

Corso di laurea magistrale in
Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico

Tesi di laurea

Dall'analogico al digitale: il deposito legale in transizione

Relatore: prof. Riccardo Ridi

Laureanda: Alice Zanella matricola 783173

Anno Accademico 2019/20

Indice

Introduzione	pp. 1-4
1. Deposito legale: definizione e obiettivi. Storia, linee guida e accenni normativi comparativi	pp. 5-46
1.1 Definizioni e obiettivi	pp. 5-8
1.2 Cenni storici	pp. 9-14
1.3 Verso il digitale: linee guida internazionali	pp. 15-25
1.4 Legislazione internazionale sul deposito legale digitale	pp. 26-42
Tabella 1 <i>Cronologia deposito legale internazionale</i>	p. 43
Tabella 2 <i>Cartina deposito legale internazionale</i>	p. 44
Tabella 3 <i>Leggi/ data, sede, numero di copie, tipologia deposito legale internazionale</i>	pp. 45-46
2. Il deposito legale in Italia. Legislazione, problemi, prospettive	pp. 47-93
2.1 Cronologia legislativa sul deposito legale italiano	pp. 47-49
2.2 Analisi della legge n. 106 del 15 aprile 2004	pp. 50-63
2.3 Il Regolamento: D.P.R. n. 252 del 3 maggio 2006	pp. 64-77
2.4 Istituti depositari per l'Archivio regionale: il D.M. del 28 dicembre 2007 e il D.M. del 10 dicembre 2009	pp. 78-86
2.5 Esoneri parziali e totali e misure sanzionatorie: il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, il D.D.G. del 15 dicembre 2014 e il D.D.G. del 3 maggio 2015	pp. 87-88
2.6 Il deposito legale digitale: progetti, convenzioni, accordi e protocolli d'intesa	pp. 89-92
Tabella 4 <i>Cronologia del deposito legale italiano</i>	p. 93

3. Memorie digitali	pp. 94-145
3.1 I documenti digitali: caratteristiche, formati	pp. 94-100
3.2 Il <i>Web Archiving</i>	pp. 101-108
3.3 Gli <i>open archives</i> , l'editoria <i>Open Access</i> e il diritto d'autore	pp. 109-119
3.4 I periodici elettronici e gli <i>e-books</i>	pp. 120-128
3.5 <i>Self-publishing</i>	pp. 129-131
3.6 Tesi di laurea e di dottorato	pp. 132-136
3.7 Archivi istituzionali e <i>social media</i>	pp. 137-145
Conclusioni	pp. 146-148
Appendice	pp. 149-157
1. <i>Convenzione per il deposito legale dei documenti diffusi tramite rete informatica</i>	pp. 149-151
2. <i>Contratto di licenza per l'utilizzo dei documenti digitali oggetto di deposito legale</i>	pp. 152-155
3. <i>Lettera Direzione generale biblioteche e AIE ai titolari delle case editrici</i>	pp. 156-157
Bibliografia	pp. 158-170
Bibliografia legislativa italiana sul deposito legale	pp. 171-172
Bibliografia legislativa internazionale sul deposito legale	pp. 173-175

Introduzione

Questa tesi tratta soprattutto un particolare aspetto del deposito legale, ovvero la transizione dell'istituto dal solo cartaceo alla tutela di forme editoriali elettroniche (culturali, accademiche e sociali) su supporto fisico o in Rete, tenendo conto di una rivoluzione tecnologica che negli ultimi vent'anni ha trasformato radicalmente i paradigmi legati alla diffusione della ricerca scientifica e il mercato delle pubblicazioni.

La mia ricerca è articolata in tre capitoli e numerosi paragrafi. La prima parte analizza varie definizioni di deposito legale, elaborate a partire dagli anni Ottanta fino ai giorni nostri; opera un breve *excursus* storico sulla nascita, l'evoluzione e gli scopi dell'istituto nel corso dei secoli, mutevoli a seconda delle esigenze prevalenti (di controllo sociale o promozione culturale) nel periodo; offre una panoramica sulle linee guida internazionali, elaborate da organizzazioni come UNESCO ed IFLA, a sostegno di una revisione legislativa sul deposito legale di apertura al digitale, da adattare poi alle tradizioni normative e culturali dei singoli Paesi ed infine elabora una panoramica normativa su un campione di diciassette nazioni, da me scelte al fine di offrire una copertura il più possibile vasta (che abbracciasse i quattro continenti, da quello europeo, prevalente per numero di esempi, all'asiatico, americano e africano) e utile un mezzo comparativo, sia cronologico, che metodologico. Per quest'ultima parte ho trovato molto produttivo un approccio diretto al testo legislativo dei vari Stati, recuperato tramite Rete sui siti istituzionali afferenti (cosa che non mi è stata possibile per il solo modello israeliano, in quanto non sono riuscita a recuperare una traduzione in lingua inglese o francese che riportasse la normativa), e il rapporto elaborato dalla *The Law Library of Congress* nel 2017 e 2018, aggiornato seppur schematico.

Nato nel XVI secolo come atto illuminato di Francesco I sovrano di Francia, volto a formare una biblioteca ben fornita per lo studio degli intellettuali di corte garantendo la trasmissione e l'incremento del patrimonio culturale ai posteri, il deposito obbligato si è diffuso rapidamente in tutta Europa, usato non di rado come forma aggiuntiva di controllo della produzione editoriale dei singoli Paesi. Sempre in bilico tra censura e tutela del sapere, a cavallo tra Otto-Novecento fu investito di un nuovo spirito legato al concetto di nazione, in quanto espressione di cultura patria da tramandare ai posteri. In Italia le leggi fasciste ridimensioneranno il tutto a mero meccanismo di verifica di quanto uscito dai torchi. Sembra impossibile, ma la legge n. 374 del 2 febbraio 1939 e il successivo decreto legislativo luogotenenziale n. 82 del 1 marzo 1945 sono rimasti in vigore per oltre sessant'anni, nonostante se ne ravvisasse l'obsolescenza già a un ventennio dalla fine del Secondo conflitto mondiale e se invocasse la modifica attraverso svariati disegni di legge in favore di un ampliamento tipologico documentale e una visione incentrata non solo sull'eshaustività della raccolta e la conservazione, ma anche sul diritto di accesso all'informazione e sullo sviluppo bibliografico nazionale.

La seconda parte della tesi si addentra proprio nel sistema legislativo italiano, operando una breve cronologia di apertura sulle misure normative legate al deposito legale, dall'editto di stampa sabauda promulgato da Carlo Alberto nel 1848 al già citato decreto legislativo luogotenenziale del 1945, passando per le numerose mozioni di modifica (mai approvate) antecedenti la legge 106/2004. Tra tutti, ho trovato particolarmente utili i contributi di Anna Maria Mandillo e Giuseppe Vitiello, che ben rappresentano il clima fortemente propositivo nato in seno all'AIB (Associazione Italiana Biblioteche) al fine di formulare

un disegno efficace ed efficiente che bilanciassero le esigenze dell'utente (accesso all'informazione) e i diritti economici degli editori, e la frustrazione degli addetti ai lavori nel veder vanificati per anni i propri sforzi e inascoltati i propri appelli. Segue l'analisi del testo di legge n. 106 del 15 aprile 2004, che ho ripercorso articolo per articolo, e del successivo Regolamento, emanato due anni dopo. Tra le innovazioni introdotte, l'ampliamento della tipologia documentaria soggetta ad obbligo di deposito, comprensiva delle risorse elettroniche REL e RER (per queste ultime ipotizzata solo su carta, al momento), la creazione di un archivio su doppio binario (regionale e nazionale) e la modifica del soggetto responsabile del deposito (che passa dal tipografo all'editore). Ho trovato molto interessanti le interviste ai due allora direttori delle biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze, Osvaldo Avallone e Antonia Ida Fontana, effettuate dall'AIB a pochi mesi dall'emanazione della nuova normativa, che esprimono, a caldo ma con sorprendente lungimiranza, le perplessità delle due istituzioni incaricate del deposito in termini di mancato finanziamento statale (nonostante i nuovi compiti assegnati), conciliazione dei diritti d'autore e della *privacy* per le acquisizioni documentarie provenienti dalla Rete e le lunghe prospettive di attesa, di fatto confermate, per l'elaborazione del successivo decreto attuativo (che entrerà in vigore due anni dopo, invece dei sei mesi preventivati). Un ritardo che sa di beffa, una falsa partenza che demanderà disposizioni più specifiche ad un ulteriore Regolamento, al 2020 non ancora emanato. Senza dubbio una 'bicicletta nuova', come l'ha magistralmente definita Paola Puglisi nel suo articolo, ma senza pedali e con doppio freno. Non si smentisce Giuseppe Vitiello, che ho trovato prezioso nelle proposte di ridefinizione normativa avanzate in *Come si consolida un'anomalia bibliotecaria*, sebbene non concordi con lui nella pretesa esaustività selettiva per filoni di raccolta in fase di acquisizione da parte delle biblioteche nazionali, che porterebbe a mio avviso ad una scrematura arbitraria che farebbe perdere materiale, seppur effimero e di nicchia, che potrebbe rivelarsi una miniera aurifera per sezioni di interesse future. Ho esaminato anche la successiva nomina degli istituti depositari per la costituzione dell'archivio regionale con decreto ministeriale datato 28 dicembre 2007 (e relative modifiche), gli esoneri e le misure sanzionatorie seguenti (D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, il DDG del 15 dicembre 2014 e il DDG del 13 maggio 2015), utili al fine di ricostruire il percorso normativo nella sua interezza. In chiusura ho analizzato le convenzioni e i protocolli d'intesa siglati tra le due biblioteche nazionali centrali e le principali associazioni di editori per il deposito volontario delle pubblicazioni diffuse in Rete e il progetto 'Magazzini digitali', un servizio sperimentale iniziato con la raccolta delle tesi digitali di dottorato (comprese quelle in embargo) previsto dalla circolare MiUR n. 1746 del 20 luglio 2007 (che ne autorizza consegna e trasmissione in formato elettronico e per via telematica) e regolamentato dalle *Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti*, approvate nell'ottobre dello stesso anno dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Un percorso multidirezionale quello intrapreso dalle nuove disposizioni legislative, purtroppo non ancora concluso e con molte criticità da affrontare.

Il fiorire del consumismo digitale ha senza dubbio potenziato gli strumenti divulgativi a disposizione, consentendo il passaggio da una ricezione passiva delle informazioni e dei documenti ad una interazione attiva tra autori e fruitori, con possibilità di pubblicazione e confronto per e tra fasi di produzione (*pre-print* e *post-print* ad esempio), di recuperare di materiale documentario e navigare oltre lo stesso attraverso *link* ipertestuali, promuovere il proprio lavoro nella comunità scientifica *social* e usufruire di una celere revisione *peer to peer*, il tutto in un'ottica sempre più orientata al libero accesso e allo scambio. Queste risorse, canalizzate in archivi *open access* o in abbonamento, disciplinari o istituzionali, in piattaforme editoriali commerciali e in *social network* accademici, hanno stravolto le forme di consumo, distribuzione, promozione e vendita dell'editoria tradizionale, costituendo un ricco *mare magnum* in cui è però necessario navigare 'a

vista', sapendo distinguere tra fonti più o meno accreditate e operando nel pieno rispetto dei diritti d'autore, del diritto all'oblio e della *privacy*.

Per comprendere le potenzialità e le problematiche connesse alla Rete, i singoli attori del digitale e le relazioni che li legano, ho trovato molto utile *La biblioteca come ipertesto* di Riccardo Ridi: un compendio che analizza le caratteristiche dei documenti elettronici, i formati in cui trovano espressione, le nuove forme editoriali digitali e le tipologie di archivi per l'autopubblicazione, e che offre svariati punti di riflessione e indagine. Sulla base di queste considerazioni ho elaborato il terzo capitolo della mia tesi, in cui ho cercato di tratteggiare una panoramica il più possibile completa delle principali risorse digitali diffuse *online*, le peculiarità che le caratterizzano (agevolmente trasmissibili, interattive, personalizzabili) e la fragilità ed evanescenza che le contraddistinguono (instabili, di difficile conservazione ed autenticazione). Gli istituti che si occupano della loro acquisizione devono infatti fare i conti con misure gestionali di mantenimento improcrastinabili, da esercitare con costanza e nell'immediato. A questo tema ho riservato il primo paragrafo: il *web archiving* si profila come un servizio pubblico basato su depositi digitali affidabili che garantiscono l'interpretabilità dei formati archiviati, l'autenticità della risorsa (identità ed integrità) e l'accessibilità da parte degli utenti, che opera una raccolta automatizzata del *Web*, con pagine e siti generalmente 'catturati' attraverso *harvesting* (ovvero tramite *crawler*). Significativi a tal proposito i contributi di Jules Masanes e Adrian Brown, che forniscono anche una panoramica comparativa internazionale sulle iniziative e i progetti di archiviazione di un ambiente transitorio e variabile come la Rete, veicolo del circuito informativo universale.

Ho proseguito la mia analisi operando una ricerca sugli archivi aperti, approfondendo la filosofia *Open Access* e le problematiche connesse al diritto d'autore nella pubblicazione digitale. *Internet* ha permesso di sovvertire i canali tradizionali legati all'editoria e le speculazioni commerciali sulla ricerca scientifica ad opera di una manciata di colossi dell'industria libraria, un 'mercato delle idee' lento nelle tempistiche di pubblicazione e con un ciclo di vita ad anello, che ha origine nelle università e ad esse ritorna sotto forma di costoso abbonamento. Un nuovo modello per il circuito del sapere, disintermediato, istantaneo e sostenibile.

In parziale contrapposizione ad esso troviamo i periodici scientifici elettronici, di cui ho ripercorso la storia (dalla loro fortuna su carta, esplosa dopo il Secondo conflitto mondiale e monopolizzata da poche testate commerciali sempre più potenti, alle prime forme embrionali di *e-zine*, poi via via evolute in edizioni digitali con caratteristiche specifiche a seconda delle tipologie), confrontando i progetti conservativi internazionali, analizzando le strategie distributive e di vendita (si pensi al sistema delle licenze e al *big deal*) operate in diretta concorrenza al movimento *Open Access*, che ne hanno determinato sorprendentemente non solo la sopravvivenza, ma una maggiore prosperità.

Un'ulteriore tipologia di pubblicazioni che ha oltrepassato i confini della stampa per immettersi - evolvendo, riprogrammandosi e potenziandosi - nel circuito elettronico, è quella degli *e-books*. L'invenzione dell'inchiostro *e-ink* per ottimizzare la lettura senza stancare gli occhi unita alle caratteristiche di granularità, ipertestualità, multimedialità, capacità di memoria, compattezza ed interoperabilità tipiche dei documenti digitali, ne hanno determinato una progressiva, seppur lenta (e a tratti diffidente) presenza considerevole nel circuito commerciale informativo.

A seguire mi sono concentrata sul deposito legale digitale, gestito nell'ambito telematico per ora solo su base sperimentale, delle tesi di dottorato, espressione di eccellenza della ricerca italiana, acquisite dal 2006

attraverso *harvesting* dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze con la collaborazione della Fondazione Rinascimento Digitale attraverso singoli accordi con gli atenei aderenti. Una pratica conservativa che nelle altre realtà europee è operata entro archivi istituzionali universitari (al pari di qualsiasi altro prodotto della ricerca scientifica) o raccolta per iniziativa delle biblioteche stesse, spesso col supporto finanziario di aziende o consorzi privati, di cui ho citato qualche esempio.

Orientato ad una promozione dell'ente in cui è generato, il *repository* istituzionale raccoglie del resto al suo interno tanto *e-prints* referati quanto privi di *peer-review*, un insieme di pubblicazioni (*pre-print*, *post-print*, presentazioni, atti di convegni, materiale didattico, rapporti tecnici, *slides*, tesi di laurea e, appunto, tesi di dottorato) prodotte entro l'ambito accademico e da questo sovvenzionate, utili al suo funzionamento organizzativo e vetrina espositiva dell'offerta culturale offerta.

La ricerca scientifica e il suo ciclo di sviluppo, condizionati da un contesto sociale legato a doppio filo all'uso massivo degli ambienti 2.0, hanno visto una radicale trasformazione nelle dinamiche pubblicazione, di studio e referaggio delle opere. Grazie a strumenti come *open archives*, archivi istituzionali e *social* partecipativi e di condivisione come le piattaforme *Accademia.edu*, *Researchgate* e *Mendeley*, i *blog* e i *bookmarking*, analizzati nell'ultimo paragrafo, si sono moltiplicate le possibilità di confronto, scambio e valutazione aperta tra pari, una fitta rete collaborativa che rende quasi impalpabili i confini di ruolo tra autore e lettore finale.

Questo lavoro mi ha permesso di approfondire un argomento, quello legato al deposito legale del digitale, incredibilmente ricco di interessanti spunti di riflessione sulla Rete, le sue dinamiche tentacolari (commerciali e *non-profit*) entro il circuito del sapere, le problematiche, non del tutto risolte, connesse alla conservazione e all'acquisizione delle informazioni di cui è veicolo e che hanno urgenza di essere prese realmente in carico per evitare ulteriori ed irrimediabili perdite o lacune.

Non attraverso una serie di iniziative volontarie in forma sperimentale, di questi mirabili esempi abbiamo avuto, in questi quattordici anni, ampia prova e metro di paragone, bensì una definizione attuativa celere. Il tempo d'attesa è scaduto da un pezzo.

Come aveva osservato ormai vent'anni orsono Jules Larivière,

“it is very important for all national legal deposit agencies to get involved in the discussions, as the sole organizations able to preserve the cultural and intellectual heritage of nations and to be the guardian of the democratic right of freedom of access to information for all citizens. Legal deposit legislation... should reflect this responsibility. But there is a certain urgency. As technology evolves, the threat of potential loss of valuable material is growing. Indeed, in certain areas, the situation is almost at the point of no return” (LARIVIERE 2000).

1. Deposito legale: definizione e obiettivi. Storia, linee guida e accenni normativi comparativi

1.1 Deposito legale: definizione e obiettivi

Negli anni Novanta del secolo scorso lo studioso Jan Jasion definì il deposito legale

“a government provision which compels producers of all types of publications to deposit a certain number of copies of each publication in designated libraries or similar institutions” (JASION 1991 p. XX).

Un istituto pensato per garantire una collezione nazionale quanto più esaustiva possibile e fondato sulla obbligatorietà della consegna, una descrizione lacunosa, che mette insieme due pratiche non sempre riscontrabili per presenza di sistemi di deposito anche su base volontaria (o tramite accordo con gli obbligati) e pratiche selettive di acquisizione (vuoi per ragioni economiche, vuoi per dispendio di tempo e spazio) (JASION 1991).

Probabilmente fu proprio per questi limiti che Giuseppe Vitiello, qualche anno dopo, cercò di elaborare una definizione di più ampio respiro delineando come deposito legale

“l’obbligo o la convenzione secondo cui i produttori di alcuni tipi di pubblicazione si impegnano a depositare una determinata versione o tipologia o stadio di essa in un certo numero di esemplari presso particolari istituzioni, le quali dispongono di tali pubblicazioni per realizzare determinati obiettivi” (VITIELLO 1994 p. 3).

Una cernita di determinate tipologie di documenti quindi, ma per fini culturali non specificati: un passo in avanti nella generalizzazione relativa alla possibile presenza di concordati tra Stato e produttori, ma uno indietro per l’astrazione degli intenti e delle categorie. Accanto alla carta stampata nuovi supporti affiancavano o sostituivano i tradizionali, in un’offerta culturale digitale fundamentalmente elastica che cavalcava nuovi canali di distribuzione. Non tutto il pubblicabile era soggetto all’obbligo di deposito, ma cosa meritava di esserne escluso e sulla base di quali considerazioni? (VITIELLO 1994 pp. 1-3).

Nemmeno Vitiello stesso dovette essere convinto appieno della completezza descrittiva della sua definizione, perché non passò che un lustro e già un ampliamento di prospettiva fece capolino, arrivando finalmente a comprendere i diversi formati e tipologie di documento e delineando in modo chiaro gli obiettivi perseguiti dall’istituto:

“Il deposito legale può essere definito come la legge o l’accordo in base al quale ai produttori di qualsiasi tipo di pubblicazione viene imposto l’obbligo di depositare una particolare versione, stato o formato di una pubblicazione, in un certo numero di copie, presso istituzioni designate, le quali utilizzano queste pubblicazioni per raggiungere specifici obiettivi: la conservazione del

patrimonio culturale, la compilazione di bibliografie nazionali e l'accesso alle pubblicazioni depositate" (VITIELLO 1999 p. 56).

Del resto, se è vero che un'istituzione è un ordinamento fondato su un insieme caratteristico di valori, dottrine, modelli, regole e pratiche condivise, la sua relazione con l'ordinamento nazionale può essere di "produzione, riconoscimento, indifferenza, concorrenza o conflitto". Come ha osservato a tal proposito Rosa Maiello,

"le istituzioni sono una creazione giuridica che nasce e si evolve sotto la spinta di determinate pressioni sociali e politiche... la persuasione del pubblico rispetto alla sua necessità non può che essere influenzata, da un lato, dalla legislazione che ne regola il funzionamento e, dall'altro, dalla sua costituzione di fatto, ovvero dalla maggiore o minore flessibilità con cui essa reagisce agli stimoli e alle trasformazioni endogene ed esogene" (MAIELLO 2018 p.40).

Ne sono un esempio la progressiva apertura normativa al digitale nei vari Paesi attraverso l'allargamento del ventaglio di documenti soggetti a deposito, il diverso significato attribuito all'istituto nel corso dei secoli, la percezione mutata di questo stesso strumento da parte degli editori, a cui hanno concorso senza dubbio le bibliografie *online* e la pubblicizzazione della produzione che ne deriva (oltre ad una risolutiva esplicitazione della *mission* a cui è destinato nelle normative promulgate). La ricezione della salvaguardia del patrimonio digitale *off* ed *online* avverrà in Italia solo nel 2004 attraverso la legge n. 106 del 15 aprile ("Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico", Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004) - entrata in vigore dopo decenni di proposte di modifica normativa mai andate in porto - e il successivo decreto legislativo 252/2006 ("Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico", G.U. n. 191 dell'8 agosto 2006) (MANDILLO 2002).

Jules Larivière, realizzando per l'UNESCO una ricerca sulle disposizioni legislative relative al deposito legale nei Paesi membri al fine di tracciare delle linee guida che garantissero un livello legislativo e degli *standard* comuni, aveva identificato il deposito legale come

"a statutory obligation which requires that any organization, commercial or public, and any individual producing any type of documentation in multiple copies, be obliged to deposit one or more copies with a recognized national institution" (LARIVIERE 2000).

Nel delineare le linee guida sul deposito legale negli anni Duemila Jules Larivière - come del resto il suo predecessore Jean Lunn - , conscio dell'importanza degli obiettivi che con tale mezzo potevano trovare compimento, nonostante non ritenesse il deposito volontario una pratica negativa o da condannare preferì comunque raccomandare un solido apparato legislativo a garanzia di consegna: "legal deposit should be a statutory obligation. While feasible, a voluntary deposit system is not recommended. Legal deposit should be established as a national responsibility" (LARIVIERE 2000).

Una sostanziale estensione delle tipologie di materiali quindi, che si risolse comprendere essere tutto ciò che veniva pubblicato in più copie, e un'investitura nazionale a garanzia del perseguimento degli importanti obiettivi culturali ad esso connessi:

“by collecting, recording and preserving all published material of a country, legal deposit guarantees each citizen access to the nation’s published heritage without making any judgement on the intrinsic value of the materials, should it be a judgement of moral, political, artistic or literary nature” (LARIVIERE 2000).

Sulla stessa linea d’onda anche la Commissione cultura del Consiglio d’Europa, che nel gennaio dello stesso anno definì il deposito legale

“the main instrument for the building up of national collections of a heritage nature... in order to preserve, develop and transmit the national culture to future generations, the compilation and publication of the national bibliography, access to stored publications” (CONSIGLIO D’EUROPA - EBLIDA 2000).

I benefici che dal deposito legale scaturiscono sono molteplici. Nella stesura dello *Statement on Legal Deposit* del 2011, l’IFLA individuò quattro punti nevralgici: raccogliere il patrimonio documentario di una nazione attraverso l’obbligo di deposito di un certo numero di copie presso istituti specializzati a questo deputati, consentiva, da un lato, l’accesso all’informazione e alla ricerca attraverso una registrazione completa e standardizzata delle pubblicazioni, dall’altro la conservazione a lungo termine della memoria del Paese, un pozzo quanto più possibile profondo a cui poter attingere per seminare una cittadinanza culturalmente attiva, presente e futura (IFLAB 2011).

Un fonte profonda ma depurata, non certo sulla base dei contenuti, bensì nella esaustività della raccolta documentaria: una selezione biblioteconomica razionale, non cumulativa ed inerte, con una copertura elevata, ma solo entro determinati filoni:

“space and staff available, technical and technological capabilities as well as legal issues might limit the extent of comprehensiveness for very good reasons”,

osservava Jules Larivière (LARIVIERE 2000).

Se da un lato il deposito legale offre innumerevoli benefici, dall’altro diventa indubbiamente un costo in termini di acquisizione della registrazione, personale, strumentazione per l’accesso e la riproduzione, misure conservative (VITIELLO 2007, SARDELLI 2007, ALLOATTI 2008).

Ogni principio, per quanto filantropico, deve essere rapportato con la realtà, mettendosi in relazione alle pratiche di *management* che servono ad applicarlo. Come ha osservato Giuseppe Vitiello,

“esiste un notevole divario fra il dettato legislativo e a sua applicazione, fra gli interessi delle biblioteche e quelli delle categorie professionali (editori, tipografi, produttori, distributori) coinvolte in tali provvedimenti, fra i principi ideali su cui si fonda il deposito legale nell’età contemporanea e le sue pratiche di attuazione” (VITIELLO 1994 p. XVI).

D'altra parte, gli obiettivi perseguiti non sono sempre stati i medesimi. Nei primissimi anni Ottanta del Novecento Jean Lunn, nel compilare le *Guidelines for legal deposit legislation* su incarico dell'UNESCO, tratteggiando una panoramica delle disposizioni legislative nei Paesi membri, ravvisò come principale scopo del deposito legale l'accumulazione di una collezione nazionale al fine di conservare, trasmettere e sviluppare la cultura del Paese. Al secondo posto inseriva la compilazione di una bibliografia nazionale, elencando in appendice benefici aggiuntivi dell'istituto (come, ad esempio, rifornire sprovviste biblioteche locali, effettuare uno scambio di pubblicazioni o elaborare statistiche editoriali) (LUNN 1981).

Sopperire ad una mancata o scarna politica delle acquisizioni attraverso il deposito obbligato caricando l'onere sulle spalle dei soggetti obbligati, non dovette sembrare una pensata particolarmente illuminata già da subito. Approfittare poi delle pubblicazioni pervenute per compilare una statistica nazionale sarebbe come, ha ravvisato Giuseppe Vitiello, “radunare la popolazione di un Paese nello stesso luogo allo scopo di contarla” (VITIELLO 1999 p. 58).

Solo qualche anno più tardi Klaus-Dieter Lehmann, allora direttore della *Deutsche Bibliothek*, nello stilare la relazione del convegno parigino *L'avenir des grandes bibliothèques*, provvide a correggere il tiro, inserendo tra gli obiettivi del deposito legale la conservazione della collezione nazionale, la disponibilità e l'accessibilità delle pubblicazioni, la responsabilità per la catalogazione dei documenti depositati e la distribuzione dei servizi bibliografici nazionali. Differenze all'apparenza sottili, ma di indubbio spessore. Non solo catalogazione quindi, ma messa a disposizione delle registrazioni e dei documenti soggetti a deposito a tutti quei cittadini che le utilizzano per studio e ricerca attraverso una adeguata politica di conservazione, valorizzazione e fruibilità (VITIELLO 1994).

Questo porta ad importanti riflessioni, si pensi solo alle pubblicazioni elettroniche soggette a deposito legale e alla bilancia rappresentata dalle strutture ospitanti, alla costante ricerca di un equilibrio possibile tra il peso del diritto all'accesso all'informazione da parte dell'utente e quello del *copyright* e degli interessi degli editori dall'altro, spesso ovviati con licenze d'uso *ad hoc*. Non si può correre il rischio di creare una collezione morta perché inaccessibile, immagazzinata e poi dimenticata perché di difficile gestione sotto il profilo legale, economico e conservativo (VITIELLO 1999).

Il patrimonio documentario

“présentent une valeur significative et durable pour une communauté, une culture ou un pays, ou pour l'humanité en général... la détérioration ou la perte constituerait un appauvrissement dommageable. L'importance de ce patrimoine peut n'apparaître clairement qu'au fil du temps. Le patrimoine documentaire mondial est important pour tous les pays et il est de la responsabilité de tous. Il devrait être pleinement préservé et protégé au bénéfice de tous, compte dûment tenu des usages et des pratiques culturelles. Il devrait être en permanence accessible à tous et réutilisable par tous, sans entrave. Il offre les moyens de comprendre l'histoire sociale, politique, communautaire et individuelle. Il participe à la bonne gouvernance et au développement durable. Il définit la mémoire nationale et l'identité de chaque État, contribuant ainsi à lui donner sa place au sein de la communauté mondiale” (UNESCO 2015).

1.2 Cenni storici

Il deposito legale affonda le sue radici già nel lontano XVI secolo. Se ne ravvisa un primissimo seme nell'ordinanza di Montpellier emanata il 28 dicembre del 1537 da Francesco I di Francia, con la quale “pour l'édification, nourriture et contentement des bons et sains esprit” venne deliberato

“de faire retirer, mettre et assembler en notre librairie toutes les œuvres dignes d'être vues qui ont été et seront faites, compilées, amplifiées, corrigées et amendées de notre temps, pour avoir recours auxdits livres si de fortune ils étaient cy après perdus de la mémoire des hommes ou aucunement immués ou variés de leur vraye et première publication¹”.

Il sovrano francese stabilì che nessuno potesse pubblicare e vendere qualunque nuovo libro nel regno di cui non fosse stata prima consegnata una copia alla biblioteca regia di Blois, “sur peine de confiscation de tous et chacun des livres, et d'amende arbitraire à nous à applique”. La preziosa collezione libraria che Francesco I stava raccogliendo nel castello di Fontainebleau, espressione umanista di un sovrano illuminato e della sua volontà di “continuer... la nourriture des bonnes lettres et les professeurs d'icelles”, sarebbe divenuta secoli dopo nucleo prezioso della Bibliothèque nationale de France. Mentre l'istituzione del deposito legale per il sovrano erudito fu un mezzo per garantire un ricco patrimonio librario agli studiosi di corte contemporanei e ai posteri scongiurando l'oblio, la corruzione e la dispersione delle opere date alle stampe, lo stesso strumento nel corso dei secoli si rivelò veicolo dalle innumerevoli funzioni (VITIELLO 2002).

Oltre Manica, il 12 dicembre del 1610, sir Thomas Bodley, ansioso di incrementare significativamente la collezione della propria biblioteca, istituì un accordo che prendeva spunto proprio dall'ordinanza francese: ogni nuova opera pubblicata dalla *Stationers' Company* doveva essere depositata alla *Bodleian Library* (di cui era fondatore) e questi, per contropartita, si impegnava con l'associazione di stampatori a restituirla loro in prestito per eventuali future ristampe, aggiungendo anche esemplari donati da altri come copie d'uso, garantendo così una sorta di deposito di sicurezza per le loro pubblicazioni a cui attingere per nuovi progetti. *Mater artium necessitas*, dicevano i latini (KELLS 2018).

Dovette pensarla così anche Carlo II, il quale ravvisò tutta la potenzialità del deposito legale come strumento di controllo e decise di gestirlo con un patto tra addetti ai lavori. Qualche anno dopo, complice ancora una volta la *Stationers' Company*, diede l'obbligo di far pervenire copia di tutte le pubblicazioni del regno alla *Royal Library* e alle biblioteche di Oxford e Cambridge, garantendo come indennizzo all'associazione il privilegio di controllare la produzione libraria del Paese, esclusa quella nelle succitate città (KELLS 2018).

Al *Press Licensing Act* del 19 maggio del 1662 si susseguirono numerosi esempi in tutto il continente europeo, anche se dal sapore più impositivo che di alleanza o accordo commerciale. Disposizioni volte all'arricchimento culturale e allo scambio - come quella emanata a Francoforte nell'aprile del 1621, con la quale i delegati reali alla censura inviarono al Municipio una Memoria in cui si decretava la consegna

¹ Il testo completo dell'ordinanza di Montpellier è disponibile all'indirizzo: <<https://web.archive.org/web/20160303174455/http://billets.domec.net/tag/Fran%C3%A7ois%20Ier>>.

di due copie di ogni stampato alla biblioteca locale ed altre sulla stessa linea deliberate a Magonza nel 1642 e a Berlino nel 1699 - non vennero certo meno, ma si integrarono a prevalenti misure restrittive di controllo (VITIELLO 2002).

Un deposito legale modello Giano bifronte, che con una faccia guardava al filantropico e culturale incremento delle collezioni, e con l'altra verificava la liceità di quanto pubblicato e distribuito nel Paese.

La potenziale pericolosità del libro a stampa nel diffondere idee controcorrente era del resto un fatto noto e relativamente recente, basti pensare alla Riforma luterana. Era risaputo che il dissenso, anche politico, potesse passare attraverso la carta, pertanto le monarchie e gli Stati europei preferivano operare una forma di verifica a monte prima che le opere fossero immesse nel circuito commerciale e distribuite alla massa².

Su questo principio le disposizioni emanate negli anni Sessanta del 1600 dai cancellieri imperiali reggenti il minore Carlo XI, che ordinarono il deposito obbligato di due copie di ogni stampato destinate rispettivamente agli Archivi reali e alla Biblioteca svedese o quelle emanate da Cristiano V, sovrano di Danimarca e Norvegia, che stabilì, nel 1697, la consegna agli organi di Stato di ben cinque copie di ogni libro dato alle stampe (VITIELLO 2002).

La Penisola non fu da meno. Il granduca di Toscana Gian Gastone de' Medici dispose che fosse inviata presso la Pubblica biblioteca, sorta dal lascito bibliografico a Firenze dall'erudito Antonio Magliabecchi nel 1736, la stampa integra di ogni libro uscito dai torchi.

Nel giro di pochi anni a questo primo provvedimento, complice forse la presa di coscienza della potenzialità dello strumento, andarono ad aggiungersi altre cinque copie da destinare al Deputato di sua Altezza Reale, al monsignore arcivescovo e al messo inquisitore. L'esemplare, come per le legislazioni spagnole e veneziane, doveva essere rilegato e senza difetto alcuno, perfettamente aderente a quanto sarebbe poi stato immesso nel circuito commerciale e questo proprio per garantire conservazione, verifica e conformità della memoria (VITIELLO 2002).

Con la Rivoluzione francese e lo sviluppo, tra Ottocento e Novecento, di un sentimento patriottico nazionale, il patrimonio librario divenne espressione delle proprie radici. Mentre si consolidavano gli stati nazionali e si affermavano le sovranità territoriali, divenne basilare promuovere l'identità del Paese attraverso un sistema bibliotecario che lo rappresentasse, e del quale la biblioteca nazionale, nella sua ambita esaustività, fosse rappresentante. Il deposito legale divenne il braccio destro utile a garantire lo sviluppo di collezioni e la tutela della memoria della nazione (VITIELLO 2002).

Già nel Regno di Savoia l'Editto albertino del 26 marzo del 1848 imponeva la consegna, entro 10 giorni dalla pubblicazione, di due esemplari da destinare rispettivamente agli Archivi di Corte ed alla biblioteca universitaria del circondario ove l'opera aveva visto i natali.

Con la 'Spedizione dei mille' le direttive furono presto estese anche alle regioni annesse, servendo come base legislativa per stilare le regole del deposito legale del neonato Stato nazionale (VITIELLO 1999 e 2002).

² Sui pericoli legati alla stampa si veda ZANELLO, Alice [2007] *Proibito et da gettar nel foco: l'inquisizione veneziana e la circolazione clandestina di libri proibiti nel Seicento. I processi a Salvatore De Negri*, Tesi di laurea triennale, Università Ca' Foscari di Venezia, a.a. 2006/2007, Relatore: Giorgio Politi.

Con la costituzione del Regno d'Italia, venne designata quale istituzione depositaria della raccolta delle opere a stampa del Paese la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, che riuniva le collezioni della Magliabechiana e della Palatina. Il regio decreto del 25 novembre 1869 dispose che il primo esemplare d'obbligo fosse consegnato alla procura del re, il secondo alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e il terzo alla biblioteca universitaria o governativa della provincia.

A partire dal 1885, a seguito del trasferimento a Roma della capitale, vennero condivisi titolo e compiti di deposito nazionale con la Vittorio Emanuele. Da allora nelle biblioteche nazionali di Roma e Firenze avrebbe preso vita, su doppio binario, l'archivio nazionale delle pubblicazioni (mediante la legislazione sul deposito obbligatorio) e il controllo bibliografico nazionale (VITIELLO 2002).

Ripercorrendo a grandi linee la storia del deposito legale e poi più specificatamente quella normativa contemporanea italiana emerge una oscillazione di significato che varia a seconda degli interessi politici e sociali prevalenti del periodo, una chimera dalle sembianze alternate. Da strumento filantropico volto ad assicurare lo studio e l'elevazione spirituale dei letterati divenne mezzo censorio di quanto dato alle stampe, da strumento di valenza sociale educativa delle biblioteche della Nazione si tramutò in garanzia di memoria culturale e orgoglio patrio. Sarà finanche braccio destro del Regime fascista nella missione di controllo delle opere pubblicate per divenire infine espressione e garanzia di accesso all'informazione del cittadino, conservazione del sapere e repertorio ufficiale delle pubblicazioni edite in Italia.

Con la legge del 6 maggio del 1932 n. 654, in considerazione del fatto che “gli esemplari sono destinati ad assicurare, nel superiore interesse degli studi, la conservazione presso determinati istituti bibliografici di quanto si pubblica nel Regno” il legislatore cercherà di provvedere alle frequenti evasioni degli obblighi e ai ritardi di consegna attraverso il ridimensionamento del ruolo delle procure, istituzionalmente poco adatte a svolgere tale compito, a cui sarà garantita assistenza d'ufficio dal direttore della biblioteca pubblica cui spettava la terza copia in deposito o, in caso la procura e la biblioteca della città avessero sede in città diverse, di persona selezionata dal Ministero dell'educazione nazionale (MANDILLO 2002; BELLINGERI 2010).

In periodo fascista e postbellico, con la legge del 2 febbraio 1939, n. 374 e col decreto legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660 un altro organo, amministrativo e non più giudiziario, sarebbe divenuto intermediario e nuovamente censore: la Prefettura. L'impalcatura giuridica si delineava come mero meccanismo di controllo. Un deposito legale, come osserva Giuseppe Vitiello, ben lontano dall'indirizzo biblioteconomico e culturale di cui avrebbe dovuto rappresentare gli interessi, tanto più se rapportato in seconda fase allo spirito liberale della Costituzione italiana che sarebbe seguita e alle coeve legislazioni europee (VITIELLO 2007).

Ma cosa prevedeva nella sostanza? Il decreto sanciva l'obbligo di consegna da parte dello stampatore di quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale aveva sede l'officina grafica e di un esemplare alla locale Procura del Regno, più due copie eventuali alle biblioteche del Senato e della Camera dei deputati per le pubblicazioni ufficiali dello Stato e di Enti ed Istituti finanziati dallo stesso. Ogni successiva edizione o ristampa con modifiche nel contenuto o nella forma doveva essere depositata nei quantitativi citati. L'*iter* che le copie dovevano seguire per poter essere depositate era appesantito da lungaggini burocratiche legate ad infiniti passaggi (PUGLISI 2007).

L'articolo 6 del decreto luogotenenziale prescriveva quanto segue:

“dei quattro esemplari ricevuti, la Prefettura trattiene uno per l'adempimento delle funzioni di sua competenza, e trasmette gli altri tre, rispettivamente, uno alla Presidenza del Consiglio dei

ministri (Ufficio stampa), uno alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze ed uno alla Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II di Roma. La Prefettura, adempiuti gli obblighi di sua competenza, trasmette l'esemplare ricevuto alla biblioteca pubblica del capoluogo della provincia, o di altra città della regione designata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. La Presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio stampa) trasmette l'esemplare ricevuto, dopo averne presa visione per il servizio di informazioni bibliografiche, al Ministero dell'interno (Direzione generale di P.S.) che, dopo l'uso d'ufficio, lo invia alla Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II di Roma. La Procura del Regno, adempite le funzioni di sua competenza, trasmette l'esemplare d'obbligo al Ministero di grazia e giustizia, il quale trattiene gli stampati e le pubblicazioni che, a suo esclusivo giudizio, possano servire ai bisogni della sua biblioteca, e rimette il resto ad altri Istituti, prescelti d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione. L'esemplare di ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente, richiesto dal secondo comma modificato dell'art.1, è destinato alla Prefettura che, dopo l'uso di ufficio, lo trasmette alla biblioteca pubblica del capoluogo della provincia, o di altra città della regione designata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione” (D.L.L. 31/08/1945).

Non si tarderà a rendersi conto che l'invio indiretto delle copie tramite le Prefetture comprometteva la tempestività del deposito presso le biblioteche destinatarie e di conseguenza allungava il ritardo compilativo della bibliografia nazionale. Passaggi di mano molteplici, sanzioni quasi irrisorie e procedure farraginose rendevano l'applicazione ostica, poco funzionale e a conti fatti scarsamente rispettata³ (VITIELLO 1994).

Non veniva fatta menzione, nel testo, delle motivazioni alla base dell'obbligo di legge che veniva di fatto percepito dai diretti interessati come un esproprio privo di ricompensa (PUGLISI 2007).

Assieme alle pubblicazioni su carta erano considerate esemplari d'obbligo le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie, da consegnare in cinque copie (quattro esemplari alla prefettura ed un esemplare alla Procura della Repubblica) (D.L.L. 31/08/1945).

Un ampliamento nella definizione delle tipologie informative che applicasse il deposito legale anche ad audiovisivi e microforme era chiesto a gran voce dagli addetti ai lavori già dagli anni Settanta del secolo scorso, assieme a un adattamento pecuniario delle sanzioni previste in caso di inottemperanza. Sulla base di queste considerazioni in quegli stessi anni cominciarono a fiorire centri specializzati nella tutela di materiale non librario, come l'*Institut national de l'audiovisuel* in Francia (1975), parte della BNF (*Bibliothèque National de France*) dal 1998; il *National Sound Archive* in Gran Bretagna, parte del circuito della *British Library* dal 1983 e il *Deutsches Musikarchiv* in Germania (1970), inglobato fin dagli inizi dalla *Deutsche Nationalbibliothek* con una politica di coordinamento attraverso monitoraggio e controllo incrociato delle attività (MIELE 2004).

In risposta all'esigenza, su campo internazionale, di disposizioni guida di ampio respiro da adattare poi alle tradizioni legislative dei Paesi ospitanti, venne a inserirsi il lavoro di Jean Lunn, pubblicato nel 1981 sotto patrocinio dell'UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*).

Raccogliere il patrimonio nazionale allo scopo di tutelarlo e preservarlo per i posteri e sviluppare la cultura nazionale; compilare e pubblicare una bibliografia nazionale; operare statistiche editoriali

³ L'alto tasso di evasione, secondo la ricerca di Giuseppe Vitiello sul deposito legale in ambito europeo condotta nel 1994, si attestava in Italia intorno al 30% per l'intera produzione a stampa, accompagnato da un pesante ritardo nella compilazione della bibliografia nazionale (VITIELLO 1994).

nazionali; acquisire i libri per la raccolta nazionale e il rifornimento delle biblioteche del Paese e lo scambio: questi gli obiettivi del deposito legale individuati dalle *Guidelines for legal deposit legislation*. Per gli ultimi tre punti l'effetto domino non tarderà a manifestarsi, non potendo il deposito legale sopperire ad una inadeguata ed insufficiente politica delle acquisizioni speculando sulle spalle di tipografi e editori. Le linee guida identificavano in modo chiaro chi dovesse essere responsabile del deposito, quali gli istituti depositari, quanti esemplari fosse opportuno chiedere, quale grado di esaustività fosse opportuno raggiungere e quali termini di tempo fossero consigliati per la consegna. Riguardo alle tipologie dei documenti soggetti al deposito d'obbligo erano indicati non solo libri, periodici, spartiti musicali, grafici, carte geografiche e pubblicazioni ufficiali, ma tutte le opere destinate al pubblico su diversi supporti, quali ad esempio i documenti sonori, video e le microforme (LUNN 1981).

Nel 1992 Marina Manzoni pubblicò uno studio, sotto la direzione della Commissione europea, *Sintesi del deposito legale e sua pratica negli stati membri*, che presentava i risultati di un'attenta analisi della situazione legislativa in molti Paesi membri e che mise in luce gli obiettivi auspicabili nell'esercizio del deposito legale: la costituzione dell'archivio a livello nazionale e sul territorio della produzione editoriale nazionale e la realizzazione di servizi bibliografici nazionali che consentissero l'informazione e l'accesso ai documenti da parte dei cittadini (MANZONI 1992).

Svariati tentativi di modifica legislativa si sono succeduti in Italia negli ultimi vent'anni del Novecento, appoggiati anche dall'AIB (Associazione Italiana Biblioteche) e dal Ministero per i Beni culturali, ma nessuna delle proposte riuscì a terminare il percorso utile a divenire legge in sede parlamentare. Come ha osservato Anna Maria Mandillo, una sorta di maledizione sembrava aleggiare sull'approvazione della nuova legge sul deposito legale: ogni volta che l'*iter* sembrava concludersi, il consenso finale non veniva in essere per caduta legislativa anzitempo, pertanto si doveva ricominciare daccapo con la successiva. Tra le svariate proposte presentate, i criteri ricorrenti erano quelli relativi alla riduzione del numero di copie da depositare, all'esplicitare nel testo gli obiettivi che il deposito legale si prefiggeva, all'operare una selezione del materiale (al fine di evitare inutili costi di conservazione e lunghi tempi di catalogazione), all'individuare i destinatari delle copie tra quegli istituti che, per la loro specificità, sarebbero stati in grado di tutelare al meglio le diverse tipologie di materiali, allo snellire le procedure burocratiche di deposito presso le due biblioteche nazionali centrali ed incentivare la consegna anche attraverso riduzione parziale delle spese postali, al favorire l'accesso all'informazione da parte del cittadino e all'estendere la normativa sul deposito legale al materiale non librario allo scopo di tenere il passo con la crescente importanza e dignità che le tipologie informative digitali avevano acquisito nello studio e nella ricerca. In molti Paesi europei la legislazione in materia si era modificata di pari passo con l'evoluzione tecnologica arrivando a comprendere anche nuovi supporti informatici e il loro sviluppo nell'editoria, diversamente l'Italia era rimasta ancorata a una legislazione di deposito compassata e decisamente vetusta (MANDILLO 2002).

Tra XIX e XX secolo il principio di esaustività aveva da sempre guidato il deposito legale, ma già dagli anni Novanta del Novecento si era fatta largo una politica di selezione volta a scremare la straripante massa di pubblicazioni sulle quali verteva l'obbligo di deposito, quella che Tommaso Giordano aveva definito "una drammatica enormità" (GIORDANO 2006).

Non essendo l'acquisire e il conservare una pratica avulsa da tempistiche e costi, era necessario orientarsi verso una scelta più realistica e consapevole. Come aveva fatto notare Giuseppe Vitiello, la collezione nazionale non poteva più essere "un'operazione inerte di raccolta, ma il frutto di un'attività biblioteconomica ragionata: tramontata l'illusione" che si potesse raccogliere "tutto e per sempre (*all*

and for ever)”, nacque “il concetto di... copertura elevata, ma solo all'interno di certi filoni di raccolta”, in particolare monografie e periodici (VITIELLO 2007 p. 10).

Si prendeva via via coscienza che lo stato di conservazione delle collezioni andava curato *in progress* fin dal momento dell'acquisizione e con cadenze regolari per evitare di divenire inutilizzabile, tanto per i documenti su carta, quanto (soprattutto) per tutte quelle risorse elettroniche *offline* e *online* che ormai erano parte integrante del panorama delle pubblicazioni e rivendicavano eguale tutela e prospettive di accessibilità (VITIELLO 2007; PUGLISI 2007).

Rispetto alle secolari tensioni tra biblioteche depositarie e editori (i quali si sentivano espropriati col deposito legale di un bene che aveva un costo specifico senza riceverne in cambio alcun indennizzo) il clima già dagli anni Ottanta si era fatto via via più disteso. Nel servizio bibliografico nazionale i curatori ravvisavano uno strumento di pubblicità permanente delle proprie pubblicazioni e del proprio nome, un risarcimento per la cessione di copie a titolo gratuito agli istituti depositari. L'inserimento della registrazione bibliografica nei cataloghi e nelle basi dati era una garanzia di visibilità e di promozione nel circuito dell'informazione, una sorta di indennizzo su ampia scala e lungo periodo per le spese nell'assolvimento degli obblighi legati al deposito legale (VITIELLO 2003; PUGLISI 2007).

Nonostante la sostanziale distensione dei rapporti, vari studi alle soglie del Duemila segnalavano uno scarso un tasso di copertura delle monografie (pari al 82% per la Biblioteca nazionale di Firenze e al 72% per la sede romana), dati che paragonati ai risultati di Gran Bretagna o Germania (ove il successo si testimoniava rispettivamente al 96% e al 90%), mettevano in luce una presa di coscienza ancora gracile ed attestavano una sostanziale mancanza di coordinamento tra le due istituzioni depositarie italiane, con perdite rilevanti in termini di costi e tempistiche delle acquisizioni⁴(VITIELLO 2003).

Nonostante il decreto luogotenenziale del 1945 sul deposito legale avesse cominciato a scricchiolare per manchevolezza e vetustà già nel primo ventennio di applicazione tra rivendicazioni e proposte di legge, aveva perdurato in ambito legislativo per quasi sessant'anni, fino all'entrata in vigore della tanto acclamata legge n. 106 del 15 aprile 2004 e successive modifiche.

⁴ Un rapido calcolo delle perdite economiche inflitte alle due sedi di deposito legale italiane basato su un prezzo medio di copertina di 12 euro, stimava una perdita pari a 1.858.956 euro per le sole monografie nel triennio compreso tra 1998 e 2000. Riguardo i ritardi nella stesura della bibliografia nazionale la doppia catalogazione non coordinata, non ripartita tra le biblioteche nazionali Firenze e Roma come si potrebbe pensare bensì tra quelle partecipanti al Servizio bibliotecario nazionale (SBN) e la rielaborazione autorevole operata in seguito dalla nazionale centrale di Firenze, determinava uno spreco di risorse, nel medesimo triennio, pari a 1.538.000 euro, con una stima di copertura delle pubblicazioni confluite nella *Bibliografia nazionale italiana* tramite deposito legale pari al 36% delle acquisizioni (VITIELLO 2003 pp. 301-312).

1.3 Linee guida, raccomandazioni e convenzioni internazionali

La quarta raccomandazione elaborata durante il Congresso internazionale sulle bibliografie nazionali tenuto dall'UNESCO nel settembre del 1977 fu quella di formulare delle linee guida per i Paesi membri riguardanti il deposito legale allo scopo di assicurare attraverso l'istituto una raccolta quanto più possibile esaustiva e garantire la conservazione, la trasmissione e lo sviluppo della cultura nazionale (LUNN 1981).

Su questa base videro la luce le *Guidelines for legal deposit legislation* elaborate da Jean Lunn nel 1981, una costruzione versatile, adattabile alle differenti tradizioni legislative che oltre ad indicare un livello regolamentare *standard* e fornire una panoramica sulla normativa internazionale allagavano il concetto di materiale soggetto a deposito obbligato. Accanto a monografie, periodici, *pamphlets*, mappe, spartiti musicali, pubblicazioni ufficiali videro riconosciuta equa dignità "sound recordings, films, slides, multimedia kits", accreditate solo in certune legislazioni. Alla stampa tradizionale si andò sostituendo un nuovo concetto di pubblicazione, ove

"published should be understood simply as offered to the public regardless the means of transmission... public distribution should not necessarily signify only the delivery of copies but should include performance or display" (LUNN 1981 p. 1).

Nello specifico,

"for purposes of legal deposit a radio or television programme should be regarded as published when it has been broadcast... a play when it has been publicly performed, not only when it has been issued in printed or audiovisual form... machine-readable data when it has been conveyed in any form to the public, be it by punched cards, tapes, discs, printout, display on a screen" (LUNN 1981 p. 1).

Questo primo passo, ancora incerto, di apertura ai documenti distribuiti su supporti non cartacei, fu fatto mantenendo ben saldo l'obiettivo primario, ovvero l'incremento e la conservazione del patrimonio documentario nazionale. Se era vero che

"every deposit law has its first objective the accumulation and preservation of a national collection of library materials of all kinds... the next objective should be publication of the national bibliography, if or when possible" (LUNN 1981 p. 3).

Cominciava a fare lentamente capolino una nuova percezione dell'uso delle pubblicazioni depositate, non più limitata a mero materiale da tramandare ai posteri a testimonianza della cultura nazionale,

collezione inerte da ammassare e preservare dall'usura del tempo, ma anche strumento utile a pubblicare una bibliografia nazionale fondamentale per la ricerca (VITIELLO 1999).

Dato che l'elaborazione di un unico modello legislativo era impensabile "in view of wide differences in tradition, resources, political structure, technological development, needs and mentalities", le linee guida si limitarono a fornire suggerimenti dettati dal confronto ragionato tra le diverse metodiche, uno spunto di riflessione ed esempio per possibili revisioni e aggiornamenti normativi da 'ritagliare' poi sartorialmente sulle singole realtà nazionali (LUNN 1981 p. i).

Partendo dal concetto di deposito legale - "requirement enforceable by law to deposit with one or more specified agencies copies of publications of all kind reproduced in any medium by any process for public distribution, lease or sale" - e dagli obiettivi primari che questo istituto si proponeva, Jean Lunn imbastì la sua analisi attraverso una serie di comparazioni legislative suddivise per argomento: vennero esaminati quali fossero i soggetti ritenuti responsabili del deposito (in alcuni Paesi gli editori, in altri i tipografi, in altri ancora entrambe le figure) e le strutture adibite ad esso (di norma una sola, la biblioteca nazionale, ma a volte più sedi, come ad esempio in Inghilterra, dove una copia destinata al deposito legale oltre che alla *British Library* poteva essere richiesta anche dalla *National Library of Scotland*, dalla Biblioteca Nazionale del Galles, dalla Bodleiana a Oxford, dall'universitaria di Cambridge e dalla biblioteca del Trinity College a Dublino) (LUNN 1981 p. 1).

Per quanto riguarda le tipologie d'opera soggette a normativa, Jean Lunn auspicò l'obbligatorietà di un nuovo deposito per le variazioni di contenuto, le traduzioni in lingue diverse e le differenti presentazioni grafiche (ad esempio copertina rigida o flessibile, edizioni tascabili, economiche o di lusso, in *braille* ed in formato audiolibro), tralasciando invece le ristampe identiche e gli estratti (LUNN 1981).

Nonostante in quasi ogni nazione fosse fissato un numero minimo di pagine affinché le pubblicazioni fossero soggette al deposito, Jean Lunn consigliò di stabilire legislativamente il diritto di richiedere copie anche per quelle con un quantitativo minore di fogli, se di particolare interesse (LUNN 1981).

Nella raccolta il principio di esaustività fungeva ancora da padrone, ma la normativa o gli accordi stipulati con gli editori secondo lo studioso dovevano chiarire espressamente ciò che era escluso dal deposito al fine di sprecare tempo, denaro ed energie nella catalogazione e conservazione di "material judged to be insignificant or of minor importance":

"if there is a legal or moral obligation to keep everything deposited, then the greatest care must be taken to prevent the deposit of non-desiderata" (LUNN 1981 p. 7).

Molti Paesi escludevano dal deposito legale pubblicazioni considerate 'minori' come, ad esempio, calendari del giorno e del mese, listini, ricettari da compilare, libri da colorare per bambini, *comic books*, altri invece prevedevano il deposito legale per questi e anche per monete e banconote, fotografie, stampe, cartoline, cataloghi (LUNN 1981). *Quot regiones, tot mores*.

Accanto a dettagli pratici come modalità di spedizione, tempistiche di consegna obbligatorie (in media quattro mesi dalla pubblicazione) e sanzioni in caso di inottemperanza, Lunn si interrogò sul numero di copie richieste per il deposito, diverse a seconda della tipologia documentaria: un quantitativo variabile, che partiva nelle varie normative dal minimo di una copia fino a toccare ben diciotto unità per le monografie e diciannove per i periodici, come nel caso della Bulgaria. Un numero esoso da cui

derivava un dispendio economico non indifferente tanto per i soggetti obbligati a deposito, da cui veniva percepito come un esproprio senza compensazione, quanto per le strutture ospitanti che ne dovevano garantire catalogazione, fruizione e conservazione. Sulla base di queste stesse considerazioni Jean Lunn caldeggiò un restringimento quantitativo delle copie ritenendo più che sufficienti due esemplari, uno da depositare a fini conservativi, l'altro per la fruizione dell'utenza (*post* compilazione della bibliografia nazionale). Per gli stampati di pregio ed i *non-book materials* (ove previsto dal regolamento nazionale o dagli accordi con gli editori) il numero di copie scendeva ad una, tanto per i costi di produzione e conservazione, quanto per quelli derivanti dalle apparecchiature necessarie alla loro lettura e conversione (LUNN 1981).

La volontà di mantenere centralizzato il deposito ove far pervenire le copie lasciò spazio alla necessità di appoggiarsi a strutture specializzate per *films*, audiovisivi, registrazioni musicali e *data files*. Le ragioni erano molteplici:

“the use of a number of depositories in addition to the national depository may have the advantage of spreading the burden of administering the law and make for greater efficiency and better coverage, based on specialized and local knowledge, than is possible in one large monolithic institution. The scattering of collections may, however, be inconvenient to the user seeking information from a variety of media and sources. Moreover, in the interest of uniformity of policy and its application, of standardization of bibliographic recording, and of publication of the national bibliography, very close coordination and cooperation would be necessary” (LUNN 1981 p. 17).

La copertura del deposito legale, il numero di istituzioni coinvolte nell'immagazzinamento e la completezza della raccolta furono rapportati ai nuovi supporti elettronici che stavano prendendo piede e che trovavano espressione in una pluralità di industrie culturali (VITIELLO 1999).

Un anno prima la stessa Conferenza generale dell' UNESCO, conscia dell'importanza assunta dai nuovi media in quanto “expression of the cultural identity of peoples and because of their educational, cultural, artistic, scientific and historical value, form an integral part of a nation's cultural heritage” e della vulnerabilità di pellicola, nastro o disco, aveva elaborato una *Raccomandazione per la salvaguardia e la conservazione delle immagini in movimento* nella quale invitava gli Stati Membri a determinare una archiviazione quanto più possibile esaustiva della produzione cinematografica, televisiva e video nazionale destinata alla distribuzione al pubblico presso strutture specializzate ufficialmente riconosciute e secondo *standard* condivisi attraverso

“voluntary arrangements with the holders of rights for the deposit of moving images, acquisition of moving images by purchase or donation or the institution of mandatory deposit systems through appropriate legislation or administrative measures” (UNESCO 1980 pp. 156-158).

Dopo un periodo di prova ragionevole ogni Stato avrebbe dovuto valutare se le misure di deposito volontario eventualmente adottate fossero efficaci o fosse meglio intervenire legislativamente con una normativa specifica di deposito legale per questa tipologia di materiale, promuovendo attivamente una proficua collaborazione con gli altri Paesi Membri per la standardizzazione della catalogazione e lo

scambio di informazioni. L'ampliamento progressivo del concetto di 'cultura' e 'patrimonio nazionale' a favore di nuove forme espressive "part of contemporary culture is manifested" allargava inevitabilmente i compiti di tutela e regolamentazione dello Stato verso un nuovo ventaglio di opere oggetto di deposito (UNESCO 1980 p. 156).

Le strutture adibite non potevano che essere decentrate rispetto alla biblioteca nazionale, sede tradizionale del deposito di opere cartacee, e affidate a personale tecnicamente formato, rese accessibili all'utenza per fini di ricerca e studio senza scopo di lucro in ottemperanza al diritto d'autore. La copertura, secondo la Commissione, avrebbe dovuto essere più ampia possibile: la selezione dovuta a possibili limiti di *budget* o di spazio avrebbe dovuto essere specificata legislativamente e formulata sulla base di criteri biblioteconomici, senza trascurare le registrazioni effimere "having an exceptional documentary character" (UNESCO 1980 p. 159).

Proprio sulla base di queste considerazioni e del lavoro svolto da Jean Lunn una decina d'anni più tardi la neonata Commissione Europea pubblicò un rapporto, a cura di Marina Manzoni, intitolato *Information management. A synthesis on legal deposit and its practice in the EC Member States*, col quale fece il punto legislativo della situazione e dettò linee guida generali rivolte ai Paesi membri per una possibile, auspicata riforma legislativa in materia di deposito obbligato basata su principi di selezione, decentralizzazione e specializzazione (MANZONI 1992).

Lo studio, nato in seguito alla compilazione di una serie di questionari inviati agli istituti depositanti di Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna ed Inghilterra, operò un'analisi incrociata su parametri quali basi legislative, numero di copie richieste, cooperazione tra gli istituti coinvolti, automazione e tassi di copertura (MANZONI 1992).

Nonostante le premesse finora analizzate e le direttive auspiccate, dal confronto legislativo emerse una preoccupante e permanente mancanza di regolamentazione per il deposito legale del materiale non cartaceo, mentre quello stampato manteneva, chi più chi meno, tassi accettabili e una prospettiva basata sull'eshaustività della raccolta. Mosche bianche Francia e Germania, la prima con decreti del 1963 per registrazioni sonore, del 1975 per video e del 1977 per musica e *films*, la seconda con numerose normative federali e regionali che andavano ad inglobare anche queste tipologie documentarie. La Gran Bretagna, seppur priva di regolamentazioni in materia, ne prevedeva il deposito volontario presso istituti specializzati, con una insperata buona percentuale di copertura (MANZONI 1992).

Alla struttura ospitante principale, secondo Marina Manzoni, avrebbero razionalmente dovuto affiancarsi sedi satellite,

"specialized depository libraries intended for the collection of the material according to specific areas of competence (scientific, technological, artistic, etc.) or to specific recording, storage and maintenance processes required by the material received" (MANZONI 1992 p. 97),

accorpate in un necessario circuito di cooperazione e scambio informativo⁵ (MANZONI 1992).

⁵ Lo scambio di informazioni pratiche, dati, materiale e supporto tecnico tra strutture ospitanti poteva essere di tre tipologie: formale e quindi espressa nel testo legislativo che obbligava al deposito (vedi Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Gran Bretagna), informale (come in Portogallo) oppure su base volontaria (si pensi alla Danimarca) (MANZONI 1992).

“The key word in cooperation policy is shared resources programmes, intended for the implementation of an intelligent organization of operational and technical links between different institutions; exploitation and valorization of advanced technologies including for networking; establishment of standard records; development of authority control and strategic allocation of financial contributions and of formal responsibilities according to specific areas of competence” (MANZONI 1992 pp. 49-50).

Una cooperazione pensata non solo tra sede centrale e sedi specializzate demandate a deposito legale su suolo nazionale, ma anche oltre confine

“with international organizations and public entities, with academic and professional bodies and with subject experts, in order to develop national strategies and operational measures for acquisition, retention and disposal procedures” (MANZONI 1992 p. 99).

Una rete di condivisione ed interoperabilità che avrebbe trovato forza, diffusione ed espressione attraverso l’automazione, strumento prezioso

“to support cooperation between different institutions, to facilitate the material collection, to speed up recording process and to achieve a more effective implementation of legal deposit bureaucratic procedures” (MANZONI 1992 p. 99)

Il campionamento europeo fece emergere come fino ad allora fossero beneficiati dell’informatizzazione quasi esclusivamente monografie e periodici scientifici, e questo sostanzialmente per due ragioni: perché agli albori degli anni Novanta del secolo scorso le altre tipologie di pubblicazioni erano ancora considerate materiale di secondaria importanza ed inferiore peso accademico rispetto al cartaceo (specie a fini concorsuali) e perché le scarse risorse finanziarie ed i problemi legati alla conservazione e alla fruizione dei documenti elettronici imponevano una selezione di priorità da parte delle strutture ospitanti, che si trovavano a dover gestire anche difficili problematiche di accesso e riproduzione riguardanti il *copyright*. Un deposito scomodo, insomma, e ancora ricco di incognite (MANZONI 1992; VITIELLO 1999).

Le tempistiche dell’automazione, se prevista, si aggiravano in media da uno e sei mesi con due eccezioni illuminate, il Lussemburgo (solo una settimana) e la Gran Bretagna (da due giorni a vari mesi). L’Italia si registrava fanalino di coda, con una media di tre anni a pubblicazione (MANZONI 1992 p. 60).

L’automazione insufficiente unita a legislazioni in materia spesso obsolete, incomplete, imprecise, in alcuni casi con la copertura del solo *medium* a stampa, rallentavano la *mission* culturale del deposito legale. Proprio per lanciare un segnale di riforma e spingere alla formulazione di un quadro normativo

il più possibile omogeneo a tutela della varietà di forme di produzione e distribuzione culturale, il Consiglio d'Europa nel 1997 elaborò una bozza di *Convenzione* relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo, sottoposta al Comitato dei ministri l'anno seguente e alla firma degli Stati membri (e non) a Strasburgo nel 2001. Ratificata negli anni a venire da ben undici Paesi - Francia, Germania, Lussemburgo, Ungheria, Bosnia, Croazia, Georgia, Lituania, Monaco, Repubblica Slovacca e Serbia - la Convenzione prevedeva l'assunzione dell'obbligo di deposito legale per tutta la produzione audiovisiva nazionale, incoraggiando altresì il deposito volontario di altro materiale filmico (CONSIGLIO D'EUROPA 2001).

“Considérant que les images en mouvement sont une forme d'expression culturelle reflé tant la société actuelle et qu'elles sont un moyen privilégié d'enregistrer les événements quotidiens... conscients de la fragilité des images en mouvement et du danger qui menace leur existence et leur transmission aux générations futures... résolu à coopérer et à entreprendre des actions communes afin de sauvegarder et d'assurer la pérennité du patrimoine culturel audiovisuel”,

vennero elencate direttive legislative per il deposito legale di opere filmiche e materiale cinematografico prodotto o coprodotto sul territorio nazionale, suddivise in ventisei articoli e sette capitoli, unite a linee guida *standard* per quello volontario (CONSIGLIO D'EUROPA 2001).

Come già accennato quasi vent'anni prima, la *Raccomandazione per la salvaguardia e la conservazione delle immagini in movimento* - elaborata in occasione della Conferenza Generale dell'UNESCO tenuta il 27 ottobre del 1980 - aveva cercato di sensibilizzare gli Stati membri verso l'adozione di misure di deposito attraverso accordi stipulati con i titolari dei diritti, caldeggiando altresì lo sviluppo di una normativa legislativa atta a sancirne l'obbligo di archiviazione al fine di tutelare la produzione nazionale, ma senza riuscire a raccogliere su larga scala i frutti sperati (UNESCO 1980).

Nel 2001 il Consiglio d'Europa rilanciò nuovamente la sfida, sperando finalmente che i tempi fossero maturi e il terreno fertile per nuove 'mesti' digitali. Non solo

“images en mouvement... celles que soient la méthode utilisée pour l'enregistrement et la nature du support, qu'elles soient ou non accompagnées d'une sonorisation, susceptibles de donner une impression de mouvement”, ma anche “images en mouvement de toute durée, en particulier les œuvres cinématographiques de fiction, d'animation et les documentaires, destinées à être diffusées dans les salles de spectacle cinématographique” (CONSIGLIO D'EUROPA 2001).

Un deposito selettivo per le prime, da operare tramite campionatura per tipologia (notiziari, programmi sportivi, *réclame*, etc.) ed uno esaustivo per le seconde. Completezza della raccolta quindi, ma solo per quanto concerneva la produzione cinematografica nazionale. Per le registrazioni musicali, i *film*, i video e i programmi televisivi e radiofonici, espressione anch'essi del patrimonio culturale europeo, fu auspicato un immagazzinamento a campione (per argomento), lasciando la ricerca di esaustività a possibili accordi con singoli produttori e compagnie di diffusione. In Francia, ad esempio, l'*Institut National de l'audiovisuel*, d'intesa con alcuni canali culturali, prevedeva il deposito di tutti i notiziari e gli spettacoli in diretta, operando invece una cernita per la pubblicità e i giochi televisivi. La parola chiave

ancora una volta fu ‘cooperazione’: tra le istituzioni sedi di deposito legale e quelle di deposito volontario a livello nazionale e le medesime strutture in ambito internazionale (al fine di favorire lo scambio di informazioni e l’utilizzo di un *iter* comune di immagazzinamento e conservazione del materiale audiovisivo e dell’attrezzatura per la fruizione), l’impiego di norme *standard* per la condivisione delle informazioni elettroniche e l’elaborazione di una filmografia europea. La raccolta centralizzata in una unica sede di tutti i tipi di pubblicazione era considerata ormai una chimera, rimpiazzata da una pragmatica suddivisione dei compiti attraverso una rete decentrata caratterizzata da infrastrutture e personale specializzato, in stretta collaborazione con la sede centrale, quasi sempre la biblioteca nazionale, roccaforte di conservazione e fruizione di monografie e periodici, pubblicazioni ufficiali, spartiti musicali e carte geografiche. Si pensi ad esempio al *Deutsches Musikarchiv* e al *National Sound Archives*, satelliti rispettivamente della *Deutsche Bibliothek* e della *British Library* o il già citato *Institut National de l’audiovisuel*, non dipendente dalla *Bibliothèque National de France*, ma inserito nel suo stesso circuito. Il tema dell’accesso ai documenti e le implicazioni a tutela del diritto d’autore furono affrontati garantendo la consultazione del materiale custodito al solo scopo di ricerca attraverso un contratto con i detentori, mentre la copia da parte delle istituzioni oggetto di deposito fu consentita unicamente per fini di conservazione ed integrità del materiale (VTIELLO 1999; CONSIGLIO D’EUROPA 2001).

In quegli stessi anni l’UNESCO incaricò Jules Larivière di formulare un *report* sul deposito legale, verificando la reale ricezione delle precedenti linee guida (elaborate da Jean Lunn nel 1981) ed estendendo la ricerca ed il confronto internazionali anche ad Africa, sud America ed Asia. Durante il ventennio trascorso molti Paesi avevano modificato o aggiornato *ex novo* le proprie normative sull’argomento - si pensi ad esempio a Germania, Indonesia e Norvegia nel 1990, alla Francia nel 1992, alla Svezia nel 1994, al Canada nel 1995, al sud Africa nel 1997, alla Danimarca nel 1998, al Giappone e alla Finlandia nel 2000 - in vista della radicale espansione sul mercato delle pubblicazioni *offline* ed *online*, “now an integral part of many national published heritages” (LARIVIERE 2000 p. 1).

L’importanza assunta dalle risorse elettroniche fece dedicar loro un intero capitolo della sua ricerca, suddividendo queste tipologie documentarie in due categorie: quelle distribuite su supporto fisico (più facilmente gestibili in quanto equiparabili alle risorse cartacee) come CD e DVD-Rom, e quelle immateriali pubblicate attraverso la Rete (LARIVIERE 2000).

La definizione di deposito legale, di più ampio respiro, era volta a comprendere

“all kind of published material... produced in multiple copies and offered to the public regardless the means of transmission” (LARIVIERE 2000 p. 3).

Nel pieno sviluppo delle tecnologie digitali, “as the nature of material changes, documents are no longer published but made available on networks”, un pescoso mare di “private or individual publishers” in cui gettare le reti al fine di garantire la tutela della memoria sociale e culturale collettiva e l’accesso all’informazione, senza dimenticare i pericoli legati al diritto alla *privacy* e all’oblio (LARIVIERE 2000 pp. 54-55; RIDI 2007).

“Able to adapt to new information carries... a well-organized legal deposit scheme is considered as an essential element of any national public policy of freedom of expression and access to information”

allo scopo di livellare il divario digitale mondiale (LARIVIERE 2000 p. 54).

In accordo con i principi base già espressi dal suo predecessore nel 1981, Jules Larivière rinnovò l'importanza del sancire legislativamente il deposito, "a clear matter of public interest and a state responsibility" (LARIVIERE 2000 p. 55).

Era necessaria una legge chiara, semplice, con obiettivi dichiarati, esecutiva. Come per Jean Lunn, il depositante fu identificato nell'autore per le opere su supporto tradizionale, oppure nel soggetto o nei soggetti responsabili delle pubblicazioni per le risorse *online*, mentre come luogo di rilevazione dell'obbligo la nazione di stampa per le opere cartacee e la località geografica dell'autore o dell'organizzazione produttrice per quelle elettroniche. Tra i principi base l'accesso gratuito alla collezione da parte dell'utenza e il numero di copie depositate, pari a due unità per gli stampati e ad un unico esemplare per le risorse elettroniche, da depositare possibilmente in un arco di tempo celere (compreso tra una e quattro settimane dalla messa a disposizione al pubblico) (LARIVIERE 2000).

Alle soglie del nuovo millennio tutti i Paesi che prevedevano un deposito legale - nei Paesi Bassi la collezione nazionale era costruita sul deposito volontario attraverso accordi tra la *Koninklijke Bibliotheek* e gli editori - comprendevano materiale cartaceo come libri, periodici, mappe, spartiti musicali, *pamphlets* e pubblicazioni governative. Alcuni - come Canada, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna e sud Africa - negli anni si erano spinti oltre arrivando ad annoverare anche il patrimonio audiovisivo, raccolto in sedi satellite specializzate attraverso deposito obbligato o volontario, in seno a convenzioni internazionali oppure attraverso iniziative ad opera delle biblioteche depositanti. Canada, Germania, Francia, Giappone, Iran e Stati Uniti avevano alzato il tiro allargando legislativamente l'obbligo di deposito anche alle pubblicazioni elettroniche, ma questo passo era stato fatto con riserva preferendo circoscrivere l'obbligo ai soli documenti distribuiti su supporti fisici portatili (REL) che, pur presentando problematiche riguardanti la conservazione durevole delle informazioni, erano pubblicazioni definite, materiali. Solo Danimarca, Finlandia, Norvegia e sud Africa (ma quest'ultima solo su richiesta) avevano in quegli anni colto appieno la sfida, annoverando come oggetto di deposito le risorse *online* (RER), pur consci delle emergenti insolite problematiche tecnologiche legate alla gestione, all'acquisizione, all'accesso e alla conservazione delle medesime (DI GIAMMARCO 2005; RIDI 2007).

L'approccio al materiale *online* in merito al deposito aveva del resto differenti correnti di pensiero: alcuni, proprio in quanto mutevole "*work in progress*", ritenevano non dovesse essere archiviato; altri che dovessero esserne conservate istantanee a scadenze regolari per preservarne l'evoluzione storica e le informazioni connesse; altri ancora che dovesse essere depositato solo quando rimosso dalla Rete (LARIVIERE 2000).

In quegli anni concetti e metodologie differenti, agli antipodi ma non incompatibili tra loro⁶, venivano applicati in fase sperimentale. Cosa era necessario conservare? Era meglio operare un approccio selettivo oppure esaustivo? Manuale o meccanico? La biblioteca reale svedese, ad esempio, aveva posto in essere un *harvesting* automatico sulla base di un criterio territoriale individuato dagli URL che finivano in "se" (abbreviazione per Svezia), quindi un immagazzinamento libero da costose procedure di selezione e privo di involontari meccanismi di censura per argomento o secondo autorevolezza (RIDI

⁶ Ne era un esempio la Gran Bretagna: attraverso il *Deposit Publication Electronic* del 6 aprile 2013 la *British Library* si riservava mezzo *harvesting* la raccolta di siti di generale interesse politico, storico e culturale, mentre altre istituzioni in sua vece archiviano per argomento specifico (RIDI 2007; DI GIAMMARCO 2005).

2007; LARIVIERE 2000; VITIELLO 1999). La *National Library of Australia* dal canto suo conservava invece solo definite porzioni di risorse su base selettiva, in collaborazione con altre biblioteche ed istituti culturali del Paese, attraverso PANDORA (*Preserving and Accessing Networked Documentary Resources Of Australia*) attivo già dal 1996 (RIDI 2007; DI GIAMMARCO 2005).

Secondo Larivière indipendentemente “of the arguments brought forward and all technological problems, as matter of principle, all electronic publications, both off and online, should be subject to legal deposit”, un deposito basato “on a balance of interest between the rights holders and the citizens who have right of access to information” con un sistema limitato di accessi simultanei e registrati da parte dell’utenza e possibilità di copia per finalità conservative da parte della struttura depositaria (LARIVIERE 2000 pp. 19; 55).

Dato che per loro stessa caratteristica le

“dynamic electronic publications, including database, are the most difficult to deal with from a legal deposit point of view... kept up-to-date on a permanent basis, sometimes weekly, daily or hourly and sometimes even on a continuous basis (realtime updating)” (LARIVIERE 2000 p. 41),

il loro deposito avrebbe dovuto risolversi in un pacchetto di istantanee scaricate ad intervalli regolari, con una prima e un’ultima (eventuale) versione depositate obbligatoriamente. Una sorta di deposito cauzionale garantito dalla legge in attesa di una risoluzione tecnologica adeguata. Le pubblicazioni *una tantum* (come articoli o monografie) sarebbero state invece più semplicemente depositate in copia unica dall’autore complete del relativo *software* di utilizzo, per permetterne negli anni la conversione in nuovi formati o la migrazione operativa (LARIVIERE 2000).

Dato per assodato che “key element of national preservation policy, archive legislation and legal or voluntary deposit in libraries, archives, museums and other public repositories should embrace the digital heritage”, qualche anno più tardi l’UNESCO elaborò una ‘Carta per la tutela del patrimonio digitale’, risorsa a beneficio delle generazioni presenti e future (UNESCO 2003).

Vista la deteriorabilità dei supporti, la rapida obsolescenza *hardware* e *software* e il conseguente rischio di perdita di informazioni e memoria culturale, vennero suggerite ed incoraggiate misure legislative e tecnologiche ad opera dei paesi membri atte a preservarlo e renderlo disponibile alla consultazione gratuita dei cittadini nel più breve tempo possibile.

“Legal and technical frameworks for authenticity are crucial to prevent manipulation or intentional alteration of digital heritage. Both require that the content, functionality of files and documentation be maintained to the extent necessary to secure an authentic record” (UNESCO 2003):

era pertanto necessaria e proficua una stretta cooperazione a livello nazionale ed internazionale tra istituzioni detentrici supportata dall’utilizzo di procedure biblioteconomiche *standard* che ne mappassero gli interventi e finanche da investimenti economici nazionali a tale favore. Se è vero che nello specifico la *Charter on the preservation of digital heritage* del 2003 non entrò nel merito del deposito

legale (pur promuovendolo come strumento atto a perseguire lo scopo prefissato), contribuì a porre l'accento sulla necessità di considerare le risorse digitali parte integrante del patrimonio culturale del Paese, da tutelare e rendere accessibili ai cittadini (UNESCO 2003).

Nel 2005, da una proficua collaborazione tra rappresentanti del CENL (*Conference of European National Librarians*) e del FEP (*Federation of European Publishers*), fu elaborata una *Dichiarazione* congiunta per lo sviluppo e l'istituzione di sistemi di deposito volontario per le pubblicazioni elettroniche, che promuoveva forme di cooperazione e confronto tra biblioteche nazionali europee (e tra queste e il mondo editoriale) al fine di monitorare le diverse pratiche sperimentali di deposito operate, fornire consigli e promuovere piattaforme di discussione. Il progetto - *starting point* per un dialogo costruttivo tra editori e addetti ai lavori - sarà riveduto e aggiornato (volto a comprendere un sommario delle pratiche di *harvesting* della Rete, con particolare attenzione a *copyright*, *privacy* e politiche di accesso all'informazione), nel 2012 (FONTANA 2005; DE ROBBIO 2006; CENL/FEP 2005 e 2012).

Sulla stessa scia le successive Raccomandazioni della Commissione Europea del 24 agosto 2006 e del 27 ottobre 2011, dedite a promuovere, attraverso *i2010*, un progetto di digitalizzazione delle risorse culturali poi inaugurato nel 2008 e denominato 'Europeana', una biblioteca virtuale che tuttora raccoglie la memoria collettiva del continente attraverso l'acquisizione e la messa *online* di materiale digitalizzato, fotografie, documenti d'archivio, materiale audiovisivo e sonoro. Anche in questo caso l'argomento 'deposito legale' venne toccato fortuitamente e solo di sponda, sottolineando l'importanza di

“establish national strategies for the long-term preservation of and access to digital material, in full respect of copyright law”

e prevedendo, negli ordinamenti nazionali, disposizioni per consentire la copia a fini conservativi presso le istituzioni deputate e l'acquisizione del materiale digitale attraverso tecniche di *harvesting*, favorendo così un accesso all'informazione il più possibile globale da parte dei cittadini membri (COMMISSIONE EUROPEA 2006).

Nel 2011 anche IFLA scese in campo con lo *Statement on legal deposit*, riassumendo di fatto le linee guida già emanate da Jules Larivière undici anni prima. La conservazione del patrimonio documentario unita alla compilazione della bibliografia nazionale e alla libertà di accesso all'informazione i tre punti cardine su cui si basava la *mission* del deposito legale. Un deposito che doveva essere stabilito normativamente da ogni Stato secondo le specificità e la tradizione culturale del territorio, con copie spedite celermente presso le istituzioni incaricate in un numero pari a due unità, quantitativo considerato ragionevole per gli scopi prefissati (conservativi, trascrittivi/migratori e di fruizione). Per il materiale digitale venne anche in questa sede ribadita l'importanza che fosse accompagnato dal relativo *software* o altre tecnologie di utilizzo, sottolineando come

“electronic publications are a major and integral component of a nation's documentary heritage, and therefore must be included in legal deposit arrangements, including content produced and shared by Internet users” (IFLA 2011b).

A questo proposito venne fatta una importante considerazione legata all'estensione del concetto di pubblicazione in Rete e alla necessità di operare criteri selettivi di quanto archiviare attraverso una campionatura per settore:

“as the Internet widens the possibilities for all users to publish content online, comprehensiveness may not be possible for such publications; instead representative selections would fulfill this requirement” (IFLA 2011b).

Un'attenzione specifica relativa alle registrazioni sonore e audiovisive fu invece quella riservata sei anni dopo da IASA (*International Association of Sound and Audiovisual Archives*), che elaborò nel 2017 alcune linee guida per il deposito legale di queste risorse documentarie sostanzialmente ricalcando quanto già espresso da Jules Larivière per i *nonbook materials*, con una sola eccezione relativa alla completezza della raccolta: se era vero che la collezione avrebbe dovuto includere tutte le registrazioni trasmesse o pubblicate (indipendentemente dal vettore), l'istituto depositario doveva avere la possibilità di rifiutare il materiale offerto (se i costi di conservazione del medesimo avessero superato la sua valenza culturale o nel caso di duplicazione con registrazioni già detenute) (IASA 2017).

Negli anni successivi non furono pubblicate altre linee guida degne di nota focalizzate nello specifico al deposito legale. Dalla scrematura analizzata finora appare evidente l'ormai piena integrazione del digitale e del materiale audiovisivo, filmico, grafico artistico nel concetto di patrimonio culturale e la sua necessaria tutela legislativa per fini conservativi e di accesso all'informazione, sebbene persistano problematiche tecnologiche atte a garantirne la piena fruizione futura ed altre di tipo normativo per bilanciare gli interessi degli autori e quello della cittadinanza. Del resto, come osservò Jules Larivière vent'anni fa,

“it is unjustifiable that because of unsolved technical and legal problems, an important component of the world's published would be not preserved. It is absolutely necessary that all national legal deposit legislation include digital material. National legal deposit agencies have always cooperated with information producers... solutions must be found. But there is a certain urgency... the threat of potential loss of valuable material is growing” (LARIVIERE 2000 p. 56).

1.4 Legislazione internazionale sul deposito legale digitale

La prima nazione ad includere il materiale digitale nei propri programmi di deposito, seppure inizialmente solo *offline* e su base volontaria, furono i Paesi Bassi nel 1996. Tre anni più tardi, sempre su suolo olandese, fu stipulato un accordo tra la *Koninklijke Bibliotheek* e i principali editori del Paese per l'archiviazione delle pubblicazioni elettroniche nazionali ed oltre oceano la Nuova Zelanda stabilì la cattura selettiva dei siti *online* di dominio nazionale tramite *crawler* (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018; ALEXANDROV 2018).

A queste prime disposizioni aprì pista seguirono le iniziative di Francia, Germania e sud Corea, che inclusero il materiale digitale nel piano di deposito legale modificando le proprie legislazioni nel 2006 (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018; ALEXANDROV 2018).

Anche l'Italia fece questo passo, prima con l'emanazione della legge 106/2004 e poi con il decreto 252/2006, limitandosi a circoscrivere il tutto temporaneamente alle sole risorse *offline*, affidando l'acquisizione di quelle in Rete a iniziative sperimentali in accordo con gli editori, fino alla promulgazione di un ulteriore, successivo Regolamento attuativo che, dopo sedici anni, non ha ancora visto la luce (GIORDANO 2006; MANDILLO 2002 e 2004; MAINI 2004; PUGLISI 2007; SARDELLI 2007; VITIELLO 1999, 2002, 2003 e 2007).

Contando le direttive emanate dalla Spagna nel 2011, dal Giappone e dalla Gran Bretagna nel 2013, dall'Australia nel 2016 e infine dall'Estonia nel 2017, è nell'ultimo ventennio che le legislazioni internazionali, tanto europee quanto del continente asiatico, africano ed americano, hanno orientato vigorosamente il deposito legale verso il digitale, chi più cautamente (sui soli supporti tangibili), chi nel mare aperto sulla Rete (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018; ALEXANDROV 2018).

Dall'analisi comparativa dei dati riportati nel *Digital Legal Deposit in Selected Jurisdictions*, elaborato dalla *The Law Library of Congress* nel luglio del 2018 e dei testi legislativi di diciassette Paesi presi a campione (Australia, Canada, Cina, Estonia, Francia, Germania, Israele, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Corea del Sud, Spagna, Gran Bretagna, Russia e Stati Uniti) emergono numerosi approcci e metodologie di acquisizione, ma anche elementi comuni: la responsabilità del deposito ad esempio, attribuita quasi all'unanimità all'editore o, in sua assenza, allo stampatore e al distributore dell'opera, un onere che grava generalmente a titolo gratuito sulle spalle dei depositanti in quasi tutte le nazioni tranne che in Giappone, Paesi Bassi e Corea del Sud, ove è previsto un contributo statale per le spese sostenute (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2018).

Gli stessi termini di consegna sono un parametro ricorrente, mediamente compresi in un lasso di tempo tra una settimana dalla data di messa a disposizione al pubblico (Canada e Germania) e un mese (Australia e Regno Unito). Si discosta la Cina, ove è previsto che una copia conforme a quella che verrà poi distribuita, venga depositata presso la biblioteca nazionale prima della pubblicazione stessa (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2018).

La sede di deposito legale viene identificata prevalentemente nella biblioteca nazionale del Paese e annessi strutture satelliti specializzate (a questo proposito si veda Francia, Germania, Italia, Spagna, Australia, Nuova Zelanda, Estonia, Israele e Corea del Sud), ma si trovano anche eccezioni: Canada e Cina ad esempio, investono di questo compito archivi nazionali o agenzie incaricate, il Giappone la

biblioteca parlamentare, mentre la Gran Bretagna distribuisce le copie (su richiesta) in una rete composta da sei biblioteche, anche accademiche (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2018).

Relativamente al numero di copie digitali da depositare, di norma vengono richiesti uno/due esemplari, ma alcune legislazioni prevedono più copie (tra queste la Norvegia, ben sette) (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017-2018).

Riguardo al materiale soggetto ad obbligo di deposito, la maggior parte dei Paesi esaminati estende il requisito legislativo a siti *web*, pubblicazioni *online* e copie digitalizzate di materiali stampati. Esistono però dei ritardi sulla tabella di marcia. Il Giappone, ad esempio, pur prevedendo normativamente la raccolta delle risorse *online*, non hanno ancora messo in atto le misure previste per i siti ad accesso limitato, non sapendo come *bypassare* le problematiche legate ai diritti. Per sopperire a questa mancanza ha avviato un progetto di deposito volontario tramite accordi tra la *National Diet Library* e gli editori. Il progetto, iniziato nel dicembre 2015 e gestito dalla *Electronic Book Publishers Association of Japan*, consente agli utenti della biblioteca nazionale di consultare la collezione digitale tramite le postazioni presenti in loco fino al 2030 (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017-2018).

L'Italia stessa sembra resta intrappolata in una bolla temporale che congela l'applicazione della legge 102/2004 e del decreto 252/2006 per l'acquisizione, la conservazione e la messa a disposizione dei documenti in Rete in attesa dell'emanazione di ulteriori specifiche normative, limitandosi a forme di sperimentazione *harvesting* e accordi volontari tra biblioteche nazionali centrali e editori.

I regolamenti cinesi sull'amministrazione delle pubblicazioni invece, emessi dal Consiglio di Stato nel 2001 e rivisti nel 2011, prevedono il deposito del materiale elettronico solo su supporto fisico (DVD e CD-rom, *hard disk*, etc.), lasciando fuori dall'obbligo di deposito l'intera Rete (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Tranne pochi esempi, la maggior parte dei Paesi raccoglie risorse RER attraverso *harvesting*, ovvero una "raccolta periodica, da parte di un *service provider*, di metadati dislocati su una serie di *data provider* selezionati in base a caratteristiche disciplinari, istituzionali o linguistiche" (RIDI 2004).

Nessuna azione di consegna vera e propria quindi, ma un *crawler* gestito dall'istituzione depositaria che provvede a raccogliere autonomamente i siti *web* pubblici di particolare interesse. La cattura può essere a dominio completo, raccogliendo quanto prodotto nello spazio *web* nazionale (Svezia e Finlandia), oppure essere operata con una selezione manuale basata su criteri specifici (come in Australia e Germania). Se da un lato l'immagazzinamento automatico libera da involontari meccanismi di censura e pesa molto poco sulle finanze (non essendo basato su lunghe e dispendiose procedure di selezione), dall'altro rischia di accumulare materiale digitale di scarso interesse. Proprio per evitare questo molti Paesi, tra cui l'Estonia, hanno introdotto una taratura, un limite di dati ben preciso per i *file* scaricabili *online*. Entrambi gli approcci, selettivo e automatico, non sono comunque necessariamente incompatibili, ma integrabili tra loro. In Gran Bretagna, ad esempio, oltre all'acquisizione di siti di generale interesse culturale, storico o politico da parte della *British Library*, sei istituzioni culturali afferenti si occupano di branche specifiche (come medicina, vita contemporanea, etc.). (RIDI 2007 pp. 230-255).

Di norma sono esclusi dalla raccolta la posta e la corrispondenza personali o i contenuti ospitati su Rete privata a cui hanno accesso un numero limitato di persone. Anche l'approccio verso *software* e banche dati è variegato: in Francia o in Canada *software* puri e *database* sono compresi nel deposito legale, in Germania no. Nei Paesi Bassi applicazioni (*app*), giochi elettronici e *database*, per loro natura frequentemente soggetti a modifiche, sono esclusi proprio per questa loro caratteristica intrinseca (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Dato che uno degli scopi legislativi del deposito legale è quello di preservare la cultura nazionale prodotta attraverso l'editoria elettronica, la maggior parte dei Paesi esaminati ha confezionato programmi normativi che riservano il vincolo di archiviazione a quanto pubblicato entro il proprio dominio. Alcuni, come Australia e Spagna, hanno esteso l'obbligo anche al di fuori dei propri confini se l'editore o il proprietario del sito è residente in modo permanente nella nazione. Altri sono arrivati a comprendere quanto è veicolo della cultura e delle tradizioni del Paese, indipendentemente dal luogo di produzione (la Norvegia, ad esempio). La Germania spicca per comprensività, dato che la *Deutsche Nationalbibliothek* va raccogliendo tutte le opere pubblicate all'estero in lingua tedesca, le traduzioni di opere tedesche pubblicate all'estero, nonché le opere sulla cultura tedesca pubblicate in altre lingue (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2018).

La consultazione del materiale *online* sottoposto a deposito legale di norma è consentita presso le *work station* presenti entro la sede di deposito nazionale, ma alcuni Paesi consentono anche l'accesso da remoto: la Norvegia, ad esempio, permette l'accesso alle copie digitalizzate sulla sezione *e-library Bokhylla.no* da parte di chi utilizza IP norvegesi, mentre il Canada prevede due livelli di accessibilità da parte dell'utenza (su espressa scelta del depositante): un accesso aperto, grazie al quale chiunque può visualizzare e scaricare la pubblicazione *web*, e un accesso limitato, con pubblicazioni visualizzabili solo attraverso i terminali nell'edificio della *Library and Archives Canada* ad Ottawa. Anche in Australia spetta all'editore decidere se circoscrivere la visualizzazione alle sale di lettura della *National Library of Australia* garantendo una accessibilità di base, oppure stabilire un embargo fino ad un anno delle proprie pubblicazioni. Per quanto riguarda la Nuova Zelanda i siti *web* raccolti su base selettiva e ad accesso aperto sono disponibili sul sito della biblioteca nazionale, mentre quelli ad accesso limitato prevedono la consultazione fino ad un massimo di tre persone per volta entro le sale di lettura preposte nella biblioteca nazionale (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2018).

Il Regno Unito consente di sostituire la versione cartacea di un'opera soggetta a deposito legale con una copia digitale, mentre per le rimanenti legislazioni ad ogni nuova pubblicazione oggetto di deposito obbligato deve corrispondere l'effettivo supporto materiale di emissione, senza nessuna conversione (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

In questo panorama legislativo variegato traspare l'universale incontrovertibile presa di coscienza, anche se non sempre concretizzata nella pratica per incognite tecnologiche di accesso e conservazione o spinosi problemi legati alla tutela del diritto d'autore, del nuovo corso editoriale digitale, mezzo di espressione della società e testimonianza della cultura di ogni nazione da conservare e preservare (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Australia

Il *Civil Law and Justice Amendment Bill* del 2014 e il *Civil Law and Justice Amendment Act* del 2015, emendamenti al *Copyright Act* del 1968 in vigore dal 2016, estendono il materiale soggetto a deposito legale anche alle pubblicazioni elettroniche, sia *offline* che *online*. La prima tipologia (costituita da CD e DVD-rom, USB ed ogni altro supporto fisico digitale) deve essere spedita alla biblioteca nazionale dall'editore entro un mese dalla pubblicazione, la seconda, se non liberamente accessibile, viene acquisita dalla *National Library of Australia* (dietro espressa richiesta di quest'ultima) attraverso il servizio *eDeposit*, una piattaforma creata per interfacciare gli editori e la biblioteca nazionale. Per entrambe è

ritenuta sufficiente una sola copia. Al deposito della pubblicazione è richiesto all'editore quale tipologia di accesso consentirà alla sua opera commerciale: accesso 'libero' (con possibilità di salvataggio e copia *online* dal sito istituzionale), oppure accesso 'base' (ovvero consultazione presso le sale di lettura della biblioteca nazionale, senza concessione di stampa o salvataggio all'utenza). Le pubblicazioni elettroniche non commerciali con accesso 'base' sono rese disponibili in sola lettura su *Trove* (aggregatore di database *online* ospitato dalla *National Library of Australia*). A queste due tipologie di accesso l'editore può associare un embargo delle proprie pubblicazioni di ben dodici mesi per libri, spartiti musicali e mappe e di sei per giornali, riviste e *newsletter* (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018; VERHEUL 2006).

I formati accettati dalla *National Library of Australia* devono essere inferiori a 500 MB e in formato ePUB, PDF e mobi per libri, giornali, riviste, *newsletter* e spartiti musicali, altrimenti in PDF, GeoPDF, TIFF o GeoTIFF per le mappe (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Quanto catturato invece tramite *crawler* automatico (grazie all'azione coordinata della *National Library of Australia* e altre dieci istituzioni fra biblioteche di Stato ed organizzazioni culturali), è fatto convergere in PANDORA (*Preserving and Accessing Networked of Australia*), un archivio disponibile al pubblico costituito su base volontaria nel 1996 allo scopo di preservare il patrimonio culturale digitale del Paese, una raccolta selettiva di pubblicazioni elettroniche e siti *web* sulla nazione comprendente materiali che documentano la vita e le attività culturali, sociali e politiche della comunità. L'*Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies*, l'*Australian War Memorial*, il *National Film and Sound Archive* (*ScreenSound Australia*), la biblioteca del Territorio del Nord, quelle di Stato del Nuovo Galles del Sud, del Queensland, dell'Australia Meridionale, di Victoria e dell'Australia occidentale (sotto le direttive della *National Library of Australia*) raccolgono *e-books*, periodici, *magazines*, *newsletters*, mappe, spartiti, siti e *social media* del Paese. I testi integrali dei contenuti archiviati sono catalogati e inseriti nella banca dati bibliografica nazionale. Sia l'indice *full-text* che i *record* del catalogo sono ricercabili attraverso il servizio di ricerca unica nazionale della biblioteca (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018 - VERHEUL 2006 - CROOK 2009).

A PANDORA si affianca dal 2014 una ulteriore piattaforma aggiornata su base annua, l'*Australian Government Web Archive*, che si occupa di "collect, preserve and make accessible web materials published by non-corporate Commonwealth entities subject to the Public Governance, Performance and Accountability Act 2013" (*Civil Law and Justice Amendment Act 2015*). Tre Stati australiani (il Northern Territory, il Queensland e la Tasmania) hanno regolamentazioni aggiuntive per le pubblicazioni native digitali prodotte nei loro territori. Secondo il *Legal Deposit Act* del 2004 del Northern Territory, ad esempio, l'editore di un'opera per la quale non sono stampate versioni cartacee ha l'obbligo di informare il CEO della *Northern Territory Library* della sua pubblicazione entro due mesi dalla messa a disposizione *online*. L'amministratore delegato è autorizzato a copiare la pubblicazione in *Internet* e, se modificata, può richiedere ulteriori copie. Sebbene il *Libraries Act* 1988 del Queensland non si riferisca esplicitamente alle pubblicazioni elettroniche, agli editori è richiesto il deposito di una copia del materiale pubblicato presso la biblioteca di Stato e la biblioteca parlamentare in formato PDF o Word. Nemmeno il *Libraries Act* 1984 della Tasmania fa esplicito riferimento ai documenti digitali, ma il servizio bibliotecario statale inserisce gli *e-books* nell'elenco delle pubblicazioni che devono essere depositate e afferma che di un'opera pubblicata sia in formato digitale che cartaceo solo quella digitale deve essere depositata, a meno che quella cartacea non sia diversa nel *layout* o nel contenuto (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Canada

Il deposito legale fu esteso ad includere le pubblicazioni in serie nel 1965, le registrazioni audio nel 1969, i *kit* multimediali nel 1978, i microformati nel 1988, le registrazioni video nel 1993, le pubblicazioni elettroniche su supporti fisici (come DVD e CD-ROM) nel 1995 e infine i materiali cartografici e pubblicazioni *online* nel 2007 (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Secondo il *Library and Archives of Canada Act* del 2004 (lo statuto che investì la biblioteca nazionale del mandato di acquisizione e tutela del patrimonio culturale del Paese) e il *Legal Deposit of Publications Regulations* (il regolamento sul deposito obbligato entrato in vigore nel gennaio del 2007), sono oggetto di deposito legale

“any library matter that is made available in multiple copies or at multiple locations, whether without charge or otherwise, to the public generally or to qualifying members of the public by subscription or otherwise. Publications may be made available through any medium and may be in any form, including printed material, on-line items or recordings” (*Legal Deposit of Publications Regulations* 2006).

Entro sette giorni dalla messa a disposizione al pubblico, l'editore deve spedire due copie per gli stampati (a meno che non siano uscite dai torchi meno di cento esemplari, allora in tal caso basta depositarne solo uno) e una per le risorse digitali, possibilmente in formato *Adobe PDF* ed *ePUB*, alla biblioteca nazionale canadese. L'invio può avvenire in Rete attraverso la piattaforma *Digital Collection's Upload*, oppure con *e-mail* o attraverso altri dispositivi di archiviazione tramite posta ordinaria. L'editore deve disabilitare eventuali blocchi di accesso o *password* fornendo copia del *software*, delle informazioni tecniche e di tutti i dati descrittivi disponibili sull'opera, inclusi titolo, autore, lingua, data di pubblicazione, formato, oggetto ed informazioni sul *copyright*. Sono escluse dal deposito le pubblicazioni ufficiali dei governi provinciali e territoriali canadesi, manoscritti inediti e materiali in cattive condizioni fisiche o da compilare (cancelleria, agende, quaderni, moduli, calendari, cartoline, etc.). Se sono presenti due edizioni del medesimo documento (una stampata ed una elettronica), devono essere spediti entrambe le versioni, l'una non esclude l'altra. Se richiesta del bibliotecario, deve essere depositata una copia aggiuntiva per le delibere di gruppi di discussione, *listservs*, bacheche, messaggi di posta elettronica, siti *web* inclusi portali, siti di servizi, intranet e *database* dinamici. In fase di deposito l'editore può scegliere il grado di accessibilità dell'opera: 'libero' (chiunque può visualizzare e scaricare la pubblicazione *online*) o 'limitato' (le pubblicazioni possono essere visualizzate dall'utenza solo presso postazioni riservate nella *Library and Archives Canada* ad Ottawa, senza possibilità di stampare, scaricare o trasferire *file* da questi terminali). Le opere di autori canadesi edite fuori dai confini nazionali non sono soggette a deposito legale, ma gli autori o gli editori che lo desiderassero hanno facoltà di donarne copia alla biblioteca nazionale (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018; VERHEUL 2006).

Cina

Nella Terra del dragone

“there isn’t any legal deposit law, but there are some regulations promulgated by the State Council and the General Administration of Press and Publications (GAPP) under the State Council. According to these regulations, legal deposit copies of books, journals, newspapers and A/V materials should be sent to the GAPP Departments (1 copy), the National Depository Library (NDL) under GAPP (1 copy) and the National Library of China (NLC) (3 copies)” (GU 2006).

I regolamenti cinesi sull'amministrazione delle pubblicazioni, rielaborati nel 2011, sanciscono l'obbligo di deposito da parte degli editori, attraverso la spedizione delle copie alle sedi citate. Il deposito di tre copie per le prime edizioni ed una per le ristampe deve essere assolto preventivamente, prima cioè della messa in commercio dell'opera. Il requisito di deposito delle pubblicazioni digitali si riduce per ora alle sole risorse *offline*, realizzate su supporti magnetici, ottici, elettronici ed altri di forma fisica fissa, con accesso tramite dispositivi elettronici di lettura, visualizzazione e riproduzione, inclusi *Compact Disk-Read Only Memory* (CD-ROM, DVD-ROM, ecc.), *Compact Disk registrabile* (CD-R, DVD-R, ecc.), *Compact Disk riscrivibile* (CD-RW, DVD-RW, ecc.), dischetti e *hard disk*. Le pubblicazioni *online* sono tuttora escluse dal deposito. Vigè solo l'obbligo, da parte dei fornitori di servizi in Rete, di tenere traccia del contenuto delle pubblicazioni e dei relativi URL per sessanta giorni, ma questo prevalentemente per fini ispettivi governativi più che di deposito legale. È da tener presente anche che

“publications from Taiwan region cannot be included, too. It is because of political reasons, not technical ones. In Hong Kong, legal deposit copies are sent to the *Hong Kong Public Libraries* and some university libraries. In Macau, the *Macao Central Library* (Biblioteca Central de Macau) ... receives legal deposit copies” (GU 2006).

Una nuova legge sulle biblioteche pubbliche, la *PRC Law on Public Library*, adottata dal Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo ed entrata in vigore il primo gennaio 2018, stabilisce che gli editori siano tenuti depositare le pubblicazioni ufficiali anche a livello provinciale presso le biblioteche pubbliche locali (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Corea del Sud

Secondo le disposizioni del *Library Act* del 2006, modificato poi nel dicembre del 2017, i materiali soggetti a deposito legale raccolti dalla biblioteca nazionale coreana comprendono risorse *offline* e documenti e siti *internet* (testo, audio, video o immagini). Gli editori devono depositare una copia dell'opera presso la *National Library of Korea* a Seul (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

La biblioteca nazionale coreana, nella persona dell'amministratore delegato, dietro richiesta da parte del depositante, può corrispondere un risarcimento delle spese sostenute dall'editore per le spese del

materiale oggetto di archivio obbligato secondo valore di mercato. La consultazione da parte dell'utenza avviene solo presso i terminali presenti *in loco* (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Estonia

La biblioteca nazionale dell'Estonia ha iniziato a raccogliere pubblicazioni digitali su base volontaria già nel 2006. Col *Legal Deposit Copy Act*, in vigore dal primo gennaio 2017, sono oggetto di deposito legale tutte le pubblicazioni, indipendentemente dai supporti e dai mezzi di distribuzione. Comprende anche stampati con numero di copie superiore a cinquanta unità editi nella Repubblica di Estonia o al di fuori di essa ma che testimoniano la cultura nazionale, e pubblicazioni digitali pubblicamente accessibili in Rete nel dominio 'ee' o un altro dominio di primo livello geograficamente collegato all'Estonia o rappresentativo delle tradizioni del Paese (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Non sono oggetto di deposito legale listini prezzi, biglietti da visita o invito, modulistica, etichette, *streaming* in tempo reale o risorse *online* che richiedano una eccessiva quantità di dati per la conservazione del suo contenuto. Terminali informatici dedicati alla consultazione delle copie di deposito legale sono stati installati presso le cinque principali biblioteche del Paese (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018; ALEXANDROV 2018).

Sono quattro le copie delle opere stampate che l'editore deve depositare entro venti giorni dalla pubblicazione, da suddividere rispettivamente presso la Biblioteca nazionale estone, la Biblioteca d'archivio del Museo letterario, la Biblioteca accademica dell'Università di Tallinn e quella dell'università di Tartu; due sono le copie previste per i documenti in *braille* e quelli digitali *offline*, archiviati presso la biblioteca nazionale e quella universitaria di Tartu; una sola copia è richiesta infine per le pubblicazioni *web* e per i *file* pronti per l'*output*, entrambi da destinare alla *National Library of Estonia*. L'archivio nazionale è responsabile della conservazione delle copie del deposito legale dei materiali pronti per la produzione dei *film*. Il depositante è tenuto a fornire informazioni sul nome o il titolo dell'ente emittente, del produttore e del coproduttore, i metadati descrittivi, i diritti d'uso, la struttura e metadati tecnici (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

I terminali adibiti alla consultazione delle copie digitali del deposito legale, dai quali è impossibile la registrazione su supporti esterni, oltre che presso la biblioteca nazionale estone si trovano nella biblioteca archivistica del Museo letterario estone, in quella dell'Università di tecnologia di Tallinn e in quella accademica dell'università di Tallin e presso la Biblioteca dell'università di Tartu. L'istituzione che archivia la copia oggetto di deposito legale (con condizioni tecniche e climatiche che ne assicurino la conservazione e ne prevenano il danneggiamento) deve garantirne la conservazione e la messa a disposizione all'utenza (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

La mancata ottemperanza degli obblighi di legge per il deposito prevede una sanzione pecuniaria fino a mille cinquecento euro (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Francia

Come già accennato, la prima legge sul deposito legale a livello mondiale con ogni probabilità fu un'ordinanza del 1537 del re Francesco I, che imponeva a stampatori e librai di fornire alla biblioteca reale di Blois una copia di ogni libro stampato, pubblicato o reso disponibile in Francia. A questa prima embrionale forma di archivio obbligato si susseguirono nel Paese non meno di centoventi provvedimenti (senza contare le disposizioni su base regionale) fino ai primi anni del XX secolo. Una versione moderna del concetto di deposito legale, non più solo censoria ma segno di un nuovo concetto di patrimonio culturale nazionale, fu elaborata in seno alla Rivoluzione francese, ma trovò piena espressione legislativa solo nel 1925, stabilendo un doppio deposito legale, per stampatori (affidato al Ministero dell'Interno) e editori (affidato alla biblioteca nazionale). Nel 1943 l'obbligo fu esteso a fotografie, fonogrammi e cinema, mentre dal 1992 vennero aggiunti anche i documenti informatici (pacchetti *software* e banche dati) ed opere radiotelevisive (VITIELLO 1999; VERHEUL 2006; ALEXANDROV 2018).

Secondo la legge n. 961 del primo agosto 2006 sul diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione, il deposito legale va applicato anche alle pubblicazioni digitali, sia *offline* che *online*. Sono compresi siti *web* di società commerciali ed istituzioni culturali, riviste in Rete ad accesso libero o a pagamento, *blog*, piattaforme video, *e-books*. Per questo tipo di pubblicazioni il deposito legale non implica alcun intervento attivo da parte dell'editore: la raccolta avviene su iniziativa della biblioteca nazionale in modo automatico a scadenza regolare, utilizzando un *software open source crawler-bot* chiamato 'Heritrix'. La biblioteca nazionale conduce due tipologie di acquisizioni: la prima attraverso *harvesting* di massa di siti *web* appartenenti al dominio francese, la seconda con impronta selettiva, basata su eventi di particolare interesse o argomenti tematici, con campionamento fissato almeno una volta l'anno. Per quanto concerne gli *e-books*, la biblioteca nazionale non raccoglie i singoli titoli, ma scarica periodicamente una lista di ultime pubblicazioni suddivise per editore. I libri pubblicati sia in formato elettronico che cartaceo devono essere depositati in entrambe le versioni: il fatto che un libro sia distribuito anche telematicamente, e quindi presumibilmente scaricato dalla biblioteca nazionale tramite *harvesting*, non solleva l'editore dal dovere di depositarne una copia fisica presso l'archivio nazionale (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Il *Code du Patrimoine* elenca, tra le opere soggette a deposito legale, nello specifico:

“les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion... dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public. Toutefois, les documents destinés à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils ont obtenu le visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée. Les logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support. Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique” (CODE DU PATRIMOINE 2006).

Sono responsabili del deposito legale l'editore, lo stampatore, l'importatore o il produttore dell'opera. A seconda della tipologia, il materiale deve essere depositato presso la *Bibliothèque nationale de France*, il *Centre national de la cinématographie et de l'image animée* o l'*Institut national de l'audiovisuel* (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

È importante notare che la protezione del diritto d'autore non è collegata al deposito legale: secondo la legislazione francese essa deriva direttamente ed unicamente dalla creazione dell'opera, senza che siano necessari requisiti procedurali. Per legge l'editore non può vietare alla sede depositaria la consultazione o la fruizione del frutto del suo lavoro da parte di utenti debitamente registrati, sulle singole postazioni di consultazione preposte presso la biblioteca (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Chiunque non rispetti il proprio obbligo legale di deposito può essere perseguito ed incorrere in una multa fino a settantacinquemila euro (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Germania

Sulla scia del deposito volontario di pubblicazioni *online*, cominciato a partire dai primi anni Duemila da grandi editori ed università alla biblioteca nazionale tedesca, nel giugno del 2006 venne approvata la *TedesGesetz über die Deutsche Nationalbibliothek* che include le pubblicazioni digitali entro il programma di deposito legale (ALEXANDROV 2018).

Da allora gli editori sono tenuti ad archiviare a proprie spese copia delle loro pubblicazioni elettroniche presso Biblioteca nazionale tedesca, esemplare in perfette condizioni e libero da limiti temporali di fruizione o blocchi di accesso. La legge del 2006 prevede la raccolta, l'archiviazione e la catalogazione, presso la *Deutsche Nationalbibliothek*, di tutte le opere multimediali, anche non commerciali, edite in Germania, di quelle pubblicate all'estero in lingua tedesca, le traduzioni di opere tedesche pubblicate all'estero, di opere sulla Germania pubblicate all'estero in altre lingue e le opere a stampa scritte o pubblicate tra il 1933 e il 1945 da emigranti di lingua tedesca. I depositanti sono generalmente tenuti a presentare, entro una settimana dalla pubblicazione, due copie per gli esemplari stampati, ad eccezione degli spartiti musicali, degli stampati all'estero, delle traduzioni in lingua straniera e delle opere stampate in lingua straniera sulla Germania, per i quali basta una sola copia. Per le pubblicazioni *online* un'unica copia soddisfa il requisito. Se le opere multimediali sono pubblicate sia in formato cartaceo che *online* devono essere depositate due copie dell'opera stampata e una di quella digitale. Se un editore non soddisfa l'obbligo legislativo la biblioteca nazionale tedesca è autorizzata ad acquistare una copia a sue spese (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018; VERHEUL 2006).

Nel 2012 la Biblioteca nazionale tedesca ha iniziato ad archiviare i siti *web* tramite *harvesting*. Le pubblicazioni *online* includono opere digitali e copie digitalizzate di pubblicazioni cartacee già esistenti. Solo le versioni digitalizzate non disponibili al pubblico sono escluse dall'obbligo di deposito. La biblioteca nazionale tedesca si riserva comunque di rinunciare al proprio diritto di raccogliere determinate pubblicazioni se i mezzi tecnici per la raccolta e l'archiviazione non sono disponibili o se il deposito richiede uno sforzo economico considerevole. La raccolta è automatizzata, ma la profondità e la frequenza del campionamento sono determinati tipologia per tipologia. Sono escluse dal deposito legale le pre-stampe, il *software* puro e gli strumenti applicativi, i programmi radiofonici e televisivi, siti *web* privati o pubblicazioni *online* a fini commerciali, servizi di messaggistica istantanea e *social media* (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

I depositanti possono ottemperare all'obbligo di deposito seguendo due strade: inviare le loro pubblicazioni in Rete attraverso le applicazioni presenti sul sito della biblioteca nazionale o renderle disponibili per il recupero *harvesting* da parte della stessa. Nel primo caso i depositanti consegnano le loro pubblicazioni compilando modulo presente sulla pagina della *Deutsche Nationalbibliothek* ed inviando

il tutto tramite protocollo OAI-PMH, SFTP o WebDAV. ONIX 2.1 è il formato utilizzato per *e-book*, spartiti ed audiolibri, mentre JATS e CrossRef per i contenuti di *e-journal*. L'accesso simultaneo e la stampa sono consentiti solo presso le sale di lettura preposte nella biblioteca nazionale tedesca a Lipsia e Francoforte (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Da segnalare un curioso inghippo legislativo che ha ostacolato formalmente la 'cattura' *online* delle pubblicazioni digitali nel Paese fino a marzo 2018: la legge tedesca sul *copyright* originariamente prevedeva che la Biblioteca nazionale tedesca potesse salvare le pubblicazioni *online* una volta sola durante l'esecuzione delle proprie funzioni. Il recupero ripetuto era considerato una infrazione della legge tedesca sul diritto d'autore, pertanto fino all'entrata in vigore di uno specifico emendamento alla legge, la raccolta periodica del dominio internet tedesco "de" era stata, in linea teorica, seppur praticata, ufficialmente vietata (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Giappone

Secondo il *National Diet Library Act*, legge n. 5 del 1948 (modificata dalla legge n. 40 del 2014) le pubblicazioni oggetto di deposito legale comprendevano libri, opuscoli, periodici, spartiti musicali, mappe, pellicole cinematografiche, testi, immagini, suoni o programmi registrati con metodi elettronici, magnetici che non possono essere percepiti direttamente dai sensi umani, resi disponibili al pubblico o trasmessi attraverso altre reti di informazione (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Dal primo luglio 2013 chiunque abbia reso diffuso pubblicazioni attraverso Rete è tenuto a fornirne una copia alla *National Diet Library* entro i trenta giorni successivi. L'onere non totalmente è a spese del depositante, è previsto un rimborso dei costi sostenuti. Se l'editore, senza motivo legittimo, non ottempera all'obbligo di deposito previsto per legge, è punito con una multa fino a cinque volte il costo della pubblicazione (se il prezzo al dettaglio non è fisso, viene effettuata una stima). Quando le pubblicazioni sono emesse non da case editrici, ma da agenzie governative o da città metropolitane e prefetture, devono esserne depositate cinque copie, quando gli autori sono invece enti di città o villaggi (analoghi enti pubblici locali speciali) ne bastano tre (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Nonostante le presenti disposizioni legislative, finora le pubblicazioni *online* 'aperte' oppure con accesso dietro abbonamento per le quali la copia è limitata da misure tecnologiche che ne circoscrivono la visualizzazione e la registrazione mediante mezzi elettronici, magnetici o qualsiasi altro mezzo, sono esenti dall'obbligo di deposito a causa delle insolite questioni riguardanti l'accesso, il metodo di 'cattura' e la conservazione. A questo proposito la *National Diet Library* ha avviato, dal primo dicembre del 2015, una raccolta sperimentale con il supporto della *Electronic Book Publishers Association of Japan*: gli editori forniscono volontariamente i propri contenuti alla biblioteca nazionale e l'utenza accreditata può sfogliarne le pubblicazioni in Rete. La raccolta sperimentale di questi materiali si concluderà nel gennaio 2030 (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Gran Bretagna

Secondo il *Legal Deposit Libraries Act* del 2003 e il successivo *Legal Deposit Libraries (Non-Print Works) Regulations* emanato nel 2013, gli editori sono tenuti ad inviare una copia gratuita di ciascuna pubblicazione al *Legal Deposit Office* della *British Library* entro un mese dalla pubblicazione (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018; ALEXANDROV 2018; VERHEUL 2006).

Entro un anno dalla messa in circolazione dell'opera, altre cinque biblioteche del regno (la *National Library of Scotland*, la *National Library of Wales*, la *Bodleian Library* di Oxford, la *Cambridge University Library* e la *Trinity College Library* di Dublino) possono fare richiesta di una ulteriore copia per la propria collezione. Al fine di evitare mancate consegne, spesso si registra la spedizione di *default* di tutte e sei le copie presso le succitate biblioteche senza attendere l'eventuale istanza (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Il materiale coperto comprende sia pubblicazioni *offline* (quindi CD e DVD-rom o microformati, etc.) sia pubblicazioni *online* (come siti, *e-books*, riviste elettroniche) (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Nei casi in cui gli editori pubblicano due versioni di una singola pubblicazione, una elettronica ed una stampata, la forma predefinita di deposito continua sorprendentemente ad essere la stampa, sebbene l'editore e la biblioteca possano concordare di comune accordo che l'opera sia depositata in formato digitale anziché cartaceo (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

L'editore deve includere nel deposito una copia dei *software* o dei manuali d'uso necessari per accedere al lavoro. I Regolamenti del 2013 consentono alla *British Library* di acquisire materiale *online* tramite *harvesting*. In caso si tratti di siti con restrizioni all'accesso, la biblioteca depositaria deve inoltrare un avviso-richiesta all'editore almeno un mese prima dell'inizio della raccolta per permettere allo stesso di fornire i dettagli di accesso (*password*, etc.). Il materiale digitale depositato o acquisito tramite raccolta automatizzata non può essere trasferito o prestato ad altre biblioteche. Le biblioteche incaricate dovranno attendere sette giorni dopo aver ricevuto il materiale prima di renderlo disponibile al pubblico, che potrà visualizzarlo una persona alla volta esclusivamente nelle postazioni prestabilite entro la sede di deposito. L'ente incaricato della conservazione può fare copie del materiale depositato al solo scopo di tutela conservativa, per permetterne la consultazione ai ricercatori, per consentirne l'utilizzo a persone ipovedenti o se un'altra copia non è più disponibile in commercio. Il regolamento consente ai titolari dei diritti di impedire alle biblioteche depositarie di fornire accesso al materiale digitale archiviato operando un embargo fino a tre anni (se in grado di dimostrare che consentire l'accesso allo stesso pregiudicherebbe o potrebbe pregiudicare in modo irragionevole i loro interessi legittimi) (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Israele

La *Books Law* n. 5761 del 2000 imponeva agli editori l'obbligo di depositare due copie di libri e periodici pubblicati in Israele presso la biblioteca nazionale. Sarà solo nel dicembre del 2015 che con un emendamento alla legge sarà compreso nel deposito legale anche il materiale digitale *offline* ed *online*. Attraverso *Archinet*, archivio lanciato su base volontaria nel settembre 2013, la biblioteca nazionale

d'Israele opera *harvesting* su siti *web* di dominio 'il' e su altri siti di particolare interesse per la cultura del Paese (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Le copie consegnate alla sede di deposito devono senza difetti e prive di restrizioni all'uso, accompagnate dai relativi *software* o istruzioni di utilizzo. Sono consultabili esclusivamente presso i terminali adibiti nella biblioteca nazionale (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

I formati consentiti sono AVI, TIFF, ePUB, PDF, JPEG e MP3 (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Paesi Bassi

I Paesi Bassi non hanno un deposito legale obbligatorio. Sia le pubblicazioni stampate che quelle elettroniche sono archiviate su base volontaria in seguito a specifici accordi stipulati tra lo Stato, la *Netherlands Publishers Association* e singoli editori (fin dal 1974 per le opere cartacee e dal 1999 per quelle digitali) (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018; ALEXANDROV 2018; VERHEUL 2006).

Il *Public Library Provisions Systems Act*, entrato in vigore il primo gennaio del 2015, ha riunito sotto l'egida della biblioteca nazionale dei Paesi Bassi (*Koninklijke Bibliotheek*) le biblioteche pubbliche del *Sector Institute* (*Sectorinstituut Openbare Bibliotheken*), la *Library Foundation* (*Stichting Bibliotheek.nl*) e la *Digital Library for Dutch Literature* (*Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren*) e ha affidato alla stessa il mandato di raccogliere e rendere accessibile una raccolta digitale delle pubblicazioni del Paese. Il governo dei Paesi Bassi, al fine di istituire una collezione digitale nazionale il più possibile completa, ha mirabilmente destinato un fondo cassa annuo riservato all'acquisto mirato di opere di particolare interesse. Fin dal 2002-2003 sono stati stilati accordi bilaterali con *Elsevier* e *Kluwer Academic* per la presentazione elettronica *online* di tutte le riviste, a cui negli anni si sono aggiunti via via altri editori. Il deposito delle pubblicazioni digitali nel sistema *e-Depot*, oggi uno dei più grandi archivi digitali al mondo (che riunisce al suo interno tanto la produzione *web* nazionale quanto pubblicazioni scientifiche, tecniche e mediche *open access* e di editori commerciali internazionali sulla base di specifici accordi), può avvenire tramite tre strade: attraverso una piattaforma gestita dalla società *Central Bookhouse* (il centro di distribuzione principale di libri ed *e-book* nei Paesi Bassi); tramite un modulo di domanda sul sito *web* della biblioteca nazionale (soluzione di norma destinata agli editori più piccoli che non sono collegati alla *Central Bookhouse* e per fondazioni, associazioni e singoli autori) ed infine mediante protocollo FTP (*File Transfer Protocol*) col quale la *Koninklijke Bibliotheek* riceve gli articoli delle riviste scientifiche internazionali dai *database* degli editori insieme ai metadati necessari. Le singole pubblicazioni scientifiche elettroniche delle università olandesi e di altri istituti di ricerca non devono essere depositate, sono automaticamente catturate dal *repository* dell'istituto interessato sulla base dei suddetti accordi reciproci (BIAGETTI 2014; THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Dal 2007 la biblioteca nazionale olandese ha istituito l'*harvesting* di siti *web* di dominio geografico su base selettiva (principalmente pagine con contenuti culturali e accademici, ma anche popolari o rilevanti per la società, come tradizioni, *sport* o ricette culinarie). Dato che uno studio condotto dal *Centro per il diritto nella società dell'informazione* (*Centrum voor Recht in de Informatiemaatschappij*) dell'Università di Leiden aveva messo in evidenza un possibile conflitto di interesse tra *harvesting* e detentori di diritti, la *Koninklijke Bibliotheek* informa preventivamente i proprietari dei siti *internet* della futura cattura, concedendo loro la

possibilità di presentare obiezioni (approccio di *opt-out*). Se tali rimostranze non vengono palesate entro un lasso di tempo specificato, la biblioteca nazionale assume il permesso tacito per la raccolta (BEUNEN-SCHIPHOF 2006; THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Dal deposito legale sono esclusi rapporti del governo provinciale, regionale o locale, lettere di consulenza, tesine universitarie, materiale pubblicitario, informazioni aziendali interne, giornali locali gratuiti, applicativi e giochi elettronici ed infine *database* dinamici (per motivi pratici, poiché cambiano frequentemente) (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

L'accesso alle pubblicazioni oggetto di deposito legale è garantito all'utenza accreditata presso i terminali messi a disposizione dalla biblioteca nazionale, mentre è consentito da remoto solo se espressamente autorizzato dagli editori (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

La stampa di una parte dell'opera, per uso personale e non commerciale, è consentita ai sensi della normativa sul diritto d'autore fino ad un massimo di diecimila parole per ogni pubblicazione. Poiché la biblioteca controlla la stampa a pagamento dei visitatori, è possibile a grandi linee prevenirne gli abusi (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Nuova Zelanda

L'obbligo di deposito delle pubblicazioni digitali da parte degli editori/produttori presso la Biblioteca nazionale della Nuova Zelanda (*Te Puna Mātauranga o Aotearoa*) è entrato in vigore nell'agosto 2006 attraverso la *National Library Requirement (Electronic Documents) Notice 2006*, ad integrazione del *NLNZ Act* del 2003. Comprende libri, manoscritti, periodici, giornali, riviste, opuscoli, spartiti, mappe, fotografie, pellicole, documenti elettronici *offline* ed *online* (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018; VERHEUL 2006).

Gli editori devono fornire due copie del documento da loro pubblicato alla *National Library of New Zealand* a proprie spese entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione (a meno che il valore dell'opera non superi i mille dollari o non sia accessibile con meno di tremila dollari di abbonamento annuo: in questo caso basta depositare una sola copia). Il *file* può essere inviato per posta tramite CD, DVD-rom o chiavetta USB; depositato sul portale *Dropbox* della biblioteca; archiviato sul server FTP (se di grandi dimensioni) oppure fatto scaricare dalla stessa tramite *harvesting*. Le pubblicazioni elettroniche raccolte dalla biblioteca nazionale neozelandese sono conservate nel *National Digital Heritage Archive* con utilizzo dell'applicazione *ExLibris Rosetta* (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

La biblioteca nazionale neozelandese opera due flussi di archiviazione *web*: raccolta selettiva e raccolta di dominio. La prima tipologia è iniziata nel lontano 1999 e viene tuttora eseguita (prevalentemente dalla biblioteca Alexander Turnbull) e resa disponibile, se a libero accesso, nel *Zealand Web Archive* della biblioteca. Laddove un documento digitale sia disponibile a pagamento o sia soggetto a limitazioni, la legislazione neozelandese ne prevede la consultazione da parte dell'utenza solo presso i terminali della sala lettura Katherine Mansfield presso la Biblioteca nazionale di Wellington da un massimo di tre persone contemporaneamente. L'*harvesting* di dominio geografico è effettuato dalla biblioteca nazionale ogni due anni dal 2008. Compre siti *web* che rientrano nel dominio 'nz', quelli che rientrano in 'com', 'net' e 'org' ma sono ospitati su macchine che si trovano fisicamente in Nuova Zelanda ed altri,

selezionati, con sede all'estero ma coperti dalle disposizioni del *National Library of New Zealand Act* (2003) (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

L'utenza può esprimere un desiderata di siti che si vorrebbe aggiungere alla raccolta nazionale, facenti parte del dominio nazionale oppure prodotti nelle isole del Pacifico o editi da compatrioti e pubblicati all'estero, utilizzando uno specifico modulo *online* (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Norvegia

Secondo il *Legal Deposit Act* (emanato nel 1990, con ultima modifica nel 2015) l'editore, il produttore o l'importatore del documento hanno l'obbligo di depositare sette copie del materiale prodotto e messo a disposizione del pubblico. Comprende tutti i media: libri, musica, programmi radiofonici e televisivi, *film*, mappe, manifesti, fotografie, documenti elettronici *online* e *offline* e periodici. La biblioteca nazionale della Norvegia (*Nasjonaltiblioteket*) ne conserva due copie per la sua collezione e distribuisce le rimanenti rispettivamente alla biblioteca dell'università di Oslo, alla biblioteca dell'università di Bergen, alla biblioteca dell'Università norvegese di scienza e tecnologia, alla biblioteca dell'Università di Tromsø ed infine una alla biblioteca Sami (se l'opera include contenuti in lingua) (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Quando viene depositata una copia fisica, la biblioteca nazionale norvegese può richiedere il deposito aggiuntivo di una copia digitale (ad esempio la versione digitale di uno stampato). Per quanto riguarda i media pubblicati all'estero, l'obbligo di deposito vige solo se l'editore è norvegese o il materiale si rivolge specificamente ai norvegesi. I documenti devono essere depositati a titolo gratuito, ma se le copie hanno un costo molto elevato l'ente ricevente può, su richiesta del depositante, rimborsare *in toto* o parzialmente i costi di produzione (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Il sito della *Nasjonaltiblioteket* ospita una *e-library* di libri digitalizzati su *Bokhylla.no* ('bokhylla' è il corrispettivo norvegese per 'bookshelf'), che fornisce l'accesso alle copie digitali delle biblioteche norvegesi agli utenti che utilizzano indirizzi IP norvegesi. L'accesso alle copie depositate avviene presso i terminali fisici presenti nelle sale di lettura della biblioteca nazionale. Dal 2005 la *Nasjonaltiblioteket* ha iniziato un *harvesting* di dominio geografico seguito, l'anno seguente, da uno selettivo (tematico) per quanto riguarda fatti ed eventi specifici popolari (nozze reali, *sport* nazionale, etc.) (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Russia

Secondo la legge federale N 77-FZ del 29 dicembre 1994 (*On the obligatory copy of documents*) e successive modifiche (l'ultima datata 3 luglio 2016) sono oggetto di deposito legale le edizioni stampate (testo, spartiti, mappe, edizioni artistiche), le pubblicazioni elettroniche su supporto tangibile, quelle per persone ipovedenti o non vedenti, i documenti ufficiali adottati dalle autorità statali della Federazione

Russa, gli audiovisivi creati e riprodotti su qualsiasi tipo di supporto, i documenti di brevetto, i programmi per *computer* e le banche dati. Gli editori, entro sette giorni dalla data di pubblicazione, devono consegnare una copia delle edizioni messe a disposizione del pubblico (certificata dalla firma elettronica qualificata del produttore del documento) all'*Information Telegraph Agency of Russia* (ITAR-TASS) e alla Biblioteca di Stato russa (*Rossijskaja gosudarstvennaja biblioteka*). Alla biblioteca presidenziale intitolata a Boris Yeltsin è affidata l'acquisizione e la conservazione delle pubblicazioni elettroniche. La legislazione russa prevede il deposito obbligato di ben sedici copie per libri e opuscoli, riviste e periodici in lingua; sette per pubblicazioni d'arte, spartiti, mappe ed atlanti e nove per i giornali in lingua; quattro copie obbligatorie per libri, opuscoli e periodici, pubblicazioni d'arte, carte geografiche e atlanti nelle lingue dei popoli della Federazione Russa (escluso il russo) e in lingue straniere; nove obbligatorie per tesi e *abstract* di relazioni scientifiche ed una, appunto, per le opere digitali *offline*. Gli esemplari difettosi devono essere sostituiti dagli editori entro un mese dalla comunicazione oppure il materiale sarà acquistato a loro spese dalla sede depositante (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017).

Spagna

La *Ley* (Legge) 23/2011 sul deposito legale, perfezionata poi col *Real Decreto* (Decreto Reale) 635/2015, estende l'obbligo di deposito legale all'intero patrimonio bibliografico, sonoro, visivo, audiovisivo e digitale (non più solo pubblicazioni elettroniche su media tangibili, ma anche distribuite in Rete) del Paese. L'opera, per essere oggetto di archiviazione obbligata da parte del depositante, deve essere edita in una delle lingue spagnole ufficiali, prodotta o pubblicata da qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia il proprio domicilio o residenza stabile nel Paese oppure essere messa a disposizione del pubblico (a titolo gratuito o a pagamento) con un dominio legato al territorio nazionale. Sono escluse dal deposito posta elettronica e contenuti ospitati solo su rete privata e *file* di dati personali a cui ha accesso solo un gruppo ristretto di persone (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

La *Biblioteca Nacional de España* e le istituzioni incaricate dalle Comunità autonome sono centri di conservazione ed hanno il compito di determinare quali siti e risorse *online* verranno 'catturati' o depositati per essere conservati e resi accessibili (nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e della proprietà intellettuale) (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

L'editore o il produttore di pubblicazioni *online* ad accesso limitato è tenuto a facilitarne la raccolta fornendo le chiavi che ne consentono l'accesso e la fruizione (eventuali *password*, manuali di utilizzo e *software* applicativi) senza alcuna limitazione temporale. L'accesso dell'utenza ai *repository* contenenti pubblicazioni ad accesso limitato può essere effettuato solo attraverso i terminali presenti nella sede della biblioteca nazionale e nei centri di conservazione delle comunità autonome.

I centri di conservazione hanno il potere di riprodurre, riformattare, rigenerare e trasferire le risorse depositate al fine di garantirne la conservazione. Sono loro che informano l'ente depositario in cui l'editore ha il proprio domicilio o residenza di qualsiasi inosservanza degli obblighi di deposito *online*. Spetterà a quest'ultimo rivalersi del mancato rispetto degli obblighi di consegna con l'applicazione delle sanzioni previste da normativa (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Sono previste due copie di deposito per gli stampati (libri, riviste, periodici, spartiti e mappe) ed una unità per le registrazioni sonore, i documenti audiovisivi, le pubblicazioni elettroniche, i microformati (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017 e 2018).

Stati Uniti d'America

Dal 1909 il *Copyright Act* ha stabilito il requisito di deposito obbligatorio per le opere edite negli Stati Uniti. Con i *Mandatory deposit* 17 U.S.C. § 407 e il 17 U.S.C. § 408(b), promulgati nel 2012, è stabilito che l'autore o il titolare dei diritti debba depositare entro tre mesi dalla data di pubblicazione due copie del proprio lavoro presso il *Copyright Office* della *Library of Congress*. Nell'elenco delle opere soggette a deposito legale sono compresi gli stampati, i libri e periodici digitali *offline*, i video e i giornali, mentre le risorse elettroniche solo *online* sono tuttora formalmente escluse (a meno che non pervenga richiesta specifica dalla *Library of Congress*, come alcuni *e-journals*, con modifica provvisoria del regolamento) (ZARNDT - CARNER - McCAIN 2015; THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017).

Quello degli Stati Uniti d'America non può definirsi un deposito di sole REL (come accade in Russia e Cina), ma nemmeno comprensivo di REL e RER (perché finora sono acquisiti, *on demand*, solo taluni periodici scientifici presenti in Rete). La modifica al regolamento, seppur transitoria e specifica, fa sì che non possa essere considerata una archiviazione volontaria, bensì normativa.

Dal 2000 il Congresso degli Stati Uniti ha finanziato ed istituito il *National Digital Information Infrastructure and Preservation Program* (NDIIPP), progetto concluso nel 2018 e guidato proprio dalla *Library of Congress*, al fine di sviluppare, seguire e promuovere metodi efficaci per la gestione, l'organizzazione, la conservazione e l'accesso dei contenuti digitali in Rete e condurre ed incoraggiare la collaborazione, anche internazionale, a tale riguardo. Sulla base di queste direttive illuminate la *Library of Congress* gestisce, conserva e fornisce l'accesso a contenuti finora selezionati su base volontaria (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017; VERHEUL 2006).

“The usual practice is not to acquire individual web sites one-by-one, but as part of a named subject, event, or theme-based collection. The sites harvested for the collection are curated by Recommending Officers (ROs), who set the frequency and scope of the harvesting of a site. The Library’s goal is to create an archival copy – essentially a snapshot – of the site at a particular point in time or over a period of time... The Library selects web sites for its permanent collections which rank high on the following list of criteria: usefulness in serving the current or future informational needs of Congress and researchers, unique information provided, scholarly content, at risk of loss (due to ephemeral nature of some web sites), and currency of the information” (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017).

L'archivio *web* della *Library of Congress* è organizzato in raccolte tematiche: comprende siti governativi nazionali e stranieri; siti accademici; siti di campagne elettorali e partiti politici che documentano elezioni statunitensi (e un campionamento di quelle straniere); organizzazioni *non-profit*; giornalismo e notizie; siti culturali e creativi; siti legali e di associazioni internazionali. Gli sforzi per la conservazione digitale della *Library of Congress* includono programmi relativi al confezionamento e all'immissione di contenuti digitali, monitoraggio e *reporting* dell'archiviazione digitale, formati di *file* digitali sostenibili, metadati (VERHEUL 2006).

Per eseguire la 'cattura' dal 2009 la *Library of Congress* utilizza il *crawler* 'Heritrix' (con de-duplicazione del contenuto, riducendo le dimensioni di archiviazione), mentre per la riproduzione di quanto acquisito impiega una versione di *OpenWayback*. Al 2017 contiene oltre due *petabyte* di contenuti, con miliardi di documenti HTML, PDF, immagini, *file* multimediali. L'accesso alla collezione, previsto anche *online*, può essere non essere disponibile per embargo dei contenuti (è previsto il fermo di un anno dalla data di pubblicazione) oppure limitato alla sola consultazione *in loco* presso i terminali della biblioteca (stabilito dall'autore). In questi casi le ricerche degli utenti recuperano un sito come parte della collezione, ma mostrano dello stesso solo il *record* di catalogo e un'immagine miniaturizzata (VERHEUL 2006).

Sud Africa

Il *South Africa's Legal Deposit Act*, entrato in vigore il primo luglio 1998, inserisce tra il materiale soggetto ad obbligo di deposito legale anche le pubblicazioni elettroniche, sia in formato *offline* che *online*. Attualmente i materiali elettronici presenti in Rete sono acquisiti solo se formalmente richiesti dalla biblioteca nazionale (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017).

Entro quattordici giorni dalla pubblicazione l'editore deve depositare, a titolo gratuito, cinque copie presso la biblioteca nazionale, che saranno in seguito ripartite rispettivamente tra la *South African Library* e la *Library of Parliament* di Cape Town, la *State Library* di Pretoria, la *Natal Society Library* di Pietermaritzburg e la *City Library Services* di Bloemfontein, oppure, se si tratta di un *file* musicale, video o audio, presso il *National Film, Video and Sound Archives* di Pretoria (THE LAW LIBRARY OF CONGRESS 2017).





Tabella 1 Cronologia del deposito legale internazionale



DEPOSITO LEGALE RER/REL
AU (Australia) – CA (Canada) – EE (Estonia) – FR (Francia) – DE (Germania) – IL (Israele) – NZ (Nuova Zelanda) – NO (Norvegia) – KR (Corea del sud) – ES (Spagna) – GB (Gran Bretagna)
DEPOSITO LEGALE REL
CN (Cina) – RR (Russia)
DEPOSITO VOLONTARIO
NL (Paesi Bassi)
DEPOSITO LEGALE REL/RER (RER A RICHIESTA)
SA (Sud Africa) – USA (Stati Uniti d'America)
DEPOSITO LEGALE REL/RER (RER PREVISTO, MA NON ANCORA ATTIVO)
IT (Italia) – JP (Giappone)

Tabella 2 Cartina deposito legale internazionale

1. Deposito legale: definizione e obiettivi. Storia, linee guida e accenni normativi comparativi

Paese	Legge/data	Sede	REL	RER	N. copie	Tipologia
Australia	<i>Civil Law and Justice Amendment Bill (2014)</i> <i>Civil Law and Justice Amendment Act (2015)</i>	<i>National Library of Australia</i>	sì	sì	1 offline 1 online	legale
Canada	<i>Library and Archives of Canada Act (2004)</i> <i>Legal Deposit of Publications Regulations (2007)</i>	<i>Library and Archives Canada</i>	sì	sì	2 offline 1 online	legale
Cina	<i>Regulations on Publication Administration (2016)</i>	<i>National Library of China; Archives Library of Chinese Publications; State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television</i>	sì	no	3 offline	legale
Corea del Sud	<i>Library Act (ultima modifica 2016)</i>	<i>National Library of Korea</i>	sì	sì	1 offline 1 online	legale
Estonia	<i>Legal Deposit Copy Act (ultima modifica 2016)</i>	<i>National Library of Estonia</i>	sì	sì	2 offline 1 online	legale
Francia	<i>Code du patrimoine (ultima modifica 2006)</i>	<i>Bibliothèque Nationale de France</i>	sì	sì	2 offline 2 online	legale
Germania	<i>Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (2006)</i> <i>Verordnung über die Pflichtablieferung von Medienwerken an die Deutsche Nationalbibliothek (2008)</i>	<i>Deutsche Nationalbibliothek</i>	sì	sì	1 offline 1 online	legale
Giappone	<i>National Diet Library Act (ultima modifica 2015)</i>	<i>National Diet Library</i>	sì	prevista, ma non attiva	1 offline	legale

Tabella 3 Legge/ data, sede, numero di copie previste e tipologia deposito legale internazionale (1/2)

1. Deposito legale: definizione e obiettivi. Storia, linee guida e accenni normativi comparativi

Paese	Legge/data	Sede	REL	RER	N. copie	Tipologia
Gran Bretagna	<i>Legal Deposit Libraries Act (2003) Legal Deposit Libraries (Non-Print Works) Regulations (2013)</i>	<i>British Library; National Library of Scotland; National Library of Wales; Bodleian Libraries, Oxford; University Library, Cambridge; Library of Trinity College, Dublino</i>	sì	sì	1 offline 1 online (a richiesta altre 5)	legale
Israele	<i>Books (Duty of Deposit and Specification of Details) Regulations (2015)</i>	<i>National Library of Israel</i>	sì	sì	2 offline 2 online	legale
Norvegia	<i>Legal Deposit Act (ultima modifica 2016)</i>	<i>National Library of Norway; University of Oslo Library; University of Bergen Library; Norwegian University of Science and Technology Library; University of Tromsø Library; Sami Library</i>	sì	sì	7 offline 7 online	legale
Nuova Zelanda	<i>Legal Deposit Act (ultima modifica 2016)</i>	<i>National Library of New Zealand</i>	sì	sì	2 offline 2 online	legale
Paesi Bassi	NESSUNA	<i>Koninklijke Bibliotheek</i>	sì	sì	ACCORDI CON GLI EDITORI	volontario
Russia	<i>Legge federale n. 278-FZ (ultima modifica 2016)</i>	<i>Rossijskaja gosudarstvennaja biblioteka</i>	sì	no	1 offline	legale
Spagna	<i>Real Decreto 63(2015)</i>	<i>Biblioteca Nacional de España e biblioteche delle Comunità autonome</i>	sì	sì	1 offline 1 online	legale
Stati Uniti	<i>Deposit for copyright registration 17 USC § 407 (2012) 17 U.S.C. § 408(b) (2012)</i>	<i>Library of Congress</i>	sì	solo a richiesta e per i periodici online	2 offline	legale
Sud Africa	<i>South Africa's Legal Deposit Act (1998)</i>	<i>City Library Services (Bloemfonte); Library of Parliament (Cape Town); Natal Society Library (Pietermaritzburg); South African Library (Cape Town); State Library (Pretoria)</i>	sì	sì, solo a richiesta	5 offline	legale

Tabella 3 Legge/ data, sede, numero copie e tipologia deposito legale internazionale (2/2)

2. Legislazione sul deposito legale digitale in Italia

2.1 Cronologia legislativa sul deposito legale italiano

La prima regolamentazione organica in materia di deposito legale nella Penisola fu elaborata dall'editto sulla stampa promulgato da Carlo Alberto il 26 marzo 1848. Secondo l'articolo otto della normativa lo stampatore aveva l'obbligo di depositare entro dieci giorni dalla pubblicazione due copie di ogni documento, rispettivamente presso gli Archivi di Corte e nella biblioteca dell'università di zona ove l'opera era data ai torchi, fissando una ammenda di cinquanta lire per i trasgressori. Questa duplice funzione, conservativa e di studio, era integrata e vigilata da un controllo censorio a monte: l'articolo sette imponeva allo stampatore, prima di distribuire al pubblico l'opera, di depositarne preventivamente una copia presso l'ufficio dell'Avvocato fiscale generale o quello del Tribunale di Prefettura (TRANIELLO 1999 e 2002; DE PASQUALE 2002; BELLINGERI 2010).

Dopo l'unità d'Italia un nuovo riferimento al deposito obbligatorio, anche se su base provinciale, fu rilanciato nel 1865 attraverso la legge n. 2337 dedicata alla proprietà letteraria: alla tutela del diritto d'autore venne associato il deposito di tre copie di ogni stampato presso il Prefetto di zona. Due anni dopo il Regolamento di attuazione stabilì nello specifico che dei due esemplari in esubero, uno fosse inviato entro i cinque giorni successivi al Ministero dell'Industria e Commercio e l'altro alla biblioteca principale del luogo (DE PASQUALE 2002; TRANIELLO 2002).

Con l'emanazione del decreto di riordino delle biblioteche governative del Regno n. 5368 del 1869 le copie destinate agli Archivi di Corte dalla norma sabauda verranno trasferite alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Una monarchia conservativa breve la sua, se pochi anni dopo, col *Regolamento organico delle biblioteche* promulgato nel 1885, dovrà condividere lo scettro di archivio della memoria culturale editoriale italiana con la nazionale centrale di Roma, a cui convergeranno le copie prima destinate alla Procura. Piccola consolazione, il mantenuto primato nel redigere il Bollettino bibliografico delle pubblicazioni della Penisola ricevute per diritto di stampa. Le copie destinate alle università del circondario di produzione continueranno invece ad essere depositate presso gli atenei (DE PASQUALE 2002; TRANIELLO 2002; BELLINGERI 2010).

Il primo provvedimento sul deposito legale promulgato dallo Stato italiano, la legge n. 432 del 7 luglio 1910, confermò la formula del deposito decentrato a favore di biblioteche ed organizzazioni presenti sul territorio, disponendo la consegna di tre copie da parte dei soggetti obbligati alle due biblioteche nazionali centrali e alla biblioteca universitaria di provincia. Secondo quanto stilato da decreto reale, qualora quest'ultima non esistesse, la copia doveva essere inviata alla biblioteca pubblica del capoluogo (governativa, provinciale o comunale) oppure spedita alla "biblioteca del maggior istituto governativo di istruzione pubblica della provincia" (DE PASQUALE 2002; MANDILLO 2002; BELLINGERI 2010 p. 3).

Questo modello di conservazione contribuì a ridefinire i confini geografici del deposito obbligato e ad operare una archiviazione legata alla produzione locale, ben più efficiente e permeante di quanto si sarebbe potuto ambire a livello nazionale:

“se pensiamo alla varietà di testate di giornali sarà evidente che solo un’organizzazione articolata contribuisce a mantenere la stampa nazionale permettendo alle biblioteche nazionali di dedicarsi più accuratamente alla conservazione delle testate più rappresentative e alle provinciali delle testate locali” (ALLOATTI 2004).

Da embrionale forma di controllo editoriale si era passati progressivamente, nel corso dei decenni, ad una concezione di deposito come servizio di utilità sociale e rappresentanza culturale nazionale. Lungi dall’essere un traguardo concettuale definitivamente raggiunto, solo una trentina di anni più tardi nuove disposizioni avrebbero rispolverato nozioni politiche di condizionamento del pensiero e delle coscienze attraverso il vaglio preventivo delle opere pronte per essere distribuite sul mercato del libro. Lo spettro censorio fece nuovamente capolino con la legge n. 347 del 1939, *Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni*: fu stabilito che ogni stampato dovesse essere verificato innanzi dalle Prefetture prima di poter essere depositato presso le due biblioteche nazionali e distribuito al pubblico (TRANIELLO 2002).

Il ridimensionamento del ruolo intermediario della Procura a favore della Prefettura, pose in essere una “visione statalista e centralizzatrice dell’Italia giolittiana e poi fascista” (BELLINGERI 2010).

Delle cinque copie previste per il deposito legale, il tipografo doveva consegnarne quattro alla Prefettura della Provincia ove aveva sede l’officina, ed una alla Procura della Repubblica. Nel caso di pubblicazioni da parte di enti di diritto pubblico, una copia aggiuntiva doveva essere inviata alla biblioteca della Camera dei deputati ed una a quella del Senato, mentre se l’opera verteva carattere scientifico, una copia della stessa spettava anche alla biblioteca del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il passaggio di consegna dalle Prefetture alle biblioteche destinatarie finali (Biblioteca nazionale centrale di Firenze e di Roma e biblioteca territoriale della Provincia dove aveva sede il tipografo) allungava di molto i tempi di accesso alla pubblicazione e la compilazione della bibliografia nazionale (TRANIELLO 1999).

La pretesa esaustività della raccolta del testo, il farraginoso *iter* di consegna delle copie previsto e un sistema sanzionatorio pressoché inesistente, contribuirono a vanificare in alte percentuali l’obbligo di deposito, frequentemente evaso (BELLINGERI 2010). Riguardo il depositante designato inoltre, tra le critiche mosse più di frequente c’era proprio il fatto che la legge facesse ricadere sui tipografi invece che sugli editori l’obbligo di consegna:

“accade che il tipografo svolga la sua attività in Provincia diversa da quella dell’editore che può servirsi di diversi tipografi anche quando abbia una propria tipografia. Perciò opere in più volumi e periodici possono essere stampate parte in una provincia parte in altra” (COEN PIRANI 1979 cfr. CAMPIONI 2004).

Questo si traduceva, osserverà Alfredo Serrai, in un “fardello bibliografico” spesso frammentato da catalogare e conservare:

“il gettito del diritto di stampa è sostanzialmente estraneo alle raccolte della biblioteca, ne inquina i cataloghi per la parte che vi è introdotta, e ne riduce la capienza per la parte archiviata” (SERRAI 1981 cfr. CAMPIONI 2004).

Può sembrare impossibile, ma pur considerate obsolete già dal primo Dopoguerra queste disposizioni, solo in parte modificate dal decreto luogotenenziale n. 660 del 31 agosto 1945, regoleranno l'obbligo di deposito per oltre mezzo secolo, fino all'emanazione della tanto attesa legge n. 106 del 15 aprile 2004 (MANDILLO 2002).

Già a partire dagli anni Sessanta si susseguirono svariati tentativi di modifica legislativa, sia ad iniziativa parlamentare che governativa, proposti da forze politiche diverse, dal Ministero dei Beni Culturali e da associazioni di categoria, ma i piani non giungeranno mai all'approvazione finale. Come riporta Anna Maria Mandillo,

“in generale, per una strana sorte, quando l'iter parlamentare sembrava concludersi, l'atteso momento dell'approvazione finiva sempre col coincidere con la caduta della legislatura anzitempo e si doveva ricominciare da capo nella legislatura successiva... Quante legislature sono passate invano” (MANDILLO 2002).

Per non esser colta impreparata, la Biblioteca nazionale centrale di Firenze sperimentava nel frattempo forme di deposito volontario delle risorse digitali, partecipando a svariati progetti di raccolta, catalogazione, preservazione ed utilizzo delle stesse, specie in relazione al diritto d'autore. Si pensi al programma NEDLIB (*Networked European Deposit Library*) - che coinvolse tra 1997 e 2000 ben dodici istituzioni bibliotecarie europee (tra cui appunto la BNCF)-, focalizzato soprattutto ad elaborare pratiche comuni per la conservazione nel tempo dei formati elettronici; a EdEN (Edizioni Elettroniche Nazionali) - progetto fortemente voluto dalla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali e concluso nel Duemila - che sperimentò modalità di accesso alle pubblicazioni elettroniche sulla base di specifici accordi con gli editori (che ne stabilivano il grado di consultazione: dalla sola lettura al *download* parziale) presso le postazioni della biblioteca -; oppure a TEL (*The European Library*) - un tavolo di lavoro iniziato nel 2001 e terminato trenta mesi dopo, che riuniva *British Library*, *Deutsche Bibliothek*, *Koninklijke Bibliotheek*, *University Library of Helsinki*, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, ICCU (Istituto Centrale Catalogo Unico) e le biblioteche nazionali della Svizzera, del Portogallo e della Slovenia - e si proponeva di sviluppare *standard* conservativi condivisi e formulare accordi con gli editori europei in merito alle licenze e ai prezzi del commercio elettronico (FONTANA 2005; DE ROBBIO 2006).

Dopo decenni di dibattiti e disegni legislativi insoliti, sulla base di una proposta presentata dall'Associazione Italiana Biblioteche nel 2001 alla Direzione generale per i beni librari, adottata poi dall'Ufficio legislativo del Ministero che la propose alle Camere, sarà finalmente approvata la legge n. 106 del 15 aprile 2004, una riconfigurazione radicale del deposito legale entro un quadro di conservazione ed accesso alla memoria culturale della nazione che allargava le categorie dei materiali soggetti a deposito anche ai documenti informatici *offline* e telematici, in linea con l'evoluzione normativa internazionale sull'argomento (MANDILLO 2004).

2.2 Analisi della Legge n. 106 del 15 aprile 2004

“A differenza della vecchia legge del 1939, basata su un’ottica finalizzata al controllo preventivo della produzione editoriale italiana, la nuova norma, radicalmente e concettualmente diversa nel suo impianto, configura e finalizza l’obbligo del deposito... dei documenti destinati all’uso pubblico entro un quadro di conservazione della memoria della cultura e della vita sociale italiana”

facendosi vettore della trasformazioni radicali operate nei decenni dalla rivoluzione digitale, tanto nella creazione, quanto nella trasmissione e nei meccanismi di fruizione dell’informazione (DE ROBBIO 2007a p. 1).

Come hanno osservato Giovanni Solimine e Giorgio Zanchini,

“Elemento trasversale che accomuna tutte le manifestazioni nella cultura... è l’orizzontalità: ... la cultura non è più un patrimonio preconstituito da tramandare o del quale impadronirsi attraverso una ricezione individuale e passiva, ma un insieme di conoscenze collettive rese possibili quando una comunità è dinamicamente e unitariamente coinvolta nei processi che le determinano” (GALLUZZI 2020 p. 112).

“Un insieme “eterogeneo... frammentato... fluido... instabile” di dati che si spinge ormai ben “oltre il paradigma guttembergiano, senza tuttavia superarlo del tutto”, un “universo relazionale” perennemente connesso da capitalizzare e tutelare, ricco di opportunità, ma - come avremo modo di analizzare - anche di innumerevoli problematiche (GIORDANO 2019).

Mutatis mutandis, all’articolo uno della tanto attesa legge 106/2004 si legge:

“1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato "deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di *handicap*.

2. Il deposito legale è diretto a costituire l'Archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla già menzionata disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.

4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, salvo quanto disposto dal medesimo regolamento per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere o) e p)” (L. 106/2004).

Il primo articolo esprime i fini culturali del deposito legale, tratteggia le tipologie generali dei documenti soggetti ad archiviazione obbligata ed identifica le due biblioteche nazionali centrali come depositarie del materiale, rimandando all'emanazione di un futuro Regolamento l'elenco di istituti (a livello regionale e provinciale) per particolari categorie documentarie, le modalità di sanzione, i casi di esonero parziale o totale e gli elementi grafici identificativi da apporre su ciascuno degli esemplari spediti.

L'estensione del concetto di produzione culturale presente nella nuova legge sul deposito legale, testimonianza di civiltà nazionale, riconosce svariate tipologie documentarie, non più solo legate alla stampa, ma anche alle nuove tecnologie per la circolazione del sapere: i supporti fisici digitali locali e la Rete e il suo universo sociale e editoriale (ALLOATTI 2008).

Di fatto una falsa partenza, sospesa in attesa di specifiche che arriveranno solo due anni dopo, col D.P.R. n. 252 del 3 maggio 2006. Come osservò nel 2004 Osvaldo Avallone - allora direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma - durante un'intervista concessa all'AIB (Associazione Italiana Biblioteche) a pochi mesi dall'emanazione della legge n. 106,

“la pratica di scindere l'efficacia di una disposizione normativa in due distinti momenti, la legge istitutiva ed il regolamento di attuazione, pur essendo consolidata da tempo, ha ricevuto negli ultimi anni un impulso notevole e capita sempre più di rado di imbattersi in provvedimenti di per sé completi ed immediatamente efficaci. Non si può non considerare che tale prassi dilata di molto i tempi di attuazione delle disposizioni, anche se presenta il vantaggio di una maggiore precisione e completezza nell'individuazione delle prescrizioni da attuare... Pur nel sostanziale equilibrio tra vantaggi e svantaggi, ho sempre visto con insofferenza il meccanismo regolamentare ed i rinvii che esso comporta. Nel caso specifico invece devo ammettere che il meccanismo si rivela quanto mai opportuno vista la delicatezza della materia, l'annosa sofferenza che ne è derivata e la suscettibilità 'politica' delle parti in causa” (AIB-CBSN 2004a, p. 1).

Antonia Ida Fontana - allora direttrice della Biblioteca nazionale centrale di Firenze - spezzò una lancia a favore del rinvio delle specifiche ad un Regolamento successivo (previsto entro sei mesi dall'emanazione della legge, ma che di fatto sarà portato a termine solo due anni dopo tale termine) sottolineando la spinosità e la complessità dell'argomento, soprattutto per quanto concerne le risorse *online*:

“la missione della Biblioteca nazionale di trasmettere le testimonianze culturali alle generazioni future non muta solo perché è mutato il supporto, ma diventa ancora più cogente quanto più è volatile il supporto stesso. Si stima che nel nostro Paese ogni anno scompaia senza lasciare traccia il 20% dei siti *web*: si può trattare di *blog* o di siti commerciali oppure di documenti di studiosi e di associazioni, ma rappresentano comunque un patrimonio intellettuale o quanto meno una testimonianza sociale, che non possiamo disperdere... Molti sono anche i problemi giuridici

connessi alle nuove tecnologie: dalla fruizione alla *privacy*, dall'autenticità alla protezione del diritto d'autore e del *copyright*, di tutti dovrà tener conto il Regolamento che, in quanto atto amministrativo, potrà più facilmente di una legge essere aggiornato, seguendo da presso le evoluzioni tecnologiche o giuridiche" (AIB-CBSN 2004a, p. 3).

Una soluzione di compromesso quella del Regolamento, comoda in quanto facilmente aggiornabile ed integrabile, problematica per le implicazioni giuridiche e tecnologiche legate ai nuovi supporti digitali. Una navigazione 'a vista' ricca di insidie, ma necessaria (SARDELLI 2007).

La sede di deposito per il materiale stampato e digitale (riscrivibile o meno) si mantiene bicefala, spartita su doppio binario tra Firenze e Roma, un'anomalia bibliotecaria che Giuseppe Vitiello definì ironicamente "un mostro economico" giustificato prevalentemente da logiche istituzionali legate ad equilibri dirigenziali e privo di una coordinata unificazione amministrativa, un *iter* sdoppiato che ricorda tristemente quello relativo alla gestione della bibliografia nazionale.

"Il modello 'normale', infatti, prevede che, una volta ricevute per deposito legale le pubblicazioni da catalogare, l'agenzia bibliografica prepari tempestivamente e con accuratezza le notizie catalografiche corrispondenti e le metta a disposizione delle altre biblioteche. In Italia, invece, le registrazioni bibliografiche nazionali vengono prodotte dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze in collaborazione con le biblioteche partecipanti al Servizio bibliotecario nazionale (SBN): una delle biblioteche SBN introduce il dato il quale, corretto e rielaborato dalla Biblioteca di Firenze a un più alto livello di autorevolezza, confluisce poi nella bibliografia nazionale" (VITIELLO 2007 p. 13).

Un Giano bifronte che non si confronta e non si integra, ma procede in parallelo nella stessa direzione con duplice dispendio di costi ed energie (VITIELLO 2007; SARDELLI 2007).

La cooperazione non sembra essere del resto un obiettivo primario nella riforma legislativa: non viene suggerito o pianificato nessun programma di collaborazione tra istituzioni coinvolte, nessuna ripartizione dei compiti o schema gestionale di conservazione comune. Questo non solo tra le due biblioteche nazionali centrali, ma sorprendentemente nemmeno tra queste e gli archivi regionali e tra archivi regionali stessi. Nessuna sinergia e nessun confronto, purtroppo (VITIELLO 2007; ALLOATTI 2008; PUGLISI 2007).

Tuttavia come ha osservato Paola Puglisi, il modello proposto - un Archivio nazionale ed uno regionale - può paragonarsi ad uno schema formato da due insiemi in parziale sovrapposizione: la zona condivisa, ampia, indica i documenti che entrambi gli archivi conservano e rendono disponibili all'utenza (con valorizzazione ed investimenti differenziati), le due zone che non si intersecano invece comprendono da un lato materiale di rilevanza nazionale (pubblicazioni di pregio ad esempio) e dall'altro documenti di interesse locale (giornali, relazioni e rapporti di enti territoriali, etc.), una conservazione su più livelli differenziata per punto focale di valorizzazione (PUGLISI 2007).

Visione più disincantata quella di Giuseppe Vitiello, che analizzando la riforma abbozza un ipotetico tentativo centrale di scaricare sui bilanci regionali una responsabilità prettamente statale, quella legata alla conservazione del patrimonio della nazione (VITIELLO 2007).

Altro elemento molto importante legato a questo concetto e su cui torneremo più volte, è il presupposto del tutto irrazionale che dalle nuove disposizioni di legge non debba derivare alcuna spesa aggiuntiva a carico della finanza pubblica. Come osserva giustamente a tal proposito Giuseppe Vitiello, “le collezioni non si conservano per soli meriti di ospitalità”: l’onere di preservare e rendere accessibile la memoria culturale si paga in termini di costi ed energie concrete (VITIELLO 2007 p. 11; ALLOATTI 2008)

L’impatto zero non esiste, ci sono esigenze di carattere gestionale basate su precisi vincoli di spesa. A tal proposito si era espresso qualche mese dopo l’emanazione della legge n. 106 del 2004 anche il già citato allora direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma Osvaldo Avallone nel corso dell’intervista concessa all’Associazione Italiana Biblioteche:

“è di assoluta ed innegabile evidenza che le innovazioni legislative, che comportino modifiche organizzative di notevole impegno, non possono esser a costo zero ed in effetti non lo sono, checché se ne dica, in quanto il loro costo viene comunque compensato o assorbito dalle strutture interessate, che vi devono far fronte limando risorse su altri versanti... ci si troverà costretti a spostare le risorse all’interno di un sistema chiuso per cui... o si sguarniranno altre linee di attività o si abbasseranno gli *standard* di tutte le attività previste. In altri termini si spalmerà in orizzontale il *deficit* delle risorse disponibili, tamponando così il sopravvenuto aggravio di un’ulteriore linea di attività in più” (AIB-CBSN 2004a p. 2).

Le questioni legate alla conservazione e all’accessibilità delle risorse digitali sono di tipo legale, tecnologico, amministrativo, economico. Finalmente, e l’approdo legislativo ne è un esempio, comincia a svilupparsi un concetto di cultura ad ampio spettro, che tiene conto delle diverse forme espressive (materiali e *online*) in cui può manifestarsi, preoccupandosi di garantirne la permanenza e l’accessibilità su larga scala. Come osservato da Riccardo Ridi,

“la nuova legge sul deposito legale indica che anche in Italia questa cultura sta nascendo; il fatto che essa ipotizzi di risolvere tali complesse questioni a costo zero rivela però che si tratta di una cultura ancora gracile” (RIDI 2007 p. 231),

per non dire scarna (AIB-CBSN 2004; MAINI 2004; RIDI 2007; PUGLISI 2007 e 2020; VITIELLO 2007; ALLOATTI 2008).

Per quanto concerne la distribuzione del materiale, i documenti soggetto ad obbligo di deposito devono essere diffusi in ambito non strettamente privato (in vendita o altrimenti distribuiti) e totalmente o parzialmente prodotti in Italia. Per il materiale sonoro o audiovisivo la lista si allarga anche quelli presenti nel mercato nazionale, su licenza, ma sono escluse dalla normativa le opere in lingua italiana pubblicate all’esterno, le opere straniere sulla cultura italiana, le traduzioni di opere italiane in lingue straniere. Il fine dichiarato, conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana, risulta quindi in parte disatteso, incompleto. Una sorta di clamoroso autogol in battuta di inizio (PUGLISI 2007).

Il quadro di raccolta prospettato dalla legge n. 106 del 2004 è inoltre fortemente improntato all’esaustività, alla conservazione e alla messa a disposizione all’utenza di quanto pubblicato e reso fruibile mediante la lettura, l’ascolto e la visione su suolo nazionale. Un modello “*all and forever*” superato

già a partire dagli anni Ottanta da molte istituzioni bibliotecarie europee per lasciar spazio ad una più pragmatica elevata copertura solo dei principali filoni di raccolta con campionamento rappresentativo delle altre tipologie (PUGLISI 2007; VITIELLO 2007).

Come osservò Alessandro Sardelli, la funzione primaria dei documenti è quella di strumento, di veicolo del sapere, non di reperto e quella del deposito legale è di servizio alla comunità, non di sacrario (SARDELLI 2007).

Compreso questo, la pretesa di conservare tutto ad ogni costo (non derivando tra l'altro nuovi oneri a carico della finanza pubblica) diventa chimerica ed inutile. Considerando le biblioteche nazionali centrali e gli archivi regionali come elementi di un sistema e non come organismi a sé stanti, si sarebbero potute differenziare le *mission* di raccolta arrivando ad un grado di copertura elevato per tipologia suddiviso per sede. Su questo frangente Alessandro Sardelli ipotizzava ad esempio il deposito delle sole copie con tiratura superiore alle mille unità a Roma e Firenze (l'istituzione di un editoriale, quindi, magari diversificato per compiti) e l'archiviazione di quanto pubblicato su base territoriale al di sotto di tale limite (con elementi di interesse legati alla tradizione del luogo, ai personaggi di rilievo, alla stampa periodica) per le sedi regionali (SARDELLI 2007).

Una "acquisizione consapevole" e flessibile dettata dalla necessità di escludere "quanto non congruente con le finalità della legge" (PUGLISI 2007).

All'articolo due del testo di legge sono espresse le singole finalità del deposito obbligato

"1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente:

- a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;
- b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;
- c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva riproduzione di opere librarie;
- d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale" (L. 106/2004).

Secondo le raccomandazioni formulate da Jules Larivière nelle *Guidelines for legal deposit legislation* nel 2000 e suggerite vent'anni prima dal suo predecessore Jean Lunn, nelle linee guida internazionali (commissionate sempre dall'UNESCO), la normativa esplicita le finalità culturali del deposito: la conservazione a lungo termine della produzione editoriale italiana, la redazione della bibliografia nazionale, l'accesso di quanto depositato alla collettività nel rispetto del diritto d'autore e degli obblighi di legge (LUNN 1981; LARIVIERE 2000; PUGLISI 2007).

Una definizione che ricalca sommariamente le considerazioni espresse qualche anno prima da Giuseppe Vitiello nella stessa definizione di deposito legale⁷: non una pratica fine a sé stessa, ma uno strumento

⁷ "Il deposito legale può essere definito come la legge o l'accordo in base al quale ai produttori di qualsiasi tipo di pubblicazione viene imposto l'obbligo di depositare una particolare versione, stato o formato di una pubblicazione, in un certo numero di copie, presso istituzioni designate, le quali utilizzano queste pubblicazioni per raggiungere specifici obiettivi:

per raggiungere determinati traguardi ed erogare servizi (VITIELLO 1999; AIB-GBD 2004; RIDI 2007).

Nel primo articolo della legge 106/2004 si ravvisa anche una palese rassicurazione nei confronti di autori e editori, a cui viene ribadita la tutela del prodotto d'ingegno e dei rispettivi profitti, un concetto di deposito che vuole affrancarsi dall'idea di "esproprio senza compensazione" per tramutarsi in un servizio che garantisce l'accesso alla produzione editoriale di un determinato Paese (nazionale e territoriale) su lungo periodo (VITIELLO 1999; PUGLISI 2007).

Uno degli aspetti più innovativi e critici è proprio quello legato alla "documentazione della produzione editoriale a livello regionale", che si realizza attraverso istituzione di un archivio territoriale con obbligo di deposito di due copie di quanto pubblicato presso gli istituti della regione in cui l'editore ha sede. Un sistema binario

"innovativo perché l'istituto... introduceva la creazione di un Archivio della produzione territoriale italiana decentrato e parallelo rispetto a quello del deposito legale nazionale, di pertinenza delle due biblioteche nazionali centrali. Critico perché, anche a causa della sua novità, l'individuazione delle biblioteche depositarie e dei criteri di divisione del materiale da depositare è... lunga e complessa" (AIB-CBSN 2019, pp. 424-425).

All'articolo tre del testo di legge sono indicati i depositanti:

"i soggetti obbligati al deposito legale sono:

- a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
- b) il tipografo, ove manchi l'editore;
- c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
- d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore di opere filmiche" (L. 106/2004)

Nel terzo articolo sono elencate le categorie professionali incaricate del deposito legale, non più il tipografo (esecutore materiale) come nella normativa n. 347 del 1939 (*Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni*), e nel decreto luogotenenziale n. 660 del 31 agosto 1945, bensì l'editore (responsabile dell'opera) o chi ne ha curato la pubblicazione, come nella maggior parte delle legislazioni internazionali contemporanee. Solo in assenza dei primi due, la scelta d'obbligo ricadrebbe sui tipografi. Per i documenti non librari (si pensi ai siti *online*, ad esempio), l'obbligo di deposito ricade sul produttore/distributore della pubblicazione, così come per le opere filmiche (MANDILLO 2004).

La scelta di riconoscere nell'editore il soggetto obbligato è facilmente intuibile:

la conservazione del patrimonio culturale, la compilazione di bibliografie nazionali e l'accesso alle pubblicazioni depositate" (VITIELLO 1999 p. 56).

“il tipografo non ha alcun interesse al deposito, l'editore, se gli garantiamo che la sua opera verrà presentata in tempi rapidi nella bibliografia nazionale, può anche avere un interesse ed essere sensibile al deposito proprio come strumento di diffusione” (MAINI 2004 p. 10).

La pubblicizzazione del marchio editoriale attraverso la registrazione bibliografica nei cataloghi e nelle basi dati e la garanzia di una archiviazione su lungo termine saranno, a ben vedere, armi più persuasive della minaccia di sanzioni e notifiche (VITIELLO 2007).

Non così immediata e facilmente identificabile la figura del committente, il soggetto terzo che precede il tipografo nell'obbligo di deposito, una confusione di interpretazione che investirà, nei mesi successivi all'emanazione della legge, anche associazioni di categoria come CNA (Confederazione Nazionale Artigianato) e CLAAI (Confederazione Libera delle Associazioni Artigiane Italiane) e sarà risolta solo con la richiesta di specifiche alla Direzione generale per i beni librari del Ministero per i beni e le attività culturali (PUGLISI 2007).

Nei casi di *self-publishing* (o *print on demand*), laddove il contratto predisposto dalla piattaforma editoriale scelta dall'autore non preveda l'assolvimento del deposito, l'obbligo della consegna ricade sull'autore in quanto responsabile della pubblicazione (PUGLISI 2020).

All'articolo quattro del testo di legge sono elencate le tipologie di documenti oggetto di deposito obbligato:

“Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manifesti;
- i) musica a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti fotografici;
- n) documenti sonori e video;
- o) *film* iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori e editori (SIAE);
- p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di *film* italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

- q) documenti diffusi su supporto informatico;
- r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q)” (L. 106/2004).

“A library is a growing organism”, osservava Shiyali Ramamrita Ranganathan, un organismo che si modifica, si trasforma, ingloba il cambiamento col trasformarsi dei supporti che veicolano l’informazione. Come auspicato da decenni ed accennato nel mio commento al primo articolo, la legge n. 106 del 15 aprile 2004 ha allargato i confini del deposito legale a nuove forme di espressione culturale dettate dallo sviluppo dell’editoria digitale, comprendendo al suo interno tanto le risorse locali (CD e DVD-rom, *floppy disk*, etc.), quanto quelle remote. Una novità a lungo attesa, invocata a gran voce dalla comunità bibliotecaria, un po’ in ritardo rispetto alle altre realtà legislative internazionali.

La legge n. 467 del 2 febbraio 1939 sul riordino della Discoteca di stato e il decreto legislativo luogotenenziale n. 82 del primo marzo del 1945 sul deposito delle pubblicazioni scientifiche, tecnologiche e di ricostruzione presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche avevano contribuito, entro certi limiti, alla tutela delle opere audio e filmiche, disponendone la consegna su richiesta da parte della Discoteca di Stato. La conservazione delle registrazioni musicali era limitata quindi a ciò che il Ministero della cultura popolare decideva di conservare, mentre l’archivio delle voci dei più grandi cantanti nazionali era determinato da una selezione a monte ad opera della Discoteca di Stato. La succitata legge imponeva alle case discografiche di inviare elenchi mensili stampati delle pubblicazioni e questo consentiva di operare un controllo ed una cernita della produzione su suolo nazionale. Come ha osservato Marzia Miele, con l’espansione di *Internet* la ricerca di quanto circola nel mercato discografico è diventata paradossalmente più difficile: basata su cataloghi elettronici emessi con finalità prettamente commerciali, conta pubblicazioni che spesso spariscono dal mercato entro pochi mesi. Chi elude l’obbligo è certo passibile di sanzioni, ma senza efficaci strumenti di verifica si corre il rischio di individuare l’evasore ormai troppo tardi e non pervenire più i documenti (MIELE 2004; PISTACCHI 2010).

Per quanto concerne i video d’artista, con la legge n. 106 del 2004 essi acquisiscono pari dignità in quanto forme di espressione culturale a tutti gli effetti. Al pari del materiale fotografico e della grafica d’arte, sarà necessario attendere la stesura e l’emanazione del Regolamento per vedere in qualche modo specificata una definizione esaustiva di valore artistico atta ad oggettivare quello che di fatto è un giudizio. Il rischio, percepito da più biblioteconomisti, era che la generalizzazione normativa potesse riempire, nel frattempo, i depositi delle biblioteche nazionali centrali di un insieme di presunte opere di genio (PUGLISI 2007; MIELE 2004).

Anche la classe relativa ai documenti audiovisivi risultava passibile di svariate interpretazioni. Assente da ogni tutela legislativa che ne garantisse la conservazione fino alla legge n. 106 del 2004, costituiva un terreno vergine fondamentalmente poliedrico per tipologie di contenuti. Generalmente associata alle *performing arts*, si prestava a svariate tipologie documentarie, dai documentari ai videogiochi. Questi ultimi rappresentano legittimamente una forma di espressione che codifica la cultura e la vita sociale del Paese? A livello di contenuti probabilmente sì, ma la questione, allora sottoposta dall’AESVI (*Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani*, ora IIDEA, acronimo di *Italian Interactive Digital Entertainment Association*) il gruppo di lavoro *ad hoc* istituito nel Ministero per raccogliere le istanze di chiarimento, venne risolta con una esclusione dall’obbligo di deposito in virtù della loro natura interattiva (come del resto rimaneva esclusa la categoria dei *software*) (PUGLISI 2007).

Per quanto riguarda i *film* iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla SIAE (Società italiana autori e editori) l'opera di raccolta era cominciata nel dicembre del 1949: la legge n. 958 del 29 dicembre 1949 stabiliva infatti l'istituzione della 'Cineteca Nazionale' presso il 'Centro Sperimentale di Cinematografia' e sanciva il deposito legale di una copia di ogni *film* di produzione o co-produzione italiana, esteso poi - con legge n. 1213 del 4 novembre 1965 - anche ai cortometraggi e ai cinegiornali. La legge n. 106/2004 conferma in essere tutte le disposizioni, aggiungendovi i soggetti, i trattamenti e le sceneggiature filmografiche sovvenzionate dallo Stato come da legge n. 28 del 22 gennaio 2004 (CASTAGNA 2004).

Alcune tipologie documentarie elencate (come microforme - microimmagini di dati e documenti su pellicola di norma in forma di *microfiches* - o *floppy*) erano supporti superati tecnologicamente già in fase di stesura della normativa, il loro inserimento nella lista del materiale soggetto a deposito legale risulta pertanto accessorio, se non addirittura superfluo (PUGLISI 2007).

Una critica mossa sovente ai legislatori fu relativa anche alle pubblicazioni ufficiali (atti parlamentari, regolamenti, leggi): come osservava nel 2004 Antonia Ida Fontana - allora direttrice della Biblioteca nazionale centrale di Firenze - in occasione di un'intervista sul deposito legale tenuta da Roberto Maini, avrebbero certo trovato maggior rilievo e contestualizzazione depositate di *default* unicamente presso biblioteche specifiche (come quelle del Senato e della Camera), piuttosto che presso le due depositarie nazionali (MAINI 2004).

La legge ne prevedeva il deposito, ma su richiesta,

“senza peraltro definirne le caratteristiche, a favore delle due biblioteche parlamentari e della biblioteca centrale giuridica, oltre che alle biblioteche dei consigli o delle giunte regionali. Non appaiono però chiari i compiti da assegnare a ciascuna istituzione nell'ambito dei servizi bibliografici nazionali, mentre mancano le norme relative alla conservazione e alla gestione di questi documenti. Viene inoltre ricordato come sempre di più le pubblicazioni ufficiali sono disponibili sul *Web*, e come sarebbe quindi opportuno avviare una politica di pressione sugli enti al fine di aumentare i documenti disponibili liberamente in Rete” (PONZANI 2004).

Anche la categoria degli 'stampati in proprio' rientra tra le ambiguità legislative. Decisamente orientati ad un uso e ad un interesse privato o di una stretta cerchia di persone, vengono ancora oggi depositati presso le biblioteche centrali nazionali per due ragioni: eccesso di zelo nella comprensività della legge o calcolo personale legato ad esigenze concorsuali. Se *self-published*, laddove il contratto predisposto non preveda espressamente l'assolvimento del deposito legale da parte della piattaforma editoriale, l'obbligo della consegna ricade sull'autore-committente in quanto responsabile della pubblicazione e, ove la tiratura sia inferiore alle duecento copie, è prevista la consegna di una sola copia per l'Archivio nazionale e una sola copia per l'Archivio regionale) (PUGLISI 2007 e 2019).

La letteratura grigia, un insieme di testi editi fuori dal circuito commerciale (ad esempio brevetti, rapporti di ricerca, *abstract* dei congressi, dispense universitarie, pubblicazioni interne ad organizzazioni pubbliche o private), si inserisce a sua volta in una 'terra di mezzo' a cui è difficile trovare collocazione. Contesa tra due fronti, quello dell'editoria tradizionale ('bianca', aperta) e quello delle pubblicazioni riservate ('nere', private), è accessibile di norma ad un gruppo ristretto di persone, prevalentemente tramite canali specializzati. Come osservarono brillantemente Riccardo Ridi e Fabio Metitieri,

“con la diffusione di *Internet* il concetto stesso di letteratura grigia rischia di essere messo in crisi, vista la facilità con cui ciascuno può mettere a disposizione di chiunque sul proprio *web* ogni genere di documento altrimenti difficilmente distribuibile o recuperabile; d'altra parte, si può dire che l'intero *World Wide Web*, fuoriuscendo nel suo complesso dai tradizionali canali del commercio e del controllo bibliografico, potrebbe essere compreso in tale categoria. Il *Web*, insomma a seconda dei punti di vista o è interamente grigio oppure ha il potere di sbiancare ciò che finora era grigio” (RIDI - METTIERI 2008).

Come fece notare Paola Puglisi, esistevano già banche dati ad essa dedicate: si pensi ad esempio a SIGLE (*System for Information on Grey Literature in Europe*), una base dati bibliografica istituita negli anni Ottanta dalla Commissione europea ed in seguito acquisito e finanziato da una rete internazionale di istituti ricerca, tra cui il CNR italiano (PUGLISI 2007; SARDELLI 2007; ALBERANI 2002).

Per quanto concerne l'articolo cinque, è delineato il termine temporale di consegna, mentre sono rimandate all'emanazione di un futuro regolamento il numero di copie ed i soggetti depositari:

“1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall'articolo 1, comma 4, della presente legge.

2. L'obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.

3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.

4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in *facsimile* di opere non più in commercio.

5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti:

a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;

b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;

c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7;

d) gli strumenti di controllo;

e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;

f) le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonché le eventuali riduzioni, di cui all'articolo 7;

g) speciali criteri e modalità di deposito, anche annuale, dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere h), q) e r); h) i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all'articolo 6” (L. 106/2004).

L'obbligo di deposito comprende tutti i supporti su cui un'opera è resa disponibile al pubblico: se un articolo è pubblicato su carta, ma viene fatto anche circolare *online*, entrambe le vesti (stampata e digitale), devono essere archiviate presso le sedi designate per legge. Gli esemplari, in perfette condizioni e completi di eventuali manuali di istruzione, devono essere depositati entro il termine massimo di sessanta giorni dalla loro prima distribuzione. Sono comprese le nuove edizioni, quelle speciali o aggiornate e le riproduzioni di opere non più sul mercato. Il Regolamento - che doveva essere emanato entro metà ottobre 2004, ma di fatto troverà applicazione solo due anni dopo col DPR n. 252 del 3 maggio del 2006 - dovrà approfondire i casi di esonero parziale o totale, gli elementi identificativi da far applicare all'editore, i criteri di controllo e quelli di deposito, gli istituti depositari di particolari categorie di pubblicazioni.

All'articolo sei della legge n. 106 del 2004 sono specificate altre fattispecie di deposito:

“1. Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui all'articolo 1, le biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero della giustizia, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio, che è obbligatorio da parte dei soggetti richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti.

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.

3. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica” (L. 104/2006).

L'Archivio nazionale concentra quindi il deposito legale del Paese entro la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e di Roma, presso tre istituti centrali - delineati dal successivo Regolamento⁸ - specializzati nella conservazione del materiale filmico, sonoro, audiovisivo e grafico e, su richiesta, nella Biblioteca centrale del Ministero della giustizia, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Consiglio nazionale delle ricerche. La legge concede a queste ultime e alle biblioteche delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano il privilegio di richiedere copie aggiuntive agli editori per quanto concerne i settori di propria pertinenza (MANDILLO 2008).

All'articolo sette sono quantificate le sanzioni in caso di inottemperanza a carico dei soggetti obbligati:

⁸ Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, Istituto nazionale per la grafica e Cineteca nazionale (DPR n. 252/2006; MANDILLO 2008).

“1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.

2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta ad una misura compresa tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza del termine previsto dalla presente legge, sempreché la violazione non sia ancora stata contestata” (L. 106/2004).

L'ammenda è quantificata in modo variabile in base al valore commerciale del documento, con un tetto simbolico di millecinquecento euro ulteriormente riducibile in caso di riallineamento col debito di consegna (se privo di contestazione). La multa in caso di inottemperanza ha come oggetto la mancata consegna di documenti con valore commerciale, mentre nulla viene definito per quelli a titolo gratuito che non vengono depositati. Il fine ultimo resta quello di tutelare giuridicamente i prodotti della Rete, considerati a tutti gli effetti “eredità culturale digitale” (AIB-GBD 2004).

All'articolo otto vengono infine elencate le normative abrogate dall'entrata in vigore del futuro Regolamento indicato nell'articolo 5 della legge 106 del 15 aprile 2004:

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 sono abrogati:

a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;

c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82” (L. 106/2004).

La nuova legge sul deposito legale ha finalmente fornito un chiaro elenco delle finalità legate all'istituto, ha trasferito la responsabilità di consegna dei documenti dal tipografo (esecutore materiale) all'editore (responsabile dell'opera) e ha esteso l'obbligo di archiviazione (quindi di conservazione su lungo periodo e accesso) anche alle pubblicazioni digitali su supporto fisico e a quelle diffuse tramite rete informatica (seppur con falsa partenza, demandando le specifiche ad un futuro Regolamento che, come avremo modo di vedere, non sarà emanato che due anni dopo, con ulteriore ritardo nella ricezione dei compiti e perdita di molte risorse documentarie, tutt'altro che auto-conservative e perenni) (MANDILLO 2004).

A questi aspetti indubbiamente positivi, se ne aggiungono altri di contestabili: la mancata istituzione di una Commissione permanente per il deposito legale con compiti di monitoraggio e risoluzione (per la quale si dovrà attendere il decreto 252/2006 e le sue specifiche) e di politiche cooperative tra istituti centrali e regionali, l'inqualificabile clausola del ‘costo zero’ (dai nuovi compiti non devono derivare maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche), la pretesa esaustività del deposito e la creazione di un

archivio legale concepito su doppio binario, nazionale e regionale (AIB CSBN 2004; CAMPIONI 2004; MANDILLO 2004; GIORDANO 2006; PUGLISI 2007; SARDELLI 2007; VITIELLO 2007).

Nonostante qualcuno, si pensi a Franca Alloatti, ad esempio, ne ravveda uno sviluppo auspicabile delle collezioni e quindi una rivalutazione delle sedi depositarie territoriali), personalmente credo che il perseguimento

“di tutte le finalità in tutte le istituzioni depositarie per tutti i documenti non può che portare ad una lievitazione anomala dei costi o, come più probabile, ad una politica inerte di sviluppo delle collezioni... un immagazzinamento senza selezione, una produzione bibliografica senza strategia, una raccolta svolta al di fuori di ogni contesto politico e biblioteconomico” (VITIELLO 2007 p. 15).

Non tanto una acquisizione selettiva fine a se stessa (veicolo di involontarie preferenze a svantaggio di filoni di raccolta che potrebbero rivelarsi utili a posteriori), bensì una ‘conservazione su più livelli’, caldeggiata a più riprese tanto da Paola Puglisi quanto dalla Commissione nazionale Biblioteche e Servizi nazionali AIB, da Rosaria Campioni e da Alessandro Sardelli, lo sviluppo di una collezione consapevole, che persegue obiettivi differenti tra archivio nazionale e regionale (AIB CSBN 2004; CAMPIONI 2004; PUGLISI 2007; SARDELLI 2007; ALLOATTI 2008).

“Il salto di qualità, a nostro giudizio, sarebbe arrivare a delineare un’articolazione degli istituti depositari e dei loro compiti non più, per così dire, ‘a mosaico’ - una moltitudine di tasselli il cui disegno si ricompone quasi identico a quello offerto dalla collezione di livello nazionale; bensì su vari livelli, a comporre insieme di documenti omogenei (per afferenza territoriale o per tipologia), anche caratterizzati da un discreto margine di sovrapposizione con la raccolta di livello superiore, ma di questa verosimilmente più completi in quanto più capillarmente raccolti e documentati. Il rischio, d’altra parte, è che s’intervenga sulla mappa (e soltanto su quella) delle biblioteche attualmente depositarie della cosiddetta ‘terza copia’, senza riguardo alla continuità delle loro raccolte” (AIB-CSBN 2004c).

A questo potrebbe aggiungersi anche una scrematura per quantitativo di tirature: sopra le mille copie da destinarsi all’archivio nazionale, al di sotto di tale numero agli archivi regionali, privilegiando specifici ambiti produttivi e tematici vanto del territorio (SARDELLI 2007).

Operare una conservazione su doppio registro del medesimo materiale, anche se indubbiamente incrementa il patrimonio documentario e il prestigio delle sedi regionali adibite a deposito e consultazione, personalmente credo sia un inutile dispendio di costi (di tempo ed energie), una replica che non trova ragioni di essere se non inserita in un disegno razionale più ampio legato a specificità argomentative di promozione del territorio che esolino dal vincolo di provenienza editoriale.

La clausola legislativa che non prevede un piano di spesa per i nuovi compiti di acquisizione, conservazione e messa a disposizione delle risorse digitali risulta irrazionale e degradante, l’ennesima cicatrice sul volto della cultura e delle istituzioni che se prendono cura e la valorizzano (AIB-CSBN 2004c; MAINI 2004; PUGLISI 2007 e 2020; SARDELLI 2007; VITIELLO 2007; ALLOATTI 2008).

Come ha osservato Paola Puglisi,

“senza una linea di finanziamento dedicata... che vada oltre l’orizzonte di un progetto... e in generale senza risorse adeguate, a partire da quelle umane... il deposito legale del digitale è come il ballo della scopa: alla fine nessuno lo vuole” (PUGLISI 2020 p. 600).

La tanto attesa legge 106/2004 rappresenta insomma un primo passo di apertura alle svariate forme espressive e editoriali che la tecnologia ha reso possibili sia su supporto fisico che *online*, un passo ancora incerto, che dopo trent’anni di accesi dibattiti ci si aspetterebbe risolutivo e che si limita invece a delineare sommariamente i principi base demandando ogni specifica a un futuro Regolamento con molti punti interrogativi al seguito (VITIELLO 2007 p. 18).

2.3 Il Regolamento: D.P.R. n. 252 del 3 maggio 2006

A due anni dalla legge sul deposito legale n. 106 del 15 aprile 2004 vide la luce il tanto atteso e controverso Regolamento attuativo che abrogava la legge n. 374 del 2 febbraio 1939 (a sua volta modificata dal decreto luogotenenziale n. 660 del 31 agosto 1945) che aveva accompagnato e regolato *de facto* le pratiche sul deposito obbligato nazionale per oltre tredici lustri.

La consulenza nell'elaborazione normativa con molti soggetti interessati (*in primis* le Regioni e gli enti locali, ma anche l'Associazione Italiana Editori, l'Associazione Italiana Biblioteche, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, le organizzazioni dei produttori cinematografici e l'Associazione Italiana *Internet Providers*) e la spinosità degli argomenti trattati richiese ben più dei preventivati sei mesi indicati dalla legge n. 106.

Approvato e firmato dall'allora Presidente Carlo Azeglio Ciampi, il D.P.R. n. 252 del 3 maggio 2006 risulta infine incompleto: la pianificazione delle modalità di deposito del materiale diffuso tramite *Internet* rimane irrisolta, demandata ad un ulteriore regolamento che dovrà prendere in carico l'esperienza maturata da forme di sperimentazione volontaria (attraverso la stipula di accordi coi soggetti obbligati) operata nel frattempo (DE ROBBIO 2007a; AIB-CBSN 2006).

Rispetto alla legge n. 106 del 15 aprile 2004 (suddivisa in otto articoli), il Regolamento - per la sua funzione attuativa e di specifiche - si presenta strutturato in modo necessariamente più articolato (ben nove capi e quarantasei articoli) (DE ROBBIO 2007a).

Nel Capo I (articolo 1-5) sono definite le disposizioni generali relative al deposito legale ed esplicitate le terminologie impiegate.

All'articolo uno, comma uno, del Regolamento è definito il termine di consegna, peraltro già specificato all'articolo cinque, comma tre, della legge n. 106/2004:

“i documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, qualunque sia il procedimento tecnico di produzione, sono depositati, entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico, negli istituti indicati negli articoli seguenti, con le modalità di cui al presente regolamento, per costituire l'Archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, nonché per garantire servizi bibliografici finalizzati all'informazione e all'accesso” (D.P.R. 252/2006).

Il secondo comma del medesimo articolo, ne specifica il numero di copie:

“l'obbligo di deposito legale è assolto mediante il deposito di due copie, per l'Archivio nazionale della produzione editoriale, dei documenti prodotti e diffusi in Italia, e di altre due copie per l'Archivio della produzione editoriale regionale della Regione in cui ha sede il soggetto obbligato al deposito legale, presso gli Istituti, nei termini e secondo le modalità disciplinate nel presente Regolamento” (D.P.R. 252/2006).

Sarà l'articolo quattro del Regolamento a specificare la necessità di un ulteriore decreto ministeriale per l'individuazione degli istituti depositari: ogni Regione o Provincia autonoma, sentiti gli istituti interessati e i pareri delle associazioni degli enti locali dovrà presentare, entro nove mesi dall'emanazione del suddetto D.P.R., un elenco contenente i nominativi delle sedi identificate, nominativi che saranno poi resi noti a livello nazionale previo parere della Conferenza unificata. Qualora non fosse presentata nessuna proposta, l'individuazione degli istituti sarebbe operata dal Ministero stesso previa consultazione con la Conferenza unificata. In caso di Regioni o Provincie autonome con strutture statali presenti nel proprio territorio, queste possono utilizzarle come sedi per l'Archivio regionale della produzione editoriale (D.P.R. 252/2006).

Le biblioteche depositarie presenti nelle singole Regioni, con l'emanazione del Regolamento si trovano di fatto ad un giro di boa: possono riconfermarsi nel proprio ruolo - a questo favore propenderebbe la volontà di non interrompere la continuità delle collezioni presenti - oppure cogliere l'occasione per svicolarsi da una *mission* che ritengono estranea alla fisionomia dell'istituto (AIB-CBSN 2006; PUGLISI 2007).

Del resto, essendo due⁹ le copie destinate dal decreto n. 256/2006 agli archivi regionali, la scelta a livello territoriale può ricadere su una unica sede (comprensiva dell'intera produzione editoriale regionale) - magari presso la stessa biblioteca pubblica del capoluogo di Provincia che aveva fino ad ora goduto del diritto di copia (con una prosecuzione della collezione e della *mission*) - oppure su due diversi istituti (uno centrale e uno per Provincia) magari suddivisi per compito (uno di conservazione e l'altro di accesso all'utenza ad esempio) con ripartizione delle nuove spese gestionali da affrontare. Una scelta che non può non tener conto delle disparità organizzative e di bilancio tra le varie Regioni, differenze che inevitabilmente si ripercuotono sul servizio erogato (CAMPIONI 2004).

Le direttive EBLIDA (*European Bureau of Library Information and Documentation Associations*) sulla legislazione e la politica bibliotecaria europea già sei anni prima insistevano sulla necessità che le

“depository institutions should be able to provide efficient bibliographic services of, and adequate access to, deposited publications, preferably through electronic networks in order to increase efficiency. National libraries and/or other national bibliographic agencies should actively cooperate with other governmental organisations and non-governmental organisations in order to better serve the entire library community, as well as society at large” (CONSIGLIO D'EUROPA - EBLIDA 2000).

Il deposito legale non deve essere inteso come uno strumento per incrementare il patrimonio documentario degli istituti depositari o valorizzarli, ma come un servizio conservativo e di accesso all'informazione su lungo periodo basato su forme di cooperazione (tra istituti centrali e territoriali, di ricerca e *non-profit*) e che necessita di investimenti per garantire le proprie funzioni. Se manca questo, mancano i presupposti per un corretto svolgimento dei compiti (CAMPIONI 2004; DE ROBBIO 2007a).

‘Fare nozze coi fichi secchi’ deve evidentemente essere un concetto caro ai non addetti ai lavori, perché viene riconfermato, sulle orme della normativa 106/2004, al terzo comma del primo articolo del decreto attuativo:

⁹ Questo fino alla legge n. 89 del 23 giugno 2014, come avremo modo di vedere in seguito, quando sarà ridotta ufficialmente ad una copia per le regioni che ne fanno espressa richiesta.

“ dall’attuazione del presente Regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (D.P.R. 252/2006).

L’istituto che a livello regionale si troverà a dover formare *ex novo* (o proseguire nella collezione) l’archivio territoriale della produzione editoriale, dovrà innegabilmente far fronte a nuove spese di gestione; la stessa archiviazione dei documenti RER e REL, non compresa nella precedente normativa sul deposito legale, avrà bisogno di celeri politiche conservative e tecnologie specifiche per l’acquisizione, che nulla hanno a che vedere col ‘costo zero’ a cui, tanto la legge 106/2004 quanto il decreto 252/2006, fanno riferimento. Il risultato della mancanza di finanziamenti sarà basato sul famoso principio della ‘coperta corta’: i nuovi compiti finiranno per essere sostenuti ricollocando le già esigue risorse a disposizione della biblioteche o degli organi territoriali su più versanti, sguarnendo altre attività o abbassandone i livelli qualitativi (PUGLISI 2007).

Oppure si finirà per fare quanto suggerito da Paola Puglisi: individuare un *escamotage* che permetta di recuperare altrimenti il finanziamento necessario, cominciando ad esempio a relazionarlo in termine di obiettivo entro programmazioni di spesa, ad esempio nel Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione, “lasciando sullo sfondo il contesto del deposito legale, anche allo scopo di svincolare, se opportuno, la definizione delle modalità dall’attribuzione delle risorse” (PUGLISI 2020 p. 600).

Fatta la legge, trovato (tristemente) l’inganno.

Il secondo articolo del Regolamento si dilunga sulle terminologie adottate: per ‘documenti’ si intendono

“i prodotti editoriali destinati all’uso pubblico, sia a titolo oneroso che gratuito, contenuti su qualsiasi supporto, sia analogico che digitale, nonché su ulteriori supporti prodotti dall’evoluzione tecnologica nell’ambito delle finalità previste per legge” (D.P.R. 252/2006).

Una ulteriore specifica viene fatta per quelli su supporto informatico e quelli diffusi su rete informatica: i primi sono concepiti “su supporto riscrivibile o non riscrivibile”, i secondi “trasmessi per via telematica con qualunque rete, mobile o fissa” (D.P.R. 252/2006).

Il carattere artistico di particolari tipologie documentarie per cui è previsto l’obbligo di deposito (si pensi ai video d’artista o alle opere di grafica d’arte ad esempio) risulta un po’ vago e concede ampio spazio all’interpretazione, ponendo come discriminante la manifesta “volontà di creare un’opera dell’ingegno” da parte dell’autore (D.P.R. 252/2006).

Nessuna definizione, del resto, potrebbe forse cogliere ed oggettivare quello che di fatto è un giudizio, col pericolo di riempire i depositi delle due biblioteche nazionali centrali di un insieme di presunte opere di genio ricche di buoni propositi, ma bassa qualità e valore intrinseco (PUGLISI 2007).

Il terzo articolo del Regolamento conferma il deposito di due copie presso le due biblioteche nazionali centrali, mentre all'articolo cinque, sono esplicitati i compiti assegnati alle sedi di deposito:

“Gli istituti depositari sono obbligati a raccogliere, conservare e catalogare i documenti depositati in assolvimento degli obblighi di deposito legale. In particolare, gli istituti sono tenuti a:

- a) acquisire e catalogare i documenti, secondo le norme definite dagli *standard* nazionali per le diverse categorie;
- b) assicurare, ognuno per le proprie competenze e specificità, non appena concluse le procedure gestionali, l'accesso ai documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi;
- c) assicurare la conservazione dei documenti nella loro integrità;
- d) effettuare, ove necessario, copie a fini conservativi dei documenti depositati e raccolti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi;
- e) verificare l'esatto adempimento delle prescrizioni della legge e del presente regolamento, reclamare i documenti non pervenuti, eventualmente segnalando l'inadempienza secondo le modalità di cui all'articolo 44.

Al fine di garantire la sicurezza dei dati relativi ai soggetti obbligati che diffondono i documenti su supporto informatico o tramite rete informatica, gli istituti depositari assicurano che i loro archivi siano conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei dati personali degli archivi informatici e agli *standard* nazionali ed internazionali, in particolare alla norma ISO 14721” (D.P.R. 252/2006).

Interessante l'*Indagine sulle biblioteche depositarie per la copia d'obbligo per la Provincia* a cura della Commissione nazionale biblioteche e servizi nazionali dell'AIB, condotta a qualche mese dall'emanazione del D.P.R. 252 del 2006, dove emerse la percezione di una sostanziale inadeguatezza di strumenti atti a garantire un compito così importante da parte delle sedi intervistate e del personale incaricato, ovviamente riferita al periodo antecedente all'applicazione legislativa regolamentaria vera e propria: vi si denunciava mancanza di spazio e di professionisti per una celere catalogazione e messa a disposizione all'utenza del materiale pervenuto, la frequente evasione di deposito da parte degli obbligati e la difficoltà di risalire al trasgressore e rivalersi quindi su di esso, specie se di calibro 'minore'. Nei questionari compilati e rispediti dalle biblioteche depositarie alla Commissione, non era infrequente imbattersi in demotivate lamentele:

“normalmente, quando si ricevono i libri, questi risultano pubblicati almeno uno o due anni prima (ma qualche volta il deposito risale anche a quattro/cinque anni addietro). Per i periodici è ancora peggio perché non si riesce quasi mai ad avere annate complete; il lavoro di richiesta agli enti dei numeri mancanti è molto oneroso e poco fruttuoso perché sono in pochi a rispondere...

Nella Provincia esistono diversi piccoli stampatori; non avendone una lista completa e non riuscendo a trovare le forze economiche e umane per un lavoro di censimento completo, diventa difficile capire che cosa non viene depositato...

Alla biblioteca non arrivano i libri con continuità. La mancanza di spazio nei depositi librari ha imposto scelte molto rigide per quanto riguarda l'ingresso di nuovi libri, e molto materiale (doni e deposito legale) non è stato ancora inventariato” (AIB-CBSN 2006 p. 4)

L'effettiva entrata in vigore della legge n. 106 del 2004 a seguito dell'emanazione del Regolamento e il conseguente cambiamento dei nuovi soggetti obbligati (gli editori e non più gli stampatori, motivati alla consegna da ragioni conservative e pubblicitarie bibliografiche) cambieranno le cose, contribuendo a facilitare il deposito e ad evitare l'interruzione delle collezioni (per il trasferimento della sede della stamperia di un tipografo da una provincia all'altra, ad esempio). L'irragionevole mancanza di fondi preposti alla tutela e all'accesso delle risorse depositate tuttavia, andrà a gravare sulla messa in opera delle prescrizioni, specchio deformante di una realtà "normativa che attribuisce nuovi compiti senza assegnare risorse ad essi dedicate" (AIB-CBSN 2006 e 2019).

Tornando al decreto n. 256/2006, al Capo II (articolo 6-13) vengono delineate le modalità di deposito del materiale stampato, gli elementi identificativi da apporre sulle copie consegnate, gli istituti depositari ove archivarli, eventuali esoneri e il sistema di calcolo delle sanzioni per mancata consegna.

L'articolo sei - oltre a libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche, atlanti, manifesti e spartiti musicali fruibili da normodotati e da portatori di *handicap* - indica anche i documenti sonori e video, di grafica d'arte e fotografici, i *film*, le sceneggiature, i soggetti, i documenti informatici su supporto fisico e quelli diffusi *online* ed infine i video d'artista quale materiale da essere inviato alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e a quella di Roma nonché agli istituti regionali individuati dalla Conferenza unificata.

“Le biblioteche nazionali centrali, ove detti documenti non siano pertinenti alle proprie funzioni di archivio nazionale, li trasmettono all'istituto depositario più idoneo alla loro conservazione” (D.P.R. 252/2006).

L'articolo sette del decreto palesa le modalità di consegna degli stampati: entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico i documenti - identici per forma e contenuto a quanto messo in circolazione - devono essere spediti agli istituti designati mezzo posta o consegnati a mano racchiusi in apposito plico con scritta “esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004 n. 106” riportante anche i dati del mittente (nome ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito). I depositanti devono altresì stilare un elenco in due copie di quanto inviato assieme ai dati identificativi di ciascun documento: ciascun istituto depositario, previo controllo, restituisce una delle due copie vidimate a ricevuta e prova di avvenuta consegna.

L'articolo otto riporta i casi di esonero previsti, di fatto uguali tanto per l'Archivio nazionale che per quello regionale: sono esclusi dal deposito gli estratti (intesi come fascicoli di un libro o articoli di una rivista stampati a parte, fatta eccezione per quelli di musica a stampa); le bozze di stampa; registri; modulistica; elenchi di protesti cambiari; mappe catastali; ordinaria e minuta pubblicità commerciale; pubblicazioni di editori stranieri anche se stampate in Italia; edizioni provvisorie, nel caso in cui sia prevista una edizione definitiva; articoli in attesa di pubblicazione, stampati in proprio o presso l'Università a fini concorsuali; documenti ad uso interno o privato; *gadget* associati a periodici (soldatini, profumi, *peluches*, etc.).

Sono quindi ancora soggette ad obbligo di deposito le ristampe inalterate¹⁰, collegate alla fortuna editoriale di un testo o un editore, che Giuseppe Vitiello e Tommaso Giordano considerano un inutile appesantimento della collezione e a cui Paola Puglisi per contro, pur ritenendo sufficiente il deposito in una sola delle due biblioteche nazionali centrali, guarda invece con favore, come maggior garanzia servizio (GIORDANO 2006; VITIELLO 2007; PUGLISI 2007).

Come ha osservato quest'ultima, la

“condizione affinché un documento sia soggetto alla legge non è solo la sua appartenenza alle categorie indicate, ma anche che alla sua natura si affianchino la circostanza della destinazione all'uso pubblico e l'attinenza alla cultura e alla vita sociale nazionali di cui all'articolo 1 della 106. Era certamente più facile circoscrivere l'oggetto della vecchia legge, quel 'qualsivoglia stampato o pubblicazione' che uscisse dalle officine tipografiche, con poche e precise eccezioni. La normativa attuale invece prevede... un obbligo di fatto indiscriminato di deposito legale, senza specificare le caratteristiche per cui un'opera dovesse considerarsi di interesse culturale e dunque soggetta all'obbligo... la definizione di quanto incluso è... ampia e generica” (PUGLISI 2007 p. 22).

L'articolo seguente illustra invece i casi di esonero parziale: l'editore dovrà depositare una sola copia per l'Archivio nazionale ed una sola per quello regionale per le opere con tiratura limitata (inferiore a duecento esemplari) o valore commerciale superiore a quindicimila euro. Per il materiale con tiratura inferiore ai cinquecento esemplari e un valore stimato non superiore a diecimila euro è possibile presentare una richiesta esonero parziale al Ministero il quale, sentita la Commissione o la Regione competente, comunica l'esito dell'istanza agli Istituti depositari (se favorevole).

L'elenco di elementi identificativi da apporre agli stampati oggetto di deposito legale, solo parzialmente descritti all'articolo sette, è esplicitato all'articolo dieci: il materiale depositato deve contenere, oltre alla scritta “esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106” anche il nome, la denominazione o la ragione sociale ed il domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito; l'anno di effettiva pubblicazione in Italia ed il codice identificativo (ISBN o ISSN, se utilizzato dall'editore).

Secondo l'articolo undici il calcolo del valore commerciale dei documenti stampati a fini sanzionatori deve essere stimato dal Ministero sulla base di un insieme di criteri: tiratura complessiva, prezzo medio per pagina (della classe ISTAT in cui la pubblicazione rientra) e confronto con edizioni simili per contenuti e veste grafica. Se il trasgressore provvede all'obbligo di deposito senza contestazione, la pena viene ridotta ad un terzo del totale. Questo ovviamente non esonera il soggetto dal deposito dell'esemplare dovuto.

L'articolo dodici elenca due eccezioni al deposito legale di cui all'articolo sei: al fine di garantire il proseguimento della collezione giuridica della Biblioteca del Ministero della Giustizia, una copia degli stampati attinenti alla materia deve essere depositata presso di essa, mentre manifesti, periodici settimanali e mensili e quotidiani possono essere depositati non singolarmente, ma in forma cumulativa¹¹ a scadenze concordate con le sedi depositarie.

¹⁰ Questo fino alla legge n. 89 del 23 giugno 2014, quando l'esenzione verrà a estesa anche a questa tipologia documentaria.

¹¹ A questo proposito dal 2006 saranno stipulate convenzioni tra le due biblioteche nazionali centrali e la FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali), l'USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) e l'ANES (Associazione Nazionale

Al terzo Capo (articoli 14-19) sono indicate le modalità di deposito dei documenti sonori e video, gli elementi identificativi da apporre sulle copie consegnate, gli istituti depositari, eventuali esoneri e il sistema di calcolo delle sanzioni per l'eventuale mancata consegna.

Come abbiamo già avuto modo di vedere, la legge n. 467 del 2 febbraio 1939 e il decreto legislativo luogotenenziale n. 82 del primo marzo del 1945 avevano contribuito, entro certi limiti, alla tutela delle opere audio e filmiche prima dell'emanazione della legge 106/2004, disponendone la consegna, su richiesta, alla ex Discoteca di Stato (ora Istituto Centrale per i beni Sonori e Audiovisivi). La conservazione delle registrazioni musicali era limitata a ciò che il Ministero della cultura popolare selezionava, come del resto l'archivio delle voci dei cantanti nazionali, determinato dalla scrematura operata dalla Discoteca di Stato. La legge imponeva alle case discografiche di inviare elenchi mensili stampati di quanto pubblicato e questo consentiva di operare un controllo statale ed una cernita della produzione. Con la legge 106/2004 le finalità del deposito legale erano passate da censorie a conservative, di promozione e consultazione del patrimonio nazionale. Nel frattempo, anche il mercato aveva subito trasformazioni non indifferenti: una crescita massiva della produzione, la frequente diffusione di pubblicazioni miste (ad esempio libri con associati supporti audiovideo come CD o DVD-rom), una pluralità di formati in costante evoluzione e l'espansione di *Internet* a veicolare la produzione e circolazione di questa tipologia di materiale. Gli stessi cataloghi editoriali, ora elettronici e con finalità prettamente commerciali, sono pubblicati rapidamente e altrettanto velocemente tolti dalla Rete, quindi paradossalmente diventa più difficile verificare la produzione e quali siano gli editori della stessa, col rischio di individuare l'evasore ormai troppo tardi e non pervenire più i documenti. Unico mezzo a disposizione, avvalersi di misure collaborative con la SIAE (Società Italiana Editori e Autori) o altre realtà che operano nel settore (MIELE 2004; PISTACCHI 2010).

L'articolo quattordici del decreto 252/2006 destina una copia del materiale sonoro e video (prodotto parzialmente o totalmente in Italia o distribuito in licenza sul mercato) all'ICBSA (Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, ex Discoteca di Stato), ed un'altra all'istituto regionale che sarà reso noto con decreto ministeriale del 28 dicembre 2007. Le modalità di consegna variano a seconda che il documento sonoro o video informatico sia diffuso su supporto fisico o tramite *Internet* rimandando in tal caso al Capo VI o VII.

Importante ai fini della *mission* conservativa dell'istituto depositario quanto stabilito all'articolo quindici: nello specificare le modalità di consegna (le medesime fissate per gli stampati all'articolo sette) è espressamente indicato che "i soggetti obbligati al deposito forniscono... documenti sonori e video dai quali sia possibile effettuare copia" (D.P.R. 252/2006).

L'esonero totale, per i documenti sonori e video, riguarda le importazioni per il mercato italiano in numero inferiore a quindici esemplari, mentre gli elementi identificativi da apporre ad ogni documento soggetto a deposito legale e la determinazione del valore commerciale a fini sanzionatori resta inalterato rispetto agli stampati (articoli sedici, diciassette e diciotto). Come per gli stampati, anche per questa tipologia documentaria sono possibili forme cumulative di consegna da concordare a scadenze regolari massimo semestrali (articolo diciannove).

Al fine di facilitare gestione e trattamento del materiale audiovisivo 'misto' (ad esempio pubblicazioni cartacee con associato CD o DVD-rom) nell'ottobre del 2008 sarà stipulato un accordo tra ICBSA e

Biblioteca nazionale centrale di Roma. Sempre su base cooperativa anche la collaborazione stretta nel 2010 con SCF¹² (Società Consortile Fonografici), un consorzio che riunisce oltre 400 case discografiche e gestisce i compensi dovuti alla trasmissione in pubblico di musica registrata, che si è reso disponibile a condividere l'accesso a banche dati informative digitali dei documenti audiovisivi dimostrando di cogliere, nel deposito legale, non solo un adempimento burocratico, ma una reale opportunità di sviluppo per l'intero settore (PISTACCHI 2010).

Il Capo IV del DPR n. 252 del 3 maggio 2006 (articoli 20-25) analizza le forme di deposito legale per i documenti di grafica d'arte e fotografici e i video d'artista.

Per questa tipologia documentaria l'articolo venti dispone il deposito di una copia presso l'Istituto nazionale per la grafica ed una ulteriore copia agli Istituti individuati dalla Conferenza unificata. Se diffusi su supporto informatico le modalità di deposito si appoggiano al Capo VI, mentre se attraverso la Rete fanno riferimento a quanto disposto al Capo VII. È prevista inoltre la possibilità di giudizio di 'non pertinenza' da parte dell'Istituto nazionale per la grafica, che può dirottare la sua copia di diritto presso altre sedi ritenute più idonee alla sua conservazione e valorizzazione (previo accordo con le strutture in questione).

Le modalità di consegna dei documenti di grafica d'arte, video d'artista e fotografici seguono le medesime modalità stabilite all'articolo sette per gli stampati (come del resto i documenti sonori e video). Come per questi ultimi all'articolo ventuno è inserita la clausola, imposta al depositante, di presentare esemplari senza restrizioni di duplicazione.

Facendo un passo indietro e ripensando alle definizioni fornite all'articolo due del presente Regolamento, sono state definite opere di grafica d'arte gli

“esemplari di opere grafiche tratte da matrici realizzate con qualsiasi procedimento, manuale o meccanico, tirate in più esemplari su qualsiasi supporto, purché rispondenti alle tecniche e al sistema di stampa dichiarati, prescelti dall'autore stesso nella volontà di creare un'opera originale dell'ingegno, protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni” (D.P.R. 252/2006).

La descrizione, pur ampliando la gamma delle tecniche procedurali e delle tipologie di supporto a qualsiasi varietà, circoscrive il valore artistico alla volontà, posta in capo all'autore, di creare un'opera d'ingegno. Come ha osservato Paola Puglisi, il Regolamento non riesce ad identificare “soddisfacentemente né gli oggetti né i soggetti” tanto per questa tipologia documentaria quanto per i video d'artista e le opere fotografiche, non sa attribuire (ammesso che ciò sia possibile) criteri oggettivabili né sul valore artistico intrinseco né sull'artista (chiunque potrebbe definirsi tale), mettendo gli istituti depositari nella condizione di dover accumulare anche materiale di scarsa qualità ed prima ancora, di venirne a conoscenza sistematicamente ai fini di un eventuale controllo (PUGLISI 2007 p. 27).

¹² Le direttive dell'Unione Europea e la legge sul diritto d'autore riconoscono e tutelano tanto i diritti dell'autore (gestiti da SIAE), quanto quelli del produttore che realizza le registrazioni musicali (i diritti discografici). Per diffondere in pubblico musica registrata attraverso radio, televisione o altri mezzi, è necessario riconoscere anche un compenso a SCF, autonomo rispetto a quanto dovuto alla SIAE (PISTACCHI 2010).

La prevista possibilità di attribuire un giudizio di ‘non pertinenza’ da parte dell’Istituto nazionale per la grafica (dirottando, previo accordo, la sua copia presso altre sedi ritenute più idonee) non sembra essere a tal proposito risolutivo.

L’articolo ventidue stabilisce l’esonero di deposito per riproduzioni di opere artistiche (pittoriche, scultoree, architettoniche) realizzate tramite tipografia, fotolitografia, *offset*, fotoserigrafia. Non sono soggetti ad obbligo di deposito nemmeno video d’artista, fotografie e opere di grafica d’arte prodotte in un solo esemplare oppure prove di stampa non superiori a dieci copie. Le ristampe inalterate di documenti già depositati e altre opere la cui matrice (analogica o digitale) è già conservata presso archivi o fototeche di enti pubblici o con funzioni similari sono altresì esonerate dal deposito.

L’esonero è contemplato, secondo l’articolo ventitré, solo per fotografie, video d’artista o documenti di grafica d’arte con valore superiore a quindicimila euro oppure per esemplari prodotti per enti pubblici e da essi già conservati.

Gli elementi identificativi da apporre sul *recto* e sul verso, elencati nell’articolo ventiquattro del Regolamento, sono differenziati a seconda della tipologia documentaria. Per i documenti di grafica d’arte sul fronte deve essere apposta la firma dell’autore, se vivente e, a seguire, l’eventuale numerazione araba degli esemplari espressa in frazione (in cui il numeratore indica il numero progressivo del singolo esemplare e il denominatore il numero totale degli esemplari stampati) oppure la sigla corrispondente all’indicazione ‘prova d’autore’ o d’artista (PDA) seguita dal medesimo frazionamento. Sul verso del documento il depositante deve far stampare la dicitura “esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106” ed il nome dell’autore, poi indicare titolo, anno e luogo (sede editoriale o espositiva), l’anno di eventuali precedenti pubblicazioni, la tecnica con la quale è realizzata la matrice ed il sistema di stampa con il quale sono stati tirati gli esemplari; la tiratura; il nome (ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la sede legale) del soggetto obbligato al deposito.

Per quanto riguarda i documenti fotografici il soggetto obbligato al deposito deve riportare i seguenti elementi identificativi: la firma dell’autore, se vivente (indifferentemente sul *recto* oppure sul verso); la dicitura “esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106” sul verso; il nome del fotografo o la denominazione della ditta da cui il fotografo dipende (o del committente); l’indicazione del titolo dell’opera, dell’anno e del luogo (sede editoriale, espositiva, o altro contesto di pubblica diffusione); l’anno di eventuali precedenti pubblicazioni; l’indicazione del procedimento utilizzato per la realizzazione del documento e la sua diffusione; nonché la sua tiratura; infine il nome dell’autore ed il nome (o in alternativa la denominazione o la ragione sociale) e il domicilio (o la sede legale) del soggetto obbligato al deposito.

Sui video d’artista devono essere apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, quali elementi identificativi dell’opera, il nome dell’autore e l’indicazione del titolo, nonché l’immancabile dicitura “esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106”.

L’ultimo articolo del quarto Capo ritorna alla determinazione del valore commerciale di questa tipologia di documenti a fini sanzionatori, qualora non dichiarato: i criteri, come per stampati, documenti sonori e video, rimangono la tiratura complessiva ed il confronto con edizioni simili dello stesso autore (per contenuti e veste grafica).

Il Capo V (articolo 26-31) del Regolamento analizza il deposito legale di *film*, soggetti, trattamenti e sceneggiature cinematografiche.

All'articolo ventisei è stabilito che il produttore di opere filmiche consegni alla Cineteca Nazionale una copia positiva dei documenti (conforme al negativo o al *master*). Nel caso di *film* di interesse culturale (articolo sette del decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004) il depositante deve consegnare anche una copia negativa della sua opera. Il secondo esemplare va depositato presso gli istituti della Regione in cui ha sede il soggetto obbligato (che saranno individuati dalla Conferenza unificata).

Le modalità di consegna sono le medesime stabilite per gli stampati (articolo ventisette).

Gli elementi identificativi su ogni documento sono: il nome (oppure la denominazione o la ragione sociale) e il domicilio (o la sede legale) del produttore di opere filmiche; l'anno di ultimazione della lavorazione per quanto riguarda i *film*, l'anno di inizio lavorazione per i soggetti, i trattamenti e le sceneggiature di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p) della legge; per ultimo il nulla osta per la visione rilasciato dalla Direzione generale per il cinema. Per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p) (relativi a *film* non realizzati) va riportato anche un numero progressivo annuo fornito gratuitamente dalla Cineteca nazionale (articolo ventinove).

La determinazione del valore inventariale di soggetti, trattamenti e sceneggiature a fini sanzionatori è stabilito dal Ministero sulla base del prezzo medio per pagina (classe ISTAT), mentre quello per i *film* (qualora non dichiarato) si basa sulle medesime disposizioni previste all'articolo undici, comma uno: confronto con edizioni similari per contenuti e veste grafica e tiratura complessiva (articolo trentuno).

Il Capo VI (articoli 32-36) analizza il deposito dei documenti diffusi su supporto informatico, individuando i soggetti obbligati al deposito legale, gli istituti depositari, il grado di accessibilità, i casi di esonero, gli elementi identificativi da apporre su ogni copia e la determinazione del valore commerciale dell'opera a fini sanzionatori.

Mentre l'articolo due definisce 'documenti su supporto informatico' tutti quei materiali, su qualunque supporto tecnologico (riscrivibile o meno) contenenti informazioni digitali, l'articolo trentadue ne precisa la destinazione: devono essere depositate due copie presso le biblioteche centrali nazionali e due ulteriori esemplari per la costituzione dell'Archivio regionale presso gli istituti che saranno individuati con D.M. del 28 dicembre 2007. Se documenti sonori e video su supporto informatico, un'ulteriore copia va consegnata alla ex Discoteca di Stato (ora ICBSA, ovvero Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi); se facenti parte della categoria relativa ai documenti di grafica d'arte, video d'artista e fotografici un esemplare va all'Istituto Nazionale per la Grafica. Una copia dei *film* diffusi su supporto informatico (ad esempio DVD-rom) va depositata invece presso la Cineteca nazionale. Se il materiale è attinente alla materia giuridica una copia deve essere consegnata al Ministero di Grazia e Giustizia (Biblioteca centrale giuridica).

Le modalità di deposito sono le medesime dei documenti stampati (si veda articolo sette).

La necessità di formare un archivio 'vivo', non un mero accatastamento di materiale, è manifestata nell'obbligo di "fornire, previo accordo con gli istituti depositari, documenti su supporto informatico dai quali sia possibile effettuare copia a fini conservativi" (D.P.R. 252/2006).

L'importanza dell'accessibilità si palesa anche all'articolo trentatré, ove viene ribadita la garanzia di accesso alle opere depositate, ma "esclusivamente a utenti registrati che accedono da postazioni informatiche poste all'interno delle istituzioni depositarie nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e

sui diritti connessi”. Si cerca in tal modo di assicurare i titolari dei diritti (spaventati dalla facilità di riproduzione e modifica dei contenuti digitali e dalla conseguente perdita degli introiti connessi), ma si compie anche una superficiale generalizzazione della natura della produzione documentaria, che potrebbe figurare altresì in forma gratuita, non solo commerciale (DE ROBBIO 2007a).

Tra gli elementi identificativi da apporre sui documenti diffusi su supporto informatico soggetti a deposito obbligato e sugli eventuali allegati, oltre alla dicitura “esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106”, l’articolo trentacinque riporta anche il nome (ovvero la denominazione o la ragione sociale) e il domicilio (o sede legale) del depositante, l’anno di effettiva pubblicazione (o produzione o diffusione) in Italia ed il codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali (ISBN, ISSN oppure DOI¹³, se utilizzato dal produttore) (D.P.R. 252/2006; GUERCIO 2016).

Poco differenzia questa tipologia documentaria dagli stampati, in quanto risorse su supporto materiale a tutti gli effetti. Anche la determinazione del valore commerciale a fini sanzionatori si basa sugli stessi principi: nel caso non sia dichiarato, la sua quantificazione va comparata al valore commerciale di edizioni similari e ai costi di produzione stimati (articolo trentasei).

Il Capo VII del decreto esamina il deposito dei documenti diffusi tramite Rete informatica (articoli 37-40), demandando le modalità di deposito ed acquisizione, l’elenco dei casi di esonero totale o parziale e i criteri per la determinazione del valore commerciale a fini sanzionatori ad un futuro regolamento, limitandosi ad individuare le priorità delle forme volontarie di sperimentazione e i gradi di accessibilità.

L’articolo trentasette, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie sentite le associazioni di categoria, la Commissione per il Deposito Legale (CDL) ed il Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore, delega la determinazione delle forme di acquisizione ad un ulteriore successivo regolamento. A tal proposito

“il Ministero promuove forme volontarie di sperimentazione... mediante la stipulazione di appositi accordi con i soggetti obbligati al deposito. Gli accordi definiscono le modalità tecniche... prevedendo, ove possibile, anche forme automatiche di raccolta, secondo le migliori pratiche e conoscenze internazionali del settore” (D.P.R. 252/2006),

garantendo sistemi volti ad assicurare l’autenticità del documento digitale e la data di consegna (o raccolta).

Il Regolamento accenna alla necessità di garantire una raccolta prioritaria per quanto riguarda:

¹³ Il DOI (*Digital Object Identifier*) è uno *standard* che consente l’identificazione duratura ed univoca di documenti digitali (testi e immagini, risorse audio o video, *software*, etc.) attraverso metadati di riferimento applicati secondo uno schema strutturato, interoperabile ed estensibile, ideato dall’*Association of American Publishers* e poi acquisito dall’organizzazione *non-profit International DOI Foundation*, che lo distribuisce gratuitamente. Rispetto ai comuni indicatori come gli URL, il DOI identifica un oggetto quale entità di prima classe, non attraverso un attributo come il luogo in cui l’oggetto è collocato (DE ROBBIO 1999; GUERCIO 2016).

- “a) documenti che assicurino la continuità delle collezioni già avviate, anche su supporti e mediante tecnologie tradizionali;
- b) documenti concernenti la produzione scientifica delle università, dei centri di ricerca e delle istituzioni culturali;
- c) documenti elaborati e messi in rete da soggetti pubblici;
- d) documenti relativi a siti che si aggiornano con più frequenza, ovvero contenuti in siti che sono maggiormente citati da altri siti” (D.P.R. 252/2006).

È quindi compresa al suo interno, a rigor di logica, l'insieme della produzione intellettuale e scientifica accademica (articoli pubblicati su *e-prints* istituzionali, tesi di laurea e di dottorato, etc.) secondo modalità di raccolta automatiche o selettive stabilite sulla base di singoli accordi tra istituti depositari ed atenei (DE ROBBIO 2007a).

L'articolo trentotto disciplina i gradi di accessibilità dei documenti *online*. Come ha osservato Riccardo Ridi, l'unica indicazione degna di nota che il Regolamento esprime in merito all'acquisizione e alla fruizione delle risorse elettroniche da remoto è proprio la distinzione tra i documenti ad accesso aperto e quelli sottoposti a restrizioni: i primi potranno essere 'raccolti' immediatamente tramite *harvesting* e resi disponibili alla consultazione, gli altri potranno essere consultati solo *in loco*, presso le due biblioteche nazionali centrali da postazioni prive di stampanti o prese usb e da utenti registrati (RIDI 2007 p. 230).

“I documenti depositati e raccolti che siano in origine accessibili liberamente in Rete possono essere resi accessibili per via telematica nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi...

I documenti depositati e raccolti che siano in origine accessibili a determinate condizioni, quali licenze o altri contratti attributivi del diritto all'accesso e all'utilizzazione del documento, possono essere resi disponibili esclusivamente a utenti registrati che accedono da postazioni situate all'interno degli istituti depositari, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi” (D.P.R. 252/2006).

Secondo l'articolo trentanove i casi di esonero totale o parziale devono essere definiti sulla base dei risultati della fase di sperimentazione, fermo restando l'esclusione di “documenti diffusi su rete informatica destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti con accesso riservato, quali quelli contenuti in una rete *Intranet*”. Nessuna indicazione quindi, bensì l'ennesimo rimando ad una futura regolamentazione.

Il valore commerciale di questa tipologia di risorsa, difficilmente quantificabile (basato sul costo di produzione stimato o sul valore commerciale di prodotti simili) deve essere stabilito dalla Direzione generale per i Beni Librari previa consultazione con la Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Va da sé che nella fase di sperimentazione prevista dall'articolo trentasette non potranno essere elargite sanzioni in caso di inottemperanza.

Il Capo VIII (articoli 41-42) indica gli strumenti di controllo atti a verificare il corretto andamento delle disposizioni legislative e regolamentarie sul deposito legale.

I responsabili del controllo sull'adempimento dell'obbligo di deposito sono, relativamente ai documenti di propria pertinenza, gli stessi istituti depositari (articolo quarantuno).

Compiti consultivi, di controllo e monitoraggio sono invece assolti dalla Commissione per il Deposito Legale (CDL) istituita presso il Ministero. Su richiesta della Direzione generale, essa propone linee guida (compresi criteri di esenzione ed individuazione di nuove tipologie documentarie) ed elargisce pareri su eventuali problematiche specifiche insorte nell'attuazione della legge e del Regolamento sul deposito legale.

Ne fanno parte, a titolo gratuito, il Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali, quello della Biblioteca nazionale centrale di Firenze e di Roma, dell'ex Discoteca di Stato (ora Istituto Centrale per i beni Sonori e Audiovisivi), dell'Istituto nazionale della grafica, della Cineteca nazionale e della Biblioteca centrale giuridica del Ministero di Grazia e Giustizia; un rappresentante nominato dal Ministro per l'Innovazione e le tecnologie; un rappresentante del Coordinamento dei presidenti delle regioni e province autonome di Bolzano e Trento, dell'ANCI e dell'UPI. A richiesta (a seconda degli argomenti trattati) possono essere interpellati anche il Direttore della Biblioteca del Senato e della Repubblica, della Biblioteca della Camera dei deputati e del Consiglio Nazionale delle Ricerche; un rappresentante dell'Associazione Italiana Biblioteche o della SIAE, oppure rappresentanti dei soggetti obbligati indicati dalle associazioni di categoria (articolo quarantadue).

Al Capo IX (articolo 43-46) è infine definito l'iter delle sanzioni amministrative previste, le procedure di accertamento e le abrogazioni del presente Regolamento alle precedenti norme in materia.

L'articolo quarantatré stabilisce che chiunque violi le disposizioni dettate dalla legge n. 106 del 2004 e dal successivo Regolamento sarà oggetto ad una sanzione amministrativa del valore massimo di millecinquecento euro, quantificata nello specifico moltiplicando di tre volte il valore commerciale del documento e raddoppiata nel caso di recidiva (ma sempre comunque sotto al tetto pecuniario stabilito). In caso di evasione totale dell'obbligo la cifra è moltiplicata fino a quindici volte il valore stabilito. Qualora invece il soggetto obbligato si rimetta in linea - depositando i documenti oltre la data temporale stabilita (sessanta giorni) ma prima dell'avvio della procedura di accertamento - la sanzione verrà ridotta di un terzo.

La procedura di accertamento è indicata all'articolo quarantaquattro: gli istituti depositari, riscontrata l'inadempienza da parte del soggetto obbligato, inviano una diffida tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale intimano gli evasori di adempiere all'obbligo o presentare eventuali controdeduzioni o memorie entro i sessanta giorni successivi. Se questo avviene entro il termine fissato, la sanzione pecuniaria viene ridotta ad un terzo, se invece non ricevono risposta il verbale viene trasmesso alla Direzione generale del Ministero o all'organo regionale competente per l'irrogazione della sanzione e la comunicazione delle modalità di pagamento al trasgressore, che comunque dovrà depositare gli esemplari mancanti.

Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per insolvenza dell'obbligo di deposito figurano nell'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capitolo duemilatrecento uno (articolo quarantacinque).

Col presente Regolamento vengono abrogati la legge del 2 febbraio 1939, n. 374 (e successivo decreto legislativo luogotenenziale 660 del 31 agosto 1945), il Regolamento (di cui al Regio Decreto n. 2052 del 12 dicembre 1940) e l'articolo n. 23 del Decreto legislativo luogotenenziale n. 82 del primo marzo 1945 (D.P.R. 252/2006).

2.4 Istituti depositari per l'Archivio regionale: il D.M. del 28 dicembre 2007 e il D.M. del 10 dicembre 2009. Analisi

Vista la legge n. 106 del 15 aprile 2004 recante “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”, che prevedeva la costituzione di archivi nazionali e regionali della produzione editoriale, visto il Regolamento attuativo emanato con DPR n. 252 del 3 maggio 2006 e la delibera con cui, in data 18 ottobre 2007, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Unificata, approvava l’elenco degli istituti delle regioni e province autonome candidati, furono resi noti ufficialmente a livello nazionale, con decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, le sedi depositarie incaricate, ridefinite successivamente per le sole regioni Lombardia e Umbria con nuovo decreto ministeriale datato 10 dicembre 2009 (DE ROBBIO 2007a).

Le istituzioni depositarie su suolo italiano, in totale attualmente cento trentuno, sono suddivise tra biblioteche statali (diciannove unità), regionali (diciotto sedi), provinciali (nove istituti), comunali (sessantotto spazi), universitarie (una, quella di Bologna, già statale) ed altri enti (sedici, suddivisi tra associazioni, consorzi e fondazioni) (AIB-CBSN 2019; PUGLISI 2020).

Sono sostanzialmente quattro i modelli in cui sono strutturati gli archivi regionali, frutto di valutazioni tecniche, tradizioni storiche e culturali, dimensioni e finanze del territorio. La strada più battuta prevede la costituzione di due sedi, una di raccolta dell’intera produzione afferente alla Regione (con funzioni conservative) e l’altra con il mantenimento, su base provinciale, degli istituti che già godevano della terza copia in virtù della precedente normativa (con funzioni di consultazione e chiara politica di continuità delle collezioni). Tipico l’esempio calabrese (BELLINGERI 2010).

Un’altra tipologia, meno praticata, prevede la confluenza di entrambe le copie presso un’unica sede centrale in rappresentanza dell’intero patrimonio editoriale regionale (si pensi ad esempio alla Valle d’Aosta o alla Sardegna). Questa soluzione, senza dubbio più economica e meno frammentata sul territorio, presenta problematiche legate alla conservazione di materiale eterogenei, che spaziano da supporti cartacei a digitali, audiovisivi, sonori, fotografici, grafici, filmici (BELLINGERI 2010).

A questo proposito la terza opzione opera una scelta totalmente opposta, destinando una copia presso l’archivio centrale regionale e l’altra presso istituti su base provinciale specifici per ambito disciplinare (cineteche, mediateche, biblioteche, biblioteche per ragazzi, fototeche ad esempio). A questo proposito si ricorda il modello ligure e siciliano (BELLINGERI 2010).

Ultima *chance*, quella di depositare entrambe le copie presso istituti scelti solo a livello provinciale, senza una sede centrale con funzioni prettamente conservative a capo (si pensi alla Basilicata, ad esempio) (BELLINGERI 2010).

Tra le Regioni si distingue chi, dietro formale istanza, ha chiesto ed ottenuto di ricevere una sola copia di deposito legale¹⁴. Tra queste Veneto, Umbria, Campania, Friuli-Venezia Giulia e Toscana (AIB-CBSN 2019).

¹⁴ La risoluzione interregionale, inviata alla ‘Commissione nazionale per il deposito legale’ al fine di promuovere la facoltà di scelta per ciascuna Regione sul numero di esemplari da ricevere (uno o due), troverà compimento nel decreto legislativo n. 66 del 24 aprile 2014 (convertito poi nella legge n. 89 del 23 giugno 2014)(AIB-CBSN 2019).

Nello specifico in Abruzzo sono sede conservazione, con pertinenza territoriale di ambito provinciale, dei documenti prodotti e diffusi su supporto di tipo cartaceo, informatico e dei soggetti disabili la Biblioteca provinciale “S. Tommasi” (L’Aquila), la Biblioteca provinciale “A. C. De Meis” (Chieti), la Biblioteca provinciale “G. D’Annunzio” (Pescara), la Biblioteca provinciale “M. Delfico” (Teramo). La Biblioteca “G. Tantillo” dell’Istituto Cinematografico (L’Aquila) garantisce la conservazione dei documenti prodotti e diffusi su supporto di tipo sonoro, filmico, fotografico, video d’artista e microforme, mentre quella del Museo Civico “Basilio Cascella” (Pescara) è sede di conservazione dei documenti prodotti e diffusi in grafica d’arte (DM 28/12/2007).

In Basilicata la Biblioteca Provinciale di Potenza e quella di Matera raccolgono due copie di tutti i documenti stampati e di documenti sonori e video, microforme, documenti diffusi su supporto informatico, documenti fotografici, *film*, soggetti, sceneggiature, grafica d’arte e video d’artista (DM 28/12/2007).

In Calabria la Biblioteca Nazionale a Cosenza è sede di conservazione di una copia di tutta la produzione editoriale regionale, mentre le Biblioteche comunali “Filippo De Nobili” (Catanzaro), “Armando Lucifero” (Crotone) e “Pietro De Nava” (Reggio Calabria), quella civica di Cosenza e il Centro Sistema Bibliotecario Vibonese (Vibo Valentia) raccolgono una copia della produzione editoriale del territorio provinciale di riferimento (DM 28/12/2007).

In Campania gli istituti destinati al deposito obbligato della produzione editoriale regionale sono la Biblioteca provinciale di Salerno, la provinciale “Giulio e Scipione Capone” (Avellino) e “Antonio Mellusi” (Benevento), la nazionale “Vittorio Emanuele III” (Napoli) e la comunale “Alfonso Ruggiero” (Caserta) (DM 28/12/2007).

In Emilia Romagna i documenti stampati, quelli diffusi su supporto informatico, il materiale sonoro e video, di grafica d’arte, video d’artista e fotografico sono depositati presso la Biblioteca “Passerini Landi” (Piacenza), la Biblioteca Palatina (Parma), la Biblioteca “Panizzi” (Reggio Emilia), la Biblioteca Estense Universitaria (Modena) quella Universitaria di Bologna, la Biblioteca Ariostea (Ferrara), la Biblioteca “Saffi” (Forlì), la Biblioteca Classense (Ravenna), la Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (Bologna) e la Biblioteca “Gambalunga” di Rimini. La Cineteca Comunale di Bologna ospita invece i *film* iscritti nel pubblico registro cinematografico (DM 28/12/2007).

In Friuli-Venezia Giulia sono sedi di deposito delle copie relative alla produzione regionale e provinciale di riferimento la Biblioteca statale Isontina e Biblioteca Civica (Gorizia), la biblioteca civica di Pordenone, la civica “A. Hortis” di Trieste e la “V. Joppi” di Udine (DM 28/12/2007).

In Lazio l’Archivio regionale stampato e digitale riguarda la Biblioteca comunale “Aldo Manuzio” di Latina e “Norberto Turizziani” a Frosinone, la Biblioteca Comunale “Paroniana” di Rieti, l’Universitaria “Alessandrina” di Roma, il Consorzio Biblioteche di Viterbo e la Biblioteca dell’area servizi culturali - Direzione Regionale. Copia del patrimonio documentario di libri per ragazzi viene depositata presso la Biblioteca Centrale Ragazzi di Roma, il materiale sonoro e video presso la Discoteca di Stato - Museo dell’Audiovisivo (ora Istituto Centrale per i beni Sonori e Audiovisivi, Roma) e i video d’artista presso la Cineteca Nazionale - Centro Sperimentale di Cinematografia (Roma). Alla Biblioteca dell’area servizi culturali - Direzione regionale beni ed attività culturali, *Sport* (Roma) sono riservati i documenti di grafica d’arte e dei documenti fotografici. Presso la Cineteca Nazionale - Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma ha sede la conservazione di *film*, soggetti, trattamenti e sceneggiature cinematografiche (DM 28/12/2007).

In Liguria l'istituto incaricato della conservazione di una copia delle produzioni editoriali realizzate e diffuse sul territorio regionale è la Biblioteca universitaria di Genova, mentre le sedi a livello provinciale sono le biblioteche civiche "Berio" (Genova), "Lagorio" (Imperia), "Mazzini" (La Spezia) e "Barrili" (Savona) (DM 28/12/2007).

In Lombardia inizialmente erano sede deposito delle copie delle produzioni editoriali realizzate e diffuse sul territorio regionale (libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa): la Biblioteca civica "Angelo Mai" (Bergamo) e la Queriniana di Brescia, la Biblioteca civica di Monza, Sondrio e Varese, le comunali di Como, la Laudese di Lodi e la Teresiana di Mantova, l'universitaria di Pavia, la Biblioteca statale e libreria civica di Cremona, la comunale "Umberto Bozzoli" a Lecco ed infine la Biblioteca europea di informazione e cultura a Milano (BEIC). Alla Braidese di Milano spettava la conservazione della seconda copia di deposito regionale dei materiali stampati, alla Biblioteca Mediateca Santa Teresa (Milano) quella per il materiale audiovisivo ed informatico, al Conservatorio "G. Verdi" di Milano quelli stampati musicali, presso il Museo per la fotografia contemporanea (Cinisello Balsamo) le opere fotografiche soggette a deposito, alla Cineteca Italiana video, *film*, i soggetti, trattamenti e sceneggiature mentre alla Biblioteca civica di Monza le opere di letteratura per ragazzi (DM 28/12/2007).

Con il successivo decreto ministeriale datato 10 dicembre 2009 l'istituto destinato alla conservazione della produzione editoriale regionale diventa la Biblioteca europea di informazione e cultura a Milano (libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa). Presso la Biblioteca civica "Angelo Mai" (Bergamo) e la Queriniana di Brescia, la Biblioteca civica di Monza, Sondrio e Varese, le comunali di Como, la Laudese di Lodi e la Teresiana di Mantova, l'universitaria di Pavia, la Biblioteca statale e libreria civica di Cremona, la comunale "Umberto Bozzoli" a Lecco e la Braidense di Milano sono depositate le seconde copie della medesima tipologia documentaria. Sede del materiale audiovisivo, informatico e sonoro e dei video d'artista la Braidense di Milano, così come della musica a stampa anche se limitatamente alla Provincia di Milano. Le altre provenienze di quest'ultima tipologia saranno affidate al Conservatorio "G. Verdi" di Milano. Restano inalterate le disposizioni le opere fotografiche soggette a deposito, da depositare presso il Museo per la fotografia contemporanea a Cinisello Balsamo, quelle per video, *film*, soggetti, trattamenti e sceneggiature, da riservare alla Cineteca Italiana e le opere destinate ai ragazzi, conservate presso la Biblioteca civica di Monza (DM 10/12/2009).

Nelle Marche una copia della produzione editoriale di documenti stampati o diffusi su supporto informatico, di grafica d'arte, dei documenti fotografici e dei video d'artista sono da suddividersi, per territorio provinciale di riferimento, presso le Biblioteche comunali "Benincasa" di Ancona, "Gabrielli" di Ascoli Piceno, "Spezioli" a Fermo e "Mozzi Borgetti" a Macerata ed infine presso la Biblioteca Oliveriana di Pesaro. Sede depositaria per l'intera produzione editoriale regionale per stampati e documenti su supporto informatico, riscrivibile o meno, la Biblioteca del Consiglio Regionale delle Marche ad Ancona. Documenti sonori, video e per i *film* sono invece conservati presso la Mediateca regionale delle Marche ad Ancona (DM 28/12/2007).

La Regione Molise identifica come sede depositaria principale la Biblioteca provinciale "P. Albino" di Campobasso, col deposito di entrambe le copie di tutte le tipologie documentarie, affiancata dalla Biblioteca comunale "M. Romano" di Isernia, sede di conservazione della sola seconda copia di tutti i documenti stampati e di quelli diffusi su supporto informatico, documenti sonori e video e documenti oggetto di esonero parziale (DM 28/12/2007).

In Piemonte presso le Biblioteche civiche di Torino, Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli e nella Consortile Astense è depositata una copia per ciascuna Provincia di riferimento di libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa prodotti da editori aventi sede nel territorio. Alla Biblioteca di Torino è destinata invece la copia della produzione editoriale regionale delle medesime categorie, fatti salvi *film*, fotografie e sceneggiature, dirottati nel Museo nazionale del cinema di Torino (DM 28/12/2007).

In Puglia una copia dell'archivio regionale di tutta la produzione editoriale della Regione, libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, musica a stampa, atlanti, manifesti, documenti di grafica d'arte e fotografici si trova nella Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti Volpi" di Bari, mentre quella di documenti sonori e video, i *film*, i trattamenti e le sceneggiature trova sede nella Mediateca regionale. La seconda copia, smistata secondo il territorio provinciale di competenza, si trova presso le biblioteche provinciali di Bari, Brindisi, Foggia o Lecce e presso la civica "Acclavio" di Taranto (DM 28/12/2007).

In Sardegna entrambe le copie del deposito della produzione editoriale sono fatte convergere presso la Biblioteca regionale di Cagliari (DM 28/12/2007).

In Sicilia una copia oggetto di deposito legale di stampati e documenti digitali è conservata presso la Biblioteca centrale della Regione Sicilia. Per quanto concerne documenti sonori e video, documenti fotografici, *film* e sceneggiature la copia è destinata al Centro regionale per il catalogo, mentre per i video d'artista e i documenti di grafica d'arte la sede prescelta è il Museo regionale di arte contemporanea. La seconda copia, indirizzata a seconda della Provincia di competenza, viene depositata presso le biblioteche comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Siracusa, Palermo o Ragusa, le biblioteche regionali dell'università di Catania e di Messina e la Biblioteca "Fardelliana" di Trapani (DM 28/12/2007).

In Toscana figurano sedi conservative di entrambe le copie previste in riferimento alla letteratura per ragazzi la Biblioteca Marucelliana a Firenze e la Biblioteca di Villa Montalvo a Campi. La Fondazione mediateca regionale Toscana a Firenze è sede di conservazione per l'intero territorio regionale di una copia dei documenti sonori e video, i *film*, i soggetti, i trattamenti e le sceneggiature prodotti nel territorio della regione Toscana, mentre il Centro per l'arte contemporanea "Luigi Pecci" a Prato per quelle di documenti di grafica d'arte, fotografici ed i video d'artista. La seconda copia d'obbligo per territorio provinciale di appartenenza viene depositata rispettivamente presso la Biblioteca della Città di Arezzo, la Biblioteca Marucelliana a Firenze, le biblioteche comunali Chelliana a Grosseto, Labronica a Livorno, Forteguerriana a Pistoia, "Alessandro Lazzerini" a Prato e degli Intronati a Siena, presso la statale di Lucca, la Biblioteca civica "Stefano Giampaoli" a Massa o quella universitaria a Pisa (DM 28/12/2007).

La Regione Trentino-Alto Adige suddivide le copie della produzione editoriale realizzate e diffuse sul territorio provinciale tra la Biblioteca provinciale di lingua italiana "Claudia Augusta" e quella intitolata a "Dr. Friedrich Teßmann" per il territorio di Bolzano e la Biblioteca comunale di Trento per la relativa Provincia (DM 28/12/2007).

Sede di conservazione, sempre secondo il territorio provinciale di appartenenza, di due copie relative a libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa per la Regione Umbria sono le biblioteche comunali "Augusta" a Perugia e quella di Terni. In quest'ultima trovano deposito anche una copia dei documenti sonori e video, dei *film*, delle sceneggiature, dei documenti di grafica d'arte e fotografici e dei video d'artista prodotti nella Regione (DM 28/12/2007). Col nuovo decreto ministeriale datato 10 dicembre 2009 la Regione Umbria ha

modificato l'assetto della suddivisione depositaria: alle biblioteche comunali di Terni, Città di castello e "Augusta" di Perugia spettano copia di stampati, documenti informatici, fotografici e di grafica d'arte, mentre alla Biblioteca Comunale di Terni una copia dei video d'artista, dei documenti sonori e video, delle sceneggiature e dei *film* (DM 10/12/2009).

In Valle d'Aosta l'istituto designato alla conservazione delle copie delle produzioni editoriali realizzate e diffuse sul territorio regionale è la Biblioteca regionale ad Aosta (DM 28/12/2007).

In Veneto, infine, una copia dei documenti stampati sono conservati presso le biblioteche civiche di Belluno e Verona, la Bertoliana di Vicenza, l'Accademia dei Concordi a Rovigo, la Biblioteca comunale di Treviso, l'universitaria di Padova e la Biblioteca nazionale Marciana a Venezia. Una copia dei documenti sonori e video viene fatta pervenire alle Biblioteche padovane associate con sede presso la Biblioteca civica di Abano Terme, una dei video d'artista e della grafica d'arte va al Comune di Verona, una relativa alla documentazione fotografica trova spazio presso il FAST (Foto Archivio Storico Trevigiano) della provincia di Treviso. Una copia dei *film* iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla SIAE è conservata presso la Mediateca regionale, convenzionata per la conservazione delle pellicole con la cineteca del Friuli, mentre soggetti, trattamenti e sceneggiature sono indirizzate alle Mediateche padovane associate, aderenti al circuito della mediateca regionale. Una copia dei documenti diffusi su supporto informatico va' alle Biblioteche Padovane Associate con sede ad Abano Terme (DM 28/12/2007).

Va segnalato che rispetto all'assetto originale in questo ultimo decennio in Basilicata è stata chiusa la mediateca di Matera (i documenti digitali sonori e video sono ora depositati presso la Biblioteca provinciale di Potenza); in Lazio l'ex Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo ha dirottato le sue funzioni all'Archivio generale di Santa Palomba (Pomezia) per il materiale sonoro e video della Regione; in Umbria è rimossa dall'elenco la Biblioteca comunale di Città di Castello, così come in Veneto la Biblioteca civica di San Donà di Piave e le mediateche padovane (AIB-CBSN 2019).

Alcuni interventi legislativi del 2014 - la legge n. 56 del 7 aprile sull'abolizione delle Province, il DPCM n. 171 del 29 agosto (la cosiddetta *riforma Franceschini* del MiBACT) e il decreto legislativo n. 66 del 24 aprile (convertito nella legge n. 89 del 23 giugno 2014) ed annesso capitolo di riduzione della spesa riferita al numero di copie da depositare a livello regionale - hanno modificato, seppur parzialmente, alcune disposizioni normative: il primo ad esempio in merito al cambio di titolarità di alcuni istituti (passati da provinciali a comunali, regionali o statali); il secondo per l'accorpamento di sedi a poli di trazione museale e l'ultimo per la riduzione del numero di copie obbligatorie per l'Archivio regionale (AIB-CBSN 2019).

Veneto, Umbria, Campania, Friuli-Venezia Giulia e Toscana, sostanzialmente favorevoli ad un restringimento della nuova normativa sul deposito legale per problemi di gestione e magazzino, si confronteranno con le restanti Regioni (propense a mantenere la duplice copia) ed elaboreranno una risoluzione interregionale inviata in seguito alla 'Commissione nazionale per il deposito legale' al fine di promuovere la facoltà di scelta per ciascuna Regione sul numero di esemplari da ricevere. La riduzione delle copie sarà approvata e troverà espressione nel decreto legislativo n. 66 del 24 aprile 2014 (convertito poi nella legge n. 89 del 23 giugno 2014)(AIB-CBSN 2019).

Per quanto concerne i cambiamenti intercorsi negli ultimi anni, in Abruzzo quattro biblioteche provinciali sono passate alla Regione e continuano a ricevere due copie di deposito; in Basilicata e in Campania le due biblioteche provinciali sono rimaste tali, con il deposito obbligato di una sola copia; in Molise la Biblioteca di Campobasso intitolata ad Pasquale Albino, sede di deposito provinciale e regionale assegnata al polo museale del Molise è stata chiusa il 1 settembre 2016; in Puglia la Biblioteca

provinciale di Brindisi è stata assorbita dal polo biblio-museale della città ed è passata alla Regione, la Biblioteca provinciale di Bari è passata alla Città metropolitana, la Biblioteca provinciale di Foggia è passata alla Regione mentre quella di Lecce è rimasta tale, ma è gestita con convenzione decennale dalla Regione; in Sicilia la Biblioteca provinciale Fardelliana di Trapani è diventata Ente pubblico vigilato dal Comune, infine la Biblioteca estense universitaria di Modena è stata inglobata nel polo museale delle Gallerie Estensi, quella Braidese di Milano nel Polo della Pinacoteca di Brera, quella Palatina di Parma nel Complesso Monumentale della Pilotta (AIB-CBSN 2019).

Un questionario - lanciato in Rete sul finire del 2019 e indirizzato alle biblioteche depositarie dalla Commissione nazionale biblioteche e servizi nazionali dell'AIB (restituito compilato dal 62% delle stesse) - ha analizzato questioni di notevole interesse relative al deposito legale regionale. Tra di esse il tasso di osservanza effettivo, le misure adottate per rilevarlo, la percezione delle risorse (economiche e professionali) rapportate alle mansioni svolte nelle varie sedi, l'eventuale opera di scrematura svolta per alcune tipologie di materiale (AIB-CBSN 2019).

Il livello di adempimento è indubbiamente uno degli elementi più rilevanti per analizzare l'attuazione pratica della normativa sul deposito legale. Un appena soddisfacente, migliorabile 65% delle biblioteche depositarie ha risposto che le pubblicazioni arrivano con sostanziale regolarità; le rimanenti strutture che l'obbligo viene ottemperato solo dopo molti solleciti (tra queste la Biblioteca comunale di Treviso, le provinciali "Tommaso Stigliani" di Matera e "Claudia Augusta" di Trento, la Biblioteca universitaria di Genova, la civica di Biella, la Terensiana di Mantova e la Biblioteca comunale "Giulio Gabrielli" di Ascoli Piceno), oppure rimane completamente ignorato nonostante gli stessi (come la Biblioteca nazionale Marciana di Venezia, la civica Bertoliana di Vicenza, la comunale di Terni, la centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace" di Palermo e la comunale "Aurelio Saffi" di Forlì) (AIB-CBSN 2019).

Il grado di evasione si è visto correlato di frequente all'importanza dell'editore: se la casa editrice è di medio-grandi dimensioni solitamente la spedizione è regolare, se di minore entità, l'acquisizione è scarsa e di difficile gestione (vuoi per ignoranza delle normative, vuoi per irreperibilità dell'obbligato) (AIB-CBSN 2019).

La legge n. 106 del 15 aprile 2004 all'articolo cinque accennava a "necessari" strumenti di controllo per la verifica dell'adempimento, senza però entrare nel dettaglio e senza che il successivo Regolamento approfondisse la questione. Dato che un *iter* sanzionatorio non nebuloso riveste il vantaggio di innegabile deterrente contro l'evasione, tra il 2013 e il 2015 si è riunito a tale scopo un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell'Archivio nazionale (ovvero delle due Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze e degli altri istituti) e delle singole regioni presso la Direzione generale biblioteche. Dopo innumerevoli pareri legali si è arrivati alla stesura di un modello unico di processo verbale sanzionatorio, senza tuttavia riuscire a uniformare la prassi e la modulistica, differente tra amministrazione centrale e regioni e tra gli enti territoriali stessi (PUGLISI 2020).

Tornando al sondaggio, il 42% delle biblioteche intervistate ha candidamente ammesso di non eseguire accertamenti sull'evasione al deposito, il 36% di farlo in forma saltuaria e manuale, il rimanente 22% di compilare statistiche automatizzate attraverso la Rete soprattutto per mezzo di rassegne stampa. Da tutte è sottolineata la complessità di ottenere riscontri per le piccole realtà editoriali locali, poco pubblicizzate. La mancata condivisione dei dati tra istituti depositari gioca senza dubbio un peso considerevole: ben il 76% degli istituti intervistati pensa che la creazione di un *database* unificato, quanto meno su base regionale, aiuterebbe ad operare verifiche celeri sulla regolarità delle consegne. Un'ottica di sistema più volte caldeggiata da Paola Puglisi e Anna Maria Mandillo che, assieme ad un

modus operandi condiviso, aiuterebbe ad operare in sinergia invece che in sovrapposizione. Chi risponde negativamente, lo fa verosimilmente per il timore di nuove incombenze ed un ulteriore carico di lavoro per l'istituto stesso: la biblioteca civica "Stefano Giampaoli" di Massa dichiara a tal proposito, che "il problema non è tanto lo strumento, ma le forze a disposizione per la gestione". Riemerge costantemente, come abbiamo modo di vedere, la questione relativa all'irrazionale clausola 'costo zero' applicata dalla legge n.106 e ribadita dal successivo Regolamento, 'cara' ai legislatori ma ben poco attinente con la realtà degli addetti ai lavori (AIB-CBSN 2019; PUGLISI 2020).

Il peso organizzativo in termini di mancanza di risorse umane dedicate è denunciato dal 44% delle sedi intervistate, mentre le rimanenti biblioteche certificano l'assolvimento del compito suddividendolo tra personale *full-time* e *part-time* (non sappiamo però se avvalendosi di lavoratori e lavoratrici adeguatamente formate e regolarmente assunte tramite concorso o attraverso stagisti, volontari ed obiettori di coscienza) (AIB-CBSN 2019).

Relativamente alla possibile decisione di frammentare il deposito obbligato delle copie per tipologia di documento (testuale, di destinatari, bibliografica, di supporto, etc.) da parte dei diversi istituti, si riscontra un tiepido favore da parte delle strutture ospitanti: alcune biblioteche vedono in questa scorporazione una fonte di confusione per i depositanti (tra questi la Biblioteca Marciana di Venezia), altre la ritengono inutile per piccole realtà (Biblioteca regionale Salvadori di Aosta), le più preferiscono non rispondere (AIB-CBSN 2019).

Una scelta selettiva è effettuata già a monte, *in primis* nella suddivisione in categorie individuata dal Regolamento (pubblicazioni cartacee, digitali, video, musicali, etc.) e poi nell'individuazione tipologica degli istituti a livello regionale e provinciale (quando previsto) (PUGLISI 2020).

Questa domanda, relativa invece al concetto di 'conservazione su più livelli', come fa notare Paola Puglisi appare formulata decisamente in modo poco chiaro (non a caso ha ottenuto una percentuale elevata di "non so").

La 'conservazione su più livelli' porta con sé un concetto sostanzialmente inapplicato che basa la suddivisione e la messa a disposizione del materiale soggetto a deposito legale tra Archivio nazionale e regionale "per differente rilevanza... e in un'ottica di sistema... differenziandosi rispetto alla valorizzazione e al livello di investimenti per la conservazione a lungo termine": documenti di interesse generalizzato (si pensi ad esempio alla raccolta di testate giornalistiche nazionali) presso l'Archivio centrale e quelli legati alla valorizzazione del territorio (come i quotidiani locali) presso quelli regionali (PUGLISI 2007 p. 24 e 35).

Altro probabile fraintendimento, quello relativo alla domanda sulla possibilità di avvalersi, da parte delle singole Regioni, di strutture statali già presenti nel territorio: non certo per aiuto nella gestione del deposito legale (come sembra aver inteso il 31% delle biblioteche intervistate rispondendo di non essere a conoscenza di tale opportunità o il 69% che riferisce di no), bensì per individuare tra di esse una sede di deposito, come avviene di fatto (grazie a convenzioni tra singola Regione e biblioteca statale in base all'articolo quattro del D.P.R. 252/2006) in ben diciannove istituti nell'intero territorio nazionale (AIB-CBSN 2019; PUGLISI 2020).

In merito al concetto di necessaria 'esaustività nella selezione' sostenuto da Giuseppe Vitiello, ben l'88% delle sedi adibite a deposito legale che hanno risposto al questionario negano l'utilità o l'effettiva applicazione di un campionamento per determinati filoni documentari, facendo emergere sorprendentemente un'idea di deposito quanto più possibile comprensivo, nonostante le carenze di

spazio e di personale denunciate. In questa percentuale schiacciante si potrebbe ravvisare un clamoroso controsenso, un voler utopicamente ‘fare nozze coi fichi secchi’:

“la sostenibilità della raccolta e della conservazione del digitale da parte di quelle stesse biblioteche che da tempo lamentano una mancanza di fondi sempre più drammatica, che già mette a rischio servizi ugualmente essenziali”

sarebbe difficile da spiegare, se non fosse interpretata come la coscienza corporativa dell’importanza di una missione conservativa documentaria su più livelli, specifica sul territorio (PUGLISI 2020 p. 600).

“E’ qui che la raccolta deve essere capillare... i documenti vanno raccolti anche proattivamente e devono poter arricchire i contenuti della sezione locale, garantendo esaustività nella selezione (che in questo caso è una selezione di fatto, su scala territoriale)... un modello valido non soltanto per i documenti tradizionali, ma anche per quelli digitali e digitali nativi” (PUGLISI 2020 p. 611).

Tra le poche sedi controcorrente favorevoli ad una custodia ‘selettiva’ per determinate categorie documentarie segnalò la Biblioteca nazionale Marciana, che sottolinea i vantaggi che ne deriverebbero (dal maggiore spazio conservativo alla salvaguardia della coerenza della collezione fissata dall’istituzione e dal territorio di appartenenza) (AIB-CBSN 2019).

Per finire tra gli istituti che hanno risposto al questionario (ottantadue sui cento trentuno chiamati in causa) il 54% ha ravvisato risvolti tanto positivi quanto negativi dall’istituzione normativa dell’Archivio regionale. Uno dei principali aspetti di criticità denunciato è rappresentato dalla difficoltà di far fronte, per problemi di spazio e scarsità di personale e risorse economiche, alla gestione delle opere soggette a deposito, seguito da una frequente perdita di coerenza delle raccolte, con titoli non richiesti dall’utenza, estranei al loro interesse. Quarantaquattro istituti, grazie al deposito legale, hanno invece evidenziato un miglioramento nell’efficacia dei servizi e nella completezza delle collezioni (tra queste le biblioteche nazionali Marciana di Venezia e Vittorio Emanuele III di Napoli, le universitarie di Padova, Genova, Pavia e la statale di Cremona): una nuova ricchezza nell’offerta libraria territoriale e un nuovo rapporto con gli editori, che in alcuni casi presentano le novità pubblicate proprio entro gli spazi bibliotecari (AIB-CBSN 2019).

Le problematiche denunciate nelle risposte delle biblioteche interpellate col recente questionario, dipingono il panorama legato al deposito legale post-Regolamento in chiaroscuro, con luci ed ombre non ancora fuggite. Si palesa una sostanziale assenza di sinergia tra Istituti centrali e regionali deputati alla raccolta e alla messa a disposizione del materiale soggetto a deposito legale e tra le sedi dell’archivio territoriale stesso, con assenza di pratiche condivise e trasparenti (attraverso un piano collezioni ad esempio) e un *modus operandi* condiviso. La carenza di spazio materiale ove collocare le opere e la scarsità di risorse economiche ed umane per affrontare la gestione (nessun piano di spesa previsto con strutture gravate di nuovi compiti) sono bilanciate da volontarie verifiche sugli adempimenti svolte dagli istituti in percentuale accettabile - nonostante un margine di evasione (soprattutto per i piccoli editori) piuttosto rilevante - e dalla presa di coscienza della necessità di uno scambio informazioni non solo tra istituti, ma anche tra di essi e il circuito commerciale (attraverso un *database* editoriale unificato, su base regionale o nazionale, che agevolerebbe in modo significativo la gestione del deposito legale ad

esempio), un punto di partenza per cooperazioni future basato su una collaborazione attiva tra biblioteche invece che una sterile sovrapposizione nei medesimi compiti (AIB-CBSN 2019; PUGLISI 2020).

2.5 Esoneri parziali e totali e misure sanzionatorie: il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, il DDG del 15 dicembre 2014 e il DDG del 13 maggio 2015

L'articolo ventiquattro del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito in legge il 23 giugno dello stesso anno e recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", introduce nuove disposizioni per contenere il bilancio legato al deposito legale. Al quinto comma si legge:

"Al fine della riduzione della spesa per il deposito legale di stampati e documenti:

- a) agli istituti depositari previsti dal regolamento attuativo dell'articolo 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106, è consegnata una sola copia di stampati e di documenti a questi assimilabili;
- b) per l'archivio nazionale della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le ristampe inalterate di tutti i documenti stampati in Italia" (D.L. 24/04/2014).

A livello regionale il numero di copie consegnate agli istituti depositari si riduce, ufficialmente, da due ad una unità, ma di fatto ciò avviene solo se richiesto espressamente dalla singola Regione: essendo la maggior parte degli Archivi regionali organizzati con una sede centrale ed una serie di sedi satelliti per Provincia di appartenenza e volendo garantire la continuità delle raccolte, continueranno ad essere richieste due copie per la maggior parte di esse (escluse, come già accennato, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Campania e Toscana, che si erano espresse a favore della riduzione ad una copia per ragioni di spazio e di spesa) (AIB-CBSN 2019 p. 426).

A livello nazionale non sono più soggette a deposito obbligato le ristampe inalterate dei documenti, ovvero le nuove tirature identiche con piccole differenze nel contenuto (ad esempio correzione di refusi) o nella veste (copertina diversa) rispetto all'originale, ma nessuna variazione negli elementi usati per la descrizione bibliografica (autore, titolo, editore, codice ISBN, titolo di collana e paginazione).

Col Decreto del Direttore Generale del 15 dicembre 2014 sono elencate le tipologie documentarie per le quali non sussiste l'obbligo di deposito per l'Archivio nazionale della produzione editoriale del Paese e quelle che possono essere acquisite discrezionalmente, se ritenute di valore per la cultura e la vita sociale italiana, dalle due Biblioteche nazionali centrali. Figura esonerato dall'obbligo di deposito il materiale incompleto o da completare (*album* di figurine senza figurine, spezzoni di volumi, etc.); pubblicazioni edite in più lingue per ristrette cerchie di associati (in questo caso si conserva solo l'edizione italiana; monografie o prodotti multimediali distribuiti come allegato a più periodici o testate dello stesso gruppo editoriale (ne viene depositata una sola copia campione); periodici che differiscono per tipologia di allegati (in tal caso deve essere archiviata una sola copia di periodico e tutti i relativi allegati) ed infine cartine stradali o topografiche veicolo di informazioni pubblicitarie (DDG 15/12/2014).

Al secondo articolo, tra i documenti selezionabili dalle biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma, troviamo agende, diari scolastici, calendari; *album* da colorare, con figurine o di *decoupage*; *album* per eventi personalizzabili; modelli per ricamo in cui il testo abbia funzione accessoria; riviste di enigmistica e *sudoku* e contenenti le trasmissioni dei programmi televisivi; giornali di annunci (immobiliari o cerco lavoro ad esempio); orari delle Ferrovie; riviste di scommesse sportive e del gioco

del Lotto; cataloghi delle agenzie turistiche o di viaggi; notiziari delle aziende e stampa di informazione gratuita su base pubblicitaria (detta anche *free pass*) (DDG 15/12/2014).

Il tema sanzionatorio e le procedure di accertamento di inadempienza del deposito legale da parte delle due biblioteche nazionali centrali vengono delineate l'anno successivo, col Decreto del Direttore Generale del 13 maggio 2015. L'*iter* esplicitato, suddiviso in nove articoli e riservato all'Archivio nazionale, può all'occorrenza essere ripreso (con modifiche relative alle specifiche forme organizzative territoriali) anche dalle Regioni. A seguito della rilevazione di mancato deposito, la Biblioteca nazionale centrale deve inviare al soggetto obbligato una diffida, calcolando l'ammontare dell'importo della sanzione (sulla base del valore commerciale del documento e sul numero di copie mancanti o, in assenza di esso, sulla determinazione comparativa effettuata). Trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento, la Biblioteca deve trasmettere alla Direzione generale di settore il verbale di inadempimento. Nel caso in cui il trasgressore sia corso ai ripari provvedendo al deposito nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento della diffida, la Biblioteca ricalcola l'ammenda (ridotta di un terzo rispetto all'importo calcolato in precedenza). Il recupero delle somme avviene tramite versamento con bollettino al Ministero del tesoro. Nell'eventualità che il soggetto obbligato presenti, sempre entro i sessanta giorni dal ricevimento della diffida, controdeduzioni o memorie, la Biblioteca nazionale centrale le esamina: se il depositante risulta in regola, il caso viene archiviato; se la documentazione allegata non risulta essere probatoria, comunica parere sfavorevole all'Ufficio contenzioso della Direzione generale che procederà all'ingiunzione nei confronti dell'evasore comunicando modalità di versamento, ammontare e il persistere dell'obbligo di consegna degli esemplari mancanti, che il trasgressore dovrà pagare e consegnare entro i trenta giorni successivi. Ultimo passo, qualora il soggetto obbligato ritenga di non accettare l'ingiunzione, l'impugnazione del provvedimento presso il Giudice di pace (DDG 13/05/2015).

2.6 Il deposito legale digitale: Magazzini Digitali, convenzioni, accordi e protocolli di intesa

L'articolo trentasette del DPR n. 252 del 3 maggio 2006, nel dare attuazione alla legge n. 106 del 15 aprile 2004 sul deposito legale, relativamente alle risorse RER promuoveva “forme volontarie di sperimentazione del deposito... mediante stipulazione di appositi accordi con i soggetti obbligati” (L. 106/2004) prospettando l'elaborazione di un futuro regolamento specifico.

Lo stesso anno la Fondazione Rinascimento Digitale e le biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze si attivarono per elaborare un sistema per la conservazione permanente dei documenti elettronici diffusi tramite Rete informatica e pubblicati in Italia, un progetto denominato ‘Magazzini digitali’. Un servizio pubblico nato per garantire depositi digitali affidabili in grado di assicurare

“leggibilità a livello di bit da parte di una macchina (*viability*), l'interpretabilità a livello di formato (per esempio PDF, DOC, ecc) da parte di un elaboratore (*renderability*), l'autenticità (*authenticity*) intesa come identità ed integrità dell'oggetto digitale e la effettiva disponibilità (*availability*) per le comunità designate” (BERGAMIN - MESSINA 2010 p. 144).

Una “infrastruttura tecnologica con caratteristiche di permanenza” basata su componenti *hardware* universalmente diffuse non dipendenti da determinati produttori e sistemi operativi e servizi *open source* (BERGAMIN - MESSINA 2010 p. 145).

La replica dei dati (macchine diverse in luoghi differenti) è garantita con programmi di utilità per la sincronizzazione dei dischi quali ‘rsync’ (un *software* per *Unix* che sincronizza *file* e cartelle da una posizione all'altra minimizzando il trasferimento di dati ed utilizzando quando possibile la codifica delta). I due siti principali di deposito, gestiti dalle due biblioteche nazionali centrali, sono affiancati da un *dark archive* amministrato dalla Biblioteca Nazionale Marciana. Ciascun sito è composto da un insieme di nodi indipendenti ed ogni nodo da computers che gestiscono in autonomia l'*ingest* (ovvero l'attività di acquisizione dati). Nessuna architettura ‘*master site/mirror site*’ (ovvero ‘sito principale/sito replica’): ciascun sito contiene, specularmente, nodi *master* e nodi *mirror* e ciascun *file* è replicato due volte su computer diversi entro lo stesso nodo, compreso nel *dark archive* della Biblioteca nazionale Marciana. Ciascun *file* fisico è quindi in totale replicato sei volte (BERGAMIN - MESSINA 2010).

Dato l'assetto idrogeologico di città come Firenze o Venezia, al fine di evitare un effetto domino in caso di catastrofi naturali (si veda ad esempio l'erosione dell'Arno o il fenomeno dell'acqua alta), si è preferito stazionare l'*hardware* presso centri di elaborazione dati esterni in possesso di certificazione *standard* internazionale ISO 27001. La Biblioteca nazionale centrale di Firenze, quella di Roma e la nazionale Marciana hanno selezionato tre differenti centri di elaborazione dati gestiti da altrettante aziende, distanti almeno due cento chilometri l'uno dall'altro (BERGAMIN - MESSINA 2010).

Sono due le tipologie di *file* accettati dal sistema informatico di ‘Magazzini digitali’: i dati racchiusi in contenitori WARC (ISO 28500) ed i metadati racchiusi in contenitori MPEG21-DIDL (ISO 21000). In un archivio il cui scopo è la conservazione permanente devono coesistere schemi di metadati che derivano da *agent* differenti (ad esempio *harvester* di metadati OAI-PMH, ovvero *Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting*; estrattori di metadati come JHOVE, ovvero *JSTOR Harvard Object*

Validation Environment; etc) per non rischiare che il tutto si tramuti velocemente in una Babele senza via di ritorno (l'unico mezzo per controllare i dati sono i metadati stessi). Le soluzioni non sono ancora consolidate, ma numerose linee di sviluppo interessanti navigano in questa direzione (si pensi ad esempio al progetto SIMILE, ovvero *Semantic Interoperability of Metadata and Information in unLike Environments* implementato da D-space, un *repository* per l'archiviazione, l'indicizzazione, la conservazione e la redistribuzione di risorse digitali) (BERGAMIN - MESSINA 2010).

Realizzare un modello organizzativo efficiente per l'archiviazione permanente della produzione editoriale elettronica del Paese bilanciando la protezione dei contenuti (e quindi gli interessi dei detentori dei diritti) con l'accessibilità delle risorse (e quindi l'interesse degli utenti) ed infine assicurare l'identità ed l'integrità, l'accesso e la conservazione permanente dei contenuti digitali, sono obiettivi che necessitano concretamente di accordi tra le parti coinvolte: tra le due Biblioteche nazionali centrali, la Biblioteca nazionale Marciana e la Fondazione Rinascimento *in primis*, con definizione di responsabilità e ruoli, e tra le tre biblioteche nazionali e ciascun editore o fornitore di contenuti digitali partecipante alla sperimentazione, relativo all'uso consentito delle risorse digitali depositate. Nel primo caso un Comitato di coordinamento con valutazione delle attività e dei risultati raggiunti e definizione di un piano finanziario della sperimentazione è stato istituito, sotto forma di lettera di intenti, nel gennaio del 2010 (BERGAMIN - MESSINA 2010).

Il 14 luglio del 2011, a Roma, nella sede della Direzione generale per le biblioteche e gli istituti culturali e il diritto d'autore del Ministero per i beni e le attività culturali è stato firmato un accordo tra l'allora Direttore generale Maurizio Fallace ed i presidenti delle associazioni dell'editoria AIE, FIEG e USPI. La convenzione¹⁵, alla quale aderiranno anche MEDIACOOOP il 21 settembre ed ANES il 17 ottobre dello stesso anno, ha come fine principale la promozione della sperimentazione del deposito legale per le opere *born digital* presenti *online* presso le biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma (compresa una copia di *back-up* custodita nella Biblioteca nazionale Marciana di Venezia). Una sperimentazione congiunta della durata di tre anni (dal primo gennaio 2012 al 31 dicembre 2014) oltre la quale si profilava l'emanazione di uno specifico, ulteriore regolamento normativo che delineasse le procedure di deposito legale per le risorse RER e che a sei anni dal termine previsto non ha però ancora visto la luce. Il modello, elaborato in undici articoli dalla Commissione per il Deposito Legale (CDL), mira a regolare i rapporti tra le case editrici e le biblioteche nazionali centrali conciliando le esigenze di entrambe le parti, delineando modalità di deposito ed obblighi di legge e sviluppando un modello di licenza adattabile alle differenti politiche di gestione dei diritti e alla natura (commerciale o *no profit*) delle case editrici. Una adesione volontaria, che non esclude nella mancata sottoscrizione il diritto di aderire comunque alla sperimentazione proposta dall'articolo trentasette del DPR n.252 del 2006. Attraverso *harvesting*, ovvero l'autorizzazione a scaricare direttamente dal sito della casa editrice i documenti digitali di interesse senza che l'editore debba effettuare attivamente il deposito, le biblioteche nazionali centrali garantiscono l'archiviazione di almeno sei copie per ogni risorsa elettronica (numero che potrà aumentare sulla base di accordi specifici con gli editori) concordando il formato dei file (ad esempio WARC file format, ISO 28500:2009) e le modalità di esportazione presso *data center* ISO 27001 certificati da enti terzi come affidabili e rispondenti a modelli funzionali *standard* (ad esempio OASIS- ISO 14721-2003) al fine di assicurarne, come già argomentato, conservazione permanente ed autenticità (ovvero identità ed integrità) (CDL 2011 articoli uno, due, tre, quattro).

Conversioni, migrazioni di formato e duplicazioni sono concesse alle strutture ospitanti a fini conservativi e di accessibilità su lungo periodo (CDL 2011 articolo cinque).

¹⁵ La Convenzione (nel testo abbreviata con la sigla CDL 2011), il contratto di licenza e la lettera inviata dalla Direzione generale per le biblioteche e dall'AIE alle case editrici sono riportate per esteso in Appendice (pp. 149-157).

La consultazione delle risorse RER potrà avvenire solo da utenti profilati ed in postazioni dotate di sistemi di tracciamento delle operazioni, senza stampanti, porte USB o altri sistemi di copia (CDL 2011 articolo sei).

Le eventuali richieste di stampa o di trasferimento di parti di documenti elettronici su supporti tecnici devono essere gestite dalle due biblioteche nazionali centrali con procedure concordate con l'editore tramite specifica licenza (CDL 2011 articolo sette e otto).

Riguardo la consultazione da remoto, senza produzione di copie, l'articolo nove ne prevede l'accesso

“alle biblioteche depositarie sedi dell'Archivio regionale della produzione editoriale della Regione in cui ha sede l'editore, alla data del deposito, limitatamente alle pubblicazioni edite nella Regione di appartenenza secondo le medesime modalità di cui ai precedenti articoli 6, 7, ed 8” (CDL 2011 articolo nove).

Nonostante la durata della convenzione sia di tre anni, può essere prorogata d'accordo tra le parti per il tempo necessario all'emanazione di un apposito regolamento sulla conservazione delle risorse RER, come previsto dall'articolo trentasette del DPR n. 252 del 3 maggio 2006, fermo restando che rimane garantito l'archivio permanente e la traccia di ogni modifica dei documenti depositati secondo le modalità previste dalla convenzione (CDL 2011 articolo undici).

Nella bozza di Contratto di licenza per le utilizzazioni dei documenti diffusi tramite Rete oggetto di deposito legale elaborata dalla Commissione sul Deposito Legale (CDL) nel 2011, sono individuati estensione e limiti delle utilizzazioni autorizzate dall'editore alle risorse RER acquisite dalle biblioteche nazionali centrali e dall'Archivio regionale: sono selezionabili una serie di opzioni relative alla fornitura di stampe agli utenti registrati che le consultano in sede (massimo 15% dell'intero articolo, massimo 50% o stampa illimitata) e all'invio di stampe a destinatari remoti (alle sole biblioteche depositarie, a biblioteche senza scopo di lucro in Italia o all'Estero o ad utenti registrati) e le relative modalità di invio (spedizione con posta tradizionale, tramite *fax*, con invio di *file* attraverso ARIEL, NILDE o simili) (CDL 2011 articoli uno-sei).

Sono consentite inoltre utilizzazioni a scopo illustrativo e didattico in occasioni di seminari o convegni organizzati dalle stesse biblioteche depositarie con fornitura di stampe secondo i limiti selezionati dall'editore all'articolo tre del Contratto di licenza (CDL 2011 articolo sette).

All'articolo otto del suddetto contratto sono esplicitati gli obblighi contratti dalle biblioteche depositarie e dall'Archivio regionale: adottare “sistemi di autenticazione e ammissione ai servizi volti a monitorare e tenere traccia di tutte le utilizzazioni effettuate ai sensi della licenza” e “misure necessarie a fornire precise informazioni ed avvertenze ai destinatari dei servizi circa la titolarità e la tutela dei diritti d'autore sui documenti del deposito legale utilizzati” inviando annualmente un resoconto all'editore e alla Commissione sul Deposito Legale relativo alle utilizzazioni effettuate nel corso dell'anno precedente, con statistiche distinte per sede e tipologia (CDL 2011 articolo otto).

All'articolo dieci sono invece esplicitati gli obblighi dell'editore, che consistono di fatto nel sollevare le biblioteche depositarie e l'Archivio regionale da ogni responsabilità circa eventuali lesioni morali o economiche di terze parti derivanti dall'uso autorizzato dalla licenza (CDL 2011 articolo dieci).

Dato che la remunerazione a fronte degli utilizzi (fornitura di stampe o *file* ad utenti registrati e a destinatari remoti) non ha parametri ancora certi, per il momento sono a titolo gratuito, in attesa dell'analisi dei dati complessivi della sperimentazione (CDL 2011 articolo nove).

Per quanto concerne il progetto 'Magazzini digitali', esso comprende nello specifico anche il deposito di risorse digitali native prodotte in ambito universitario ed in particolare delle tesi di dottorato (in quanto prodotto certificato d'eccellenza della ricerca accademica), e dei documenti frutto di progetti di digitalizzazione di materiale analogico nell'ambito di istituzioni della memoria (si veda a tal proposito la Biblioteca Digitale Italiana) (BERGAMIN - MESSINA 2010).

Il servizio di raccolta automatica dei dati e metadati delle tesi di dottorato (comprese quelle in embargo) ai fini del deposito legale, prevista dalla circolare MiUR n. 1746 del 20 luglio 2007 (che ne autorizza la consegna e trasmissione informatico elettronico e per via telematica) e regolamentata dalle *Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti* approvate nell'ottobre dello stesso anno dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, è iniziato con la partecipazione dell'*Alma Mater Studiorum* bolognese, dell'università Federico II di Napoli e dell'ateneo di Trieste per poi allargare il consenso anche all'Università Ca' Foscari di Venezia, alla Cattolica di Milano, alla LUISS (libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli) di Roma, all'ateneo di Parma e all'Università degli studi di Milano-Bicocca. (BERGAMIN - MESSINA 2010).

“Le tesi di dottorato sono documenti che hanno una doppia natura: da un lato, quella di documento amministrativo che chiude un percorso di studio e che le università sono obbligate a conservare; dall'altro, quella di compimento o almeno di tappa quasi conclusiva di un lungo itinerario di ricerca. Per quanto riguarda questo secondo aspetto le tesi di dottorato possono essere paragonate ai *pre-print*. Non subiscono un processo di *peer-review* formale, ma il tutorato, l'approvazione da parte del Collegio dei docenti del dottorato e il giudizio finale espresso dalla commissione giudicatrice ne certificano i requisiti di originalità e di contributo al sapere... Le tesi di dottorato subiscono quindi un controllo di qualità assai articolato, assimilabile, per molti versi, al processo di *peer-review*” (LINEE GUIDA CRUI 2007 pp. 3-4).

L'*harvesting* in sostituzione del deposito cartaceo, svolto una volta al mese, dei metadati e del *full text* delle tesi non può che accelerare l'accessibilità in termini di tempi di catalogazione dei *record* bibliografici ed aumento della visibilità attraverso il Servizio Bibliotecario Nazionale (BERGAMIN - MESSINA 2010). Qualora le università non dispongano di un archivio istituzionale potranno comunque procedere col caricamento manuale dei *file* in remoto sui *server* delle due biblioteche nazionali centrali. Le tesi oggetto di embargo (legate a brevetti, finanziate da enti esterni o in attesa di pubblicazione editoriale), anch'esse soggette a deposito, secondo la normativa vigente sono consultabili solo nei locali adibiti presso le Biblioteche nazionali centrali su postazioni prive di periferiche (BERGAMIN - MESSINA 2010; LINEE GUIDA CRUI 2007).

Il formato richiesto per il deposito delle tesi di dottorato è il PDF, il protocollo di scambio di metadati utilizzato è OAI-PMH, il formato dei metadati è invece MPEG21-DIDL (dettato dalla necessità di poter identificare con precisione i componenti dei lavori composti da più *file*) (BERGAMIN - MESSINA 2010).




Tabella 4 *Cronologia del deposito legale in Italia*

3. Memorie digitali

3.1 I documenti digitali: caratteristiche, formati

“Qualsiasi oggetto, sia naturale che artificiale, è... passibile di essere interpretato come un documento, cioè un contenitore di informazioni, un veicolo di segni... Tutto potenzialmente può essere documento, ma è solo quando emerge la specifica volontà di utilizzare, fruire, studiare, conservare una determinata entità come fonte di informazioni che tale entità, osservata *sub specie documenti*, può essere considerata davvero un documento... è documento... ogni entità fisica, di qualunque forma e materiale, in quanto vi siano registrate informazioni” (RIDI 2007 pp. 15-17).

Una risorsa digitale indica quindi quell'ampia e articolata fetta di documenti che possono essere creati, fruiti, modificati solo attraverso un *computer*. Al suo interno troviamo risorse elettroniche locali (REL) ovvero supporti magnetici e ottici come CD e DVD-rom (prettamente *offline*) e risorse elettroniche remote *online* (RER) come banche dati, *e-journals* ed *e-book*, motori di ricerca, repertori per soggetto, comunità virtuali (come *blog*, *chat*, *forum*, *newsgroup*), piattaforme collaborative enciclopediche *wiki*, giochi e *software*, siti istituzionali e di ricerca che mettono a disposizione la propria letteratura grigia o commerciali che offrono servizi (mappature stradali, previsioni del tempo, notiziari, oroscopi, annunci di lavoro ad esempio), emittenti radio e televisive che trasmettono i propri programmi, musiche e testi (RIDI 2007; RIDI - METTIERI 2008).

Le caratteristiche che distinguono i documenti digitali, oltre a quella già accennata, di poter essere creati, fruiti e modificati solo attraverso un *computer*, sono molteplici. Alberto Salarelli le identifica nella flessibilità, facilità di trasmissione e riproduzione, nelle difficoltà conservative che spesso li accompagnano, Maria Cristina Bassi nell'ipertestualità e nella multimedialità, Stefano Gambari e Mauro Guerrini nell'evanescenza, nel perpetuo *work in progress*, nell'accessibilità simultanea. Per Riccardo Ridi la questione acquista uno spessore maggiore e profondo: oltre ad una sostanziale fluidità esterna e interna (granularità delle parti costituenti, perenne possibilità di mutamento del testo e della struttura in cui è formulato, delocalizzazione) i documenti digitali sono un veicolo informativo paragonabile ad una sostanza allo stato liquido, ovvero mobili, facilmente trasmissibili, interattivi, personalizzabili, malleabili e, per contro, instabili, difficilmente conservabili e autenticabili. Le informazioni possono liquefarsi digitalizzandosi, circolare velocemente e in modo capillare attraverso la Rete, per poi tornare, eventualmente, allo stato solido cristallizzandosi (attraverso la stampa ad esempio). Questa metafora, perfettamente calzante, permette di inquadrare in modo univoco la dimensione performante del contenuto informativo, 'solidificato' nel supporto in forma statica nei documenti analogici (si pensi all'inchiostro su carta ad esempio) o 'versato' in un 'contenitore' che lo forgia momentaneamente in quelli digitali. “L'analogico si basa sulla materia, che diversifica, il digitale sulla forma, che unifica” (RIDI 2007 p. 27).

Come osserva Maurizio Ferraris, la presunta immaterialità per i documenti digitali è fuori discussione. Il *file* su un *hard disk* occupa spazio fisico e per essere letto e riconvertito in informazione ha bisogno dei circuiti del *computer*, il dischetto o la chiavetta usb che lo veicolano sono essi stessi materia. “Sono

materiali, proprio come le teste delle persone e la carta degli archivi e delle biblioteche” (RIDI 2007 p. 27).

Come i documenti analogici, anche i digitali sono caratterizzati dalla granularità, ovvero dalla scomponibilità in sezioni informative più piccole ed indipendenti, parti componenti a livello variabile a seconda degli strumenti posseduti per gestirle, dal contesto in cui sono inserite o del lettore che le rende proprie. Detto questo è innegabile che un documento digitale, per il suo essere facilmente modificabile, sia più facile da scomporre e trattare in sezioni autonome. La liquidità a cui accennavamo pocanzi porta in dote malleabilità e granularità informativa e quindi una maggiore ricercabilità e possibilità di riorganizzazione rispetto alle esigenze dell'utente. L'ipertestualità determina una franca sfumatura dei confini, i collegamenti interni ed esterni al documento si intrecciano e rendono indefinite le frontiere che lo costituiscono (RIDI 2007; RIDI - METTIERI 2008).

Che la risorsa elettronica sia *born digital* oppure derivi dalla digitalizzazione di un documento analogico, il risultato sarà comunque un *file* gestibile dal *computer* strutturato secondo un determinato formato (RIDI 2007; RIDI - METTIERI 2008).

La maggiore fragilità ed evanescenza dei documenti digitali rispetto agli analogici è rapportabile alle loro caratteristiche intrinseche. Mentre con questi ultimi ci si può permettere una certa discontinuità nella gestione conservativa, questo è improponibile per le risorse elettroniche, che richiedono una cura “attiva e costante, che non ammette fratture e discontinuità” (GIORDANO 2007 p. 20; RIDI 2004 e 2007; GUERCIO 2016).

Interessante l'esempio proposto da Tommaso Giordano nel corso di un incontro promosso dal Gruppo di studio sulle biblioteche digitali dell'AIB nel 2007 presso l'istituto universitario a Fiesole: una lettera cartacea dimenticata su uno scaffale, salvo calamità naturali o decisionali, potrà essere rinvenuta cinquant'anni dopo pressoché intatta; una *e-mail* rimasta sulla casella di posta con ogni probabilità non sarà più fruibile dopo dieci e avrà possibilità di arrivare a cinquanta solo se saranno operati accorgimenti specifici nel corso del tempo. Mentre l'eventuale procedura di scarto dell'analogico si può valutare senza fretta, quello del documento digitale è in essere se non si operano subitanee misure tecnologiche conservative. Lasciare il *Web* privo di una strategia pianificatoria su questo versante, condannerebbe il mondo intero ad una ecatombe informativa senza precedenti (RIDI 2007; GUERCIO 2016).

Oltre a distruzioni volontarie o catastrofi (che possono affliggere anche i documenti su carta), quelli digitali sono esposti alla scarsa durata fisica dei supporti su cui i dati sono memorizzati (CD, DVD-rom, etc.), all'obsolescenza dei lettori *hardware* che li decodificano e a quella dei *computer* che eseguono i programmi che li interpretano, all'inevchiamento dei *software* stessi (programmi di grafica, *browser*, *word processor*) e alla decontestualizzazione dell'ambiente in cui sono inseriti che garantisce comprensibilità e significato del loro messaggio. Per quanto concerne le risorse elettroniche fisiche, tre le soluzioni ipotizzabili: operare sul frangente dello *standard*, evitando formati e programmi proprietari e privilegiando soluzioni *open source* (che garantiscono interoperabilità e durata nel tempo); mettere in atto una sorta di 'archeologia informatica', creando musei tecnologici che mantengano attive tecnologie desuete (*hardware* e *software*); oppure utilizzare emulatori che permettano l'esecuzione di programmi *vintage* pensati originariamente per altre macchine non più utilizzabili. Nel caso di risorse *online*, nonostante indirizzi, *server*, *client* e *browser* possano modificarsi e pagine *web* scomparire nel nulla dopo un periodo di attività più o meno lungo, la leggibilità di un *file* HTML - non inquinato da marcatori proprietari o sistemi di definizione grafica - in linea di massima è assicurata con tutti i sistemi operativi e i *browser* e questo, come osserva Riccardo Ridi, non rappresenterà la soluzione ma è sicuramente un ottimo punto di partenza (RIDI 2007).

3. Memorie digitali

Ciò che si vuole conservare è il contenuto informativo, facendolo migrare da un supporto ad un altro e questo richiede un costante ‘versamento’ o copiatura. Si pensi alla ‘migrazione’, ovvero alla conversione da un formato ad un altro più nuovo; al ‘*refreshing*’, ossia al trasferimento di dati tra due supporti digitali dello stesso tipo; alla ‘duplicazione’, creando una o più copie dei dati su più sistemi e all’‘emulazione’, che mantiene il contenuto e i formati originali creando una versione virtuale accurata dell’ambiente originario attraverso *software* e *hardware* di nuova generazione (RIDDI 2004 e 2007; MASANES 2006; GIORDANO 2006 e 2007; GUERCIO 2016; BRACCIOTTI 2019).

“In ambiente digitale, a causa proprio dell’obsolescenza tecnologica e della necessità di continua migrazione dei documenti, la conservazione a lungo termine può assicurare esclusivamente la produzione di copie autentiche di documenti digitali autentici, o meglio la capacità di riprodurre i documenti medesimi nella forma di copie autentiche grazie al mantenimento delle componenti digitali, delle relazioni e delle istruzioni che ne consentono la successiva riproduzione” (GUERCIO 2016 p. 549).

Gli istituti adibiti alla conservazione permanente svolgono un ruolo fondamentale per garantire l’accessibilità: dal momento dell’acquisizione deve essere documentato il ciclo di vita dei documenti digitali, dalla loro provenienza alle loro condizioni in fase di entrata, registrando tutte le eventuali misure di salvaguardia effettuate in precedenza e quelle successive all’archiviazione (GUERCIO 2016).

Una cosa è certa:

“le soluzioni tecnologiche possono cambiare - e sul lungo periodo cambieranno sicuramente - ... la cosa importante è che esistano e continuino ad esistere enti pubblici sufficientemente finanziati che abbiano tra i propri compiti istituzionali quello di verificare costantemente quali sono le migliori soluzioni tecnologiche per la conservazione digitale, per poi applicarle al meglio” (RIDDI 2007 p.160).

Negli anni è emersa in maniera sempre più incalzante l’assoluta

“necessità di affidare i propri archivi digitali ad aziende ed enti che forniscono servizi di archiviazione e conservazione a lungo termine; tuttavia, questa operazione presuppone un’implicita fiducia nell’affidabilità del fornitore e di conseguenza comincia ad essere impellente l’individuazione di criteri sulla base dei quali valutare i depositi digitali” (ALLEGREZZA 2015 p. 39).

Espressione di sintesi dei requisiti basilari di un deposito digitale fidato (*trusted digital repository*) il *Digital Repository Certification Task Force*, elaborato nel 2007 da RLG (Research Library Group) e NARA (*us National Archives and Record Administration*), un rapporto che identifica tre grandi categorie: l’organizzazione interna (*organizational infrastructure*), comprensiva delle politiche per la conservazione, le finalità, la pianificazione delle risorse; la gestione delle risorse digitali (*digital object management*), con criteri di selezione e di accesso, linee guida, gestione delle acquisizioni, accordi e cooperazione con i produttori, identificatori e metadati descrittivi; la gestione tecnica (*technologies*), che annovera garanzie di

autenticità ed integrità, ambiente *hardware* e *software* idoneo, possibilità di migrazione, conformità agli *standard* (OCLC - CRL 2007; GUERCIO 2016).

Il progetto DRAMBORA (*Digital Repository Audit Method Based on Risk Assessment*), finanziato nel 2007 dalla Commissione europea nell'ambito del Sesto Programma Quadro (FP6), sviluppa ulteriormente questi concetti creando raccomandazioni per l'autovalutazione dei depositi digitali, dalla fase di progettazione a quella dello sviluppo. Proprio su queste basi, nell'ambito del progetto tedesco NESTOR, è stato elaborato, nel 2012, lo *standard* ISO 16363, è uno dei maggiori riferimenti in tema di certificazione dei depositi di conservazione delle risorse digitali (GUERCIO 2016).

Facendo un punto della situazione, le strategie conservative principali, sebbene non risolutive, applicabili anche cumulativamente a seconda del contesto, sono: la necessaria tempestività nel decidere cosa è necessario conservare e cosa no; un'azione conservativa sicura su base continuativa; la standardizzazione di formati e *software*, preferibilmente *open source*; la conservazione non tanto dei singoli *file*, quanto del loro insieme organico ed ipertestuale; scongiurare l'effetto domino archiviando copie presso depositi multipli distanziati tra loro; l'utilizzo di supporti di qualità; *refreshing*; duplicazione; migrazione ed emulazione (RIDI 2007; GUERCIO 2016).

Un altro aspetto legato alle risorse elettroniche è quello relativo all'autenticità, ovvero all'identificazione "univoca e (alla) garanzia dell'integrità dei singoli oggetti digitali documentari": la loro natura granulare, con separazione tra contenuto e supporto, e la semplicità di variazione li rende bersaglio di falsificazioni (GUERCIO 2016 p. 547).

Attraverso la creazione di depositi istituzionali con associazione di identificatori e di metadati che ne certificano la provenienza 'protetta', grazie a firma o filigrane digitali occultate entro i documenti stessi o tramite tecnologie funzionali che impediscono la copia o la modifica del testo si è cercato di ovviare al problema. Progetti internazionali su questo frangente sono stati avviati da InterPARES (*International research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems*), con tre fasi di sperimentazione (l'ultimo concluso nel 2012) e dall'IIPC (*International Internet Preservation Consortium*), un consorzio che comprende biblioteche nazionali, universitarie ed istituti culturali di quarantacinque Paesi nato per coordinare gli sforzi acquisizione e preservazione delle risorse documentarie *online* attraverso modelli organizzativi come lo *standard* OAIS (*Open Archival Information System*) (RIDI 2007; GUERCIO 2016).

Su iniziativa di OCLC (*Online Computer Library Center*) e RLG (*Research Libraries Group*), nel 2003 è stato istituito PREMIS (*Preservation Metadata Implementation Strategies*), un gruppo di esperti su base internazionale che hanno elaborato un *set* di metadati descrittivi (caratteristiche tecniche dei contenuti informativi e azioni conservative intraprese) predisposti in schema XML e compatibili col modello OAIS, e un *data directory* finalizzato a facilitarne la consultazione e l'impiego, approvato nel 2005, poi aggiornato nel 2008 e nel 2012 (GUERCIO 2016).

Nei documenti digitali

"i dati sono disposti secondo una struttura che ne rappresenta il formato. Un *file*... può essere salvato in formati diversi, ciascuno dei quali risponde a funzioni diverse (archiviazione, rappresentazione, visualizzazione, ricerca, ecc.) la cui persistenza nel tempo e portabilità (cioè la facilità con cui può essere trasferito da un ambiente *software* a un altro) sono subordinati al livello di standardizzazione a cui essi rispondono" (CRUPI 2016)

L'obsolescenza precoce delle tecnologie e la conseguente necessaria 'migrazione' impongono l'utilizzo di formati 'aperti', non proprietari, con lettura non affiliata a specifici programmi (CRUPI 2016).

Senza alcuna pretesa di esaustività, elencherò alcuni tra i formati digitali più diffusi.

ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*), pubblicato dall'*American National Standards Institute* nel 1968, è un codice per la codifica dei caratteri. La sua versione più limitata (US-ASCII, corrispondente allo *standard* ISO 646) codifica i centoventotto caratteri più comuni (comandi compresi) leggibili da ogni tipologia di *computer*, ma quella più utilizzata comprende ben duecento cinquantasei caratteri. La più estesa, Unicode ISO 10646, arriva a comprenderne novantacinquemila, proponendosi di coprire tutte le lingue del mondo e gli alfabeti in circolazione. Esistono anche versioni nazionali, che includono lettere diffuse in alfabeti non latini sacrificandone altre. I *file* ASCII sono compatibili con vari *editor* di testo.

DOC (*DOCument*) è il formato testuale dei prodotti proprietà *Microsoft*, usato dal celebre *software* *Word* e spesso incomprensibile agli altri programmi di scrittura o alle versioni precedenti dello stesso. I documenti più recenti vengono creati e convertiti dal formato DOC (*file* binario), ormai obsoleto, al formato DOCX (Open XML Schema), supportato in quasi tutti i moderni strumenti di elaborazione testi.

PPT (*PowerPoinT*) è un altro formato proprietario di casa *Microsoft*, utilizzato per le presentazioni multimediali (testo formattato, elenchi puntati, immagini, filmati, effetti sonori o musica).

RTF (*Rich Text Format*) è un formato multiplatforma prodotto sempre da *Microsoft*, specifico anch'esso per le risorse testuali, utilizzato per lo scambio tra diversi programmi di scrittura, che mantiene la formattazione e le immagini presenti in un documento senza incorporare però nessuna macro (insieme di istruzioni e comandi). Il formato RTF memorizza i dati in un *file* di testo ASCII e consente lo scambio di *file* di testo tra diversi elaboratori di testi o diversi sistemi operativi, pertanto è preferibile al DOC. Essendo queste ricorrenti vettori di virus informatici, RTF risulta un formato sicuro rispetto a documenti di *Office* per l'invio di allegati tramite *e-mail*. L'ultimo aggiornamento risale al 2008.

TXT (*TeXT*) è un *file* per *computer* che contiene solamente testo puro, ossia la codifica binaria di caratteri comprensibili ad un utente (lettere, numeri, segni di punteggiatura, spazi) privi però di formattazione (grassetto, corsivo, etc), quindi esteticamente 'poveri', ma leggibili da ogni programma e trasferibili direttamente da un sistema operativo all'altro. Molte applicazioni Unix, Windows, MS-DOS utilizzavano questa estensione per file di testo comuni.

HTML (*HyperText Markup Language*) è un linguaggio di marcatura (*markup*) per pagine *web* che descrive il *layout* di impaginazione o visualizzazione grafica del contenuto di un ipertesto attraverso *tag* di formattazione. Formatta testi, tabelle, immagini e può essere visualizzato utilizzando qualsiasi *browser web*. Quando un file ASCII scritto in HTML viene letto da un *browser*, questi ultimi sono interpretati come istruzioni per visualizzare il testo, che comunque può ospitare al suo interno anche immagini, video, audio in altri formati. Nel 2000 HTML è diventato *standard* internazionale (ISO 15445).

SGML (*Standard Generalized Markup Language*) è metalinguaggio *standard* ISO (ISO 8879:1986 SGML) che ha lo scopo di definire la struttura logica del documento utilizzando linguaggi comprensibili dal *computer*. Non definisce una particolare serie di marcatori, bensì regole astratte per crearne degli insiemi adatti ad ogni esigenza. Costituiti da un file di caratteri ASCII, sono esportabili e consentono di

incorporare numerosi metadati. HTML è un'applicazione di SGML, mentre XML è un metalinguaggio basato su SGML.

TEI (*Text Encoding Initiative*) è un consorzio di istituzioni internazionali, in ambito umanistico, che si prefigge di individuare uno *standard* libero da condizionamenti *hardware* e *software* per la codifica e trasmissione di testi in formato digitale. Le norme e le raccomandazioni (circa cinquecento componenti testuali e concetti) utilizzano XML (*eXtensible Markup Language*) e l'ISO 646. Lo schema di codifica non dipende comunque da questo linguaggio, infatti originariamente fu formulato in SGML.

XML (*eXtensible Markup Language*) è un linguaggio marcatore basato su un meccanismo sintattico che definisce e verifica gli elementi contenuti in un documento permettendo di creare *tag* personalizzati. Rispetto all'HTML e alla definita struttura di formattazione degli ipertesti con un ristretto insieme di *tag*, con XML è possibile definirne di propri a seconda delle esigenze.

XHTML (*eXtensible HyperText Markup Language*) è un linguaggio di marcatura di compromesso, che associa proprietà di XML con caratteristiche HTML e che definisce solo la struttura. Evitando orpelli inutili ed elementi non *standard*, risulta più gestibile da *browser* alternativi, vocali o testuali.

PS (*PostScript*) e **PDF** (*Portable Document Format*) sono linguaggi di programmazione creati come strumento per descrivere pagine di testo e grafica in modo indipendente dalla risoluzione e dal dispositivo di visualizzazione. Mentre SGML, HTML, XML, XHTML e TEI sono *standard* internazionali non proprietari che lasciano ai *browser* e alle personalizzazioni dell'utente la libertà di organizzarne esteticamente la struttura, i formati di proprietà come PS e PDF sono prodotti *Adobe* e determinano rigidamente come sarà stampato o visualizzato il documento. Il primo, inizialmente usato come linguaggio per le stampanti, è un *file* di testo puro non manipolabile che permette la stampa con stampanti compatibili di *file* di testo o immagini non leggibili sullo schermo con elevata resa grafica rispetto l'originale. Il secondo ne permette la visualizzazione con qualsiasi *software* senza bisogno di possederne il programma di creazione.

OEB (*Open E-Book*) è un formato *standard* specifico per la pubblicazione di libri digitali basato su linguaggio XML, creato dall'OeBF (*Open eBook Forum*) - associazione *no profit* internazionale che riunisce svariate società produttrici (tra cui Microsoft, IBM, Adobe) e case editrici (Mondadori, Random House, McGraw-Hill ad esempio) -. Dal 2009 si è evoluto nel formato **ePUB** (*Electronic PUBlication*), diventato *standard* ufficiale dell'IDPF (*International Digital Publishing Forum*). Versatile per la fruizione dei testi, non è l'ideale per fumetti o in generale testi con uso intensivo di immagini, tabelle e grafica. Nasce dalla combinazione di tre *standard* aperti: OPS (*Open Publication Structure*), OPF (*Open Packaging Format*) e OCF (*Open Container Format*). Offre agli utenti l'interoperabilità *software* e *hardware* per pubblicazioni digitali non crittografate.

TIFF (*Tagged Image Format*) è un formato immagine registrato dalla *Aldus Corporation*, ma detenuto da *Adobe*, specifico per lo scambio di immagini fra stampanti e scanner. Le grosse dimensioni dei file generalmente orientano il suo utilizzo per l'archiviazione con elevata *performance* più che per la visualizzazione, per la quale si preferiscono formati più 'leggeri' come JPEG (*Joint Photographic Expert Group*) e GIF (*Graphics Interchange Format*).

Tra i formati supportati da tutti i browser più diffusi e maneggevoli troviamo proprio **JPEG** (*Joint Photographic Expert Group*) e **GIF** (*Graphics Interchange Format*). Mentre GIF è adatto ad immagini che presentano forti contrasti (ad esempio scansioni con testo o tabelle), JPEG è un sistema a tono continuo, adattabile a contesti sfumati come le fotografie. Il fattore 'compressione' che si può

raggiungere è determinato da un parametro in scala: tanto più grande è questo parametro, tanto peggiore è la qualità dell'immagine.

PNG (*Portable Network Graphics*) e la sua evoluzione **MNG** (*Multiple-image Network Graphics*), creata nel 2001, sono formati di compressione per immagini (statiche e in movimento) non di proprietà. È un formato senza perdita di dati con 16,7 milioni di colori, indice di colore, scala di grigi, trasparenza. Inizialmente solo *Netscape Navigator* e *Microsoft Internet Explorer* lo supportavano, ma oggi ogni *browser* può leggere il formato correttamente.

MPEG (*Moving Picture Expert Group*) è un formato di compressione specifico per *film*, che rende *streaming* e *download* molto più veloci, sviluppato dall'omonimo *Moving Picture Experts Group*, da cui sono stati sviluppati anche MP3 ed MP4.

MP3 (*Moving Picture Expert Group 3*) e la sua evoluzione **MP4** (*Moving Picture Expert Group 4*) sono algoritmi di compressione sviluppati dall'omonimo gruppo **MPEG** (*Moving Picture Expert Group*), in grado di ridurre drasticamente la quantità di dati richiesti per memorizzare *file* audio e video, compresi sottotitoli o immagini statiche, mantenendone però intatta una riproduzione attendibile rispetto all'originale non compresso. Rispetto all'analogo formato MP3 e a parità di fattore di compressione, il formato MP4 garantisce una qualità di ascolto migliore. MP3 è stato dichiarato obsoleto a maggio 2017.

RealVideo è un formato proprietario sviluppato da *RealNetworks*, usato per servire video in *streaming* (fruizione dal vivo di suoni e filmati senza averli scaricati) attraverso le reti internet su PC e cellulari.

WAV (*WAVEform Audio File Format*) e **AIFF** (*Audio Interchange File Format*) sono due formati proprietari per memorizzare registrazioni audio prodotti dalla coppia *Microsoft-IBM* e *Macintosh*. Per le consistenti dimensioni e l'ottima qualità del suono si ritengono più adatti all'archiviazione che alla trasmissione *online*.

AVI (*Audio Video Interactive*) è un formato contenitore (un formato di *file* che può contenere diversi tipi di dati compressi tramite dispositivi *hardware* o *software* di codifica audio e video) realizzato da *Microsoft* nel lontano 1992 come *standard* per la gestione dei filmati nel sistema operativo *Windows*. Il suo corrispettivo *Apple* è *QuickTime File Format*, poi diventato *standard ISO* utilizzabile quindi anche in *Windows* (RIDI 2004 e 2007; RIDI-METTIERI 2008).

3.2 Il Web Archiving

“The Web Archiving process can viewed as a workflow, whereby web resources are selected, collected, preserved and delivered to users” (BROWN 2006 p. 5).

Come osservò Julien Masanès, la Rete è stata a lungo considerata ottimisticamente un deposito di informazioni dove “resources deserving to be preserved will maintained on serves, others will disappear at the original creator’s will” (MASANES 2006 p. 6).

In realtà il cyberspazio è un ambiente transitorio e variabile, in cui la vita media di un URL è davvero breve e la persistenza delle informazioni (data la natura articolata delle pagine, che contengono al loro interno *link* interni ed esterni e formati differenti) effimera.

“Many studies document the... nature of web resources defeating the assertion that Web is a ‘self-preserving medium’... Studies show that the average half-life of a web page (period during wich half of the pages will disappear) is only two years” (MASANES 2006 pp. 6-7).

Molte le ragioni della volatilità. Tra queste

“the time limitation of domain name renting (usually 1-3 years) that puts, by design, each web space is a moving and precarious situation. Another one is the permanent electrical power, bandwidth, and servers use required to support publication, as opposed to one-off nature of printing publication.... Organization and design of information can play a significant role in resilience of resources on serves... change of people, internal rganization, projects, web server technologies, naming practice, etc. can result in restructuring and sometime loss information” (MASANES 2006 p. 7).

In ragione di questo negli ultimi decenni biblioteche nazionali ed istituzioni culturali internazionali, conscie dell’importanza di preservare la memoria mondiale distribuita attraverso la Rete, hanno cercato di trovare soluzioni per catturare e archiviare porzioni significative del *Web* (ALLEGREZZA 2015; RULENT 2016; BRACCIOTTI 2019).

Numerose le iniziative volte ad individuare soluzioni per la conservazione a lungo termine,

“alcune mirate alla definizione di strutture di metadati per gestire gli elementi informativi necessari a sostenere i processi conservativi, altre dedicate allo studio delle tecniche di trasferimento dell’informazione da un contesto obsoleto verso nuovi supporti, sistemi e ambienti, altre ancora orientate all’analisi dei rapporti costi-benefici correlati alle diverse strategie conservative; non ultime, alcune iniziative hanno approfondito l’analisi teoretica con l’obiettivo di identificare le componenti significative degli oggetti documentali. In realtà il problema della conservazione digitale è così

complesso e urgente che occorre agire contemporaneamente in tutte le direzioni, muovendo dalla dimensione tecnica a quella teoretica, senza trascurare il profilo organizzativo e quello socioculturale, giacché la costruzione di una politica della conservazione passa inevitabilmente per la sensibilizzazione e il coinvolgimento di soggetti della società non racchiusi nei confini ristretti della comunità di dominio” (MICHETTI 2008).

In buona sostanza il *web archiving* si profila come un servizio pubblico basato su depositi digitali affidabili che garantiscano l'interpretabilità dei formati archiviati, l'autenticità della risorsa (identità ed integrità) e l'accessibilità da parte degli utenti (BERGAMIN – CHERCHI – PANZANELLI FRANTONI 2016).

La tecnologia più utilizzata per 'catturare' le risorse *online* si basa sull'*harvesting*, una raccolta di pagine *web* effettuata tramite *crawler* (detto anche *spider*). Forniti in *input* gli indirizzi di Rete, il *robot* provvede alla chiamata automatica e registra le risposte ottenute: se la pagina HTML contiene altri URL, il *crawler* provvede ad attivare a ripetizione nuovi cicli di raccolta (AIB-GBD 2005b).

Ogni sito ha la possibilità di limitare in tutto o in parte le procedure di *harvesting* sull'apposito *file robots.txt* a corredo della pagina, in opportuni campi HTML contenenti meta-informazioni. Dato che i *crawler* accompagnano la propria richiesta fornendo l'*user-agent*, un sito può selezionare quali consentire e quali no (AIB-GBD 2005b).

La nascita delle procedure di raccolta ed archiviazione della Rete viene fatta risalire al 1996, anno in cui viene creato *Internet Archive* su iniziativa di Bruce Gilliat e Brewster Khale - una *digital library open access* di siti ed altre risorse digitali - e lanciato PANDORA (*Preserving and Accessing Networked Documentary Resources of Australia*) ad opera della *National Library of Australia* - il più antico tra i programmi *web archiving* promossi da un'istituzione pubblica, che raccoglie risorse *online* selezionate (siti sulla cultura nazionale e le tradizioni aborigene), le preserva e le rende disponibili per l'accesso e a visualizzazione tramite *database* (BROWN 2006; ALLEGREZZA 2015; BRACCIOTTI 2019).

Da quel momento fioriranno numerose azioni e collaborazioni di raccolta di siti su base nazionale ed internazionale, di norma a completamento delle funzioni di deposito legale delle opere pubblicate nel Paese. Al nord Europa l'onore di aprire le danze: prima in Svezia con il progetto *Kulturarw3* nel 1996, poi in Islanda l'anno successivo attraverso *harvesting* automatico dei siti appartenenti al dominio geografico del Paese. Qualche anno dopo in area scandinava sarà istituito il *Nordic Web Archive*, un progetto che vede tutt'oggi coinvolte Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia, volto ad offrire un accesso condiviso alla raccolta delle risorse della Rete svolta dai singoli Stati (BROWN 2006; BERGAMIN - CHERCHI - PANZANELLI FRANTONI 2016).

Lo stesso anno sarà fondata NEDLIB (*Networked European Deposit Library*), una collaborazione finanziata dalla Commissione europea attiva dal 1997 al 2000 che riuniva biblioteche nazionali (compresa la BNCF) ed universitarie internazionali ed alcuni editori (tra cui *Springer*, *Elsevier* e *Kluwer*) per la definizione di metodologie comuni per l'archiviazione del materiale *online* e sensibilizzazione sulle problematiche legate alla tutela del *copyright* (BROWN 2006; BERGAMIN - CHERCHI - PANZANELLI FRANTONI 2016).

Al 2001 risale DACHS (Digital Archive of CHinese Studies), un progetto di archiviazione della Rete gestito dall'istituto di studi cinesi della università di Heidelberg e da quello sinologico di Leiden, basato su un approccio selettivo delle risorse (tematico, per eventi, di periodici, *blog* e, dal 2013, *social network* come *Twitter* e *Weibo*) (BROWN 2006).

Nel Regno Unito nel 1998 viene istituito il CEDARS (*Consortium of university research libraries Exemplars in Digital Archives*), una iniziativa nata sotto il patrocinio degli atenei di Oxford, Cambridge e Leeds attiva fino al 2002, istituita per elaborare linee guida per la conservazione delle risorse elettroniche. Nel 2003 nasce l'UK Central Government Web Archive, un programma di *harvesting* che si avvale della collaborazione di *Internet Archive* per la cattura di siti appartenenti ad organi istituzionali (con cadenza quotidiana, settimanale o mensile). Dal 2004 sempre in Inghilterra è attivo il progetto UKWAC (*UK Web Archive Consortium*), un consorzio a cui partecipano la *British Library*, la biblioteca nazionale di Scozia e del Wales, i *National Archives* e il *Wellcome Trust*, che si occupa di selezionare risorse digitali sulla vita culturale, sportiva, artistica, storica e sociale del Paese (con tipologie argomentative suddivise per sede). Nonostante la legge sul deposito legale della documentazione digitale nella Gran Bretagna risalga al 2013, la cattura, in accordo con i proprietari dei siti, era pratica comune da oltre un decennio. Diventa automatica per dominio, mantenendosi selettiva e policentrica per criteri di rilevanza. *Full-text* (non limitata al nome del sito o alla data), prevede possibilità di accesso solo dalle postazioni adibite presso le sette biblioteche titolari (BROWN 2006; BERGAMIN - CHERCHI - PANZANELLI FRATONI 2016).

Oltre Oceano il *web archiving* è svolto ad opera della *Library of Congress* a partire dal 2000 con progetto denominato MINERVA (*Mapping the Internet Electronic Resources Virtual Archive*) organizzato in raccolte tematiche e di eventi. Comprende al suo interno siti governativi, di organizzazioni *no profit*, di giornalismo e notizie, siti di fumetti, musica e arte e raccoglie campagne che documentano le elezioni nazionali e una selezione di quelle straniere (BROWN 2006).

Nel 2003 viene fondata l'IIPC (*International Internet Preservation Consortium*), una organizzazione internazionale formata da archivi, musei e biblioteche universitarie e nazionali (tra cui la BNCF) nata per coordinare gli sforzi conservativi dei contenuti *Internet*. Inizialmente composta da dodici istituzioni, al 2020 ne conta ben trentacinque (BERGAMIN - CHERCHI - PANZANELLI FRATONI 2016).

In Australia nel 2004 è creato un portale tematico denominato PADI (*Preserving Access to Digital Information*) che ospita un *forum* specializzato sull'archiviazione del *Web*, un punto di raccordo per iniziative, informazioni e linee guida comparative che raccolgono i programmi di archiviazione di ben sedici Paesi nel mondo (Australia, Austria, Canada, USA, Regno Unito, Francia, Germania, Giappone, Norvegia, Svezia, Danimarca, Olanda, Repubblica Ceca, Finlandia, Lituania, Nuova Zelanda) (BROWN 2006; BERGAMIN - CHERCHI - PANZANELLI FRATONI 2016).

Per quanto riguarda la Francia, le primissime collezioni digitali, realizzate in via sperimentale e con il contributo di *Internet Archive*, risalgono già al 1996. L'*harvesting* delle risorse elettroniche, affidato al *crawler Heritrix*, diventa oggetto di deposito obbligato nel 2006. Continua ad essere svolto dalla *Bibliothèque Nationale de France*, che raccoglie pubblicazioni e siti per dominio geografico, prodotte in Francia o di autore ivi domiciliato (attraverso selezione di *expertise* specializzati) e prevede consultabilità unicamente *in loco*¹⁶ (DI GIAMMARCO 2005; BROWN 2006; DE LORENZO 2006; BERGAMIN - CHERCHI - PANZANELLI FRATONI 2016).

¹⁶ L'accesso ristretto alle postazioni disponibili in sede, non solo in Francia ma in tutti i Paesi che lo prevedono, è dato dal bisogno di certezza del rispetto dei diritti commerciali degli editori e dalla tutela del diritto all'oblio, che consiste nel legittimo interesse a far sì che i propri dati personali siano conservati per il solo tempo necessario ad espletare lo scopo per cui sono stati forniti. Le esigenze di trasparenza e accessibilità previste dal deposito legale devono essere mediate col "diritto giuridico per le persone e gli enti oggetto di informazioni reperibili in *Internet* che tali informazioni non violino né la loro *privacy* né i loro segreti di ufficio, e che tali informazioni siano accurate e aggiornate... il diritto morale per le persone e gli enti soggetto di ricerche in *Internet* di non essere costretti a recuperare informazioni errate o obsolete contenute in pagine *web* abbandonate" (RIDI 2007 p. 241). "The legal implications of undertacking are potentially very complex, and should not

A livello interazionale, nel dicembre del 2013, l'UNESCO - in collaborazione con IFLA ed ICA (*International Council on Archives*) - ha lanciato il progetto PERSIST (*Platform to Enhance the Sustainability of the Information Society Transglobally*), una piattaforma internazionale per lo scambio e la condivisione di metodologie e tecnologie comuni e sostenibili per l'acquisizione e la conservazione delle risorse digitali presenti in Rete, volta anche a sensibilizzare istituzioni culturali e governative del patrimonio, sulla necessaria urgenza di operare interventi a questo riguardo. Sulla base di queste riflessioni, tre anni dopo saranno pubblicate le *Guidelines for the Selection of Digital Heritage for Long-term Preservation* [UNESCO/PERSIST 2016].

Per quanto riguarda l'Italia, sono stati numerosi i progetti sperimentali relativi all'acquisizione, alla catalogazione, alla conservazione ed all'accesso delle risorse elettroniche *online* a cui ha partecipato nel corso degli anni. La già ricordata adesione all'IIPC, al programma NEDLIB (*Networked European Deposit Library*), oppure a TEL (*The European Library*) ne sono un esempio (FONTANA 2005; DE ROBBIO 2006).

Ma mentre le iniziative e le collaborazioni partecipative spontanee da parte della Biblioteca nazionale centrale di Firenze non sono mancate, la legislazione nazionale sul deposito legale delle risorse digitali (rispetto alla relativa tempestività delle direttive assunte da altre realtà europee e d'oltre Oceano), ha visto il Bel Paese classificarsi tristemente fanalino di coda. La tanto attesa nuova legge sul deposito legale (106/2004) e il successivo Regolamento attuativo (252/2006) hanno sì esteso ufficialmente l'obbligo di deposito anche ai documenti digitali e a quelli diffusi tramite rete informatica, ma si è trattato in realtà di un via libera solo su carta, in quanto prevede l'effettiva messa in opera solo a seguito di un ulteriore futuro decreto volto a disciplinarne criteri e schemi di raccolta (con una improponibile fantomatica clausola a 'costo zero') ed un transitorio periodo di sperimentazione su base volontaria. L'articolo 37 del citato DPR 252/2006 prevedeva fra le tipologie di deposito digitale anche quella automatica, già effettuata con successo su iniziativa dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze tramite protocollo OAI-PMH per riviste ed *e-book ad accesso aperto*, siti *web* e tesi di dottorato *born digital* (con un totale di ben cinquantadue atenei partecipanti e la raccolta di oltre cento trentamila elaborati, ricercabili nei cataloghi *online* delle due biblioteche nazionali centrali e accessibili *in loco*). Dal 2010 università e altri istituti culturali titolari di *e-journals* scientifici *open access* pubblicati sulla piattaforma OJS (*Open Journal Systems*), hanno aderito al deposito delle proprie pubblicazioni attraverso l'*harvesting* di 'Magazzini Digitali'. Al 2020 si contano quasi duecento riviste archiviate, ricercabili negli OPAC di BNCF e BNCR, ma accessibili solo *in loco*. Sono invece circa cinquecento gli *e-book* e gli *e-journal closed access* raccolti fra il 2012 e il 2017 (grazie agli accordi stipulati con gli editori per il deposito volontario), risorse attualmente non ancora consultabili dall'utenza, nemmeno in sede. Con l'approvazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali del Programma triennale di spesa 2016-2018 (previsto dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014) è stato sovvenzionato un nuovo progetto per l'*harvesting* di siti *web* di istituzioni culturali (su proposta della stessa BNCF) riguardante la raccolta di pubblicazioni ufficiali¹⁷

be overlooked": la conservazione di risorse elettroniche potrebbe essere veicolo di informazioni diffamatorie, che violano diritti umani o proprietà intellettuale, promuovere illeciti o pornografia (BROWN p. 161). Del resto, come fa notare Riccardo Ridi, non spetta all'istituzione che esegue l'*harvesting* bensì alla magistratura verificare che i contenuti *on line* siano legali o mendaci (RIDI 2007 pp. 241-242).

¹⁷ Anche l'*e-government* nazionale, impegnato a far diventare prassi i servizi *online* al cittadino a inizi anni Duemila, ha progressivamente acquisito consapevolezza dell'urgenza di istituire un'archiviazione con *standard* e formati adeguati che garantissero - come previsto dall'art.44 del Codice dell'Amministrazione Digitale istituito con decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche - accessibilità, autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e conservazione su lungo periodo degli incartamenti digitali prodotti dalla Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese, tra cultori della funzione *'in house'* (conservazione affidata alle istituzioni archivistiche nazionali tradizionali, su modello europeo

dello Stato, dei Ministeri, di organi centrali e periferici del MiBACT e di altri Enti a carattere nazionale, delle Regioni e delle Università (ad esclusione delle tipologie già rientranti in ‘Magazzini Digitali’) (BERGAMIN – CHERCHI – PANZANELLI FRATONI 2016).

Sul sito della BNCF si legge inoltre che a luglio 2018 è stata rinnovata la lettera d’intenti per continuare il progetto legato a ‘Magazzini Digitali’ con la BNCR e BNM (la Fondazione Rinascimento Digitale, nel frattempo, è stata chiusa), mentre ad aprile dell’anno successivo è stata avviata un’importante razionalizzazione delle componenti del sistema e delle procedure di deposito per migliorare il servizio e continuare a garantire la possibilità di effettuare i depositi, purtroppo sempre solo su base volontaria. Le due biblioteche nazionali centrali non sono certo rimaste a guardare, durante il passare di questi quattordici anni dalla 252/2006. A onor del vero, si segnala che la stessa Direzione generale delle biblioteche del MiBACT - sulla base delle pluriennali esperienze sperimentali effettuate - aveva predisposto un primissimo disegno per un nuovo regolamento al vaglio degli uffici competenti in attesa dell’avvio del procedimento attuativo previsto per i D.P.R., che però non è stato approvato e di cui si è richiesta successiva modifica (riformulata come novella al già esistente decreto 252/2006). Un’occasione mancata che ha ricevuto una ulteriore battuta di arresto con l’emergenza sanitaria da Covid-19 e che rimane nel limbo dei desiderata (PUGLISI 2020).

Una delle domande più comuni e di più difficile soluzione riguarda cosa sia giusto conservare. Ha senso ed è sostenibile (economicamente, in termini di spazio e risorse) archiviare tutta la produzione *online* o è il caso di operare una cernita? Se sì, cosa va escluso? Alcuni Paesi, come l’Australia, utilizzano *crawler* con possibilità di parametrizzazione manuale operando una selezione delle risorse ritenute di maggiore interesse (pagine istituzionali e siti legati alla cultura e alle tradizioni aborigene), altri praticano *harvesting* a tappeto di dominio (*Internet Archive* e il *Nordic Web Archive* ad esempio), altri, come Stati Uniti e Cina, operano una scelta tematica (per genere, per autore, per soggetto) (BROWN 2006; MASANES 2006; BRACCIOTTI 2019).

Nel metodo geografico sono raccolti tutti i siti afferenti ad una nazione: per l’Italia, ad esempio tutti i siti con dominio *.it*, oltre a quelli con dominio differente ma con *host* localizzato nel Paese e siti fuori dal suolo nazionale, ma relativi alla cultura italiana. Le raccolte di dominio sono onnicomprensive, ma possono contenere *link* esterni non acquisiti, quindi ciechi. Per contro quelle tematiche, relative solo ad un argomento, sono influenzabili da criteri soggettivi di raccolta (MASANES 2006; BROWN 2006; BRACCIOTTI 2019).

Tra i limiti dell’*harvesting*, la periodicità di campionamento (per pagine che variano di frequente, come quelle di notizie o relative ai *social media*, le tempistiche dovrebbero essere personalizzate ad intervalli serrati), l’impossibilità di catturare pagine personalizzate (una volta effettuato il *login*, alcuni siti presentano profili creati su misura) o risultato di una interrogazione da parte dell’utente (ad esempio la ricerca su un catalogo dove si inseriscono il titolo, il soggetto o l’autore) e il cosiddetto ‘*hidden web*¹⁸’ (siti

e nord americano) e ‘*post-custodial*’ (a favore di una gestione interna ai soggetti produttori stessi, policentrica quindi, su esempio australiano) (GUERCIO 2008; DELNERI 2019).

¹⁸ Ne esistono plurime definizioni. Jill Elsworth per prima lo denominò ‘*invisible web*’ (1994) per via della mancata intercettazione da parte del *robot*, Steve Lawrence e Lee Giles, cinque anni dopo ‘*deep web*’, per distinguerlo dal *web* ‘di superficie’, catturabile dal *crawler*. Julien Masanès argomentò la sua scelta in base a queste condivisibili motivazioni: “‘Invisible web’ could lead one to think that the problem is a problem of displaying or rendering pages whereas it is a problem of accessibility for automatic tools. The second one, ‘deep web’, can be confused with the depth of document in the hierarchical hypertext structure of websites. We will use instead ‘hidden web’ to designate the portion of the web that crawlers cannot reach” (MASANES 2006 p. 115). Secondo Stefano Allegrezza, l’*‘hidden web*’ arriverebbe a superare di quattro-cinquemila volte il cosiddetto ‘*surface web*’, ovvero la parte accessibile alla conservazione (ALLEGREZZA 2015).

con accesso a pagamento o protetti da *password*) (AIB-GBD 2005b; MASANES 2006; BROWN 2006; ALLEGREZZA 2015; BRACCIOTTI 2019).

Le principali tecniche di *harvesting* utilizzate sono quattro: il *client-side archiving*, il *transactional archiving*, il *server-side archiving* e l'uso di *feed* RSS. L'archiviazione 'lato client', la più impiegata, si serve di un *crawler* che periodicamente scansisce la Rete per mapparla e raccoglierne i nuovi contenuti, con richieste inviate al *server* tramite protocollo http. Un *modus operandi* già applicato dai motori di ricerca e riconvertito a queste funzioni, efficiente in termini di costi e con azione minima (pressoché nulla) da parte dei detentori dei siti. Due esempi tipici di questa tecnologia sono gli *open source HTTrack* e *Heritrix*. La seconda soluzione invece, intercetta e cattura le richieste e le risposte tra *server* e *client* mantenendo traccia dei contenuti visualizzati su un sito in un determinato momento. È una strategia conveniente per i siti aggiornati con frequenza e per i contenuti generati a richiesta dall'utente stesso (ordini commerciali o simili). In questo caso è necessaria la collaborazione attiva dei detentori dei contenuti. La terza opzione, la più complessa, raccoglie, senza usare l'interfaccia http, le componenti dell'informazione direttamente dal *server*. Generalmente è impiegata per l'*'hidden web'* o per quei contenuti accessibili solo attraverso procedure interattive (ad esempio la compilazione di un modulo). Anche in questo caso è necessaria la collaborazione attiva dei detentori dei siti in questione. Ultima opzione, l'uso di *feed* RSS: il *crawler* visita queste un'unità di informazioni per reperire nuovi contenuti pubblicati, individua quanto di interesse definendo una lista di desiderata, che sarà in seguito visitata per una cattura mirata (BRACCIOTTI 2019).

La raccolta dati attraverso *web harvesting* è solo il primo passo, una acquisizione utile delle informazioni deve prevedere una raffinazione dei risultati per ovviare a possibili duplicati 'orizzontali' e 'verticali'. I primi si verificano in caso di *mirroring*, ovvero più URL associati al medesimo sito, o di *alias*, URL differenti ma con lo stesso contenuto. I secondi sono il frequente prodotto dell'incremento delle raccolte, che possono presentare copie identiche o modifiche parziali non significative (che presentano rischi di soggettività di opinione) (BRACCIOTTI 2019).

Un altro elemento da tenere in considerazione è l'intervallo temporale tra le catture: per restituire una fotografia esatta di quanto esistente su un sito in un determinato momento senza lasciarsi scappare cambiamenti intercorsi (per un sito di grosse dimensioni le tempistiche di *crawling* possono richiedere più tempo, col rischio di perdere le modifiche operate nel frattempo) si rivela prezioso il modello SOLAR (*Scheduling Of DownLoads for ARchiving of web sites*), che visita più volte a brevi intervalli le pagine di un sito per individuare discrepanze (BRACCIOTTI 2019).

Nel 2018 il WAM (*Web Archiving Metadata working group*) della OCLC Research ha pubblicato alcune linee guida per i metadati descrittivi da associare al *web archiving*, per i quali non erano finora previste prassi comuni, con conseguente intreccio ibrido di *standard* biblioteconomici e archivistici. Il *Data Dictionary* risulta composto di quattordici elementi, in parte derivati dal *Dublin Core: contributor, creator, date, description, language, title, subject, collector, genre/form, rights, URL, extent* e *source of description* (DOOLEY - BOWERS 2018).

Nella missione conservativa, un processo costante che prede avvio fin dall'acquisizione del documento digitale, coesiste

3. Memorie digitali

“l'esigenza di mantenere l'integrità dei documenti digitali... con la necessità di garantirne l'accessibilità nel tempo. Ciò significa, nella sostanza, bilanciare la tendenza a fissare e consolidare gli oggetti documentali e il loro contesto di riferimento, con gli inderogabili e continui interventi di copiatura, conversione e migrazione richiesti per fronteggiare l'obsolescenza dei sistemi documentari contemporanei” (MICHETTI 2008 p. 33).

Un legame che riguarda sia l'aspetto materico del documento, che i collegamenti interni ed esterni che vi si profilano. Le problematiche riscontrate riguardano due snodi ben precisi: il primo è legato a doppio filo alla molteplicità di formati, al loro essere soggetti ad obsolescenza e alla presenza di *tag* proprietari che rendono i siti vincolati; il secondo ai collegamenti ipertestuali interni ed esterni che negli anni possono risultare spezzati in seguito a chiusure o modifiche del nome dei *file* (BRACCIOTTI 2019).

I principali strumenti per ovviare all'inevitabile invecchiamento sono la 'migrazione', ovvero la conversione da un formato ad un altro più nuovo e leggibile; il 'refreshing', ossia trasferimento di dati tra due supporti digitali dello stesso tipo quindi senza alterazioni della rappresentazione binaria; la 'duplicazione', con la creazione di una o più copie dei dati su più sistemi ed infine l'emulazione, che mantiene il contenuto e i formati originali creando una versione virtuale accurata dell'ambiente originario attraverso *software* e *hardware* di nuova generazione (MASANES 2006; BRACCIOTTI 2019).

Il WARC *file format*, evoluzione del formato ARC creato nel 1996, stabilisce le modalità con la quale concatenare le parti digitali che costituiscono una pagina *web* e i loro metadati in un unico *file* d'archivio. Rispetto al suo predecessore, questo formato contenitore non-proprietario garantisce semplicità di esecuzione e trasparenza: permette infatti la memorizzazione delle richieste http, l'assegnazione di un identificativo per ogni *file* trovato, la gestione dei duplicati e l'inserimento di metadati aggiuntivi arbitrari. (ALLEGREZZA 2015).

Il modello OAIS (*Open Archival Information System*), noto anche come ISO 14721:2003, è “un'architettura di sistema... assunta a fondamento per la progettazione di moduli e servizi dedicati alla conservazione” elaborata nel 2003 dal progetto di ricerca CASPAR, finanziato dal fondo europeo, e poi applicata a progetti come NEDLIB, il britannico CEDARS e l'australiano PANDORA (MICHETTI 2008 p. 34).

Non abbraccia un formato o una tecnologia specifici, struttura uno *standard* organizzativo ed informativo basato su sei unità funzionali: quella di importazione (*ingest*) con presa in carico delle risorse documentarie; di archiviazione (*archival storage*) con memorizzazione, controllo degli errori e copia di sicurezza; la funzione di gestione dei dati (*data management*) con verifica dei metadati descrittivi che identificano e descrivono le risorse e di quelli relativi alle operazioni di gestione interna; quella di pianificazione della conservazione (*preservation planning*) con progettazione di strategie monitorative e conservative; quella di accesso (*access*), con fornitura di un'unica interfaccia di riferimento che consenta all'utente di elaborare richieste ed ottenere copie ed infine la funzione amministrativa (*administration*), ovvero l'insieme di operazioni necessarie per la gestione (RIDI 2004; MASANES 2006; MICHETTI 2008).

“Il modello muove... dai dati per costruire su di essi una struttura concentrica di metadati tramite il meccanismo ricorsivo: i dati richiedono altri dati per poter essere correttamente interpretati; questi a loro volta possono richiedere altri dati interpretativi e così via, finché non si raggiunge un livello autosufficiente, determinato dalla base di conoscenza della comunità di riferimento”,

in un processo conservativo applicato all'intero pacchetto informazioni (*package information*) e rapportato alla struttura (MICHETTI 2008 pp. 41-42).

Conservare il *web* significa accettare, paradossalmente, una perdita inevitabile di contenuti ed operare in un ambiente, quello digitale, in cui si dovranno creare nuove regole e pratiche condivise sostenibili (in termini di costi) supportate da investimenti nazionali adeguati. Il costo zero non esiste (BERGAMIN – CHERCHI - PANZANELLI FRANTONI 2016).

“Il volume, la ricchezza e la complessità delle informazioni in Rete, oltre alla loro mutevolezza, rendono difficile la sua conservazione e la possibilità, in futuro, di accedere direttamente a tutti gli aspetti del suo ciclo di vita. Come, del resto, avviene per ogni fonte storica, non solo scritta. La perdita di informazione... fa parte delle regole del gioco, così come l'affinamento delle tecnologie e dei metodi per prevederla, minimizzarla, tenerne conto nella formulazione di un'ipotesi. In un'ottica collaborativa” (BRACCIOTTI 2019).

3.3 Gli *Open Archives*, l'editoria *Open Access* e il diritto d'autore

Nel 1998 il termine *'open-source software'*, inteso come “libertà accordata dall'autore agli utilizzatori del *software* di eseguirlo, copiarlo, distribuirlo, modificarlo e ridistribuire le modifiche, purché tutto ciò avvenga nel rispetto dell'unica restrizione imposta alla scienza, ossia che ciascuna copia o modifica erediti le stesse libertà e sia accompagnata dal codice sorgente aperto”, cominciò a circolare nell'ambito informatico e accademico (MORNATI 2003).

Questa concezione alternativa del diritto d'autore, nota col nome di *'copyleft'*, non mirava a tutelare i diritti economici dell'autore, al contrario voleva evitare la trasformazione del prodotto in qualcosa di 'chiuso', non ulteriormente sviluppabile e migliorabile. A inizi anni Novanta avevano cominciato a diffondersi *online* archivi di *e-print*, copie digitali dei risultati delle ricerche dei ricercatori, comprendenti al loro interno tanto *pre-print* (quindi l'articolo nella sua versione iniziale), quanto *post-print* (stesura approvata a seguito della valutazione editoriale *peer-review*). Il deposito avveniva da parte dell'autore stesso e serviva a comunicare tempestivamente i risultati del proprio lavoro tra pari entro archivi istituzionali (*institutional repositories*) - rivolti ad uno specifico ente e alle persone ad esso collegate (si pensi alle università ad esempio, con un bacino di utenza composto da studenti, docenti, ricercatori, personale informatico, tecnico e amministrativo) comprendenti materiale eterogeneo (didattico, regolamentare, di ricerca) - oppure disciplinari - dedicati cioè a un argomento, prettamente tematici, con contributi, spesso di respiro internazionale, ad opera di studiosi appartenenti a svariati istituti, attraverso modello centralizzato (unico *server*) o distribuito (collegando tra loro *server* di enti diversi) (RIDI 2007; RIDI - METTIERI 2008).

È universalmente noto che in ambiente accademico, specie nel settore scientifico, medico e tecnologico (STM), la tempestività di pubblicazione è essenziale, tanto urgente da spingere progressivamente un crescente numero di ricercatori a *bypassare* i lunghi tempi di attesa intrinseci alla pubblicazione editoriale tradizionale imposta dai periodici più autorevoli, mettendo a disposizione rapidamente, *online* ed in forma gratuita, il frutto proprio lavoro. Non solo una filosofia legata alla libera distribuzione del sapere, ma anche la crescente volontà di contrastare l'oligopolio sulla ricerca in pugno ad una ristretta cerchia di giganti economici, capaci di imporre prezzi di abbonamento sempre più alti alle biblioteche e agli istituti destinatari degli articoli pubblicati.

Come osservò Jean Claude Guédon,

“chi lavora nel mondo della ricerca ha bisogno di pubblicare. Dalle pubblicazioni, preferibilmente per editori e riviste prestigiose, dipendono per lo più le carriere accademiche... In Italia, tipicamente, vengono finanziate con fondi di ricerca, cioè con il denaro pubblico delle imposte dei cittadini e delle tasse degli studenti. I testi risultanti, altrettanto tipicamente, non sono pubblici ma privati, in quanto soggetti alle restrizioni legate al diritto d'autore” (GUEDON 2004 p. 7).

Un costoso paradosso quello del modello editoriale scientifico tradizionale: le università si ritrovano a dover pagare due volte, stipendiando l'autore per condurre i propri studi prima, e sborsando l'abbonamento alla rivista poi. L'autore non solo non riceve alcun compenso dall'editore commerciale, ma deve cedere i suoi diritti di sfruttamento economico senza alcun corrispettivo per poter veder

pubblicato il proprio lavoro in riviste autorevoli (e quindi di maggior impatto e citazione), testate che subordinano al pagamento ogni diritto di accesso (compreso il *fair use*, ovvero la consultazione *no profit* per motivi di studio). Le biblioteche accademiche e gli enti di ricerca, per tornare in possesso del frutto del loro lavoro, si ritrovano a dover sostenere costi sempre più elevati (MORNATI 2003; CASILIO 2006; DE ROBBIO 2007a; RIDI 2007; RIDI - METIELLO 2008; VITIELLO 2013).

Per contrastare questo circuito vizioso cominciò a palesarsi il bisogno di creare archivi aperti ad accesso gratuito privi di referaggio editoriale (se non quello esercitato come autoregolazione *inter pares*), dove gli studiosi potessero depositare i propri contributi ed accedere allo stato dell'arte in modo semplificato e tempestivo (RIDI 2007).

Sulla base di queste considerazioni nell'ottobre del 1999, da un gruppo di bibliotecari e ricercatori a Santa Fe, nacque un progetto per l'implementazione semplice e a basso costo di archivi *e-print*, l'*Open Archives Initiative* (OAI), ove vennero delineati *standard*, *software* e protocolli comuni per garantire l'interoperabilità tra gli archivi aperti e contribuire alla disseminazione libera del sapere scientifico e della ricerca attraverso strumenti tecnologici *open source*. Un'architettura strutturata su due livelli: il primo composto da *data provider* che gestiscono uno o più archivi (*web repositories*) e sono responsabili della conservazione e della generazione dei metadati che li compongono, il secondo da *service provider* che gestiscono aggregazione e indicizzazione dei metadati fornendo le interfacce utente ed interrogano gli archivi usando le richieste del protocollo OAI-PMH (*Protocol for Metadata Harvesting*) per catturarne i metadati in base a caratteristiche disciplinari, istituzionali o linguistiche su base periodica (BENVENUTI 2005; RIDI 2007; METTIERI -RIDI 2008).

“Nella definizione *open archives* il termine ‘*open*’ indica proprio la compatibilità dei metadati descrittivi con il protocollo di interoperabilità che ne consente la raccolta da parte dei *service provider* allo scopo di offrire un'unica interfaccia di ricerca ed altri servizi aggiuntivi” (MORNATI 2003).

Tra i prodotti nati in seno all'*Open Archive Initiative*, è bene ricordare *GNU Eprints*, un *software* leggero e di facile gestione ed utilizzo realizzato presso l'*Electronics and Computer Science Department* l'Università di Southampton e *E-LIS*, primo *e-server* internazionale nell'ambito della *Library and Information Science* (LIS), un archivio disciplinare specializzato nel settore della biblioteconomia e bibliografia, con interfaccia in lingua inglese ma che accetta contributi in tutte le lingue, elaborato dal CILEA (Consorzio Interuniversitario Lombardo per L'Elaborazione Automatica) (DE ROBBIO - GIURATRABOCCHETTI - TENTONI 2003; MORNATI 2003).

Una seconda via per contrastare l'egemonia delle riviste scientifiche tradizionali fu quella di creare delle alternative appetibili, periodici ad accesso aperto in diretta concorrenza con quelli commerciali, iniziative editoriali *no profit* promosse da singole biblioteche o raggruppamenti bibliotecari in collaborazione con editori (si veda a questo proposito *PubMed Central*, nata nel 2000 su iniziativa del *National Institute of Health* statunitense) (VITIELLO 2003).

Secondo Anna Maria Tammaro e Teresa De Gregoraci questi depositi ‘aperti’, miniere del sapere condiviso, rappresenterebbero “uno spazio virtuale in cui collezioni digitali, comunità di utenti e servizi interagiscono con la finalità di creare, condividere e usare la conoscenza rappresentata da risorse digitali” (DE GREGORI - TAMMARO 2004 p. 7). Una sorta di biblioteche in Rete che, rispetto alle tradizionali, non solo indicizzano e catalogano la conoscenza, ma permettono all'utente e all'autore di

essere parte attiva nell'implementazione del sistema (CASILIO 2006). Per Antonella De Robbio invece sono tasselli di un mosaico più ampio, quello delle biblioteche digitali, ma non sono tali nella loro interezza (DE ROBBIO 2002).

Comunque li si possa considerare, gli *open archives* - preposti al deposito, alla conservazione e alla messa a disposizione gratuita di documenti scientifici in forma elettronica - diventarono progressivamente espressione di una vera e propria filosofia, di un movimento volto ad abbattere le barriere tecnologiche, legali ed economiche all'accesso all'informazione tutelando la libera circolazione delle idee, che si concretizzerà qualche anno più tardi, a seguito della Conferenza di Budapest del 2001 organizzata dall'*Open Society Institute* (OSI) e dalla *Budapest Open Access Initiative* (BOAI) l'anno successivo, in due documenti 'manifesto': il *Bethesda Statement on Open Access Publishing* (al termine di un incontro promosso dall'*Howard Hughes Medical Institute*) e la *Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities* (promosso dalla *Max Planck Gesellschaft*) (CASTIGLIA - SARZANA - TRACHINA - UNIPA 2013).

“Col termine *Open Access* si intende l'accesso aperto alle produzioni intellettuali dei ricercatori e degli studiosi di tutto il mondo... non solo... un insieme di iniziative internazionali, ma una strategia... Ogni anno vengono pubblicati circa due milioni di articoli in ventimila riviste, tenuti prigionieri entro periodici scientifici a pagamento... i lavori devono essere letti, citati e utilizzati da altri ricercatori. Solo così raggiungono l'impatto utile ad uno sviluppo collettivo” (DE ROBBIO 2007c pp. 48-49).

In Italia il 4 novembre 2004, in occasione del *workshop* "Gli Atenei italiani per l'*Open Access*: verso l'accesso aperto alla letteratura di ricerca", ben trenta università (numero salito a settantuno atenei e due istituti negli anni seguenti) dichiararono di aderire alla *Berlin Declaration on Open Access Initiative in the Science and Humanities* a sostegno dell'accesso aperto alla letteratura scientifica (ALOSI 2004; CASILIO 2006; CASTIGLIA - SARZANA - TRACHINA - UNIPA 2013; VITIELLO 2013).

In questa occasione venne firmata la *Dichiarazione di Messina* e presentato PLEIADI (Portale per la Letteratura scientifica Elettronica Italiana su Archivi aperti e Depositi Istituzionali), una piattaforma nazionale per l'accesso centralizzato alla ricerca accademica con servizi personalizzabili (*alerting*, salvataggio delle ricerche e delle citazioni, etc.) nato dalla collaborazione tra due importanti consorzi interuniversitari italiani, CASPUR e CILEA, dal 2012 confluiti poi in CINECA. L'architettura è a più livelli, disposti su differenti blocchi funzionali: un'area utente (comprendente il *login*, la scelta multilingue, *news*, *forum*, *link*, documenti), un'area ricerche (in due modalità, 'semplice' ed 'avanzata'), un'area gestione per l'interfaccia grafica Z39.50 ed infine una dei *log* e delle statistiche d'uso in fase di progettazione. Come *service provider* PLEIADI effettua attività di *back end* (cattura, filtraggio, conversione ed indicizzazione dei metadati) per recuperare e rendere accessibili contributi *Open Access* presenti negli *open archives* italiani (CONTINO - GARGIULO - MORNATI - TAJOLI 2005; GIGLIA 2007; VITIELLO 2013).

Riguardo alle iniziative comunitarie a favore della diffusione della conoscenza e della letteratura scientifica attraverso *open archives*, la Commissione europea si è fatta nei decenni promotrice di attività volte ad assicurare il libero accesso ai prodotti della ricerca accademica, legando a doppio filo il finanziamento di progetti con fondi europei al deposito degli articoli su archivi aperti. A questo proposito si ricordano i progetti del *Settimo Programma Quadro* (2007-2013) per la ricerca e l'innovazione, ove è stato richiesto che i ricercatori di specifiche aree disciplinari sovvenzionate (Energia, Ambiente,

Salute, Scienze socio-economiche ed umanistiche) depositassero i propri articoli in archivi istituzionali o disciplinari aperti rendendoli disponibili senza restrizioni a sei-dodici mesi dalla prima pubblicazione, quelli del programma *Horizon 2020* (2014-2020) ove il modello *open access* divenne obbligatorio per tutti i progetti oggetto di finanziamento (non più solo per certe aree disciplinari) o l'attivazione di *OpenAire*, un portale nato nel 2010 e curato dall'*European Research Council* per l'accesso *full-text* dei risultati scientifici finanziati (CASTIGLIA - SARZANA - TRACHINA - UNIPA 2013).

A livello internazionale l'IFLA (*International Federation of Library Associations and institutions*), partendo dal presupposto

“that comprehensive open access to scholarly literature and research documentation is vital to the understanding of our world and to the identification of solutions to global challenges and particularly the reduction of information inequality”,

si risolve a promuovere fin dagli esordi la diffusione di *open archives* che garantissero accesso libero e gratuito dei contenuti prodotti dalla ricerca scientifica attraverso l'*IFLA Statement on open access to scholarly literature and research documentation* (IFLA 2003).

Firmataria della *Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities*, qualche anno dopo pubblicò un ulteriore statuto, l'*IFLA Statement on Open Access*, per appoggiare il superamento del *business model* editoriale scientifico tradizionale, poco sostenibile per costi e tempistiche di pubblicazione, a favore di un mercato più libero e collaborativo del sapere (IFLA 2011a).

Sulla stessa scia l'UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*), che nel 2012 pubblicò le *Policy guidelines for the development and promotion of Open Access*, linee guida strategiche per promuovere l'accesso aperto negli Stati membri e rimuovere le barriere economiche legate all'editoria scientifica tradizionale. Fra le possibili strategie per uscire da questo paradosso, oltre alla creazione, gestione e promozione di *open archives* ove depositare tempestivamente e gratuitamente, privi di referaggio e tempi di attesa, i risultati delle proprie ricerche, troviamo periodici elettronici ed *e-books* accessibili *online* senza costi, dotati di un filtro editoriale 'base' a garanzia del livello qualitativo della pubblicazione (RIDI 2007).

Come sostiene Jean Claude Guédon,

“affermare che una rivista scientifica elettronica dovrebbe essere *gratis* non significa pretendere che quella rivista si possa produrre a costo zero; significa dire che i costi possono essere ridotti a un punto tale da poter essere sostenuti da istituzioni interessate ad espandere lo spazio pubblico della scienza” (GUEDON 2004 p. 7).

Tipologie di editoria sostenibile come le *university press* mantengono entro il circuito dell'istituto la pubblicazione di monografie (specie manualistica) ed articoli calmierando i costi e riducendo le tempistiche per la messa in circolazione dell'opera. Tra le offerte si trovano di norma pubblicazioni *e-print* (a libero accesso) e vendite *on demand* (a pagamento). Tra queste iniziative la storica *Firenze University Press* (FUP), costituitasi nel 2000, che annovera oltre una settantina di monografie e nove periodici elettronici, oltre ad un numero di pubblicazioni *self-archiving* in continua crescita. Questa branca

dell'editoria, lodevole concorrente della tradizionale pubblicazione scientifica commerciale, per la sua mancata messa a disposizione integrale e subitanea del *full-text* non può però essere inserita a pieno titolo nel circuito delle iniziative *open access*, come del resto le versioni *online* dei fascicoli di riviste cartacee pubblicate anni prima.

L'editoria *open access* raccoglie al suo interno svariati modelli di sovvenzione, che rispecchiano a loro volta concetti differenti e non di rado 'elastici' sul recepimento della *mission* e delle sue caratteristiche (RIDI -METTIERI 2008).

Come forme di finanziamento si segnalano generalmente due vie: quella maestra o 'aurea', con la ricaduta delle spese editoriali sull'autore o sull'istituto di appartenenza (modello *author-pay*), e quella di auto-archiviazione o 'verde', con deposito diretto *online* su piattaforme ad accesso libero. Nel primo caso i costi possono essere sostenuti a livello personale oppure investendo una percentuale del finanziamento complessivo destinato alla propria ricerca, nell'ultimo caso la catena della distribuzione risulta priva di intermediari, passando dall'autore all'utente senza alcun filtro o sistema di referaggio (RIDI 2007; VITIELLO 2013; CASSELLA 2015).

Da un punto di vista economico, la via 'verde' risulta essere ovviamente la più sostenibile.

Come fece notare Rainer Kuhlen, fondatore dell'ecologia del sapere in Germania, il primo modello economico di sviluppo, quello 'aureo', porterebbe con sé il rischio di aumentare il divario tra autori che possono permettersi determinati costi ed altri che non lo possono fare, una frattura che coinvolgerebbe e contrapporrebbe parimenti atenei prestigiosi ad altri meno influenti, Paesi ricchi e Paesi emergenti (VITIELLO 2013; CASSELLA 2015).

Ad un esame più approfondito dei dati emersi nella DOAJ (*Directory of Open Access Journals*) - una banca dati internazionale realizzata dall'università di Lund (in Svezia) che dal 2003 indicizza e fornisce accesso a riviste *online* sottoposte a *peer-review* - il numero apparentemente incoraggiante di testate pubblicate in nazioni come Brasile, India, Pakistan, Romania, Turchia o Corea del sud si rivelerebbe essere spesso un gioco di scatole cinesi, un insieme di contenitori semi-vuoti alimentati saltuariamente (VITIELLO 2013; BIAGETTI 2014).

Sempre Rainer Kuhlen menzionò, oltre alle due tipologie di finanziamento 'verde-oro' già citate, altre sei varianti: il *freemium*, ove ad offerte commerciali di carattere generale di grandi imprese del settore dell'informazione sono forniti in omaggio servizi liberi e gratuiti (si pensi a *Google* ad esempio); beni 'traino' o 'allodola', dove sullo stesso portale ad offerte commerciali sono appaiate soluzioni *Open Access* (tra questi *Open-Choice* dell'editore Springer Verlag); piattaforme editoriali in partenariato tra settore pubblico e privato o tra autorità locali in grado di fornire la cifra mancante e privati ed infine come materiale integrativo ad un'opera o ad una collezione di opere. Indipendentemente dal numero di soluzioni trovate, la riflessione deve superare la contrapposizione editoriale privato/pubblico, pagamento/*no profit* per orientarsi verso una svariata gamma di varianti possibili ed interconnesse (VITIELLO 2013).

L'esigenza di vanificare la frammentarietà delle iniziative *Open Access*, che depotenzia l'impatto della diffusione della ricerca e l'adeguata pubblicizzazione delle risorse contenute, e la necessità di costruire piattaforme uniche su cui creare una rete del sapere di settore, conta oltre un centinaio di sperimentazioni, soprattutto in ambito economico e scientifico. Si pensi ad esempio ad *ArXiv*, che raccoglie dal 1991 articoli *pre-print* di fisica, matematica, statistica, informatica e biologia; a *RePec* (*Research Papers in Economics*), che nasce nel 1997 da un progetto di collaborazione volontario di novantanove nazioni, gestito da un gruppo composto da economisti, bibliotecari ed informatici;

InSPIRE, un *repository* relativo alla fisica delle alte energie sostenuto dal CERN (*Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire*), oppure *PubMed Central*, una banca dati digitale gratuita, realizzata e gestita dalla *National Library of Medicine*, che raccoglie letteratura scientifica *peer-review* nel campo della biomedicina depositata su base volontaria dietro specifici accordi con la rivista. Come ha osservato Giuseppe Vitiello in tal proposito, la “dispersione di piattaforme disciplinari non giova al progresso dell’*Open Access*, la cui offerta è destinata a rimanere satellitare e non complementare rispetto a quella commerciale” (VITIELLO 2013 p. 16; CASSELLA 2015).

Le multinazionali del sapere, del resto, non sono rimaste a guardare. Gli editori scientifici sono riusciti a cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e modificare modelli di *business*, schemi organizzativi, linee di prodotti (VITIELLO 2003).

Le riviste scientifiche tradizionali più quotate, mutando strategicamente le forme di abbonamento in servizi cumulativi, hanno di fatto reso perenni i loro introiti derivati dalle sottoscrizioni dei consorzi bibliotecari (il cosiddetto *big deal*): mentre può essere contemplabile recedere dall’acquisto di una o più testate in carenza di fondi (specie se meno quotate), diverso è rinunciare ad una intera base di dati prestigiosa (VITIELLO 2003; CASSELLA 2008a).

Questi pacchetti impongono alle biblioteche un insieme preconfezionato di titoli (selezionati a monte secondo strategie commerciali centralizzate basate, di norma, sul numero di *downloads* effettuati *online*) che se da un lato incrementano il numero delle pubblicazioni a disposizione dell’utenza (compresi titoli di fatto marginali rispetto agli interessi dei ricercatori di quello specifico centro), dall’altro omologa l’offerta formativa, sclerotizzandola (attraverso una licenza temporanea su base pluriennale, non un possesso perpetuo¹⁹) alle sole testate maggiori, con conseguente perdita di due requisiti fondamentali e qualificanti: pluralità di punti di vista e una crescita ragionata ed armonica delle collezioni (CASSELLA 2008a e 2018; GIORDANO 2019).

L’utilizzo del DOI (*Digital Object Identifier*) - un codice unico di identificazione composto da una registrazione bibliografica di entità definita ottenuta nello *standard ONIX* ed un legame permanente con altre URL attraverso tecnologia *Handle System* - inoltre, tracciando indelebilmente singole parti (articolo, indice, fotografia, tabella) delle pubblicazioni digitali, consente non solo la loro catalogazione e persistenza (le URL mutate o cancellate saranno sempre riconducibili ad una fonte di origine), ma anche una parcellizzazione dei contenuti, con crescita esponenziale degli introiti editoriali scientifici derivati dalla proprietà intellettuale.

I grandi gruppi editoriali possono permettersi di controllare e monitorare l’accesso alle reti e quindi raffinare l’offerta delle proprie piattaforme in base ai dati sugli utenti in loro possesso (VITIELLO 2013).

Per ovviare a tale differenza di mezzi la strada percorsa da molte riviste *Open Access* è stata, paradossalmente, sfruttare proprio la visibilità e il riconoscimento accademico e scientifico garantito dalle piattaforme commerciali tradizionali. Il tentativo di de-mercificare la circolazione della letteratura scientifica utilizzando la celerità e gratuità della Rete e creare una valida alternativa ai grandi *player*

¹⁹ Rispetto all’analogico, la licenza del digitale prevede la consultazione solo in presenza di abbonamento attivo. Allo scadere dello stesso, si perde ogni diritto di fruizione e alla biblioteca non rimane nulla (a differenza del cartaceo, ove le copie delle riviste passate restavano a disposizione in perpetuo). È comunque possibile inserire una clausola, entro il contratto d’uso, per mantenere l’accesso alle annate elettroniche precedenti - sul *server* dell’editore - anche dopo la scadenza dell’abbonamento, di norma pagando una ulteriore *fee* annuale. L’accesso perpetuo non va confuso con il *local loading*, ovvero la conservazione di una copia del materiale oggetto di licenza tramite *download in loco*, prassi che del resto presupporrebbe infrastrutture appropriate per l’archiviazione a lungo termine che ben poche biblioteche possono permettersi (CASSELLA 2008a; GIORDANO 2007).

editoriali, è riuscito quindi solo in parte. In realtà, come fece notare Giuseppe Vitiello, più che una minaccia ai grandi gruppi STM, l'*Open Access* ha finito per diventare una tollerata integrazione ai servizi resi (VITIELLO 2013; GIORDANO 2019).

Secondo i dati forniti in *Circuiti commerciali e non commerciali del sapere*, i gruppi editoriali censiti nel 2004 che controllavano il 43% del mercato scientifico erano dodici, poi scesi a dieci tre anni dopo con una percentuale di controllo salita al 53%. Nel triennio compreso tra 2010 e 2013 il costo delle riviste elettroniche era salito del 12%. Nessuna sconfitta quindi, ma senza dubbio una rimodulazione delle componenti strutturali dell'editoria scientifica (VITIELLO 2013).

Aveva visto lungo Mikael Laakso una decina di anni fa, secondo il quale lo sviluppo statistico delle riviste *open access* poteva semplificarsi in tre fasi: un periodo iniziale (1993-1999) con una base di partenza numerica quasi inesistente ed una impennata esponenziale delle testate *online* con articoli depositati su piattaforme prettamente istituzionali in *self-archiving*; un periodo di mezzo (2000-2004) caratterizzato da una stretta competizione con la concorrenza commerciale e dalla crescita sostenuta sia delle riviste che dei risultati di ricerca pubblicati ed infine da un ultimo periodo caratterizzato da una fase di consolidamento e convivenza pacifica con le realtà editoriali scientifiche in costante rialzo (ogni anno con un numero di titoli pari al 20%), ed il corredo di una serie di licenze specifiche per la tutela della paternità dell'opera, le *Creative Commons* (CC) che permettono all'autore di definire "sia i diritti che si riserva nei confronti dei fruitori del documento (secondo il modello 'alcuni diritti riservati'), che le modalità di fruizione e l'utilizzo"(CASSELLA 2008a; CASTIGLIA - SARZANA - TRACHINA - UNIPA 2013 p. 14; VITIELLO 2013).

Secondo Wilhelm Peekhause, in una analisi politico-economica di derivazione marxista sull'accumulo originario del capitale, "il dominio degli oligopoli sul bene comune della conoscenza sarebbe assimilabile al controllo capitalistico sul lavoro e sulla proprietà, come lo realizzarono gli spagnoli all'epoca della scoperta dei metalli preziosi nelle Americhe, gli americani sulle proprietà degli indiani o i negrieri sugli schiavi africani" (VITIELLO 2013 p. 11).

Come fecero notare Paola Dubini ed Elena Giglia, indipendentemente da considerazioni di questo tipo,

"i modelli *open access* sono nati per contrastare una posizione di forza da parte degli editori che, per proteggere le loro rendite di posizione e i loro investimenti, vi si sono opposti; una volta che i sistemi *open access* di maggior successo si sono imposti sul mercato, è interesse della collettività che entrambi operino sul mercato, per evitare che si crei una nuova posizione dominante a spese delle istituzioni che finanziano la ricerca o di autori con limitate risorse finanziarie. Il fatto che gli archivi *open access* siano spesso gestiti da istituzioni *no profit* non significa necessariamente che non possano sfruttare rendite da posizione, una volta che le condizioni di mercato giochino a loro favore... un editore *open access*... potrebbe aumentare progressivamente i prezzi di pubblicazione a meno che un attore con un modello di *business* diverso (l'editore tradizionale, appunto) lo contrasti. Inoltre, in presenza di accesso libero ai contenuti, gli editori saranno più stimolati a sviluppare servizi a pagamento sempre più sofisticati e rivolti a specifici segmenti di mercato, al fine di recuperare i redditi che l'aumentata concorrenza ha eroso. Infine, gli enti finanziatori e gli intermediari per l'accesso ai contenuti saranno stimolati da un lato a porre in atto comportamenti cooperativi finalizzati a recuperare risorse (destinate alla pubblicazione) necessarie per finanziare la ricerca" (GIGLIA - DUBINI 2008 p. 61).

Uno degli scogli maggiori alla diffusione planetaria della filosofia *Open Access* era rappresentato dalla iniziale diffidenza di una ampia fetta di autori verso l'editoria digitale, rea di non garantire (o non far percepire), se 'aperta', sufficienti misure di tutela della paternità dell'opera (CASILIO 2006; CASTIGLIA - SARZANA – TRACHINA - UNIPA 2013).

Le fonti sul diritto d'autore sono strutturate su tre livelli: sul piano internazionale ed europeo (direttive e numerosi studi e raccomandazioni) e sul territorio nazionale, ove le convenzioni stipulate vengono adattate al contesto normativo specifico. Per l'Italia vige ancora la legge n. 633 del 22 aprile 1941, più volte modificata con provvedimenti legislativi interni volti ad assicurare la ricezione degli accordi internazionali intrapresi. Titolare del diritto d'autore è l'autore stesso e la proprietà intellettuale è acquisita automaticamente in seno alla produzione dell'opera. L'autore può cedere un diritto (spogliandosi dello stesso e trasferendolo a terzi) oppure autorizzare un determinato utilizzo dell'opera (restandone titolare). Sia la cessione che l'autorizzazione possono essere contenute in un contratto o in un atto unilaterale (una licenza), nel primo caso gratuitamente o a pagamento, nel secondo solo a titolo gratuito (la cessione equivale ad una rinuncia). Le autorizzazioni possono avere durata temporanea o illimitata e prevedere l'esercizio esclusivo o condiviso di un determinato diritto. Oggetto del diritto d'autore è

“qualsiasi tipo di opera creativa, intesa come il prodotto di un lavoro intellettuale fissato e oggettivato in una determinata espressione originale, innovativa rispetto a opere, informazioni o dati preesistenti: sono oggetto di tutela non le idee, i concetti o i sentimenti, ma la loro organizzazione e rappresentazione, l'insieme di segni scelti e combinati dall'autore per esprimerli, qualunque sia il codice linguistico adoperato (testuale, figurativo, etc.). L'opera oggetto della proprietà intellettuale (*corpus mysticum*) non va confusa con il supporto fisico usato per veicolarla (*corpus mechanicus*) ... Altra cosa ancora sono invece quegli elementi che costituiscono la confezione dell'opera e cioè l'impaginazione, la composizione grafica... Riferibili al lavoro editoriale e non all'autore in quanto tale, godono di tutela perché formano l'immagine della marca aziendale (*brand*)” (DE ROBBIO - MAIELLO 2010 p. 109).

Il diritto d'autore comprende al suo interno svariati settori di intervento: il diritto a pubblicare o quello all'inedito; il diritto di riprodurre, a sua volta suddiviso per finalità (copia didattica, di studio, bibliotecaria, privata), tipologia (relativo a libri, spartiti, video, banche dati, etc.) e formato (analogico o digitale); il diritto di distribuzione (vendita o circolazione); quello di esecuzione in pubblico o di comunicazione a distanza (per via telematica); il diritto di rielaborazione (ad esempio traduzione o parodia dell'opera); quello di prestito bibliotecario o di nolo; il diritto di citazione come autore e di rivendicazione della paternità intellettuale dell'opera ed infine il diritto all'integrità della stessa. Per ogni aspetto è previsto un regime di tutela e l'applicazione di specifiche disposizioni volte ad assicurarla (DE ROBBIO - MAIELLO 2010).

Sono diritti morali (quindi inalienabili e non soggetti a prescrizione) il diritto all'inedito, all'integrità e al riconoscimento di paternità intellettuale. Per quanto concerne gli *open archives*, il principio garantito dovrebbe essere l'accesso gratuito ed integrale, senza misure restrittive, all'opera depositata, compresa la riproduzione ad uso personale (stampa, *download* o archiviazione su memoria locale), ma in taluni casi esso viene sospeso per un determinato periodo di tempo (embargo per brevetti, pubblicazione editoriale). Attraverso licenze per la gestione dei diritti sulle opere depositate negli archivi aperti l'autore mantiene inalterati i propri diritti di utilizzazione, ma rinuncia alla loro esclusiva: le più diffuse, ispirate dal mondo del *software* libero e del modello *copyleft*, sono le *Creative Commons* (CC).

“I contratti di licenza sovvertono la legislazione sul *copyright* in tutti i suoi aspetti, tranne uno essenziale: non mettono in dubbio la fondamentale legittimità della proprietà intellettuale, perché da questa dipende, alla fine, l'intera struttura delle licenze” (GUEDON 2004 p. 63).

La versione 3.0 comprende ben sei livelli, selezionabili dall'autore in base alle sue esigenze: quella 'base' autorizza la riproduzione e la pubblicazione dell'opera (ad esempio *online* su piattaforma *e-learning*), ma senza modifiche citandone la fonte, quella più 'aperta' consente invece di farne uso anche commerciale con rielaborazioni, fermo restando l'obbligo di indicarne la paternità. In quanto opere creative dell'ingegno oggetto di significativi investimenti anche i *software* e le banche dati godono di specifiche tutele. Il *software* utilizzato per gli archivi aperti è libero, ma delle banche dati (fermo restando le licenze d'uso sulle singole opere depositate) viene tutelata la configurazione (interfaccia, grafica, immagini, indici), mentre *harvesting* e reimpiego dei metadati sono consentiti, ma non nella totalità o per fette 'sostanziali' di quanto raccolto, sia da parte di motori di ricerca specifici (protocollo OAI-PMH) che generici. Dato che l'autore detiene il *copyright* sul materiale ancora non sottoposto a referaggio, il *pre-print* può essere auto-archiviato e reso disponibile senza restrizioni negli *open archives*. Con l'invio dell'opera al comitato editoriale per la pubblicazione, l'autore cede, attraverso contratto, *in toto* o parzialmente i diritti di utilizzazione economica, pertanto deve accertarsi o negoziare che il deposito *post-print* senza fini di lucro presso un archivio aperto sia contemplato e realizzabile oppure depositare un *corrigenda* elencando i cambiamenti intercorsi rispetto alla versione *pre-print*. Un editore può rifiutarsi di pubblicare un lavoro *self-archived* o precedentemente presentato ad una conferenza (che ha perso quindi il suo carattere inedito) (BENVENUTI 2005; DE ROBBIO - MAIELLO 2010).

La questione 'auto-archiviazione' è dunque ben lungi dall'essere una faccenda personale, come si potrebbe dedurre dal prefisso 'self'. Gioca un ruolo determinante lo spazio digitale di pubblicazione (sito personale, sito istituzionale, archivi aperti disciplinari o generici), la tipologia di versione depositata (*pre-print* o *post-print*) e i diritti che rimangono all'autore a seguito della stampa su canali tradizionali (FEDELI 2017).

Un esempio di archivio istituzionale è *eScholarship*, un ambiente strutturato su protocollo OAI-PMH gestito dall'università della California (*the Publishing Group of the California Digital Library*). Tra gli *open archives* troviamo quelli che raccolgono contributi per campo di interesse, come *arXiv* (riservato a materie scientifiche come matematica, informatica e fisica) ed archivi aperti senza specificità, come *Zenodo*, che si sviluppa da un progetto del 2013 finanziato da Commissione europea, CERN e *The Open AIRE project*. Un ulteriore utile strumento di ricerca tra gli *open archives* esistenti è senza dubbio *OpenDOAR* (*Open Directory of Open Access Repositories*), un servizio realizzato da SHERPA nel 2005 e coordinato dall'università di Nottingham, che fornisce un elenco internazionale dei depositi accademici ad accesso aperto suddiviso per nazione e permette l'identificazione e la ricerca dei contenuti presso *repositories* di tutto il mondo (BIAGETTI 2014; FEDELI 2017).

Tornando ai vincoli editoriali, una casa editrice può imporre all'autore restrizioni di deposito anche verso pratiche di auto-archiviazione presso *social network* (*Researchgate* o *Academia.edu* ad esempio), che non possono essere considerati archivi aperti *open access*, *in primis* per il loro statuto commerciale, poi per i requisiti mancanti di interoperabilità e di garanzie di conservazione a lungo termine (sono soggetti a possibili e repentine cessazioni di attività) (FEDELI 2017).

Secondo i dati presentati nella banca dati SHERPA/RoMEO lo scorso 2009, tra seicento cinquantatré editori censiti, il 62% del totale intervistato consentiva l'auto-archiviazione, suddividendosi in un 28% che garantiva tanto il *pre-print* quanto il *post-print*; un 23% che accordava solo il *post-print* contrapposto a un 9% che autorizzava solo il *pre-print* ed un 38% con deposito non formalmente supportato. Tra gli editori che permettevano l'auto-archiviazione, la maggioranza la contemplava solo nel sito personale dell'autore o della sua istituzione e non in un deposito disciplinare, altre volte anche in *open archives* ma dopo un embargo variabile, di norma compreso tra i tre mesi e i quattro anni. Va da sé che senza autorizzazione nessun autore può depositare un *post-print* nel *layout* della pubblicazione, perché l'uso dei formati editoriali lo renderebbe responsabile di concorrenza sleale (l'*editing* e l'impaginazione sono un investimento economico da parte dell'editore) (DE ROBBIO - MAIELLO 2010).

Se la regola generale prevede che la proprietà intellettuale nasca in capo all'autore, sono previste eccezioni legislative sotto forma di contratti di collaborazione professionale o di specifici accordi con gli autori stessi, derivati prevalentemente da principi di carattere privatistico non destinati ad una funzione sociale, ma puramente economica. Caso diverso quello rappresentato da istituzioni accademiche e scientifiche che curano la disseminazione della conoscenza tramite ricerca e didattica ed attuano una parte della propria missione culturale restituendo alla cittadinanza i risultati dei lavori finanziati con le risorse pubbliche depositandole presso archivi aperti. Un esempio di regolamento istituzionale che prevede l'obbligo di deposito è quello previsto per le tesi di dottorato, anche se più che un vincolo è in realtà un onere a cui il ricercatore deve uniformarsi per ottenere un beneficio, ovvero l'accesso al finanziamento e l'ammissione alla discussione della tesi per completare il proprio ciclo di studi. Con l'auto-archiviazione o con la licenza al deposito (due strade egualmente percorribili) rilasciata all'università o dall'ente di ricerca, l'autore rimane titolare dei diritti sull'opera e può sottoscrivere un contratto di pubblicazione, purché questo ovviamente contempli il deposito negli archivi istituzionali (IR). I regolamenti a tal fine possono prevedere un embargo (DE ROBBIO - MAIELLO 2010).

Ma come si colloca il materiale presente negli *open archives* e negli archivi istituzionali (quindi *pre-print*, *post-print*, *report* tecnici, *working papers*, materiale didattico) rispetto a conservazione a lungo termine e deposito legale? (RIDI 2007; DE ROBBIO 2007a).

Per la loro natura molti documenti presenti non saranno sottoposti a referaggio né proseguiranno attraverso il canale editoriale tradizionale, ma ciò non li esenta dall'essere considerati a tutti gli effetti pubblicazioni, sebbene nell'ambito della letteratura grigia. Preposti alla disseminazione della ricerca, alla gestione e alla conservazione di documenti scientifici in forma elettronica, i "depositi istituzionali potrebbero giocare un ruolo strategico... laddove il deposito di lavori relativi a scoperte scientifiche certificherebbero le priorità intellettuali delle ricerche svolte negli atenei e negli enti di ricerca. La garanzia di persistenza rafforzerebbe il cammino verso la certificazione", oltre a promuovere il prestigio dell'università stessa (DE ROBBIO 2004 p. 5; RIDI 2007).

Come osserva Riccardo Ridi, sarebbe utile guardare ad *open archives* e ad archivi istituzionali come "soggetti attivi di conservazione con cui cooperare", non solo come "oggetti da conservare" (RIDI 2007 p. 233).

Anche dopo la pubblicazione su rivista scientifica tradizionale, gli articoli formato *pre-print* presenti negli archivi digitali continuano ad essere citati: interrompere la catena rischierebbe di inficiare l'organicità di alcuni insiemi di contributi.

3. Memorie digitali

“It is certainly useful for both versions to be available and therefore reasonable to suggest that both versions of the paper should be preserved. They each make an important and different contribution to the scholarly literature” (PINFIELD-JAMES 2003; RIDI 2007).

Questo materiale non meriterebbe almeno una *chance* di scrematura, al pari di altre categorie di pubblicazioni solo parzialmente esonerate dal deposito (riviste di *sudoku*, orari ferroviari, annunci pubblicitari o lavorativi, elenchi di programmi televisivi)? (RIDI 2007).

Una collaborazione attiva e motivata tra università ed istituti di ricerca potrebbe anche sgravare le biblioteche nazionali del deposito e della conservazione permanente di questi preziosi documenti attraverso una gestione cooperativa e distribuita degli archivi, con controlli di sicurezza attraverso *backup* incrociati. Una possibilità sostenibile, a mio parere, e da non sottovalutare (RIDI 2007).

3.4 Periodici elettronici ed e-books

Attraverso *Internet* e l'evoluzione commerciale della Rete, le possibilità di veicolare l'informazione sono aumentate in modo esponenziale: la connessa tempestività della messa a disposizione di dati e notizie, gli *standard html*, le piattaforme di condivisione, l'avvento della filosofia *Open Access*, la capillare diffusione della multimedialità hanno favorito la nascita di nuove operazioni editoriali, ampliando il ventaglio di offerta culturale accademica e scientifica internazionale. Sull'onda delle rivoluzioni tecnologiche 2.0, per la loro stessa natura di strumenti di celere informazione universalmente distribuita, gli *e-journals*, pubblicazioni a carattere periodico disponibili in formato digitale, non hanno potuto che avvantaggiarsi ed evolversi rispetto alla consolidata tradizione editoriale su carta (RIDI 2004; CASSELLA 2008a e 2010; RIDI - METTIERI 2008;).

Il periodico scientifico - la cui nascita viene fatta coincidere con la pubblicazione, nel 1665, del primo fascicolo della rivista *The philosophical transactions* su iniziativa di Henry Oldenburg, segretario della *Royal Society of London*, al fine di aggregare la comunità di studiosi per discutere temi di natura accademica - vede una reale svolta commerciale solo trecento anni dopo, alla fine del secondo conflitto mondiale. La forte crescita in ambito occidentale della letteratura scientifica e la trasmissione della stessa affidata (assieme alla cessione dei diritti da parte degli autori e degli istituti di ricerca) a editori *for-profit*, trasforma di fatto il panorama e le sorti della disseminazione del sapere in un corposo affare economico in mano a pochi 'giganti' del mercato. Il numero di testate specializzate aumenta a dismisura, fino a toccare un milione e mezzo circa di articoli con percentuali di incremento pari al 3,5% annui (CASSELLA 2010).

Pur rimanendo ancora ancorata nelle mani di case editrici storiche, la pubblicazione di articoli in ambito scientifico ha trovato nuovo respiro grazie al movimento *Open Access*, che ne ha parzialmente rivoluzionato canali, criteri di valutazione e modelli (interoperabili) di circolazione del sapere (CASSELLA 2010).

L'entrata ufficiale e massiva dell'editoria commerciale nella Rete - prima di tipo accademico (con la presenza, alle linee di partenza, di cento trentuno testate scientifiche *peer-reviewed*), poi a carattere generale (con quotidiani, settimanali e mensili) - risale al 1996, mentre l'uscita del primissimo *e-journals* elettronico appare ancora dibattuta, ma l'ipotesi più accreditata sembra risalire al 1987, con la pubblicazione di *New Horizons in Adult Education*, un periodico elettronico *peer-reviewed* edito dalla *Syracuse University Kellogg* distribuito gratuitamente via BIBNET attraverso *list-serv*, ormai non più disponibile (DE ROBBIO 2001; GIORDANO 2007 p. 18).

Le prime embrionali forme di periodico elettronico furono amatoriali, legate all'ambito universitario: si trattava di bollettini spediti via *e-mail* tramite liste di distribuzione a senso unico, numeri di riviste che gli iscritti, un "sottoinsieme culturale o professionale molto specifico", ricevevano nella propria casella di posta a cadenza più o meno regolare, in formato esclusivamente testuale (a volte privo di elementi come corsivo e grassetto) (RIDI 2004 p. 282). Dal punto di vista storico le *e-zine* (*electronic fanzine*), riviste a scopo ricreativo, didattico o di ricerca prodotte da appassionati di un determinato argomento, popolarono la Rete ben prima delle versioni digitali dei più autorevoli periodici cartacei (RIDI 2004).

I periodici elettronici, con modalità di accesso a pagamento oppure gratuite, provvisti di comitati di revisione o meno, di tipo scientifico/accademico o generico/popolare, si suddividono principalmente in tre categorie: quelli *born digital*, esistenti unicamente in ambiente elettronico; quelli che si presentano come versione parallela di un originale cartaceo, digitalizzato dall'editore e distribuito in

contemporanea; le collezioni retrospettive, digitalizzate a posteriori (di anni, a volte anche di secoli) da biblioteche o editori su esemplari posseduti o altrimenti recuperati (DE ROBBIO 2001; RIDI 2004; RIDI - METTIERI 2008).

Questi ultimi ovviamente sono quelli più aderenti al cartaceo, di norma ottenuti attraverso scannerizzazione delle pagine del testo. Nelle versioni digitalizzate distribuite simultaneamente dall'editore, la copia (che in genere graficamente poco si discosta da quella data ai torchi) gode di un margine innovativo legato alla frequenza di aggiornamento, alla presenza di immagini, video, suoni e *link* aggiuntivi ed una maggiore interattività tra editori e lettori. I digitali nativi, svincolati da parallelismi su carta, sono ovviamente quelli che meglio rappresentano l'evoluzione strutturale che i nuovi strumenti informatici e la Rete hanno reso possibile (RIDI 2004; METTIERI -RIDI 2008).

Possono essere consultati da più utenti per volta, il testo può essere ricercabile, possono includere multimedialità (come suoni, video, immagini in movimento o filmati), possono essere interattivi e quindi collaborativi, contenere *link* a risorse interne ed esterne e la pubblicazione può avvenire tempestivamente, a portata di un 'click' (DE ROBBIO 2001).

Come fece notare Riccardo Ridi però, continua a persistere una sostanziale inspiegabile ritrosia ad abbandonare la strada maestra per avventurarsi in nuove forme concettuali strutturali, una sorta di "crampo culturale non più giustificato dalle mutate condizioni tecnologiche", paragonabile a quello che interessò secoli fa il passaggio dalla produzione manoscritta a quella stampata, con la riproduzione pedissequa del modello antecedente da parte degli incunaboli. Ostinarsi a pubblicare un determinato numero di articoli (più o meno sempre lo stesso) raccolti in un singolo fascicolo (o numero) invece di garantirne la tempestiva circolazione singolarmente, magari prevedendo la possibilità di modifiche in corso d'opera, non ha molto senso, come del resto non lo ha rimanere ancorati ad una struttura editoriale che potrebbe evolversi in un più pragmatico e lungimirante "contenitore di articoli ad aggiornamento integrato" (RIDI 2004 p. 283; RIDI - METTIERI 2008).

C'è chi ha lentamente abbandonato il vecchio modello cominciando a ragionare in termini di *continuing resource* e chi è rimasto sulla strada battuta, mentre il terreno perso è stato conquistato rapidamente da *repositories* disciplinari o da *social network* accademici, più immediati e performanti. Un esempio di sperimentazione è PLoS ONE, rivista scientifica *open access peer-reviewed* fondata nel dicembre 2006 dalla *Public Library of Science*, concepita proprio come un raccoglitore di contenuti: non si suddivide in fascicoli, ma in collezioni. Ogni articolo caricato può far parte di una o più di esse, con valutazioni qualitative posteriori tramite *blog*, commenti lasciati sulla piattaforma e strumenti di *book-marking* come *Connotea* e quantitativi citazionali attraverso indici SCOPUS e *PubMed Central*²⁰ (CASSELLA 2010 e 2015; CASSELLA - BOZZARELLI 2011).

In ambito editoriale commerciale *Elsevier*, in collaborazione con *Cell Press*, ha lanciato nel 2010 *Article for the future*, un progetto che rivoluziona il formato tradizionale del *paper* accademico in termini di presentazione, contenuto e contesto, collegando all'articolo *links* a citazioni, dati grezzi, *forum*, commenti e permettendo una navigazione personalizzata tra le funzioni attivate (CASSELLA 2010).

Allargando i confini del concetto di periodico elettronico, una forma ibrida a cavallo tra *e-zine*, *social network* e *homepage* personale, è rappresentata dai *blog*, siti *web* concepiti principalmente come diario o come organo di informazione indipendente su un singolo o su più argomenti, organizzati per data (con i contributi più recenti in testa alla pagina e quelli più datati in sequenza verso il basso), che si pongono

²⁰ *PubMed Central* è una banca dati biomedica accessibile gratuitamente *on line*, sviluppata dal *National Center for Biotechnology Information* (NCBI) presso la *National Library of Medicine* (NLM) nel 1996 (BARAZIA 2007).

come un tipo di giornalismo amatoriale alternativo ai canali ufficiali, libero da pressioni economiche e di potere (RIDI 2007).

La legittimazione di quanto pubblicato percorre generalmente due strade: può avvenire a monte attraverso il referaggio, quando una comunità di studiosi sancisce il merito e la qualità del lavoro svolto (si pensi alle edizioni scientifiche tradizionali e digitali), ma anche a valle, attraverso l'analisi citazionale (o attraverso entrambi i passaggi). Come ha sottolineato Nicola De Bellis, la frequenza rappresenta una scorciatoia nel percorso di valutazione, tuttavia il suo carattere quantitativo e l'obiettività del metodo la rendono più oggettiva del metro di giudizio fondato sul *peer-review* ed è applicabile tanto agli articoli o alle monografie *open archives*, quanto all'editoria scientifica tradizionale (BELLINI 2007).

Il più diffuso esempio di misurazione delle citazioni è l'*Impact Factor* (IF): un algoritmo di calcolo di tipo frazionatorio che presenta al numeratore il numero di volte in cui una rivista è citata nei due anni antecedenti la rilevazione e al denominatore il numero di articoli pubblicati dalla stessa nel medesimo arco temporale. L'impatto del lavoro svolto entro le comunità di ricerca, analizzato con questo metodo, non tiene però conto della variabilità delle pratiche citazionali tra diverse discipline e l'importanza della rivista stessa, rendendo di fatto controversa la sua applicazione nella valutazione di istituzioni, gruppi di ricerca, singoli studiosi (BELLINI 2007; VITIELLO 2013; CASSELLA 2015).

Un'alternativa all'*Impact Factor* è l'*Eigenfactor*, sponsorizzato dal *Bergstrom Lab* e sviluppato presso l'Università di Washington, un sistema fondato sempre sull'analisi citazionale (su base quinquennale in questo caso) ma con un bilanciamento che tiene conto sia dello *status* delle riviste (minore o maggiore prestigio) che dell'abituale frequenza di citazione nei diversi settori disciplinari. È “una misura sommativa... il valore numerico... è una stima della percentuale di tempo che un utente impiega nello scorrere le citazioni di una rivista, selezionando appunto quelle più rilevanti per la sua ricerca” (CASSELLA - BOZZARELLI 2011 p. 74; DE ROBBIO 2007b; VITIELLO 2013; CASSELLA 2015).

Più specifico nella valutazione dei ricercatori invece l'*indice di Hirsch* (o *Indice H*), che si basa sul rapporto tra il numero di lavori presentati dallo stesso in determinato lasso temporale e la frequenza con cui questi sono citati, combinando produttività con qualità della ricerca (DE ROBBIO 2007b; VITIELLO 2013; CASSELLA 2015).

Nato con il *Citation Index* (oggi *Web of Science*), un servizio in abbonamento di indicizzazione di citazioni scientifiche commerciali ed *open access* ora gestito da *Clarivate Analytics*, il processo di analisi citazionale conta svariati portali dedicati, a libero accesso o a pagamento (da *Google Scholar* a *Schimago*), a carattere privato o istituzionale (DE ROBBIO 2007b; CASSELLA - BOZZARELLI 2011; VITIELLO 2013; CASSELLA 2015).

Per quanto concerne di sistemi di finanziamento delle riviste ad accesso aperto, secondo alcuni dati presenti in DOAJ (*Directory of Open Access Journals*) - una banca dati internazionale nata in seno all'università di Lund che dal 2003 raccoglie ed offre accesso ad oltre 10.000 riviste *open access* che rispondono a determinati *standard* qualitativi (ISSN, di comitato editoriale e di periodicità di pubblicazione) - i modelli di spesa sarebbero ben sedici: costi di pubblicazione sostenuti dalla pubblicità (metodo *advertising*); raccolta delle copie fondi tra individui appartenenti allo stesso istituto (*crowd-funding*) oppure una generica campagna di raccolta denaro per il medesimo scopo (*fund-raising*); sovvenzioni dello stesso centro di ricerca di appartenenza (*institutional subsidies*) o dell'autore medesimo (*publication fees*); attraverso abbonamento (*e-commerce*); con donazioni pro *open access* (*endowments*); compresenza in riviste con articoli *for profit* sullo stesso portale (*hybrid open access*); tramite sottoscrizione, in genere di categoria, ove tra i privilegi figura appunto l'accesso aperto a riviste (*subscription*); diversificazione delle versioni, tra cui una di esse è *open access* (*priced editions*); accesso gratuito temporaneo (*temporary OA*); a

titolo volontario, come per *Wikipedia* (*volunteer effort*); come premio all'autore in funzione del numero di *download* del suo articolo (*royalties*); in compensazione ad altri servizi aggiuntivi a pagamento (*value-added services*); infine, come prezzo di valutazione dell'articolo (*submission fees*) (VITIELLO 2009 e 2013; BIAGETTI 2014).

“Come si declina il concetto di qualità nel dominio delle pubblicazioni *open access*?... l'accesso aperto elimina barriere di prezzi e diritti, ma conserva, pena la marginalizzazione, i meccanismi di validazione propri dell'editoria scientifica.

La maggior parte delle riviste OA sono *peer-reviewed*. Sono *peer-reviewed* tutte le riviste indicizzate dalla DOAJ (diecimila quattrocento sedici ad aprile 2015), lo sono le riviste indicizzate da SCOPUS e da *Web of Science*. Il loro numero è in crescita costante” (CASSELLA 2015 p. 65).

Il sistema *open access* è elastico, flessibile, non mette necessariamente in discussione i meccanismi di certificazione della qualità propri degli *e-journals* commerciali, ma consente di adattarli alle nuove dimensioni *networked* della circolazione del sapere. Accanto al classico comitato di revisione, troviamo ad esempio formule *open peer-review* (che prevedono commissioni non secretate con tempistiche di validazione note) o *social peer-review* (con una commissione aperta ai commenti della Rete) (CASSELLA 2015).

In questo multi-sfaccettato panorama letterario scientifico, il mercato dell'editoria tradizionale non conosce flessioni e le riviste commerciali continuano a moltiplicarsi. Il contratto di licenza elettronica posto in essere tra editori scientifici e consorzi di biblioteche accademiche (o istituti culturali) è un accordo privato che regola l'uso dell'annata corrente della rivista e delle sue annate antecedenti per un periodo predefinito. Come ha osservato Tommaso Giordano, la sottoscrizione di una licenza digitale con una rivista scientifica (rispetto all'abbonamento del periodico su carta) è rapportabile alla stipula di un contratto di affitto (rispetto all'acquisto di un immobile): nel primo caso il rapporto creato prevede un servizio temporaneo, che alla scadenza, termina e non dà diritto a nulla (a meno che non sia concordato diversamente attraverso clausole specifiche), nel secondo alla biblioteca rimane il possesso fisico di tutte annate precedenti. Sono quindi da negoziare, in sede firmataria, condizioni che permettano di accedere ai contenuti anche oltre la scadenza dell'abbonamento (ad esempio sul *server* dell'editore, pagando una ulteriore *fee* annuale) o eventualmente attraverso *local loading*, deposito di una copia in formato elettronico per scopi conservativi (ammesso che la biblioteca possa permettersi infrastrutture adeguate a garantire un'archiviazione a lungo termine) (GIORDANO 2007 - CASSELLA 2015).

L'imperante modello commerciale *big deal*, formula del 'tutto o niente' proposta dalla maggior parte delle case editrici scientifiche, impone l'abbonamento (con licenza pluriennale) ad un pacchetto cumulativo su larga scala, un insieme preconfezionato di titoli (deciso a monte sulla base di strategie commerciali) che vincola i *budget* delle biblioteche ad un ventaglio di testate maggiori - a scapito di concorrenti emergenti o di nicchia - con conseguente omologazione delle collezioni e sclerotizzazione della pluralità di voci in seno alla comunità scientifica (CASSETTA 2008a; GIORDANO 2007).

Uno studio condotto nel 2007 da Chandra Prabha prendeva in considerazione periodo compreso tra 2002 e 2006 e mostrava chiaramente l'inflessione dell'editoria scientifica tradizionale in favore del digitale: il numero di abbonamenti cartacei era crollato dal 64% al 30%, mentre la percentuale delle riviste elettroniche era passato dal 36% al 70% (CASSELLA 2008a).

La gravitazionale convergenza all'elettronico degli *e-journals* scientifici, nonostante il regime sfavorevole dell'IVA (nella maggioranza dei Paesi dell'Unione europea più elevata che per distribuito, ora spesso partecipato, cooperativo e delocalizzato), è parte di un processo socio-culturale inarrestabile, espressione delle aspettative e dei bisogni dell'utenza, che incide inevitabilmente sull'organizzazione interna, lo sviluppo dei servizi, la ripartizione della spesa, i modelli commerciali tanto editoriali quanto bibliotecari (CASSELLA 2008a).

L'insieme delle procedure per il trattamento delle risorse elettroniche (il cosiddetto *work flow*) nei centri di ricerca secondo gli *standard* ERM (*Electronic Resource Management Systems*), comprenderebbe tre fasi distinte: la selezione ad opera della biblioteca accademica; l'acquisizione amministrativa (con negoziazione del *trial* e contrattazione economica) ed infine l'implementazione della collezione e la gestione della copia (GIORDANO 2007).

La transizione dell'editoria scientifica al digitale ha portato parimenti ad una semplificazione della catena di distribuzione editoriale: autore, editore/aggregatore, aggregatore/distributore, biblioteca. Le aggregazioni sono suddivise in tre tipologie principali: gli *host* di contenuto, che offrono agli editori un servizio di formattazione e raccolta delle risorse prodotte organizzandole in portali (si veda a tal proposito *Ingenta*); i *gateway*, che classificano ed indicizzano i contenuti ospitati su altri *host*, e i distributori su licenza, che raggruppano su base disciplinare contenuti dati in licenza dai produttori (in questa tipologia troviamo *Proquest* e *Ebsco*) (VITIELLO 2009 e 2013).

Gli studi sulla tutela delle pubblicazioni digitali sono concordi nel rilevare l'improcrastinabilità decisionale ed operativa sul versante della conservazione, data la natura instabile e la veloce obsolescenza tecnologica: fin dalla fase di acquisizione le misure di tutela devono essere programmate, registrate e messe in pratica, con investimenti e costi di manutenzione a lungo termine difficilmente sostenibili da una biblioteca d'ateneo. L'approccio verso la pubblicazione digitale risulta essere completamente diverso rispetto a quello dell'editoria su carta:

“è in atto il passaggio da un sistema imperniato sull'accumulazione e la capitalizzazione patrimoniale della spesa corrente a un modello basato su contratti per l'uso temporaneo delle risorse, dove il *budget* delle biblioteche si traduce in spesa di funzionamento che non lascia sedimenti patrimoniali e sufficienti garanzie per il futuro” (GIORDANO 2007 p. 24).

Su base internazionale troviamo numerosi progetti per la conservazione e l'accesso a lungo termine di periodici e monografie, oltre alle normative previste dalla legislazione sul deposito legale (in Italia condotte tutt'oggi in via sperimentale dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze). Tra queste *JSTOR* (*Journal STORAge*), un progetto nato da un'organizzazione *no profit* (la *Andrew W. Mellon Foundation*) che da metà anni Novanta ha sviluppato un sistema di archiviazione retrospettiva di periodici cartacei digitalizzati, sottoscrivendo finanche accordi con l'università di Harvard e la *California Digital Library*, e consente l'accesso al patrimonio informativo raccolto in Rete tramite licenza, una forma di auto-sostentamento che prevede il pagamento di una quota di iscrizione e una tariffazione annuale rapportata alla dimensione delle biblioteche che aderiscono all'iniziativa. Dato che il modello non era adatto alla tutela di riviste *digital born*, a nel 2005 prende avvio PORTICO, un *repository* centralizzato conforme al modello OAIS sostenuto dalla *Library of Congress* e gestito successivamente dall'organizzazione senza scopo di lucro *Ithaka*, che prevede la creazione di un archivio di letteratura scientifica *online* co-finanziato sulla base di contributi annuali versati dagli stessi editori (commisurato all'entità dei periodici, con relative autorizzazioni in materia di *copyright*) e dalle biblioteche aderenti

(come JSTOR), garantendo ai primi il risparmio di spazio e gestione di depositi conservativi a lungo termine e ai secondi un accesso sostenibile praticamente permanente nel caso di *trigger events*, ovvero di indisponibilità delle testate (a causa di eventi catastrofici naturali, malfunzionamento della piattaforma editoriale per più di novanta giorni o cessata attività della casa editrice): tutte le biblioteche partecipanti al progetto e i loro utenti identificati, comprese quelle che non avevano attivato la licenza, possono accedere ai contenuti (fatto salvo il divieto di distribuire altrove i *file*, effettuare prestito interbibliotecario o fare *download* della risorsa). Dal 2008 PORTICO ha esteso il suo servizio archiviando anche periodici *open access*, annoverando al suo interno gli oltre sessantamila articoli *peer-reviewed* pubblicati da *BioMed Central*, le pubblicazioni dell'italianissima *PAGEPress*, etc. Dal 2010 raccoglie anche *e-books* (GIORDANO 2006; CASSETTA 2008a; BIAGETTI 2014).

La prospettiva in cui si muove LOCKSS (*Lots Of Copies Keep Stuff Safe*), progetto lanciato dalla *Stanford University* nel 2001 a cui aderiscono ormai numerosissime biblioteche accademiche ed oltre cinquecento editori su base internazionale (tra i quali *Springer*, *Taylor & Francis* e molte *university press*), è di tipo cooperativo: prevede la distribuzione di un *software open source* installabile su qualsiasi *computer* e la creazione di una rete con controllo vicendevole che assicura l'integrità dei documenti (con recupero automatico di eventuali perdite e danni riscontrati nel corso del procedimento) ed elimina singole procedure di *back-up in loco* con risparmio sulla gestione e sulle spese. LOCKSS permette alle biblioteche di usufruire di un *repository* permanente per le collezioni digitali di cui hanno sottoscritto un abbonamento in perpetuo con l'editore (che vede tutelati i suoi diritti commerciali, accessibili solo a chi è autorizzato), un insieme di scaffali elettronici a cui attingere (GIORDANO 2006; CASSETTA 2008a; BIAGETTI 2014).

Nel 2007 ha preso il via un ulteriore programma, *Open LOCKSS* (gestito dall'università di Glasgow), dedicato alla tutela e messa a disposizione di riviste scientifiche ad accesso aperto edite da piccoli gruppi editoriali o da gruppi di ricerca dipartimentali d'ateneo di norma privi di fondi bastevoli a sottoscrizioni in archivi per la conservazione a lungo termine (GIORDANO 2006; BIAGETTI 2014).

Due le strategie finora ipotizzate: un modello bibliotecario centralizzato (sistema JSTOR), che rinuncia al possesso di personali archivi digitali di periodici e monografie attraverso una licenza che ne garantisce l'accesso attraverso la Rete, ed uno distribuito (stile LOCKSS) dove permane il possesso delle collezioni *in loco* entro personali *digital box* di cui si controlla l'integrità attraverso specifiche procedure condivise *online* (GIORDANO 2006; BIAGETTI 2014).

Non si può non citare brevemente anche CLOCKSS (Controlled LOCKSS), progetto attivo dal 2006 nato in seno a case editoriali che operano nel settore della ricerca scientifica (tra cui *Elsevier*, *Springer*, *Wiley-Blackwell*, *Casalini Libri*, *CLUEB*) e a importanti biblioteche accademiche (come la *Stanford University* e la *New York Public Library*), un sistema chiuso basato su una rete distribuita di *dark archives* (spartiti in quindici biblioteche dislocate nel continente europeo, americano e asiatico): si occupa della conservazione permanente di *e-journals* e riviste *open access*, rendendone possibile la consultabilità solo qualora insorgessero *trigger events* (GIORDANO 2006; CASSETTA 2008a; BIAGETTI 2014).

Un'altra forma di editoria che ha valicato i confini cartacei per immettersi, evolvendo, riprogrammandosi e potenziandosi, nel circuito elettronico, sono i libri. Il termine *e-book* nasce come contrazione dell'espressione '*electronic book*'. Viene spesso utilizzato per riferirsi indiscriminatamente a quattro concetti, in realtà ben definiti e distinti: l'opera letteraria vera e propria (ad esempio: *Web Archiving* di Julien Masanes); il formato specifico con cui viene salvato il testo (ad esempio PDF, LIT, etc); l'*ebook reader* ovvero il *software* di lettura che supporta uno specifico formato (ad esempio *Adobe*

3. Memorie digitali

Acrobat eBook Reader, etc) ed infine *e-book reader device*, il dispositivo *hardware*, che supporta i diversi lettori *software* sul mercato (*Goreader*, *Cytale*, *Myfriend*, ect) (FIORENTINI 2006).

Prodotto “ergonomicamente pressoché perfetto” ove coesistono requisiti di “leggibilità, comprensibilità e capacità di memorizzazione, oltre che maneggevolezza e trasportabilità” a cui, con l’avvento della stampa, si è aggiunta anche la riproducibilità in serie, il libro cartaceo ha tardato a farsi (parzialmente, si veda bene) detronizzare dal suo corrispettivo digitale (SANTORO 2010).

Questo perché, oltre a confrontarsi con un modello con all’attivo ben cinque secoli di successo e tradizione, persistevano problematiche connesse alla leggibilità e strategie commerciali legate ad una decodifica esclusiva dei testi, con relativa impossibilità di scambio. Le case editrici adottavano *hardware* e *software* proprietari che veicolavano i contenuti all’utilizzo di tecnologie e titoli convenzionati, impedendo all’utente la condivisione universale di quanto regolarmente acquistato. Gli schermi retroilluminati abbagliavano e alla lunga stancavano la vista, rendendo impossibile proseguire la lettura senza interromperla con frequenza. Con la scoperta dell’inchiostro elettronico *e-Ink Pearl*, ideato nel 1996 da Joe Jacobson, questo *deficit* venne notevolmente migliorato: l’uso di sfere di dimensioni microscopiche caricate elettronicamente (quelle positive colorate di nero e quelle negative di bianco), orientate tramite campi elettrici per cambiare il colore nei vari punti dello schermo, non affaticava eccessivamente la vista, era visibile da ogni angolazione e consentiva di produrre supporti sottili ad elevata autonomia energetica (batteria necessaria solo per cambiare pagina oppure operare ricerche nel testo). Questo permetteva di leggere agevolmente un testo utilizzando tutte le peculiarità (multimediali, ipertestuali e di navigazione *online*) tipiche dei testi digitali. La sua evoluzione successiva, *e-Ink Carta*, assicurerà un contrasto maggiore del 50% rispetto alla tecnologia precedente (SANTORO 2010).

La possibilità di sottolineare, evidenziare, mettere segnalibri, prendere appunti al margine del testo, utilizzare dizionari, ingrandire le dimensioni del carattere o cambiarne tipologia sicolandosi dalla sequenzialità di lettura tipica del supporto cartaceo, per di più risparmiando qualche albero, senza dubbio è un incentivo all’utilizzo delle edizioni elettroniche, le “caratteristiche di aggiornamento, granularità, ipertestualità, multimedialità, compattezza e interoperabilità tipiche dell’ambiente digitale” una occasione da non perdere (RIDI 2007 p.110; RIDI - METTIERI 2008).

Supporti maneggevoli e leggeri, “questi lettori sono... capaci di contenere un’intera biblioteca in pochi centimetri cubi, comunicare con *Internet* e le reti telefoniche e, per queste vie, acquisiscono contenuti” (GUERRA - PELIZZARI 2011).

I formati dei testi elettronici attualmente usati nel mercato dell’*e-book*, spettro di interessi commerciali più che di questioni tecniche, sono prevalentemente: il PDF (*Portable document format*), supportato dalla maggior parte degli *ebook reader*, di proprietà *Adobe*, con formato multipiattaforma (quindi utilizzabile da differenti editori) ed impaginazione fissa (più adatto a schermi grandi); il LIT (*LITerature*), basato su XML, di proprietà della *Microsoft*, leggibile dal *software Microsoft Reader*, utilizzabile da editori diversi previo passaggio attraverso *Microsoft Passport*, formato ormai considerato in parte obsoleto; AZW (*AmaZon Whispernet*) evoluzione del formato MOBI, proprietà di Amazon; ePUB (*electronic Publication*), elaborato nel 2007 dall’IDTF (*International Digital Publishing Forum*), basato sul linguaggio XML, supportato da tutti i *device*, tranne il *Kindle* (di proprietà *Amazon*). Il formato permette la crittografia DRM (*Digital Rights Management*), sistema di protezione dei *file* che tutela il diritto d’autore nei contenuti digitali e non consente di stampare, copiare o modificare il contenuto dell’*e-book* acquistato. Garantisce l’integrazione di elementi multimediali (*file* audio e video, immagini ed elementi interattivi) (GUERRA - PELIZZARI 2011).

Secondo Barbara Fiorentini, anche se “qualunque *computer* è potenzialmente in grado di permettere la lettura di un *e-book*, si dovrebbe parlare di *e-book reading device* solo riferendosi a quei dispositivi dotati di caratteristiche tali da poter essere usati in maniera analoga a quella di un libro cartaceo e cioè” dotati di “una fonte di energia autonoma, avere dimensioni e peso simili a quelle di un libro cartaceo, permettere la lettura in condizioni ambientali (di illuminazione, etc.) simili” (FIORENTINI 2006 p. 3).

Nel dinamico mercato dei dispositivi per la lettura degli *e-book*, quello che Luca Guerra ed Eugenio Pelizzari definiscono “una realtà in movimento”, spicca *Kindle*, proprietà di *Amazon*, sistema a più versioni che utilizza la tecnologia *e-ink* e decodifica formati come PDF, MOBI, AZW, HTML, JPEG, ma non ePUB. Il *software* è messo a disposizione, per decodifica e acquisto, a *Windows*, *iPad*, *Mac*, *iPhone*, *Android* e *Blackberry*. Sulla scia di questo successo troviamo il canadese *Kobo*, prodotto da *Rakuten Kobo Inc*, dispositivo *touchscreen* in grado di leggere tutti i principali formati di *e-book*, con sistema operativo non chiuso (a differenza del *Kindle*), che permette diverse personalizzazioni, tra cui l’installazione di *font* personalizzati. Come i *Kindle*, anche questi lettori, sul mercato dal 2010, offrono delle *app* per *smartphone* e *tablet* che permettono di sincronizzare la propria libreria su più *device*. Anche *Tolino*, *e-reader* e piattaforma per acquistare *e-book* nato nel 2013 su progetto della *Deutsche Telekomcon* e di alcuni librai tedeschi, è un sistema operativo aperto (non legato a *store* specifici) compatibile con i principali formati (ePUB, PDF e TXT) (GUERRA - PELIZZARI 2011).

Per quanto concerne la categorizzazione della distribuzione, anche la filiera degli *e-book* si costruisce su una tripartizione di modelli: il primo, orientato sul consumo individuale, è quello tradizionale della libreria elettronica (con la risorsa elettronica depositata sulla piattaforma dell’editore e la specifica transazione di mediazione o consumo eseguita dall’aggregatore); il secondo è quello delle piattaforme *online* che permettono di accedere ad *e-book* di vari editori attraverso selezione del titolo, dell’autore o del soggetto, prevalentemente in formato PDF e accesso a pagamento; e l’ultimo modello con editori in veste di distributori autonomi attraverso una propria piattaforma di trasmissione con servizi e modalità variabili (si veda ad esempio quello della *Cambridge University Press*). Questa suddivisione, valida in linea di principio, di fatto viene vanificata dall’interoperabilità dei prodotti e da tecnologie di ricerca federata o *resource discovery*, che presentano i medesimi risultati di ricerca del portale unico con salti ipertestuali da piattaforma a piattaforma. “Ciò che rende ‘densi’ i circuiti di comunicazione è oggi la quantità e la qualità delle piattaforme” (VITIELLO 2013 p.15).

Tra le piattaforme di distribuzione troviamo lo *store* di *Amazon*, quello di *Apple iBook* e di *Google* (col quale Mondadori, Einaudi, Piemme, Sperling & Kupfer han stretto un accordo) e *Edigita* (alleanza Feltrinelli, GEMS RCS) (FIORENTINI 2006).

Secondo stime derivate da dati presenti sul portale DOAJ (*Directory of Open Access Journals*), le spese per garantire la sostenibilità degli *e-book open access* si baserebbero su diciotto modelli di finanziamento, in parte coincidenti con quelli riportati per le riviste: tramite vendita di spazi pubblicitari entro l’articolo o nel sito *web* editoriale (*advertising*); dietro redazione commissionata da parte di un individuo o un gruppo (*commissioning*); attraverso finanziamenti incrociati con pubblicazioni a pagamento (*cross subsidies*); donazioni per coprire i costi di gestione ed edizione (*crowdfunding*); una doppia edizione, una a pagamento ed una versione *open access* (*dual-edition publishing*); interessi annuali a coprire le spese (*endowments*); tramite sovvenzioni dall’istituto di appartenenza (*institutional subsidies*); attraverso *sponsor* (individui, fondazioni o governi) che acquistano i diritti d’autore rendano le opere *open access* (*liberation*); accesso gratuito temporaneo (*temporary OA*); offrendo contenuti o servizi *extra* opzionali a pagamento (*value-added services*); tramite ricavi generati dalla vendita di prodotti (*e-commerce*); rendendo l’articolo disponibile solo dopo embargo; al costo proposto dai lettori (*flexible price*); tramite raccolte fondi periodiche o volta per volta (*fund rising*); quote associative (*membership dues*); applicando una tariffa in fase

di accettazione (*publication fees*); concedendo una parte dei contenuti dell'opera a distributori di terze parte e con i ricavati finanziare l'intera pubblicazione *open access (third party licensing)* e tramite sforzo economico volontario (*volunteer effort*) (VITIELLO 2013; BIAGETTI 2014).

Per quanto concerne l'integrazione degli *e-book* presso le biblioteche, specie universitarie, la maggior parte di esse ha limitato l'offerta dei testi elettronici alla consultazione via *streaming*. Editori e aggregatori adottano differenti modelli di distribuzione e tariffazione: alcuni attraverso vendita di pacchetti, altri in modalità noleggio, altri ancora con sottoscrizione annuale, i più definendo rigidamente un preciso numero di pagine copiabili o stampabili dall'utenza. Solo pochi consentono di scaricare una parte o il testo intero (si veda *NetLibrary, Safari, RSC Publishing*), modificare o conservare i testi digitali (sia da parte delle biblioteche che degli studenti) (RIDI 2007; GUERRA - PELIZZARI 2011).

Uno dei punti di forza a favore dell'acquisto di libri elettronici da parte delle biblioteche è di non dover comprare più copie della stessa opera (contemporaneamente disponibili in consultazione a più studenti) e l'opportunità di offrire un servizio in remoto, allargando il servizio oltre i limiti temporali dettati dagli orari di apertura della struttura (GUERRA - PELIZZARI 2011).

Una delle più importanti piattaforme internazionali di prestito digitale (*digital lending*) rivolta alle biblioteche è *Overdrive*, per la quale - prima del trasferimento del *file* su un *device* di lettura - si vede però necessario il *download* del *software Overdrive Media Console* (comunque gratuito). Per ciascun *file* vengono specificati i dispositivi, i formati compatibili e i diritti concessi (numero di pagine stampabili o copiabili). In Italia troviamo *MediaLibraryOnLine*, che consente tanto il prestito in *streaming* quanto quello con *download* a tempo ed offre un campionario interessante di saggistica accademica (quaranta editori gestiti da Casalini con oltre millecinquecento libri digitalizzati) (GUERRA - PELIZZARI 2011).

Come osserva Riccardo Ridi, sono stati compiuti passi avanti merito al numero di pubblicazioni elettroniche disponibili *online* sia gratuitamente che a pagamento (tali da non far percepire più l'*e-book* una scelta di nicchia, ma una delle opzioni possibili), ma molti altri ne devono essere fatti per la compatibilità *hardware* e *software*, per la fornitura di *default*, da parte di editori e aggregatori, sia di metadati standardizzati per un'agevole catalogazione OPAC che di elementi aggiuntivi (copertine, indici, recensioni ad esempio), per l'impiego di una granularità commerciale che consenta alla biblioteca di acquistare solo alcune parti del libro (ad esempio i capitoli più ricercati) e l'inclusione degli *e-books* nelle bibliografie d'esame (RIDI 2007).

3.5 Self-publishing

Impossibile non accennare anche ad un fenomeno in crescente diffusione, figlio della rivoluzione digitale e della progressiva e capillare disintermediazione (o ri-mediazione) editoriale elettronica: il *self-publishing*. I cambiati meccanismi di fruizione culturale connaturati alla Rete, quella che Luciano Floridi definisce “dimensione *onlife*”, hanno investito anche la figura stessa del curatore (GALLUZZI 2020).

Le forme di auto-pubblicazione non sono certo una novità di questi anni, ma il *digital turn* ne ha cambiato radicalmente l'approccio: mentre in precedenza erano prestazioni occasionali richieste dall'autore, ora l'estesa domanda del servizio ha modificato il circuito e prende il via dall'editore stesso, che ne ha colto un proficuo sbocco commerciale. Difficile parlare del *vanity publishing* come di una impronta editoriale vera e propria, con qualità di forma e contenuti: si tratta di siti e piattaforme progettati per supportare l'aspirante scrittore nelle varie fasi di stesura del testo attraverso corsi di scrittura creativa, servizi di correzione bozze, impaginazione e grafica, ad esempio. Manca alla base un progetto creativo, la firma stilistica che distingue una casa editoriale da un'altra. Qui è l'autore a decidere, *bypassando* la scrematura di merito e le tempistiche della *publishing machine* attraverso il pagamento di una tariffa. Per certi versi una sorta di scorciatoia (PUGLISI 2020).

Come osserva Andrea Libero Carbone,

“il funzionamento dei siti e dei sistemi di *self-publishing* non differisce da quello dei più comuni *social network*. Si tratta cioè di piattaforme proprietarie il cui funzionamento si basa sullo sfruttamento dello *user-generated content*... la qualità editoriale del contenuto prodotto dagli utenti è del tutto indifferente, se non secondo la misura del traffico e delle interazioni che produce, non diversamente da un qualunque post di *Facebook*... i *self-publisher* sono soprattutto, per non dire unicamente, clienti dei servizi di *proof-reading*... promozione commerciale, comunicazione sui *social*, stampa *on demand*, distribuzione... e, insieme ai loro lettori, sono oggetto di profilazione e *target* di pubblicità. Il *self-publishing*, in questo senso, non è altro che una forma sfrenata e cinica del capitalismo cognitivo... un sistema basato sulla forma delle relazioni e non sui contenuti” (CARBONE 2015).

Più che espressione della vita culturale del Paese, l'auto-pubblicazione diventa testimonianza della vita sociale (PUGLISI 2020).

Secondo i dati²¹ trasmessi dall'Associazione Italiana Editori nel *Rapporto sullo stato dell'editoria 2019*,

“risulta rilevante il peso della produzione di *e-book* in *self-publishing*... undicimila seicento novantotto titoli, pari al 22,8% della produzione complessiva... fino al 2009 *l'e-commerce* del libro... superava di poco il 3% del mercato. Oggi invece la sua quota raggiunge il 24% del totale” (AIE 2019).

²¹ Questi numeri, riferiti al 2018, non registrano l'impennata commerciale *online* dovuta al COVID19 e attestano un consumo libero da condizionamenti pandemici.

Nel mondo anglosassone l'auto-pubblicazione è ormai una pratica commerciale ben consolidata e diffusa, si pensi ad investimenti su larga scala come Amazon KDP (*Kindle Direct Publishing*) e *CreateSpace* o *Lulu.com*. In Italia il fenomeno prende il via nel 2008 attraverso l'iniziativa dell'Espresso che, in collaborazione con Scuola Holden e Feltrinelli, lancia *Ilmiolibro.it*, a cui nel corso degli anni si sono affiancati altri servizi simili (ad esempi *Youcanprint*, *Narcissus.me* e *Bookabook*) (GROBELNY 2013; PUGLISI 2020).

Al di là di ogni sterile giudizio di valore intrinseco, la crescente popolarità di questo filone, definito anche “*non-traditional book publishing*”, ha portato sovente a riconsiderazioni di utilità: negli Stati Uniti d'America i bibliotecari operano per individuare quelle pubblicazioni che, per popolarità o per contenuti, sono vicine al proprio bacino di utenza e le inseriscono nelle proprie collezioni (GROBELNY 2013 p. 35; PUGLISI 2020).

A questo proposito, secondo Matt Pacer:

“librarians need to expand their collection development activities beyond the traditional sources. Social media tools such as Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter, YouTube, fan fiction sites, and others offer channels where library users can identify writers and topics. Librarians need to incorporate the rating systems used by these tools when making collection development decisions. Likes, retweets, and comments may not be professional reviews; but they do show interest in authors. Our patrons use these tools, and so libraries must be there too” (PACER 2013 p. 33).

Nelle biblioteche italiane queste copie, se cartacee, affluiscono spesso per dono dell'autore stesso (gratificato dalla presenza del proprio nome entro il catalogo) e sono identificabili tramite il codice ISBN richiesto dallo scrittore all'agenzia nazionale in fase di pubblicazione (PUGLISI 2020).

Ma siano esse stampate o pubblicate in solo formato elettronico, rientrano comunque, di logica, tra le pubblicazioni con obbligo di deposito legale. Il Regolamento 252/2006 in realtà non ne fa espressa menzione, presupponendone forse l'inserimento entro i documenti parzialmente esonerati perché comunemente al di sotto delle duecento copie (articolo nove). La Direzione generale biblioteche è quindi intervenuta *ad hoc* in merito alla questione, istituendo un *iter* comune per le due Biblioteche nazionali centrali e gli istituti incaricati a livello regionale. Sul sito dei Beni Culturali, relativamente alle disposizioni su ‘Biblioteche e diritto d'autore’ si legge:

“nei casi di *self-publishing*” (o *print-on-demand*), laddove il contratto predisposto dalla piattaforma editoriale scelta dall'autore non preveda espressamente l'assolvimento del deposito legale da parte della piattaforma stessa, l'obbligo della consegna ricade sull'autore-committente in quanto responsabile della pubblicazione. Ove la tiratura sia inferiore alle duecento copie, a norma del D.P.R. 252/2006, art. nove, è prevista la consegna di una sola copia per l'Archivio Nazionale e una sola copia per l'Archivio Regionale. Nel caso degli stampati in proprio e dell'invio delle pubblicazioni da parte degli autori, le biblioteche depositarie possono dichiarare solo l'avvenuta consegna, ma non l'effettivo uso pubblico del documento”²².

²² Si veda: <<https://www.librari.beniculturali.it/it/Attivita/deposito-legale/informazioni-e-chiarimenti/>>.

In caso di opere in formato solo elettronico, il codice ISBN assegnato d'ufficio per il *self-publishing* di area italiana ha prefisso 979-12. Se edite da piattaforma Amazon KDP, il sistema applica già ad ogni *e-book* un codice univoco, l'ASIN (*Amazon Standard Identification Number*).

Come ha osservato Paola Puglisi, la gestione responsabile di questa nuova tipologia di pubblicazione del mondo editoriale, oltre a determinare, su larga scala, un ulteriore dispendio, seppure esiguo, delle già scarse risorse bibliotecarie (economiche e di personale), pone in essere una serie di quesiti sull'approccio più corretto da operare in sede di acquisizione. Prive di un sigillo qualitativo editoriale vero e proprio, auto-produzioni assistite da servizi su piattaforma digitale... come considerarle? Occorre predisporre una sorta di selezione a monte (tramite giudizio soggettivo, di tipo valutativo, dell'addetto ai lavori) o un campionamento quantitativo? Come per il materiale effimero si correrebbe il rischio di privarsi di una testimonianza sulla vita e il costume sociale potenzialmente utile in futuro. Del resto, se ci si basa su requisiti di qualità e natura culturale del documento da depositare, andrebbero escluse a priori molte piattaforme *social* (PUGLISI 2020).

La conservazione a campione è una soluzione sancita per legge, previa valutazione del personale delle due biblioteche nazionali centrali, dal decreto del 15 dicembre 2014: in esso sono elencate tipologie di materiale considerato non rilevante ai fini conservativi (documenti incompleti, agenzie di stampa, pubblicazioni in più lingue di cerchie ristrette di associati, cartine topografiche a scopo pubblicitario-commerciale ad esempio), ma è stabilito che possa essere applicata discrezionalità di acquisizione, in caso se ne riconoscesse un valore in quanto espressione culturale e della vita sociale del Paese. Se possono essere scartate, queste risorse (cartacee, ma anche digitali) possono essere altresì campionate (PUGLISI 2020).

L'articolo trentasette del Regolamento, dando priorità a determinati filoni documentari da raccogliere, opera di fatto selezione (D.L. 252/2006).

L'*harvesting* stesso 'cattura' una istantanea di siti *web* e risorse elettroniche presenti in Rete in un dato momento, perdendo interattività e collegamenti a seconda anche del livello di profondità predeterminato. La natura intrinseca del documento digitale ('liquida', in continuo divenire) è incompatibile quindi con una acquisizione esaustiva vera e propria (PUGLISI 2020).

Del resto, però, almeno a livello regionale il deposito legale dovrebbe essere il più possibile

“capillare... i documenti vanno raccolti anche proattivamente e devono poter arricchire di contenuti la sezione locale, garantendo esaustività nella selezione... in applicazione del... modello di conservazione su più livelli” (PUGLISI 2020 p. 611).

Una scelta ardua quindi, che si vorrebbe il più possibile sinergica tra archivi territoriali. Quel che è certo è che, qualsiasi sia la strada che si vorrà intraprendere,

“se il *self-publishing* funziona come un *social network* e i *social network* sono una testimonianza da registrare, allora va considerato anche il *self-publishing*” (PUGLISI 2020 p. 613).

3.6 Tesi di laurea e tesi di dottorato

In assenza di una normativa organica, in Italia le tesi di laurea (vecchio ordinamento, triennali e magistrali) sono state conservate e catalogate per anni secondo politiche differenti da ateneo ad ateneo, in formato cartaceo e generalmente allocate presso la segreteria studenti (con prestito e riproduzione a discrezione del laureando), oppure digitali, depositate entro *repositories* istituzionali *open access* (se presenti).

Per supplire a tale mancanza, sono state contrapposte iniziative private, come quella portata avanti da *Tesi online.it*, un portale ove i laureati possono pubblicare *online* le proprie tesi ricavando una percentuale economica dalla consultazione o spedizione *full-text*, qualora richiesta. A livello internazionale si ricordano in tal proposito gli analoghi siti americano *Dissertation.com* e tedesco *Diplom.de* (RIDI - METTIERI 2008).

Duplica la natura delle tesi di dottorato:

“da un lato, quella di documento amministrativo che chiude un percorso di studio e che le università sono obbligate a conservare, dall’altro, quella di compimento o almeno di tappa quasi conclusiva di un lungo itinerario di ricerca. Per quanto riguarda questo secondo aspetto le tesi di dottorato possono essere paragonate ai *pre-print*. Non subiscono un processo di *peer-review* formale, ma il tutorato, l’approvazione da parte del Collegio dei docenti del dottorato e il giudizio finale espresso dalla commissione giudicatrice ne certificano i requisiti di originalità e di contributo al sapere... un controllo di qualità assai articolato, assimilabile, per molti versi, al processo di *peer-review*” (CRUI 2007 pp. 3-4; ARABITO – CERMESONI – GALIMBERTI – VIGNOCCHI 2008; BERGAMIN – MESSUTI – VIGNOCCHI 2010).

Non solo: chi verifica il conseguimento del titolo è nominato pubblicamente, non secretato come nell’*iter* relativo al referaggio editoriale commerciale, pertanto la certificazione è indiscutibile, se non potenzialmente maggiore. In quanto documenti bibliografici, inoltre, le tesi di dottorato testimoniano l’attività scientifica svolta dal ricercatore, sono prodotte di un investimento pubblico, quindi dovrebbe esserne scontata l’accessibilità da parte dell’utenza (ARABITO – CERMESONI – GALIMBERTI – VIGNOCCHI 2008; BERGAMIN – MESSUTI – VIGNOCCHI 2010).

In realtà per anni normativamente non è andata così, con un susseguirsi di decreti di “interpretazione non univoca e spesso in contraddizione tra loro” (ARABITO – CERMESONI – GALIMBERTI – VIGNOCCHI 2008 p. 77).

La legge n. 633 del 22 aprile 1941 (e successive modifiche) relativa al diritto d’autore, che, ricordiamo, protegge la creatività della forma espositiva e non l’idea di per sé, non inseriva le tesi di dottorato tra i documenti sottoposti a tutela giuridica (ARABITO – CERMESONI – GALIMBERTI – VIGNOCCHI 2008).

Le tesi a conclusione di tale percorso formativo cominciarono ad essere archiviate presso le due Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze a partire dagli anni Ottanta del Novecento (legge n. 382 del 11 luglio 1980 e successive modifiche), secondo tempistiche e modalità variabili da ateneo ad ateneo, inizialmente per mano del dottorando stesso, poi, con il D.M. n. 224 del 30 aprile 1999, a cura

dell'università medesima (ARABITO – CERMESONI – GALIMBERTI – VIGNOCCHI 2008; BERGAMIN - MESSINA 2010; STORTI 2019).

La scarsa visibilità di questi preziosi prodotti della ricerca scientifica, spesso rintracciabili e consultabili solo attraverso cataloghi cartacei o, se digitali e caricati *online*, intrappolati nel *web* profondo, per anni non ha trovato soluzioni. Lo sviluppo tecnologico e l'evolversi dei supporti informatici *off-line* e della Rete diedero impulso alla sperimentazione di infrastrutture tecnologiche con caratteristiche di permanenza e modelli organizzativi per la conservazione a lungo termine delle risorse culturali digitali, che trovarono espressione nazionale nell'emanazione della tanto attesa legge n. 106/2004 e del relativo D.P.R. attuativo n. 252/2006, seppur rinviando le specifiche ad un ulteriore, futuro decreto attuativo non ancora emanato (ARABITO – CERMESONI – GALIMBERTI – VIGNOCCHI 2008; BERGAMIN - MESSINA 2010).

Il deposito sperimentale dei documenti *born digital* in essi promosso (*e-journal*, *e-books* e siti *web* presenti in Rete, ma anche “documenti concernenti la produzione scientifica delle università, dei centri di ricerca e delle istituzioni culturali” e quindi anche tesi di dottorato (se depositate presso archivi istituzionali *online* con protocollo di interoperabilità OAI-PMH), poteva finalmente prendere forma, seppure su base volontaria e mediante accordi specifici (D.L. 252/2006).

L'esultanza degli addetti ai lavori durò poco: la circolare ministeriale n. 1420 del 28 luglio 2006 stabilì la consegna del materiale tramite spedizione di file su CD o DVD-rom, un sistema legato ad un supporto fragile, non adatto alla conservazione a lungo termine, con possibili problematiche legate alla gestione (contenuti frammentati e spezzettati in capitoli o con allegati, *file* mutili, corrotti o protetti da *password*, etc.)²³. La successiva circolare ministeriale (n. 1746 del 20 luglio 2007), in parziale ascolto delle rimostranze sollevate dalle due biblioteche nazionali centrali, ha poi parzialmente modificato la disposizione autorizzando anche l'*upload* sicuro delle tesi direttamente attraverso il sito delle Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze o tramite raccolta automatica dei metadati e del *full-text* delle stesse, previa comunicazione agli uffici preposti (CRUI 2007; ARABITO – CERMESONI – GALIMBERTI – VIGNOCCHI 2008; BERGAMIN - MESSINA 2010; VIGNOCCHI - LAURIOLA 2011; STORTI 2019).

Le *Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti*, pubblicate a novembre dello stesso anno e frutto del lavoro svolto dal gruppo *Open Access* interno alla Commissione biblioteche della CRUI (costituito nell'aprile del 2006 in attuazione dei principi della *Dichiarazione di Berlino* per l'accesso aperto alla letteratura scientifica, firmata nel 2013 da oltre quattrocento cinquanta tra istituzioni scientifiche ed atenei), perfezionarono ulteriormente l'*iter* procedurale di deposito, cercando di individuare uno *standard* europeo condiviso, un protocollo comune di acquisizione basato su un'interoperabilità sintattica e semantica, in grado di abbattere drasticamente la necessità di successivi onerosi e articolati interventi di normalizzazione dei metadati (CRUI 2007).

La scelta relativa ai formati ammessi resta tutt'oggi controversa: la duplice valenza delle tesi di dottorato - documenti amministrativi di cui garantire autenticità, immutabilità ed integrità (aspetti compatibili con il PDF) e, al contempo, documenti bibliografici da ricercare attraverso la Rete (per cui il formato .XML corredato da metadati archivistici potrebbe andar bene) – associata al continuo evolversi tecnologico, rende ardua la scelta (ARABITO – CERMESONI – GALIMBERTI – VIGNOCCHI 2008).

²³ L'allora direttrice della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, Antonia Ida Fontana, secondo il contributo di Marialaura Vignocchi, Giovanni Bergamin e Raffaele Messuti, aveva segnalato l'impossibilità di catalogare oltre diciottomila CD e DVD-rom pervenuti in sede dal 2006 al 2010, contenenti tesi di dottorato, per problematiche di questo tipo (BERGAMIN – MESSUTI – VIGNOCCHI 2010).

Il prototipo ‘Magazzini digitali’, avviato nel 2006 dalla Fondazione Rinascimento Digitale, dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF) e dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (BNCR), nacque allo scopo di creare un deposito accreditato per l’acquisizione e la tutela a lungo termine di risorse elettroniche diffuse attraverso la Rete. Comprende accordi con i maggiori esponenti dell’editoria tradizionale per il deposito su base volontaria delle pubblicazioni *online*, la digitalizzazione di materiale analogico nell’ambito di istituzioni della memoria (si veda a tal proposito la *Biblioteca Digitale Italiana*) ed il deposito dei documenti scientifici *born-digital* prodotti in ambito accademico, in particolare le tesi di dottorato, espressione d’eccellenza della ricerca accademica (BERGAMIN - MESSINA 2010).

La raccolta automatica, in sostituzione del deposito cartaceo, dei metadati e del *full text* delle tesi, a partire dal 2010 svolto dalla BNCF con cadenza annuale, non ha potuto che accelerare il caricamento dei *record* bibliografici (quindi i tempi di catalogazione) ed aumentarne la circolazione e l’impatto dei risultati di ricerca attraverso il reperimento dell’informazione del *Servizio Bibliotecario Nazionale* (BERGAMIN - MESSINA 2010; STORTI 2019).

Effettuato in maniera incrementale, l’*harvesting* raccoglie cioè tutto ciò che è nuovo o differente rispetto alle versioni già presenti in archivio, senza sovrascritture (è infatti possibile verificare tutte le modifiche e le relative varianti con effettiva data di ‘cattura’) (STORTI 2019).

Come già accennato nel capitolo precedente, ‘Magazzini digitali’ si basa su un’architettura tecnologica persistente (principi e modelli funzionali OAIS) per il deposito dati a lungo termine, con *hardware* collocato presso istituti di elaborazione dati esterni in possesso di conformità allo *standard* internazionale ISO 27001, gestiti da diverse società distanti più di duecento chilometri l’una dall’altra per evitare un possibile effetto ‘domino’ e ridurre la perdita in caso di eventuali catastrofi naturali (BERGAMIN - MESSINA 2010).

Qualora le università non disponessero di un archivio istituzionale o i *repository* non avessero i requisiti tecnici per essere sottoposti correttamente procedure di rilevamento automatiche, sarebbe possibile procedere col caricamento manuale dei *file* da remoto sui *server* delle due biblioteche nazionali centrali, ma questa soluzione, ipotizzata dalla CRUI, purtroppo al momento non è divenuta ancora operativa (CRUI 2007; STORTI 2019).

Alcune tesi possono essere temporaneamente segretate (embargo), ma secondo la normativa vigente sono comunque soggette ad obbligo di deposito: possono comunque consultate *in loco* presso le due Biblioteche nazionali centrali su postazioni prive di periferiche fino allo scadere del termine di prescrizione. In ‘Magazzini digitali’ i metadati delle tesi sono comunque ricercabili nell’indice, ma il *full-text* rimane oscurato (CRUI 2007; BERGAMIN - MESSINA 2010; BERGAMIN – MESSUTI – VIGNOCCHI 2010; STORTI 2019).

Si tratta, nello specifico, di lavori in corso di pubblicazione (ove il dottorando ha stretto accordi con un editore che non autorizza una pregressa pubblicazione *open access*), di ricerche finanziate da enti esterni con i quali esiste un vincolo di segretezza per proteggere il valore commerciale delle informazioni contenute, di materiale relativo a figure ancora in vita o da poco mancate di cui si potrebbe violare la *privacy* o di documentazione per cui è stata fatta richiesta di brevetto. A questo proposito, dato che il brevetto presuppone il carattere di assoluta novità di quanto scoperto, risulta essere un requisito fondamentale che le informazioni non siano mai state pubblicate in nessuna forma. La discussione stessa è una forma di divulgazione, pertanto è necessario depositare la domanda di brevetto prima della discussione e del successivo deposito (CRUI 2007; ARABITO – CERMESONI – GALIMBERTI –

VIGNOCCHI 2008; BERGAMIN - MESSINA 2010; BERGAMIN – MESSUTI – VIGNOCCHI 2010; STORTI 2019).

Diedero inizio alla sperimentazione del progetto ‘Magazzini digitali’ l’*Alma Mater Studiorum* bolognese, l’università Federico II di Napoli e l’ateneo di Trieste, a cui dopo breve termine si unirono anche l’Università Ca’ Foscari di Venezia, la Cattolica di Milano, la LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli) di Roma, l’ateneo di Parma e l’Università degli studi di Milano-Bicocca (BERGAMIN - MESSINA 2010).

Secondo i dati riportati sul sito della Biblioteca nazionale centrale di Firenze²⁴ a luglio 2018 è stata rinnovata la lettera d’intenti per continuare il progetto legato a ‘Magazzini Digitali’ in collaborazione con la BNCR e BNM (la Fondazione Rinascimento Digitale, nel frattempo, è stata chiusa). Al 2020 ben cinquantadue atenei (su un totale di novantasei) hanno aderito al servizio di *harvesting* di ‘Magazzini Digitali’ direttamente dai propri *repository* istituzionali con protocollo OAI-PMH. Le tesi di dottorato archiviate sarebbero quasi centotrentamila, ricercabili attraverso i cataloghi *online* di BNCF e BNCR e consultabili per ora dalle reti interne delle stesse Biblioteche nazionali centrali.

Come hanno osservato Marialaura Vignocchi e Roberta Lauriola, la maggiore disponibilità in Rete di metadati relativi alle tesi di dottorato, indicizzate nei motori di ricerca e nei cataloghi dedicati, ha innalzato la domanda informativa, una domanda che frequentemente non è possibile evadere. L’assenza di una adeguata *policy* istituzionale per gli archivi aperti unita all’introduzione dell’auto-archiviazione da parte dei dottorandi per l’assolvimento del deposito, entrata a pieno regime dal 2010, ha generato non poche problematiche: mentre nei primi anni di attività la consegna avveniva generalmente attraverso CD o DVD-rom e veniva filtrata dal personale amministrativo d’ateneo - che informava i ricercatori delle indicazioni della CRUI relative all’*open access* e li accompagnava verso una liberatoria il più possibile ‘aperta’ o un embargo non prolungato - l’attivazione della procedura a *web* priva di intermediari, unita all’assenza di un’adeguata campagna informativa in merito al diritto d’autore e ai vantaggi del consentire un accesso libero, ha generato una chiusura ermetica che ha limitato (se non vanificato) le positive novità integrative introdotte dal Regolamento in merito al deposito legale e dalla circolazione dell’informazione *full-text* attraverso i *repositories* (VIGNOCCHI - LAURIOLA 2011; BERGAMIN – MESSUTI – VIGNOCCHI 2010).

Sarebbe produttivo e utile definire

chiaramente le modalità che consentono di fruire dei contenuti informativi delle tesi di dottorato e non solo rendere disponibili le informazioni bibliografiche o effettuare il deposito legale... ridefinire i servizi bibliografici che gli istituti deputati al deposito e alla conservazione nel tempo possono offrire perché la conoscenza possa circolare, sfruttando pienamente le possibilità offerte dal digitale e dalle reti. È verosimile che le soluzioni migliori e più facilmente sostenibili debbano tenere in conto, bilanciandoli, gli interessi e i diritti di tutte le parti in gioco: autori, università, biblioteche e lettori (VIGNOCCHI – LAURIOLA 2011).

A queste problematiche si unisce l’assenza di uno *standard* nazionale relativo ai metadati, interoperabile e condiviso a livello europeo e la già citata mancanza di una campagna informativa preventiva relativa alla tutela del diritto d’autore per studenti e docenti referenti (che vedono in *internet* uno strumento utile per la diffusione dei risultati, ma pericoloso per il plagio, quando invece a tutti gli effetti lo identifica con

²⁴ <<https://www.bncf.firenze.sbn.it/biblioteca/magazzini-digitali/>>.

maggior efficienza) con conseguente visibilità frenata e perdita di impatto dei risultati della ricerca scientifica (ARABITO – CERMESONI – GALIMBERTI – VIGNOCCHI 2008).

Mentre in Italia l'obbligo di deposito presso le due biblioteche nazionali centrali, che ne curano catalogazione, conservazione e consultabilità, è sancito per legge, nel resto del mondo le tesi di dottorato sono soggette ad archiviazione presso i singoli atenei, al pari di qualsiasi altro prodotto della ricerca scientifica. La messa a disposizione *online* può però avvenire su iniziativa delle biblioteche stesse, spesso col supporto finanziario di aziende o consorzi privati. Per la Francia a questo proposito si ricorda *Theses.fr*, un *discovery* (interfaccia che garantisce un accesso simultaneo a svariate risorse in un unico *box* di ricerca) nazionale sponsorizzato da ABES (*Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur*); per gli Stati Uniti il *database* della *Library of Congress* denominato *Dissertations and Theses Global*, implementato da *ProQuest*; per l'India *Shodhanga*, mantenuto dall'INFLIBNET Centre (*Information and Library Network Centre*); per l'Australia ADT (*Australasian Digital Theses*), un archivio distribuito che si avvale dei *server* locali ove dati e metadati in essi contenuti sono uniformati secondo uno *standard* nazionale comune. Per l'Inghilterra troviamo EThOS (*EThesis Online Service*), progetto sviluppato in seno alla *British Library*, che raccoglie le tesi di dottorato delle università consorziate (tra cui quelle di Cambridge, Manchester, Cranfield e Leeds); per l'Olanda *Promise of Science*, un progetto che raccoglie tramite *harvesting* le tesi di dottorato degli atenei del Paese; in Germania la *Deutsche Nationalbibliothek* opera catturando il materiale direttamente dagli archivi istituzionali degli atenei tedeschi. A livello europeo spicca *Dart Europe*, un portale unico fondato nel 2005 - gestito da *UCL Library Service* e sostenuto da LIBER e da NDLTD (*Networked Digital Library of Theses and Dissertations*) - che fornisce accesso a tesi di dottorato *open access* di oltre cinquecento trentacinque università consorziate suddivise tra ventisei Paesi partecipanti con protocollo OAI-PMH (ARABITO – CERMESONI – GALIMBERTI – VIGNOCCHI 2008; BERGAMIN – MESSUTI – VIGNOCCHI 2010).

Tra le iniziative italiane legate non nello specifico alla raccolta di tesi di dottorato, ma nelle quali sono comprese, da menzionare il già citato PLEIADI (Portale per la Letteratura scientifica Elettronica Italiana su Archivi aperti e Depositi Istituzionali), piattaforma nazionale per l'accesso centralizzato alla ricerca scientifica, frutto della collaborazione tra due importanti consorzi interuniversitari italiani, CASPUR e CILEA (Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica), dal 2012 accorpati in CINECA (CONTINO – GARGIULO - MORNATI – TAJOLI 2005).

3.7 Archivi istituzionali e *social media*

La legge n. 106 del 15 aprile 2004 e il decreto n. 252 del 3 maggio 2006 dicono ben poco in merito alla conservazione e messa a disposizione della produzione scientifica accademica del Paese, se non all'articolo trentasette del Regolamento, ove si accenna all'eventuale stipulazione di accordi per la raccolta prioritaria dei documenti concernenti la produzione intellettuale degli atenei e delle istituzioni culturali (conservati generalmente entro depositi istituzionali aperti), laddove siano previsti sistemi informatici certificati volti ad assicurare l'autenticità e la custodia permanente del documento archiviato (DE ROBBIO 2007a).

Secondo Maria Cassella,

“un deposito istituzionale è... uno strumento a disposizione della comunità scientifica che fa capo ad un'istituzione accademica o ad un ente di ricerca per auto-archiviare e disseminare i risultati del proprio lavoro (beneficio diretto: *personal goal*) e far sì che la vita intellettuale di un'accademia venga adeguatamente rappresentata, documentata e condivisa (beneficio indiretto: *institutional goal*)” (CASSELLA 2007b p. 3).

Questa infrastruttura informativa, che accoglie al suo interno la variegata produzione scientifica di un ateneo o di un centro di ricerca, è generata da autori che ne sono parte costituente e si inserisce all'interno di un ambiente digitale integrato ove le risorse documentarie circolano e si intersecano a più livelli (settore *e-learning*, di ricerca, amministrativo, tecnico, informatico) (BEVILACQUA 2005; CASSELLA 2007a/b).

Comprendenti tanto *e-prints* referati quanto privi di *peer-review* e tutta quella letteratura grigia prodotta entro l'ambito accademico e scientifico (*pre-print*, *post-print*, presentazioni, atti di convegni, materiale didattico, rapporti tecnici, tesi di laurea e tesi di dottorato), gli archivi istituzionali rappresentano un prezioso strumento organizzativo per lo svolgimento delle attività interne e, allo stesso tempo se adeguatamente sfruttato, una vetrina rappresentativa dell'offerta culturale e della produzione associata (RIDI-METTIERI 2008).

Come già accennato, la letteratura grigia, caratterizzata da un insieme di testi editi fuori dal circuito commerciale (ad esempio pubblicazioni interne ad organizzazioni pubbliche o private, brevetti, *abstract* dei congressi, dispense universitarie), si colloca in una terra di confine a cavallo tra due fronti, quello dell'editoria tradizionale ('bianca', aperta) e quello delle pubblicazioni riservate ('nere', private), una fonte preziosa che, se non adeguatamente valorizzata e resa disponibile attraverso canali *open access*, finisce spesso per sparire nell'oblio del *deep web* (RIDI-METTIERI 2008).

L'evoluzione delle modalità di pubblicazione e il successo di nuovi strumenti di comunicazione scientifica in Rete hanno stravolto il concetto stesso di “*Grane Literatur*”²⁵ (SERINI 2003).

²⁵ In questa cornice, per completezza, non si può non menzionare SIGLE (*System for Information on Grey Literature in Europe*), una banca dati elettronica (a cui aderiva anche il Consiglio nazionale delle Ricerche italiano), nata nel 1980 per volontà della Comunità Europea e dalla stessa finanziata per cinque anni, che forniva riferimenti bibliografici e documenti *full-text* di argomento scientifico e tecnologico provenienti da diversi centri di ricerca internazionali. Allo scadere del termine fu gestita per oltre un ventennio da EAGLE (*European Association for Grey Literature Exploitation*) con accesso *online* a pagamento o

Come osservarono argutamente Riccardo Ridi e Fabio Metitieri,

“con la diffusione di *internet* il concetto stesso di letteratura grigia rischia di essere messo in crisi, vista la facilità con cui ciascuno può mettere a disposizione di chiunque sul proprio *web* ogni genere di documento altrimenti difficilmente distribuibile o recuperabile... l'intero *World Wide Web*, fuoriuscendo nel suo complesso dai tradizionali canali del commercio e del controllo bibliografico, potrebbe essere compreso in tale categoria. Il *Web*, insomma, a seconda dei punti di vista, o è interamente grigio oppure ha il potere di sbiancare ciò che finora era grigio” (RIDI - METITIERI 2008).

È altrettanto vero però che un documento elettronico può considerarsi

“davvero pubblicato quando trova il suo posto nel grande ipertesto mondiale, diventandone un nodo connesso – direttamente o indirettamente – con tutti gli altri... dal punto di vista documentario ‘essere è essere citati’, perché in assenza di *link* i nodi, sconnessi, risultano irraggiungibili e quindi praticamente inesistenti, come del resto accade a una considerevole percentuale di documenti” (RIDI 2008 p. 208).

È necessario quindi sfruttare appieno le politiche *open access* per favorire la promozione e la circolazione della cultura e, con esse, la pubblicizzazione del centro di ricerca o dell'ateneo, ovvero

“offrire visibilità internazionale alla propria produzione... massimizzare la disseminazione dei risultati delle ricerche condotte incrementando il ritorno degli investimenti” (CRUI 2009 p. 6).

L'ufficialità di un *institutional repository* (IR) conferisce autorevolezza ai materiali in esso contenuti, assicurandone autenticità, integrità e conservazione a lungo termine (CASSELLA 2007b; CRUI 2009; BIAGETTI 2014).

Il deposito dei documenti nei *repository* istituzionali, che raccolgono in una unica architettura comunicativa tutta la produzione scientifica svolta al loro interno altrimenti dispersa in una miriade di pagine *web* nei singoli siti personali o di dipartimento, generalmente si basa su *software open source* come *E-Prints*, sviluppato dall'università di Southampton nel 2000, o *DSpace*, prodotto dal MIT (Massachusetts Institute of technology) nel 2002, e segue il protocollo OAI-PMH, per un immediato recupero dei contributi attraverso i principali motori di ricerca e repertori generici e disciplinari (da *Google Scholar* a OAIster, da PLEAIDI ad Open DOAR) (BENVENUTI 2005; CASSELLA 2007b; CRUI 2009).

L'adozione di *policy* mandatarie nei *repositories* istituzionali, passaggio chiave per garantire una costante attività di archiviazione del materiale, purtroppo risulta spesso disattesa, vanificando l'effettiva circolazione dell'informazione. Numerosi i contenitori semi-vuoti ricchi di metadati, ma con pochissimi

tramite acquisto CD-rom, per poi vedere i suoi record integrati nel 2007 dal centro francese INIST-CNRS (*INstitut de l'Information Scientifique et Technique*) in un *database open access* (SERINI 2003).

full-text. Secondo la ROARMAP (*Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies*), elenco che riporta le politiche di accesso aperto adottate da università ed istituti di ricerca a livello mondiale, ad aprile 2015 si contavano solo seicentosessanta tre *policy* a favore dell'archiviazione, di cui quarantaquattro in Italia (rispetto ai settantaquattro archivi istituzionali presenti) (CASSELLA 2015).

Il modello organizzativo dell'archivio istituzionale, assieme al protocollo di *business*, deve essere ritagliato sartorialmente, deve rispondere cioè del servizio che si vuole offrire alla propria comunità avendo ben chiare le finalità perseguite, valorizzando le competenze e le aree di interesse dei propri docenti e ricercatori (DE GREGORI – TAMMARO 2004; CASSELLA 2007b e 2008b; BEVILACQUA 2008; CRUI 2009 e 2012).

Uno *showroom* istituzionale che, secondo le *Linee guida per gli archivi istituzionali* elaborate dal gruppo *Open Access* della CRUI nel 2009 e quelle relative alla creazione e gestione di metadati nei *repository* istituzionali del 2012, dovrebbe garantire, oltre alla conformità OAIS per la conservazione permanente (SIP, AID, DIP) e quella OAI-PMH per l'interoperabilità, una gestione *Persistent Identifier* degli oggetti, delle autorizzazioni (per tipologie o collezioni), dei diritti (periodi di embargo, licenze) con una interfaccia *web* per il deposito intuitiva, indici di ricerca e indicizzazione del *full-text* e *workflow* complessi per garantire la gestione degli stati (depositato, validato, etc.) (CRUI 2009 e 2012).

Necessario parimenti sviluppare una pianificazione dei costi (da aggiornare periodicamente monitorando il rendimento, ovvero il rapporto costi/benefici attraverso la verifica dei flussi di lavoro e del tasso di crescita dell'archivio) rapportata allo sviluppo e alla sostenibilità, tanto per lo *start-up* quanto per il mantenimento del servizio. La specificità dei metadati, ad esempio, determina un innalzamento dei costi, ma da questo investimento l'archivio guadagna in termini di posizionamento e quindi di visibilità, mentre la scelta tra un *software open source* o personalizzato (con interfacce e servizi su misura per i propri utenti) ne determina l'impatto e quindi maggiore successo e finanziamenti (DE GREGORI – TAMMARO 2004; CASSELLA 2007b e 2008b; BEVILACQUA 2008; CRUI 2009 e 2012).

La necessità di pubblicare in tempi brevi i risultati della ricerca scientifica *online* prende spesso il sopravvento sulle attività di pianificazione gestionale degli archivi istituzionali. Questo, unito ad un bilancio di spesa frequentemente sul cordolo, determina lo slittamento della programmazione di misure conservative a lungo termine, provvedimenti che dovrebbero invece avere assoluto carattere di immediatezza e continuità. È difficile giustificare un investimento infrastrutturale e tecnologico di tale entità quando non si può determinare un piano di ammortamento della spesa in un lasso di tempo determinato. Tommaso Giordano ha osservato che le politiche conservative non si rivelano essere “la priorità degli archivi istituzionali” e che se non verranno adottate soluzioni su breve periodo il rischio sarà quello “di perdere i loro archivi nel giro di alcuni anni” (GIORDANO 2006 p. 98; CASSELLA 2008a; BIAGETTI 2014).

Iniziative su questo frangente cominciano a fiorire in vari Paesi: ricordo il progetto SHERPA (*Securing a Hybrid Environment for Research Preservation and Access*), che opera per incoraggiare le università a prendere atto dell'urgenza stilando pianificazioni per la conservazione degli *e-print* istituzionali (GARGIULO 2005; GIORDANO 2006 e 2007).

Per quanto concerne il *copyright*, esistono varie *chances* per riservare ad autore e all'istituzione una parte dei diritti di sfruttamento economico. Una di queste è l'*addendum* al contratto di edizione (*Science Commons* ne ha sviluppati quattro modelli da allegare al contratto per la pubblicazione), col quale l'autore può mantenere per sé alcuni diritti a fini prettamente didattici o scientifici, come quello di distribuire e riprodurre l'articolo a scopi non commerciali o autorizzare soggetti terzi al suo utilizzo *no profit*. Altra possibilità, elaborata da alcune università straniere, è la creazione una propria *licence to publish*,

ove i diritti restano all'autore e all'editore vengono garantiti solo i diritti necessari alla pubblicazione, comunicazione, riproduzione, etc., con deposito obbligato dell'articolo nella versione finale nell'archivio della propria istituzione e un possibile embargo di massimo sei mesi. In assenza di specifiche viene applicata di *default* la legge sul diritto d'autore. Se in possesso dei propri diritti (che deve essersi riservato in caso di pubblicazione editoriale tradizionale), l'autore può autorizzare la propria istituzione ad esercitare la distribuzione e la migrazione della sua opera (per consentirne l'accessibilità nel tempo) attraverso una 'licenza d'archivio', permettendo agli utenti di riprodurla in ogni formato purché ne sia riconosciuta la paternità (CRUI 2009).

Per i *post-print* di norma esistono i diritti di un terzo (l'editore), quindi viene consentito generalmente un utilizzo personale a scopo di studio o ricerca, mentre per i *pre-print* possono essere applicate le già citate *Creative Commons*, sei tipi di autorizzazioni (di grado differente) con le quali viene garantita di base la possibilità di copiare, distribuire ed eseguire in pubblico l'opera, mentre sono oggetto di autorizzazione le modifiche e l'uso commerciale della stessa (CRUI 2009 e 2012).

Come osserva Maria Cassella, l'archivio istituzionale per vedere premiati i suoi sforzi "deve avere un valore simbolico forte ... in altre parole serve il consenso e il pieno appoggio degli organi accademici", quindi è necessario stimolare un atteggiamento positivo e rilassato verso la pratica dell'auto-archiviazione da parte dei docenti e dei ricercatori (CASSELLA 2007a/b).

Fermo restando i diversi atteggiamenti ricettivi in seno ai differenti campi disciplinari - legati al deposito dei *pre-print* e, più in generale, a come gli studiosi lavorano e producono nel digitale -, a volte si vede necessario "vincere l'inerzia delle comunità di ricerca e l'utilizzo che queste fanno dei tradizionali e ben consolidati canali di diffusione della comunicazione scientifica... un'impresa decisamente ardua" (CASSELLA 2007a p. 6; BIAGETTI 2014).

Come superare la diffidenza? Attraverso attività di promozione e patrocinio (*advocacy*). Nei mesi antecedenti alla creazione dell'archivio istituzionale i responsabili della progettazione dovranno 'sedurre' la classe docente e i ricercatori, promuovendo - attraverso canali interni ed esterni (*newsletters*, *mailing-lists*, *forum*, articoli) - il nuovo strumento a disposizione, elencandone i vantaggi in termini di visibilità e quindi di impatto a breve e lungo termine, tenendo presentazioni e corsi di *up-load*, assicurando il rispetto del diritto d'autore e la non-conflittualità (quantomeno concettuale) con la stampa tradizionale, sfruttando per questo tutte le occasioni incontro comune (come convegni, *workshops* e seminari). In un primo momento può rivelarsi strategico limitare il 'trauma' coinvolgendo nel progetto solo un paio di comunità di ricerca tra quelle attive nell'ateneo, le più ricettive, che serviranno da apri-pista per il reclutamento delle restanti. In fase operativa invece, per fidelizzare il cliente, risulta buona pratica inviare periodicamente le statistiche dei *download* delle risorse pubblicate nell'archivio, promuovendo il grado di diffusione informativa del *repository* (CASSELLA 2007a/b e 2008b).

Un archivio istituzionale rappresenta la vita intellettuale di un ateneo, la condivisione e promozione della sua ricerca. Parlare di esso significa parlare delle sue collezioni, della sfera gestionale del sistema bibliotecario d'ateneo, che comunque opera in sinergia con differenti profili professionali (informatici e amministrativi, ad esempio) (CASSELLA 2007b).

Se l'assetto universitario ha assolto per secoli ad una duplice funzione, quella didattica e di ricerca, la Rete e il paradigma dell'accesso aperto hanno contribuito ad incrementare le sue mansioni in ottica sociale. Grazie ad *Internet* e alla diffusione dei risultati della ricerca scientifica, infatti, il sapere diventa un bene comune. L'infrastruttura tecnologica digitale consente di spalancare le porte dell'ateneo al mondo, offrendo servizi di valore aggiunto come ricerche bibliografiche integrate, realizzati tramite *discovery tools* (tramite l'utilizzo di un indice centrale e protocolli di interoperabilità per accedere a cataloghi di più

biblioteche, riviste ed *e-books* elettronici, banche dati libere e commerciali, materiale archivistico), piattaforme *cultural heritage* per la valorizzazione delle risorse *born digital* e digitalizzate e servizi legati alla conservazione a lungo termine (MARCHITELLI - PIAZZINI 2008; CASSELLA 2014).

Ne sono un esempio LOCKSS (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*), progetto nato in seno alla *Stanford University*, una rete *peer-to-peer* con architettura distribuita che sviluppa e supporta un *software open source* che consente alle biblioteche di raccogliere, conservare e fornire l'accesso a riviste a pagamento e pubblicazioni *open access* disponibili sul *web* (inizialmente soli articoli scientifici, in seguito anche tesi e dissertazioni, documenti governativi, giornali, raccolte fotografiche e audiovisive) previo consenso del titolare dei diritti, e CLOCKSS (*Controlled LOCKSS*), un *database* editoriale centralizzato attivo dal 2006 concepito però come un sistema chiuso (*dark archive*), con materiale e servizi resi disponibili solo in caso di eventi quale la cessazione di attività di un editore o di un titolo, disastri climatici, etc. (CASSELLA 2008a e 2014; BIAGETTI 2014).

Canali di distribuzione del sapere come gli archivi istituzionali sono spesso affiancati (se non addirittura superati per gradimento, specie nell'ambito delle scienze umane) da "piattaforme di condivisione informale dei contenuti" (CASSELLA 2015 p. 64).

Nonostante siano fondati su protocolli di interoperabilità OAI-PMH, la frequente scarsa qualità dei metadati inseriti, unita all'assenza di funzionalità avanzate (come *feed* RSS o Atom per la personalizzazione dei contenuti oppure *data-mining* per l'estrazione di informazioni da grandi quantità di dati attraverso metodi automatici) e alla scarsa valorizzazione e adeguato sviluppo di uno dei pregi innegabili degli *institutional repositories*, ovvero la conservazione a lungo termine dei documenti, ha frequentemente penalizzato questo strumento di ricerca a favore di piattaforme *social*, di più facile utilizzo e con un'ampia *community* di settore (CASSELLA 2015).

La ricerca scientifica e il suo ciclo di sviluppo sono inevitabilmente condizionati (e perché no, arricchiti) da un contesto sociale legato a doppio filo all'uso massivo degli ambienti 2.0, che ha portato, parimenti alla rivoluzione *Open Access*, una trasformazione radicale nelle dinamiche di studio, promozione, confronto e validazione dei propri lavori basata sull'utilizzo di strumenti di partecipazione e condivisione. *Blog*, canali di *microblogging*²⁶ e *social media* offrono funzionalità per identificare opportunità di ricerca, collaboratori (specie esterni al proprio istituto di appartenenza), supporto tecnico, raccolta e analisi di dati, disseminazione dei risultati (NICHOLAS - ROWLANDS 2011; BJORK 2016; FEDELI 2017; SHEOMBAR 2019).

Accanto a *social media* generici come *Facebook* o *network* professionali come *LinkedIn*, si affiancano ambienti accademici come *Researchgate*, *Academia.edu* o *Mendeley*, specializzati nella promozione del ricercatore e dei risultati scientifici pubblicati, spesso complementari per 'punti di forza' ed usati parallelamente (HOCKX-YU 2014; VAN NOORDEN 2014; CASSELLA 2015; ORTEGA 2015; FEDELI 2017; SHEOMBAR 2019).

Sono stati numerosi i tentativi antecedenti di creare spazi di condivisione e discussione tra ricercatori, ma spesso sono finiti con un buco nell'acqua, vuoi per iniziale diffidenza nell'ambito scientifico, vuoi per timori legati alla proprietà intellettuale (si pensi ad esempio ad *Epernicus*, nato su iniziativa dei ricercatori del *Massachusetts Institute of Technology* e dell'università di Harvard, o *2collab*, progetto di Elsevier, lanciato nel 2007 e chiuso nel 2011) (FEDELI 2017).

²⁶ Pubblicazione *online* di messaggi brevi che possono contenere video, audio o immagini (FEDELI 2017).

In *Researchgate*, rete professionale creata nel 2008 che annovera al suo interno diciannove milioni di membri, l'assetto legato alla promozione professionale è particolarmente curato: il profilo creato, nella sezione 'info, consente di visualizzare abilità e competenze del ricercatore, con un ricco ventaglio di *item* compilabili (dall'autore o dai suoi contatti) che lo rendono simile, nella resa, ad un vero e proprio *curriculum vitae* di connotazione 'comunitaria'. La promozione della propria ricerca può avvalersi della *chance* di pubblicare i propri contributi sulla piattaforma: il *network* consente di caricare diversi tipologie di lavori, dalle presentazioni ai dati grezzi. L'interazione e la discussione sono sollecitate nella sezione 'Questions and Answers', perché partecipare al confronto tra pari diventa strumento per evidenziare la propria competenza. La misurazione della reputazione del ricercatore, rapportata al riconoscimento della qualità dei suoi lavori, è misurata attraverso l'indice 'RG score', un algoritmo che prende in considerazione parametri di visibilità entro *Researchgate*, come il numero di risposte fornite alle domande aperte di altri ricercatori o le valutazioni attribuite dai lettori alle opere depositate (HOCKX-YU 2014; VAN NOORDEN 2014; ORTEGA 2015; FEDELI 2017).

In *Academia.edu*, piattaforma proprietaria lanciata nel 2008, i propri membri possono fare ricerche d'archivio, condividere i propri lavori e sottoporli al referaggio *online* tra pari. Per usufruire di maggiore visibilità, monitoraggio e servizi aggiuntivi dal 2016 è previsto un *account* a pagamento. Sul profilo, oltre ad una breve descrizione delle aree di interesse e ricerca è segnalato l'ente di appartenenza (associato tramite URL). Le pubblicazioni possono essere caricate ed organizzate per tipologia (articoli, monografie, *pre-print*, etc), mentre le bozze possono essere condivise e divenire oggetto di confronto grazie alla funzionalità 'session', strategia per richiamare l'attenzione dei colleghi coi quali si è in contatto o di chi potrebbe essere interessato al lavoro (HOCKX-YU 2014; VAN NOORDEN 2014; ORTEGA 2015; FEDELI 2017).

Mendeley è un *social network* che nasce sempre nel 2008 principalmente come servizio di organizzazione di riferimenti bibliografici (*reference manager*), ma con possibilità di archiviare e condividere i propri lavori, acquisito nel 2013 da Elsevier. Offre una serie di servizi suddivisi per tipologia di *account* (*free* e *premium account* e *institutional edition*) che, oltre a garantire di base una rete di contatti e *forum* di discussione, prevede anche un elenco offerte lavoro ed una sezione dedicata alla ricerca finanziamenti suddivisa per area geografica o di pertinenza. Il profilo caricato può essere connesso al proprio ORCID²⁷ (*Open Researcher and Contributor ID*) o *Scopus ID*²⁸. L'eventuale collegamento ad un profilo *Scopus* permette di aggiornare più velocemente le proprie pubblicazioni, valutandone e visualizzandone l'impatto (HOCKX-YU 2014; VAN NOORDEN 2014; ORTEGA 2015; FEDELI 2017).

I *social network*,

“communities based on common interest... used globally for business, research and personal communications... have also become an important area of consideration and a key challenge for web archiving institutions” (HOCKX-YU 2014).

²⁷ ORCID (*Open Researcher Contributor Identification Initiative*), organizzazione senza scopo di lucro nata nel 2012 su iniziativa congiunta di un gruppo di editori, membri di istituti di ricerca e associazioni professionali, fornitori di servizi e finanziatori, ha progettato un sistema identificativo non proprietario composto da una stringa di sedici cifre a chiunque operi nel contesto della ricerca, che, a differenza del Scopus ID o del Reserhear ID (Web of Science), rimane inalterato anche in caso di modifica del settore di ricerca o dell'ente di appartenenza, del cognome (a seguito del matrimonio, ad esempio) o per traslitterazioni. (FEDELI 2017).

²⁸ SCOPUS è una banca dati bibliografica multidisciplinare che indicizza riviste scientifiche *peer-reviewed* (comprese riviste *open access*), atti di convegni, serie di libri nata nel 2004 e proprietà di Elsevier, che ha creato un identificativo assegnato automaticamente ad ogni autore che dopo aver pubblicato almeno un articolo che figura nel proprio indice (FEDELI 2017).

Come ha osservato Stefano Allegrezza,

“non sono stati pensati per costituire una testimonianza nel tempo, ma per descrivere attimi presenti. I contenuti possono essere velocemente modificati o eliminati senza che rimanga traccia della loro esistenza... le soluzioni di archiviazione devono dunque essere tempestive” (ALLEGREZZA 2015).

La proprietà di quanto pubblicato sui *social media* coinvolge diversi soggetti (singoli individui, enti pubblici e privati, etc.), pertanto individuare ‘chi deve archiviare cosa’ diventa problematico: è compito delle aziende che hanno creato le piattaforme (*Researchgate, Academia.edu, Mendeley*), di istituzioni archivistiche nazionali o di organizzazioni *no profit* come *Internet Archive*? E come è possibile intervenire senza ledere il diritto all’oblio e alla tutela dei dati sensibili? Alcune questioni sono, a tutt’oggi dibattute e procedono in via sperimentale nelle nazioni (come l’Italia) in cui non esiste un piano di raccolta legislativo, autorizzato e sistematico, per questa tipologia di risorsa digitale (a differenza della Gran Bretagna che dal 2013 - e su base sperimentale anche prima - cattura manualmente profili *social* accessibili pubblicamente relativi a raccolte tematiche o *account* di persone e organizzazioni di spicco nel Regno Unito, con consultazione limitata alle biblioteche incaricate) (ALLEGREZZA 2015).

“Il paradigma del mutamento e dell’interattività... del *Web: blog, network communities*, l’enciclopedia collettiva *Wikipedia*... Viene così configurandosi un processo dinamico di ‘marcatura’ collettiva dei documenti... L’interazione e lo scambio di ruolo tra produttori e consumatori crea contenuti nuovi, incrementa l’intelligenza collettiva della rete, ma determina anche enormi problemi a chi questi contenuti li deve conservare, gestire e rendere accessibili” (MIELE 2007 p. 22).

I primi timidi tentativi di inquadrare problematiche e possibili strategie furono espressi oltre oceano durante “*Archiving Social Media*”, un *workshop* organizzato dall’UMW (*University of Mary Washington*) e dal CHNM (*Center for History and New Media*) presso la GMU (*George Mason University*) nel 2010. Tra le metodologie individuate una delle più gettonate è stato senz’altro l’adattamento della cattura automatizzata attraverso *web crawler* (si pensi a *Heritrix, HTTrack* o *Webcopier* ad esempio, già impiegati per l’*harvesting* di ampie porzioni della Rete). Un servizio che si basa su queste tecnologie è *Archive.it*, un progetto sviluppato da *Internet Archive* nel 2006, che permette ai sottoscrittori di raccogliere, catalogare, indicizzare ed accedere interamente all’archivio *full-text* delle risorse digitali depositate, compresi contenuti presenti sui *social network* inerenti specifici classi di interesse (maternità, diritti umani, salute pubblica, etc.). Altra soluzione possibile sarebbe demandare la ‘cattura’ a *software* che facciano uso delle API (*Application Programming Interface*), applicazioni che le varie piattaforme mettono a disposizione per permettere l’interazione. Su questa modalità l’archiviazione degli *account Twitter* depositati nel *The UK National Archives* o nella *Library of Congress*, con accordo stipulato nel 2010. *ArchiveSocial*, a differenza degli *escamotage* tecnologici finora elencati, nasce specificatamente per archiviare *social media* (che presentano caratteristiche dinamiche rispetto ai siti o ai sistemi di posta elettronica) e cattura non solo l’interfaccia grafica, ma i *record* e i metadati associati (HOCKX-YU 2014; ALLEGREZZA 2015).

3. Memorie digitali

Si ritiene che sia il processo, sia il prodotto della ricerca possano essere oggetto di riflessioni comuni, prima fra tutte il passaggio dalla sfera prettamente privata a quella pubblica. Oggi tutti i passaggi del *workflow* della ricerca possono potenzialmente travalicare la sfera personale per affacciarsi al contesto allargato del *Web*” (FEDELI 2017 p. 12).

I commenti dei lettori, oltre a fornire spunti di riflessione e critica, modificano di fatto i tempi e il ritmo di scrittura dell'autore saggiando l'interesse della comunità, il processo di validazione (non più solo tradizionale tramite referaggio editoriale, ma pubblico, di revisione 'aperta' e *real time*) modifica il ruolo degli attori coinvolti, sfumando i confini tra autore, lettori e *peer-review* (NICHOLAS - ROWLANDS 2011; HOCKX-YU 2014; VAN NOORDEN 2014; FEDELI 2017).

L'altra faccia della medaglia segnala però una sostanziale diffidenza legata alle ripercussioni sul profilo professionale, alle conseguenze cioè che l'utilizzo dei *social networks* possono avere sulla propria autorevolezza e credibilità: il timore di sovraesporsi (in una dimensione ove i confini tra personale e professionale tendono a sovrapporsi), di mettersi in gioco con la presentazione di lavori ancora *in progress* dequalificando il resto della propria ricerca, di rischiare il plagio o di esprimere opinioni che potrebbero essere oggetto di citazione e che magari non volevano essere una presa di posizione definitiva. Non solo: anche il *gap* generazionale, l'assenza di un supporto istituzionale o la feroce politica di *marketing* (forme di contatto invasivo via *mail* come offerte di 'raccomandazioni' a pagamento) possono dissuadere il suo utilizzo (VAN NOORDEN 2014; BJORK 2016; FEDELI 2017).

Di tutta l'ampia gamma di strumenti *social* a disposizione (*social tagging*²⁹, *bookmarking*³⁰ ne sono solo due esempi) di norma proprio l'utilizzo dei *social network*, assieme al *collaborative authoring* e alla condivisione di eventi e video conferenze, risultano essere gli strumenti più usati (NICHOLAS - ROWLANDS 2011).
Ma

“per quanto sia diffusa la sensazione che gli strumenti del *Web* 2.0 proposti dagli editori siano ancora sottoutilizzati, nondimeno l'approccio collaborativo sta dimostrando di possedere una carica innovativa enorme, in grado di trasformare prima la struttura, quindi il contenuto stesso delle pubblicazioni digitali” (CASSELLA 2010).

Tra le piattaforme collaborative per le comunità di ricercatori dell'area scientifica emergono quelle messe a disposizione dal *Nature Publishing Group*, un gruppo editoriale di riviste accademiche: *Connotea* fu la prima piattaforma *bookmarking* (lanciata nel dicembre 2004, poi interrotta nel 2013), ma troviamo anche *Nature Proceedings*, che consente la condivisione di *pre-print*, atti di convegni e presentazioni (CASSELLA 2010).

Simili per funzionalità offerte, le piattaforme *Faculty of 1000 Biology* e *Faculty of 1000 Medicine*, promosse dall'editore *open access BioMedCentral*, che permettono ai propri membri di selezionare gli articoli di

²⁹ Il *social tagging* (detto anche *collaborative tagging* o *social indexing*) è una classificazione spontanea e collaborativa creata dai navigatori assegnando dei *tag* (etichette) a risorse eterogenee presenti *online* (testi, immagini, video, *link*, etc.) (LAURO 2008).

³⁰ Il *bookmarking* è un servizio, generalmente consultabile e condivisibile, che fornisce elenchi di segnalibri creati dagli utenti tramite l'uso di *tag* (etichette, categorie), un catalogo di risorse *Internet* (articoli, libri, etc.) ritenute, a vario titolo, utili. *Del.icio.us* fu il primo servizio di *bookmarking* che permise di creare segnalibri di URL caricati in un ambiente condiviso ove chiunque poteva associarvi termini significativi in modo da poterli ricercare per argomento (LAURO 2008).

Biologia e Medicina pubblicati considerati più rilevanti, commentarli, classificarli in sette categorie (*'new finding'*, *'interesting hypothesis'*, *'controversial findings'*, *'refutation'*, *'technical advance'* e *'novel drug target'*) ed assegnare loro un giudizio di qualità (*'recommended'*, *'must read'* o *'exceptional'*) (CASSELLA 2010).

“Le sfide poste dall'*e-science* sono molteplici e complesse: i ricercatori del terzo millennio hanno bisogno di gestire, riutilizzare, aggregare una grande mole... di dati, di scambiare velocemente le informazioni e i risultati delle loro ricerche scientifiche, di lavorare in modo collaborativo. Le scienze sono diventate transnazionali e *'cross-fertilizzate'*, l'*Open Access*, il *Web 2.0*, tutti gli strumenti e le piattaforme di *social network* hanno aperto nuove prospettive allo scambio di idee, alla condivisione delle risorse, al loro riutilizzo” (CASSELLA 2010).

Conclusioni

La nuova legge italiana sul deposito legale sembra calcare il percorso di un gambero, compiendo un importante passo avanti nell'ampliare il ventaglio di documenti tutelati dal deposito legale anche al digitale, e tre indietro, non prevedendo un adeguato finanziamento per gli istituti incaricati, perseguendo un quadro di raccolta pressoché universale e rilanciando con un ulteriore archivio su base regionale.

Completa il quadro un atteggiamento già in partenza “sostanzialmente rinunciatorio” per quanto concerne la raccolta delle risorse elettroniche in Rete, che rimanda a “data da destinarsi... suggerendo altre sperimentazioni, nonostante il consolidamento delle esperienze nelle tecniche di digitalizzazione maturate dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze nell'ambito dei progetti europei” (VITIELLO 2007 p.18).

Gli anni di esperienza, dall'emanazione del Regolamento nel lontano 2006, sono saliti a quattordici, tutti merito delle iniziative volontarie della BNCF, eppure non si profila all'orizzonte alcun nuovo decreto attuativo. Senza dubbio le problematiche legali, tecnologiche ed organizzative connesse al rispetto del diritto d'autore e all'oblio, alla *privacy*, alla rapida obsolescenza dei supporti e dei formati informatici, all'evanescenza della Rete e alle pratiche conservative a lungo termine sono consistenti e, in parte, non ancora risolte. Ciò non toglie l'urgenza di mettere in atto legislativamente la loro acquisizione, scegliendo un approccio responsabile, che preveda un piano di spesa ragionevole e soluzioni da adattare (e modificare in corso d'opera se necessario) passo passo.

Il piano a ‘costo zero’, esplicitato nella legge 106/2004 e ribadito nel decreto 252/2006, sa di beffa e mette in chiara evidenza l'im maturità politica italiana nel valutare l'importanza del patrimonio culturale nazionale e la sua valorizzazione. I fondi per mandare avanti le nuove incombenze legate al deposito legale come sempre sono stati trovati, verosimilmente riconvertiti ‘in orizzontale’ togliendo numero o qualità ad altri servizi istituzionali, e le iniziative di archiviazione telematica su base volontaria continuano stoicamente ad essere portate avanti grazie al senso di responsabilità, alla professionalità e alla passione degli addetti ai lavori. Questa legge, mai completamente decollata, è una falsa partenza pianificata per parificare le tempistiche e le disposizioni normative con gli altri Paesi europei e d'oltre Oceano, valida in realtà solo ‘su carta’ perché di fatto inoperativa. L'ennesima cicatrice sul volto della cultura.

Si riscontra l'assenza, nella legge 106/2004 e nel Regolamento, di misure volte a garantire forme di collaborazione e sinergia tra le due biblioteche centrali nazionali (portatrici di anni di esperienza di deposito) e gli istituti depositari regionali e tra i medesimi su base territoriale. Sarebbe auspicabile prevedere un tavolo di confronto almeno annuale (in termini di misure conservative, di acquisizione e gestione), magari organizzato su doppio binario, nazionale e regionale.

Senza dubbio se ci si aspettava una riforma legislativa che accompagnasse parimenti un'auspicabile ridefinizione dei servizi bibliografici nazionali (con un modello centrale di inserimento dei *record* invece che un sistema basato su plurimi passaggi e doppia verifica, a monte e a valle), la delusione deve essere stata cocente. La catalogazione continua ad essere effettuata due volte (dalla biblioteca che effettua la registrazione bibliografica nel sistema SBN e dalla biblioteca nazionale, che la corregge o la ricrea *ex novo*),

con costi elevati e tempistiche raddoppiate. La normativa non ha rivoluzionato nulla in questi termini, è stata inserita in un contesto datato e con un percorso tutt'altro che lineare e definito.

Bisogna del resto dare a Cesare quel che è di Cesare: il passaggio di responsabilità del deposito da tipografo e editore è stato strategico e ha senza dubbio contribuito a rivalutare questo istituto, il quale, garantendo la conservazione del patrimonio culturale della nazione, l'accesso allo stesso e la compilazione della bibliografia nazionale, si è visto in grado di corrispondere - attraverso un involontario servizio pubblicitario e di archiviazione a lungo termine - un risarcimento alle spese sostenute dai depositanti, che si rispecchia in una sensibile diminuzione dell'evasione (quanto meno ad opera delle maggiori case editrici). Ne sono testimonianza le numerose collaborazioni e gli accordi intercorsi tra la BNCF e le principali associazioni di categoria (AIE, FIEG, USPI, MEDIACOOOP e ANES) per l'archiviazione volontaria delle pubblicazioni elettroniche *born digital*.

Buona l'idea, proposta dall'AIB nel corso delle numerose bozze di modifica legislativa presentate nel corso degli anni e presa in carico all'articolo quarantadue del Regolamento, di istituire una Commissione per il deposito legale col compito di dirimere dubbi e proporre soluzioni alle questioni normative poco chiare o alle problematiche attuative della normativa. Non esiste infatti un decreto che possa essere tanto esaustivo e specifico da coprire ogni possibile vertenza o incomprendimento: è un lavoro *in progress*, da adattare sartorialmente. Avere una banca dati di casi pregressi e una cabina di regia a cui rivolgersi, è indubbiamente una scelta azzeccata.

La volontà di istituire un archivio regionale, concepito come approfondimento editoriale legato alle realtà territoriali e alle sue tradizioni, poteva avere un senso. Così formulato invece, su doppio binario rispetto a quello nazionale e per di più senza alcun finanziamento centrale, lascia davvero senza parole. La sostenibilità risulta precaria sia in termini di spazio, che di risorse umane ed economiche. Un aumento documentario ingente con risorse cartacee ed elettroniche da conservare e rendere fruibili senza fondi aggiuntivi rischia di trasformarsi in un accumulo inerte, un immagazzinamento senza strategia, fine a sé stesso. Non se ne ravvede nemmeno la finalità istituzionale, se non quella di aumentare la disponibilità di copie presso le biblioteche locali. Ma questo non è, e non deve essere, uno degli scopi del deposito legale.

Un improvviso rinsavimento delle politiche governative - con investimenti specifici volti a sostenere le spese di acquisizione, gestione, conservazione e accesso al materiale cartaceo e digitale oggetto di deposito legale - lo credo alquanto improbabile. Una politica di auto-finanziamento che farebbe rientrare (seppure in minima parte) delle spese sostenute dalle biblioteche per i propri servizi potrebbe essere, a mio avviso, il reimpiego delle sanzioni per inottemperanza perpetrate ai danni degli inadempienti. Invece che alle casse pubbliche, in nessun modo gravate dalle nuove mansioni assegnate dalla legge 106/2004 e dal Regolamento, potrebbero essere destinate agli stessi istituti depositari, sia a livello nazionale che regionale: questo re-indirizzo garantirebbe ossigeno all'attività e alle spese che ne derivano (il 'costo zero' non esiste), proporzionato non tanto sul numero di sedi (altrimenti i territori con gestione in più centri su base provinciale sarebbero avvantaggiati a scapito di quelli con archivio unico), quanto sul numero di copie non cartacee depositate (ovvero la nuova voce che pesa sulle economie interne alle biblioteche). Se rapportata ad esse, la suddivisione dovrebbe essere equa, anche se si presenta il rischio di successive mirate ridefinizioni organizzative regionali (cumulative locali) che poco avrebbero a che vedere con l'attuale tutela delle opere presso istituti specializzati.

Conclusioni

Siamo davvero giunti a un bivio: negli anni di inattività abbiamo perso per sempre porzioni della Rete che non torneranno mai più, inghiottite nell'oblio. Le iniziative di acquisizione, tutela e messa a disposizione delle memorie digitali operate dalle due biblioteche nazionali centrali non possono essere portate avanti in eterno su base volontaria, sfruttando il senso civico e di responsabilità delle istituzioni preposte alla cultura, deve essere messo in atto un piano legislativo operativo fin da subito, volto a regolamentare questo compito, assumendone oneri e onori. È tempo di maturità e concretizzazione. È tempo di prendere in mano le redini del proprio patrimonio culturale nazionale.

Appendice 1. CDL [2011] *Convenzione per il deposito legale dei documenti diffusi tramite rete informatica* (1/3), <https://www.librari.beniculturali.it/it/documenti/DepositoLegale/CONVENZIONE_AIE.pdf>.

CONVENZIONE PER IL DEPOSITO LEGALE DEI DOCUMENTI ELETTRONICI

Premesso

Che l'art 37, comma 2, del D.P.R. 3 maggio 2006, n.252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" prevede forme volontarie di sperimentazione del deposito legale dei documenti diffusi tramite rete informatica, mediante la stipula di appositi accordi con i soggetti obbligati, anche tramite l'attivazione di forme automatiche di raccolta dei documenti;

Che il medesimo art. 37, comma 3, definisce prioritaria la raccolta delle seguenti tipologie documentarie:

"a) documenti che assicurino la continuità delle collezioni già avviate, anche su supporti e mediante tecnologie tradizionali; b) documenti concernenti la produzione scientifica delle università, dei centri di ricerca e delle istituzioni culturali; c) documenti elaborati e messi in rete da soggetti pubblici; d) documenti relativi a siti che si aggiornano con più frequenza, ovvero contenuti in siti che sono maggiormente citati da altri siti";

Che il medesimo art 37, comma 5, prevede l'attivazione di "sistemi idonei ad assicurare la certezza della data del deposito e l'autenticità del documento depositato".

Al fine di

Avviare un' effettiva sperimentazione del deposito legale su base volontaria dei documenti diffusi tramite rete informatica, tale da costituire ad un tempo: a) un modello organizzativo-funzionale, replicabile su scala più ampia, coerente con l'obiettivo della realizzazione dell'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, previsto dall'art. 1 comma 2 della L. 106/2004; b) un modello di servizio che contemperì la tutela degli interessi dei titolari dei diritti e degli interessi degli utenti all'accesso ai documenti, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore e di quella sul deposito legale dei documenti; c) un sistema tale da assicurare la conservazione permanente dei documenti digitali e garantire la loro autenticità;

Fra

La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, la Biblioteca Nazionale Marciana (d'ora in poi BNCF, BNCR, BNM), che agiscono ai fini del presente atto in maniera congiunta e coordinata, e l'Editore ... (d'ora in poi: l'Editore);

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1): l'Editore consente che BNCF/BNCR effettuino l'*harvesting* dei documenti diffusi tramite rete informatica individuati secondo i criteri descritti nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente convenzione. Nel medesimo allegato sono descritte la periodicità e le modalità di effettuazione dell'*harvesting*.

Appendice 1. CDL [2011] *Convenzione per il deposito legale dei documenti diffusi tramite rete informatica (2/3)*, <https://www.librari.beniculturali.it/it/documenti/DepositoLegale/CONVENZIONE_AIE.pdf>.

Art.2): nel caso in cui tali documenti siano accessibili solo a seguito di specifiche operazioni di ricerca, o siano disponibili solo per utenti profilati con assegnazione di URL temporanee, o siano comunque tali da impedire *harvesting* ricorrenti, l'Editore si impegna a fornire a BNCF/BNCR le autorizzazioni necessarie all'accesso e a concordare il formato dei file (es. WARC file format, ISO 28500:2009) e le modalità di esportazione.

Art.3): i documenti saranno archiviati in 6 (sei) copie nei magazzini digitali di BNCF/BNCR, e su un *dark archive* di sicurezza di BNM inaccessibile in linea e privo di servizi di consultazione; il numero di copie potrà essere aumentato a seguito di specifici accordi con l'Editore. Tali magazzini digitali potranno essere ospitati presso *data center* certificati ISO 27001, saranno rispondenti a modelli logico-funzionali standard (es. OAIS – ISO 14721-2003) e saranno certificati da enti terzi secondo specifici protocolli come "affidabili".

Art.4): BNCF, BNCR e BNM assicurano, ciascuna in base alla propria specifica funzione, la conservazione permanente e l'autenticità (ovvero l'identità e l'integrità) dei documenti depositati, il mantenimento dell'accessibilità nel lungo periodo, nonché il tracciamento di tutti gli eventi relativi ai documenti che avverranno al loro interno, sia a fini di conservazione che di diffusione e accesso, inclusi quelli di cui agli articoli 7 e 8. BNCF, BNCR e BNM si impegnano a fornire un rendiconto periodico trimestrale all'Editore.

Art.5): BNCF/BNCR sono autorizzate ad effettuare sui documenti tutte ed esclusivamente le operazioni necessarie alla conservazione permanente e al mantenimento dell'accessibilità dei documenti nel lungo periodo, ivi comprese duplicazioni, conversioni e/o migrazioni di formato; gli oggetti digitali risultanti da queste operazioni saranno anch'essi depositati nel *dark archive* di sicurezza di BNM.

Art.6): la consultazione dei documenti avverrà sulle reti locali di BNCF e BNCR, su molteplici postazioni accessibili solo da utenti profilati, prive di stampante, con porta USB o altro sistema di copia inibiti, dotate di sistemi di tracciamento delle operazioni degli utenti.

Art.7): richieste di stampe di documenti saranno gestite da BNCF e BNCR con procedure in grado di tracciare tutte le operazioni e di inibire eventuali abusi (quantità, n. di copie, etc.). Tali procedure dovranno essere preventivamente concordate con l'Editore, tramite specifica licenza.

Art.8): richieste di trasferimento di parti di documenti elettronici su supporti tecnici da parte di utenti profilati per gli usi consentiti dalla normativa potranno essere oggetto di specifica licenza.

Art.9): la consultazione tramite accesso remoto, senza produzione di ulteriori copie, ai documenti depositati nei magazzini digitali di BNCF/BNCR sarà altresì consentita alle biblioteche depositarie sedi dell'archivio regionale della produzione editoriale della Regione in cui ha sede l'Editore, alla data del deposito, limitatamente alle pubblicazioni edite nella regione di appartenenza, secondo le medesime modalità di cui ai precedenti articoli 6, 7, ed 8.

48

44

Appendice 1. CDL [2011] *Convenzione per il deposito legale dei documenti diffusi tramite rete informatica* (3/3), <https://www.librari.beniculturali.it/it/documenti/DepositoLegale/CONVENZIONE_AIE.pdf>.

Art.10): in attesa dell'attivazione dei Magazzini Digitali di cui all'Art.3, gli istituti depositari, al fine di facilitare l'avvio della sperimentazione, si avvarranno per la durata di due anni dei servizi tecnologici della *European Archive Foundation*, ferme restando tutte le condizioni indicate negli articoli della presente convenzione.

Art.11): la durata della presente convenzione è stabilita in anni tre, con scadenza al 31.12.2014, e potrà venire prorogata, d'accordo fra le parti, per il tempo necessario alla emanazione del successivo Regolamento previsto dall'art 37, comma 1 del D.P.R. 252/2006.
BNCF, BNCR e BNM garantiscono comunque la conservazione permanente dei documenti depositati, con le modalità previste dalla presente convenzione e successivamente con quelle previste dal suddetto Regolamento.

Per la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Il Direttore

L'Editore

Per la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
Il Direttore

Per la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia
Il Direttore

Appendice 2. CDL [2011] *Contratto di licenza per l'utilizzo dei documenti digitali oggetto di deposito legale* (1/4), <https://www.librari.beniculturali.it/it/documenti/DepositoLegale/LICENZA_AIE.pdf>.

Contratto di licenza

per le utilizzazioni di documenti diffusi tramite rete informatica oggetto di deposito legale

TRA

La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, con sede legale in Firenze, Piazza dei Cavalleggeri, 1, c.a.p. 50122, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma con sede legale in Roma, Viale Castro Pretorio 105, c.a.p. 00185, che agiscono ai fini del presente contratto in maniera congiunta e coordinata

e

L'Editore [denominazione, sede legale, CF, P. IVA, n. iscrizione al Registro delle Imprese o altri Registri tipo ROC, ...] (d'ora in poi, l'Editore)

AL FINE

- a) di attuare la sperimentazione prevista dall'art.37 del D.P.R. 3 maggio 2006, n.252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";
- b) di realizzare un modello di servizio che, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore e di quella sul deposito legale, contemperi e soddisfi gli interessi dei titolari dei diritti e degli utenti;
- c) di dare attuazione agli artt. 7 e 8 della Convenzione per il deposito dei documenti elettronici* (d'ora in poi, Convenzione) sottoscritta dalle parti in data, che qui s'intende interamente richiamata;
- d) di individuare l'estensione e i limiti delle utilizzazioni autorizzate dall'Editore in aggiunta a quanto già previsto dalla Legge e dalla Convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto

- 1. Oggetto della licenza è l'utilizzazione dei documenti depositati dall'Editore ed identificati secondo le procedure indicate nell'Allegato A. In particolare, la licenza individua le utilizzazioni autorizzate oltre quelle previste dalla Legge e dalla Convenzione, le condizioni per l'ammissione al servizio, le modalità di erogazione e gestione dello stesso, gli obblighi assunti dalle parti e il foro competente in caso di controversie derivanti dal contratto.

2. Destinatari

- 1. Destinatari diretti della licenza sono Biblioteca Nazionale Centrale Firenze e Biblioteca Nazionale Centrale Roma, d'ora in poi Biblioteche Depositarie, che la ottengono a beneficio dell'Istituto individuato come depositario dei documenti dell'Editore alla data del deposito, d'ora in poi Archivio regionale, e degli enti e/o delle persone fisiche ammessi ai servizi di cui agli articoli seguenti.

3. Fornitura di stampe agli utenti registrati

OPZIONE A

- 1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a fornire, per uso personale di utenti registrati nelle sedi delle stesse Biblioteche, la stampa su carta di singole copie di articoli di periodico e di parti di libro per un numero massimo di pagine non superiore al 15% del fascicolo o del libro.

* Il termine "documenti", così come definito nella L.106/2004, art.1 e del Regolamento di attuazione, DPR.252/2006, art.2, è utilizzato nel presente testo per indicare complessivamente le diverse tipologie di opere digitali soggette al deposito legale.

48

1
llg

Appendice 2. CLD [2011] *Contratto di licenza per l'utilizzo dei documenti digitali oggetto di deposito legale (2/4)*, <https://www.librari.beniculturali.it/it/documenti/DepositoLegale/LICENZA_A>.

OPZIONE B

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a fornire, per uso personale di utenti registrati nelle sedi delle stesse Biblioteche, la stampa su carta di singole copie di articoli di periodico e di parti di libro per un numero massimo di pagine non superiore al 50% del fascicolo o del libro.

OPZIONE C

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a fornire, per uso personale di utenti registrati nelle sedi delle stesse Biblioteche, la stampa su carta di singole copie di articoli di periodico e di parti di libro senza alcun limite quantitativo.

4. Invio di stampe a destinatari remoti

Primo comma (destinatari del servizio)

OPZIONE A

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a inviare le stampe di cui all'articolo 3, alle condizioni e nei limiti ivi specificati, su richiesta delle altre Biblioteche destinatarie di deposito legale ai sensi del D.P.R. 3 Maggio 2006, n. 252, per i loro servizi interni* o per uso personale dei loro utenti registrati.

OPZIONE B

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a inviare le stampe di cui all'articolo 3, alle condizioni e nei limiti ivi specificati, su richiesta delle biblioteche accessibili al pubblico operanti senza scopo di lucro in Italia, per i loro servizi interni o per uso personale dei loro utenti registrati.

OPZIONE C

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a inviare le stampe di cui all'articolo 3, alle condizioni e nei limiti ivi specificati, su richiesta delle biblioteche accessibili al pubblico operanti senza scopo di lucro in Italia e all'Estero, per i loro servizi interni o per uso personale dei loro utenti registrati.

Secondo comma (modalità di trasmissione)

OPZIONE A

2. L'invio delle stampe potrà essere effettuato esclusivamente tramite posta tradizionale.

OPZIONE B

2. L'invio delle stampe potrà essere effettuato tramite posta tradizionale e fax. È inoltre consentito l'invio di file tramite servizi professionali quali ARIEL, NILDE o simili, ferma restando l'immediata eliminazione del file dopo la stampa autorizzata. Le Biblioteche dietro richiesta dell'Editore comunicano quale sia il servizio professionale utilizzato.

* **Servizi interni:** sono i servizi rivolti esclusivamente agli uffici della biblioteca e riguardano la conservazione, l'eventuale integrazione di lacune di raccolte già conservate in biblioteca, l'informazione e l'aggiornamento professionale del personale

2

Appendice 2. *Contratto di licenza per l'utilizzo dei documenti digitali oggetto di deposito legale (3/4),*
<https://www.librari.beniculturali.it/it/documenti/DepositoLegale/LICENZA_A>.

5. Trasferimento di file a utenti registrati

□ OPZIONE

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a fornire, per uso personale di utenti registrati nelle sedi delle stesse Biblioteche, la riproduzione del file, tramite trasferimento su dispositivi mobili degli stessi utenti, di singole copie di articoli di periodico o parti di libro, nei limiti quantitativi previsti dall'art. 3.

6. Trasferimento di file a destinatari remoti

□ OPZIONE

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a trasferire la riproduzione del file di cui all'articolo 5, alle condizioni e nei limiti ivi specificati, su richiesta degli istituti di cui all'articolo 4, **per i loro servizi interni*** o per uso personale dei loro utenti registrati.
2. Per le finalità di cui al comma precedente è consentito il trasferimento della riproduzione dei file tramite posta elettronica o tramite servizi professionali quali ARIEL, NILDE o simili, ferma restando l'immediata eliminazione del file dopo la consegna all'utente registrato, quando prevista. Le Biblioteche dietro richiesta dell'Editore comunicano quale sia il servizio professionale utilizzato.

7. Utilizzazioni a scopo illustrativo e didattico

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale, in occasione di presentazioni, convegni e seminari organizzati dalle stesse Biblioteche, a comunicare al pubblico le opere depositate, tramite proiezione su schermi installati nelle loro sale, nei limiti giustificati dalla natura degli eventi.
2. L'Editore, inoltre, autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale in occasione degli eventi e negli stessi limiti e alle stesse condizioni di cui al comma precedente, a distribuire ai partecipanti singoli articoli di periodico, o parti di libro, e, comunque, non superiori a quelli di cui all'art. 3.

8. Obblighi delle Biblioteche Depositarie

1. Fermo restando il rispetto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati, le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale adotteranno sistemi di autenticazione e ammissione ai servizi idonei a monitorare e tenere traccia di tutte le utilizzazioni effettuate ai sensi della licenza. Adotteranno, inoltre, tutte le misure necessarie a fornire precise informazioni ed avvertenze ai destinatari dei servizi circa la titolarità e la tutela dei diritti d'autore sui documenti del deposito legale utilizzati e circa i limiti delle utilizzazioni loro consentite.
2. Entro il di ogni anno successivo a quello del deposito le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale forniranno all'Editore un resoconto di tutte le utilizzazioni effettuate nel corso dell'anno precedente, con le statistiche relative alle opere utilizzate, distinte per tipo di utilizzazione e per sede in cui l'utilizzazione è avvenuta.
3. Tali dati saranno contestualmente forniti alla Commissione di cui all'art.42 del DPR 252//2006 che ha il compito di coordinare la sperimentazione.

9. Corrispettivi

1. Le parti convengono che per la fase sperimentale, della durata di cui all'art. 11. Comma 1, non è possibile determinare parametri certi per i corrispettivi dovuti a fronte degli utilizzi previsti dagli articoli dal 3 al 6 e all'art. 7 comma 2. Convengono altresì che gli utilizzi di cui all'art. 7 comma 1 sono autorizzati a titolo gratuito.

48

3

ely

Appendice 2. CDL [2011] *Contratto di licenza per l'utilizzo dei documenti digitali oggetto di deposito legale* (4/4), <https://www.librari.beniculturali.it/it/documenti/DepositoLegale/LICENZA_A>.

2. In considerazione di quanto concordato al comma 1, l'Editore autorizza gli usi richiamati dal comma 1 a titolo gratuito fino al 30 giugno 2013.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che a partire dal 1 gennaio 2013, la Commissione di cui all'art. 42 del DPR 252/2006, in accordo con le associazioni rappresentative degli editori interessati, analizzerà i dati complessivi della sperimentazione al fine di stabilire i corrispettivi di cui al comma 1 e le modalità di liquidazione degli stessi.
4. Le Biblioteche Depositarie si impegnano a comunicare per iscritto all'Editore entro il 31 maggio 2013 il metodo di determinazione dei corrispettivi stabiliti ai sensi del comma precedente.

10. Obblighi dell'Editore

1. L'Editore dichiara, sotto propria responsabilità, di essere titolare del potere di disporre delle utilizzazioni regolate dal presente contratto.
2. L'Editore solleva le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale da qualunque responsabilità per eventuali lesioni ai diritti morali o economici di terze parti derivanti dalle utilizzazioni autorizzate dalla licenza.

11. Durata e modalità di rinnovo

1. La licenza ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e ha validità sino al 31 dicembre del 2014.
2. L'Editore ha la facoltà di recedere per iscritto dalla licenza entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 9 comma 4 o, in assenza della stessa comunicazione, dal 31 maggio 2013. Il recesso avrà decorrenza dal 1 luglio 2013 e non avrà effetto sulla durata della Convenzione richiamata in premessa.
3. Per l'intera durata della licenza, anche considerato il suo carattere sperimentale, le parti si impegnano a collaborare tra loro e con la Commissione di cui all'Art. 42 del DPR 252/2006 al fine di assicurare il buon esito della sperimentazione e favorire il rinnovo dell'accordo.

12. Legge applicabile e foro competente

1. La legge applicabile è quella italiana.
2. Il foro competente in caso di eventuali controversie tra le parti è quello della sede dell'Istituzione pubblica interessata. In caso di pluralità di interesse relativo a Istituzioni dislocate sul territorio, il foro competente è quello di Roma.

Per la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Il Direttore

L'Editore

Per la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
Il Direttore



4



Appendice 3. DGBID-AIE [2011] *Lettera Direzione generale biblioteche e AIE ai titolari delle case editrici (1/2)*, <<https://www.librari.beniculturali.it/it/documenti/DepositoLegale/AIE.pdf>>.



Ai titolari delle case editrici
Loro sedi

Oggetto: Deposito legale digitale

Gentile editore,

il DPR 252 del 2006, nel dare attuazione alla nuova legge sul deposito legale (L. 106/2004), ha affrontato per la prima volta in Italia il tema del deposito delle opere pubblicate in forma digitale. In particolare, per le pubblicazioni online, l'art. 37 del citato DPR 252 (riprodotto integralmente in allegato) "promuove forme volontarie di sperimentazione del deposito [...] mediante la stipulazione di appositi accordi con i soggetti obbligati al deposito" (comma 2).

Nell'intento di dare avvio a tale sperimentazione, grazie al proficuo confronto tra le associazioni di categoria rappresentative degli editori e la Direzione generale per le Biblioteche e gli Istituti Culturali e il diritto d'Autore del MiBAC, è stata delineata una Convenzione per il deposito legale dei documenti elettronici. Il testo, allegato alla presente, è stato definito da un gruppo di lavoro istituito all'interno della Commissione per il deposito legale (ex articolo 42 del DPR 252).

La Direzione generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il diritto d'Autore, e l' *Associazione Italiana Editori* (AIE) condividono gli obiettivi della legge sia in relazione all'esigenza di garantire nel lungo periodo la memoria della produzione culturale del paese, facilitando la costituzione dell'archivio della produzione editoriale nazionale, sia per "assicurare la certezza della data del deposito e l'autenticità del documento depositato" (comma 5 dell'art. 37). Sotto quest'ultimo profilo, il deposito fornisce agli editori – e ai loro autori – un servizio di immediato valore, specie per la produzione scientifica pubblicata solo online.

Il modello di convenzione proposto regola i rapporti tra le biblioteche nazionali centrali, principali istituzioni depositarie, e le singole case editrici. È stato elaborato con l'obiettivo di conciliare le esigenze del sistema delle biblioteche depositarie con quelle proprie degli editori. In particolare gli obiettivi da raggiungere sono la riduzione degli oneri indiretti connessi al deposito, la definizione rigorosa degli usi consentiti delle opere depositate, nel rispetto della lettera e dello spirito della legge, la prospettiva, nel prossimo futuro, di semplificare anche le procedure di deposito dei documenti a stampa.

Va ricordato che le Biblioteche nazionali centrali hanno messo a punto in questi anni un sistema di gestione delle opere depositate – denominato Magazzini Digitali (www.depositolegale.it) – che fornisce le necessarie garanzie di efficienza nelle fasi di "raccolta" e conservazione di lungo periodo dei documenti oggetto di deposito e di sicurezza sui loro utilizzi. I modelli utilizzati sono in linea con le migliori esperienze internazionali.

18

llh

Appendice 3. DGBID-AIE [2011] *Lettera Direzione generale biblioteche e AIE ai titolari delle case editrici (2/2)*, <<https://www.librari.beniculturali.it/it/documenti/DepositoLegale/AIE.pdf>>.

In particolare, la fase sperimentale intende approfondire le modalità tecniche di raccolta dei documenti studiando e testando le forme più idonee a conciliare gli interessi delle due parti della convenzione. La scelta della tecnica dell'*harvesting* (la biblioteca è autorizzata a fare una copia dei documenti oggetto di deposito direttamente dal sito dell'editore, senza che questi debba attivamente effettuare il deposito) è parsa la più efficiente, ma deve essere "personalizzata" in un allegato tecnico per concordare quali documenti debbano depositarsi e quindi quali siano le metodologie per la loro concreta individuazione nel tempo.

Il modello di convenzione non solo delinea le modalità da seguire nel deposito (art. 1- 3) e gli obblighi di legge delle biblioteche e degli editori (art. 4 - 6), ma apre anche (art. 7 e 8) la possibilità di nuove forme di utilizzo delle opere che consentano alle biblioteche di sperimentare servizi più avanzati agli utenti e assicurino agli autori ed editori il rispetto dei diritti.

A tal fine il gruppo di lavoro, per favorire l'accordo tra le parti, previsto dagli art. 7 e 8, ha elaborato un modello di licenza, allegato alla presente, articolato e flessibile che offre ai diversi editori scelte molteplici in ragione delle proprie politiche di gestione dei diritti nonché della natura stessa (es. commerciale o no-profit) delle case editrici.

La proposta della durata della convenzione è frutto di un'attenta valutazione del gruppo di lavoro che ha tenuto conto delle reali necessità di monitorare in tempi adeguati l'intero processo della sperimentazione. Medesima valutazione è stata fatta dal gruppo di lavoro sui tempi di attuazione della licenza.

L'adesione alla licenza è su base volontaria e la mancata sottoscrizione non preclude la possibilità di aderire alla sperimentazione del deposito prevista dall'art. 37 (DPR 252/2006) e delineata dal modello di convenzione.

La Direzione generale e l'Associazione Italiana Editori (AIE), nel diffondere i testi della convenzione e del contratto di licenza approvati congiuntamente confidano nella condivisione degli obiettivi culturali della proposta.

Auspicano infine una partecipazione attiva ed invitano gli editori a prendere contatti, all'indirizzo sperimentazione@depositolegale.it con le Biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma per una concreta collaborazione.

Cordiali saluti


Il Presidente dell' AIE
Dott. Marco Polillo



Roma, 14 LUG. 2011



Il Direttore generale per le Biblioteche
gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore
Dott. Maurizio Fallace



All. 1 – Art. 37 DPR 252 del 2006

All. 2 – Modello di convenzione tra biblioteche depositarie ed editori per il deposito legale dei documenti elettronici

All. 3 – Modello di contratto di licenza per le utilizzazioni di documenti diffusi tramite rete informatica oggetto di deposito legale

KS



Bibliografia

AIB [2004] *Accesso pubblico alla letteratura scientifica. La posizione dell'AIB*, in “AIB-WEB” da novembre 2006, <<https://www.aib.it/aib/cen/open.htm>>.

AIB-CBSN [2004a] *Quattro domande sul deposito legale: rispondono i direttori delle biblioteche nazionali centrali*, a cura della Commissione nazionale Biblioteche e Servizi Nazionali dell'AIB, “AIB Notizie”, 16 (2004), n. 6, pp. VI-VIII, oppure <<https://www.aib.it/aib/editoria/n16/0406idx.htm>>.

AIB-CBSN [2004b] *Lettera aperta dei bibliotecari della biblioteca centrale giuridica*, a cura della Commissione nazionale Biblioteche e Servizi Nazionali, “AIB Notizie”, 16 (2004), n. 6, p. XVI, <<https://www.aib.it/aib/editoria/n16/0406lettera.htm>>.

AIB-CBSN [2004c] *Aspettando il regolamento*, a cura della Commissione nazionale Biblioteche e Servizi Nazionali, “AIB Notizie”, 16 (2004), n. 6, pp. I-II, <<https://www.aib.it/aib/editoria/n16/0406cnbsn.htm>>.

AIB-CBSN [2006] *Indagine sulle biblioteche depositarie di copia d'obbligo per la Provincia*, a cura della Commissione nazionale Biblioteche e Servizi Nazionali “AIB notizie”, 19 (2006), n. 3-4, pp. I-XVI, <<https://www.aib.it/aib/editoria/n18/0307.htm>>.

AIB-CBSN [2019] *Il deposito legale regionale in Italia: stato dell'arte e risultati di una recente indagine*, a cura della Commissione nazionale Biblioteche e Servizi Nazionali dell'AIB, in “AIB Studi”, 3 (2019), n. 6, pp. 423-452, oppure <<https://aibstudi.aib.it/article/view/12019/1155>>.

AIB-GBD [2004] *Nuova legge sul deposito legale e i documenti digitali*, documento di lavoro preparato dal Gruppo di studio sulle Biblioteche Digitali dell'AIB, “AIB Notizie”, 16 (2004), n. 6, pp. X-xii, oppure <<https://www.aib.it/aib/commiss/bdigit/deplegdig.htm>>.

AIB-GBD [2005a] *Manifesto per le biblioteche digitali*, documento di lavoro preparato dal Gruppo di studio sulle Biblioteche Digitali dell'AIB, in “AIB-WEB” da dicembre 2005, <<https://www.aib.it/aib/cg/gbdigd05a.htm3>>.

AIB-GBD [2005b] *Proposte tecniche per il deposito legale dei “documenti diffusi tramite rete informatica”*, appunti di lavoro preparati da Giovani Bergamin, Gruppo di studio sulle Biblioteche Digitali dell'AIB, ultima revisione 2005-03-30, aggiornato e adattato alla pubblicazione in AIB-WEB il 2005-12-08, in AIB-WEB da dicembre 2005, <<https://www.aib.it/aib/cg/gbdigd05.htm3>>.

AIE [2019] *Rapporto sullo stato dell'editoria in Italia 2019*, Milano, Associazione Italiana Editori, 2019, <<https://www.aie.it/Portals/default/Skede/Allegati/Skeda10544992019.10.16/Rapporto%202019%20Sintesi.pdf?IDUNI=h5uqveohkvq4s0cdc3wb2iq6208>>.

ALBERANI, Vilma [2002] *La “letteratura grigia” in rete è ancora “letteratura grigia”*, “Bollettino AIB”, 3 (2002), n. 42, pp. 325-331, <<https://bollettino.aib.it/article/view/4853>>.

ALEXANDROV, Georgi [2018] *Transformation of digital legal deposit in terms of legislation and public access*, "Knygotyra", 70(2018), pp. 136-153, <<https://www.journals.vu.lt/knygotyra/article/view/11720/10304>>.

ALLEGREZZA, Stefano [2015] *Nuove prospettive per il Web archiving. Gli standard ISO 28500 (formato WARC) e ISO/TR 14873 sulla qualità del Web Archiving*, "DigItalia", 11 (2015), n. 1, pp. 49-61, <<http://digitalia.sbn.it/article/view/1473>>.

ALLEGREZZA, Stefano [2015] *L'archiviazione dei social media e la loro conservazione a lungo termine. Criticità e possibili soluzioni*, atti del convegno "Web Archiving. La Rete come universitas rerum", Associazione Nazionale Archivistica Italiana, sezione Piemonte e Valle d'Aosta, Torino, 26 maggio 2015, <http://www.documento-elettronico.it/images/pdf/2015/ANAI_WS-DocEl_2015_06_Allegrezza.pdf>.

ALLOATTI, Franca [2004] *Il coordinamento bibliotecario per la conservazione del deposito legale*, atti del seminario "L'archivio nazionale e regionale dei documenti nella nuova legge sul deposito legale: verso forme di cooperazione interistituzionale, Commissione nazionale Biblioteche e servizi nazionali dell'AIB, Roma, 29 ottobre 2004, <<https://www.aib.it/aib/congr/c51/alloatti04.htm>>

ALLOATTI, Franca [2008] *L'attuazione della legge 106 tra incognite e nuove speranze*, "Biblioteche oggi", 26 (2008), n. 1, pp. 25-33, <<http://www.bibliotecheoggi.it/2008/20080102501.pdf>>.

ALOSI, Benedetta [2004] *Gli atenei italiani per l'Open Access: verso l'accesso aperto alla letteratura di ricerca*, "Bibliotime", 7 (2004), n. 3, <<https://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-vii-3/alosi.htm>>.

BELLINI, Paolo [2007] *Repositories istituzionali e valutazione della ricerca*, atti del cinquantaquattresimo convegno AIB "Le politiche delle biblioteche in Italia. Il sistema bibliotecario nazionale", Firenze, Palazzo dei Congressi, 6-8 novembre 2007, <<https://www.aib.it/aib/congr/c54/mk.htm3>>.

BELLINGERI, Luca [2010] *L'apporto del deposito legale nella formazione delle raccolte della Biblioteca estense ed Universitaria dopo l'Unità d'Italia*, "Quaderni estensi", 2 (2010), n. 1, pp. 215-230, <<http://www.quaderniestensi.beniculturali.it/QE2/contributi/bellingeri.pdf>>.

BENVENUTI, Nicola [2005] *La riforma della comunicazione scientifica*, "E-learning and Knowledge Management: Rivista Italiana di E-Learning", 7 (2005), n. 2, pp. 44-56, <<http://eprints.rclis.org/6861/>>.

BERGAMIN, Giovanni [1999] *Uno standard per il deposito legale delle pubblicazioni online*, "AIB-WEB", Ottobre 1999, <<https://www.aib.it/aib/commiss/cnur/dltberga.htm>>.

BERGAMIN, Giovanni [2006] *La raccolta dei siti web: un test per il dominio "punto it"*, "DigItalia", 2 (2006), n. 2, pp. 170-174, <<http://digitalia.sbn.it/article/view/306/199>>.

BERGAMIN, Giovanni - MESSINA, Vincenzo [2010] *Magazzini digitali: dal prototipo al servizio*, "DigItalia", 6 (2010), n. 2, pp. 144-153, <<http://digitalia.sbn.it/article/view/246>>.

BERGAMIN, Giovanni - MESSUTI, Raffaele - VIGNOCCHI, Marialaura [2010] *Tesi di dottorato: stato dell'arte, iniziative in corso, scenari possibili*, "Bibliotime", 13 (2010), n. 3, <<https://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-xiii-3/vignocchi.htm>>.

- BERGAMIN, Giovanni - CHERCHI, Augusto - PANZANELLI FRATONI, M. Alessandra [2016] *Archiviare la rete: strumenti e servizi Osservazioni a margine del 6° Workshop sul documento elettronico*, “DigItalia”, 12 (2016), n. 1, pp. 9-31, <<http://digitalia.sbn.it/article/view/1627/1141>>.
- BERLINO [2003] *Accesso aperto alla letteratura scientifica (Dichiarazione di Berlino)*, traduzione di Susanna Mornati e Paola Gargiulo, 2003, <https://openaccess.mpg.de/67682/BerlinDeclaration_it.pdf>.
- BEUNEN, Annemarie – SCHIPHOF, Tjeerd [2006], *Legal aspects of web archiving from a Dutch perspective. Report commissioned by the National Library in The Hague*, Leiden, University of Leiden, 2006, <https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/KB_Legal_Aspects_WebArchiving_EN.pdf>.
- BEVILACQUA, Fabrizia [2005] *Aspetti della preservazione digitale. Il caso degli archivi istituzionali*, “Biblioteche oggi”, 26 (2008), n. 6, pp. 17-25, <<http://www.bibliotecheoggi.it/2005/20050300901.pdf>>.
- BEVILACQUA, Fabrizia [2008] , *L'organizzazione dei depositi istituzionali. DSpace in Italia*, “Biblioteche oggi”, 26 (2008), n. 6, pp. 17-25, <<http://www.bibliotecheoggi.it/2008/20080601701.pdf>>.
- BIAGETTI, Maria Teresa [2014] *Preservare la letteratura scientifica in open access*, “JLIS.it”, 5 (2014), n. 1, <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5004509>>.
- BJORK, Bo-Christer [2016] *The open access movement at a crossroad. Are the big publishers and academic social media taking over?* , “Learned Publishing”, 29 (2016), n. 2, pp. 132-134, <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/leap.1021>>.
- BRACCIOTTI, Lorenzana [2015] *Archivi web per la storia*, atti del convegno “*Web Archiving. La Rete come universitas rerum*”, Associazione Nazionale Archivistica Italiana, sezione Piemonte e Valle d'Aosta, Torino, 26 maggio 2015, <http://www.documento-elettronico.it/images/pdf/2015/ANAI_WS-DocEl_2015_04_Bracciotti.pdf>.
- BRACCIOTTI, Lorenzana [2019] *Il Web Archiving. Conservazione e uso di una nuova fonte*, “Officine della storia”, <<https://www.officinadellastoria.eu/it/2019/01/10/il-web-archiving-conservazione-e-uso-di-una-nuova-fonte/>>.
- BROWN, Adrian [2006] *Archiving Websites. A Practical Guide for Information Management Professionals*, Londra, Facet Publishing, 2006.
- CAMPIONI, Rosaria [2004] *La riforma del deposito legale e l'archivio regionale della produzione editoriale*, “AIB Notizie”, 16 (2004), n. 6, pp. 9-10, <<https://www.aib.it/aib/editoria/n16/0406campioni.htm>>.
- CARBONE, Andrea Libero [2015] *Il self-publishing non esiste*, “Doppiozero”, 21 aprile 2015, <<https://www.doppiozero.com/rubriche/1815/201504/il-self-publishing-non-esiste>>.
- CASILIO, Giulio [2006] *Gli open archives delle università italiane*, “Bibliotime”, 9 (2006), n. 3, <<https://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-ix-3/casilio.htm>>.

CASOLINO, Enzo [2004] *Il nuovo regime di deposito legale presso la Biblioteca centrale del CNR*, “AIB Notizie”, 16 (2004), n. 6, pp. XIV-XV, < <https://www.aib.it/aib/editoria/n16/0406casolino.htm>>.

CASSELLA, Maria [2007a] *Le risorse elettroniche nei portali di biblioteche*, “Biblioteche oggi”, 25 (2007), n.10, < <http://www.bibliotecheoggi.it/pdf.php?filepdf=20071000501.pdf>>.

CASSELLA, Maria [2007b] *Il ruolo del bibliotecario nei depositi istituzionali. Dalla progettazione alla realizzazione*, “Biblioteche oggi”, 25 (2007), n. 5, pp. 3-14, <<http://www.bibliotecheoggi.it/pdf.php?filepdf=20070500301.pdf>>.

CASSELLA, Maria [2008a] *Le biblioteche in transizione al solo elettronico. Bibliotecari e editori si interrogano su vantaggi e svantaggi del passaggio all'e-only*, “Biblioteche oggi”, 26 (2008), n. 5, pp. 3-13, < <http://www.bibliotecheoggi.it/pdf.php?filepdf=20080500301.pdf>>.

CASSELLA, Maria [2008b] *I depositi istituzionali tra politiche mandatarie e strategie a sostegno dell'auto-archiviazione*, “AIDA informazioni”, 26 (2008), n. 3-4, pp. 13-28, < <https://core.ac.uk/download/pdf/11885261.pdf>>.

CASSELLA, Maria [2010] *Tendenze ed evoluzione dei periodici elettronici nell'era post-Gutenberg*, “Bibliotime”, 13 (2010), n. 1, < <https://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtme/num-xiii-1/cassella.htm>>.

CASSELLA, Maria - BOZZARELLI, Oriana [2011] *Nuovi scenari per la valutazione della ricerca tra indicatori bibliometrici citazionali e metriche alternative nel contesto digitale. Un tema divenuto di grande attualità nel mondo accademico e sempre più anche in Italia*, “Biblioteche oggi”, 29 (2011), n. 2, pp. 66-78 < <http://www.bibliotecheoggi.it/pdf.php?filepdf=201100206601.pdf>>.

CASSELLA, Maria [2014], *Strumenti social e ruolo della biblioteca accademica tra missione istituzionale e identità sociale*, “Biblioteche oggi”, 32 (2014), n. 4, pp. 11-19, < <http://www.bibliotecheoggi.it/rivista/article/view/92>>.

CASSELLA, Maria [2015] *A metà del guado. L'Open Access tra passato, presente e futuro*, “Biblioteche oggi Trends”, 1 (2015), n. 1, pp. 60-68, <<http://www.bibliotecheoggi.it/trends/issue/view/1>>.

CASSELLA, Maria [2018a] *Repository istituzionali e CRIS ovvero la valutazione serve alla causa della scienza aperta?*, “Biblioteche oggi”, 36 (2018), n. 6, pp. 19-28, <<http://www.bibliotecheoggi.it/rivista/article/view/836>>.

CASSELLA, Maria [2018b] *Forze e tendenze nello sviluppo delle collezioni delle biblioteche accademiche del XXI secolo tra big deal, approval plan e DDA*, “Biblioteche oggi Trends”, 4 (2018), n. 2, pp. 30-36, <<http://www.bibliotecheoggi.it/trends/article/view/856>>.

CASTAGNA, Paola [2004], *Il deposito legale presso la cineteca nazionale*, “AIB Notizie”, 16 (2004), n. 6, p. XIV, < <https://www.aib.it/aib/editoria/n16/0406castagna.htm>>.

CASTIGLIA, Maria Stella - SARZANA, Simona - TRACHINA, Vittorio - UNIPA [2013] *L'UNIPA per l'Open Access: 1. L'open access al servizio della ricerca*, Palermo Luxograph, 2013, < https://www.unipa.it/amministrazione/direzione generale/sba/settorebibliotecadigitale/.content/documenti/documenti_OA/OAUniPA---vol-I-20140613.pdf> .

CASTIGLIA, Maria Stella - SARZANA, Simona - TRACHINA, Vittorio - UNIPA [2013] *L'UNIPA per l'Open Access: 2. L'open access per una ricerca e un'innovazione mirate*, Palermo Luxograph, 2003, <<https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/sba/settoreserviziiperlaricerca/.content/documenti/OAUniPA---vol-II-18-01-2017.pdf>>.

CENL - FEP [2005] *Statement on the Development and Establishment of Voluntary Deposit Schemes for Electronic Publications*, Annual Conference of European National Libraries, Luxembourg, September 2005 <https://www.eifl.net/sites/default/files/resources/201409/annual_conference_of_european_national_libraries_sept2005.pdf>.

CENL - FEP [2012] *Statement on the implementation of (statutory and voluntary) deposit schemes for non-print publications*, Ottobre-Novembre 2012 <<https://fep-fee.eu/FEP-and-CENL-adopt-joint-statement>>.

COMMISSIONE EUROPEA [2006], *Raccomandazione della Commissione del 24 agosto 2006 sulla digitalizzazione e accessibilità online del materiale culturale e sulla conservazione digitale* 2006/583/CE, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Bruxelles, 31 agosto 2006, <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0585&from=IT>>.

CONSIGLIO D'EUROPA - EBLIDA [2000] *Guidelines on library legislation and policy in Europe*, Digital content, Books and Archives, 2000, <<http://www.eblida.org/Documents/Council-of-Europe-EBLIDA-Guidelines-on-Library-Legislation-and-Policy-in-Europe.pdf>>.

CONSIGLIO D'EUROPA [2001] *European Convention for the Protection of the Audiovisual Heritage*, Strasburgo, 8 novembre 2001, <<https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/183>>.

CONTINO, Ugo - GARGIULO, Paola - MORNATI, Susanna - TAJOLI, Zeno [2005] *PLELADI, un portale per la letteratura scientifica Open Access*, "Bollettino del CILEA", 2005, n. 99, <<http://eprints.rclis.org/6941/>>.

CROOK, Edgar [2009] *Web archiving in web 2.0 world*, "The electronic library", 27 (2009), n. 5, pp. 831-836, <<https://www.nla.gov.au/content/web-archiving-in-a-web-20-world>>.

CRUI, Commissione Biblioteche, Gruppo *Open Access* [2007] *Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti*, Roma, 2007, <<https://www.crui.it/linee-guida-per-il-deposito-delle-tesi-di-dottorato-negli-archivi-aperti.html>>.

CRUI, Commissione Biblioteche, Gruppo *Open Access* [2009] *Linee guida per gli archivi istituzionali*, Roma, 2008, <<https://www.crui.it/linee-guida-per-gli-archivi-istituzionali.html>>.

CRUI, Commissione Biblioteche, Gruppo *Open Access* [2012] *Linee guida per la creazione e la gestione di metadati nei repository istituzionali*, Roma, 2012, <<https://www.crui.it/linee-guida-per-la-creazione-e-la-gestione-di-metadati-nei-repository-istituzionali.html>>.

CRUPI, Gianfranco [2016] *Biblioteca digitale*, in SOLIMINE, Giovanni - WESTON Paul Gabriele [2016], *Biblioteche e biblioteconomia. Principi e questioni*, Roma, Carocci, 2016, pp. 373-417.

DE GREGORI, Teresa – TAMMARO, Anna Maria [2004] *Ruolo e funzionalità dei depositi istituzionali. Uno spazio virtuale al servizio della comunicazione scientifica*, “Biblioteche oggi”, 22 (2004), n. 10, pp. 7-19, <<http://www.bibliotecheoggi.it/2004/20041000701.pdf>>.

DE LORENZO, Elettra [2006] *La conservazione della memoria digitale. Questioni metodologiche e giuridiche*, Degree thesis, Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Lettere e Filosofia, <<http://eprints.rclis.org/10434/1/Web%26DigMemoryPreserv2007.pdf>>.

DE PASQUALE, Federica [2002] *Biblioteche, bibliotecari e regolamenti: il Regolamento del 1885 nel giudizio degli addetti ai lavori*, “Bollettino AIB”, 42 (2002), n. 2, pp. 167-185, <<https://bollettino.aib.it/article/view/4848>>;

DE ROBBIO, Antonella [1999] *La biblioteca nel Web, il Web nella biblioteca*, “Bibliotime”, 2 (1999), n. 2, <<https://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-ii-2/derobbio.htm>>.

DE ROBBIO, Antonella [2001] *Periodici elettronici nel ciberspazio*, “Bibliotime”, 4 (2001), n. 3, <<http://eprints.rclis.org/4042/1/derobbio4.htm>>.

DE ROBBIO, Antonella [2002] *Open Archive. Per una comunicazione scientifica free online*, “Bibliotime”, 5 (2002), n. 2, <<https://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-v-2/derobbio.htm>>.

DE ROBBIO, Antonella - GIURATRABOCCHETTI, Francesca - TENTONI, Paola [2003], *E-LLS: nuovo servizio E-Prints in Library and Information Science presso il CILEA*, “Bollettino del CILEA”, 2003, n. 86, <<http://bollettino.cilea.it/article/view/6659/6312>>.

DE ROBBIO, Antonella [2006] *L'Open Access in Italia*, “DigItalia”, 2 (2006), n. 1, pp. 31-44, <<http://digitalia.sbn.it/article/view/312/203>>.

DE ROBBIO, Antonella [2007a] *Il regolamento di attuazione della legge 15 aprile 2004, n. 106 sul deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, per l'università e la ricerca*, “Accademie & Biblioteche d'Italia”, 1 (2007), n. 1-2, <<http://eprints.rclis.org/7788/>>.

DE ROBBIO, Antonella [2007b] *Analisi citazionale e indicatori bibliometrici nel modello Open Access*, “Bollettino AIB”, 47 (2007), n. 3, pp. 257-289, <<https://bollettino.aib.it/article/view/5246/5013>>.

DE ROBBIO, Antonella [2007c] *Archivi aperti e comunicazione scientifica*, Napoli, ClioPress, 2007, pp. 33-135, <<https://core.ac.uk/download/pdf/11913307.pdf>>.

DE ROBBIO, Antonella - MAIELLO, Rosa [2010] *Archivi istituzionali e diritto d'autore*, in GUERRINI, Mauro, “Gli archivi istituzionali open access, valutazione della ricerca e diritto d'autore”, a cura di Andrea Capaccioni, Milano, Editrice bibliografica, 2010, pp. 103-124, <<http://eprints.rclis.org/15609/>>.

DELNERI, Francesca [2019] *Gli orizzonti della conservazione. Le tre età dell'archivio e il ruolo dei sistemi e degli istituti di conservazione*, “JLIS.it”, 10 (2019), n. 1, <<https://www.jlis.it/article/view/12433>>.

DI GIAMMARCO, Fabio [2005] *Conservare il futuro. Modelli e progetti di Web Archiving*, “Biblioteche oggi”, 23 (2005), n. 2, pp. 31-33.

DI GIAMMARCO, Fabio [2007] *Web Archiving e ruolo della BNCF*, “Biblioteche oggi”, 25 (2007), n. 5, pp. 80-81.

DI GIAMMARCO, Fabio [2013] *Dalle collezioni alle connessioni. E-book il dissolversi delle basi legali in biblioteca*, “Biblioteche oggi”, 31 (2013), n. 6, pp. 11-14, <<http://www.bibliotecheoggi.it/rivista/article/view/281/214>>.

DOOLEY, Jackie - BOWERS, Kate [2018] *Descriptive Metadata for Web Archiving. Recommendations of the OCLC Research Library Partnership Web Archiving Metadata Working Group*, Dublino, OCLC Research, 2018, <<https://www.oclc.org/content/dam/research/publications/2018/oclcresearch-wam-recommendations-a4.pdf>>.

FEDELI, Laura [2017] *La ricerca scientifica al tempo dei social media*, Milano, Franco Angeli, 2017, <<https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/30497/646134.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>.

FIORENTINI, Barbara [2006] *E-books: una reale opportunità per le nostre biblioteche?*, “Bibliotime”, 9 (2006), n. 3, <<https://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-ix-3/fiorenti.htm>>.

FONTANA, Antonia Ida [2005] *La dichiarazione sull'avvio e lo sviluppo di procedure di deposito volontario delle pubblicazioni elettroniche*, “DigItalia”, 1 (2005), n. 0, pp. 119-123, <<http://digitalia.sbn.it/article/view/349>>.

GALLUZZI, Anna [2020] *La cultura orizzontale: prove generali ai tempi della pandemia*, “AIB Studi”, 60 (2020), n. 1, pp. 11-130, <<https://aibstudi.aib.it/article/view/12048>>.

GATENBY, Pam [2002] *Legal deposit, electronic publications and digital archiving. The National Library of Australia's experience*, atti del convegno “68th IFLA General Conference and Council”, Glasgow (Scotland), 18-24 agosto 2002, <<https://archive.ifla.org/IV/ifla68/papers/071-124e.pdf>>.

GIBBY, Richard - STEPHENS, Andy [2011] *National implementations of electronic legal deposit*, “Alexandria: The Journal of National and International Library and Information Issues”, 22 (2011), n. 1, pp. 53-67, <<https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.7227/ALX.22.1.6>>.

GIGLIA, Elena [2007] *Open Access e ricerca scientifica: un'opportunità. Idee e spunti dal convegno “Institutional archives for research: experiences and projects in Open Access*, “AIB Notizie”, 19 (2007), n. 2, pp. 11-16, <<https://www.aib.it/aib/editoria/n19/02.pdf>>.

GIGLIA, Elena - DUBINI, Paola [2008] *La sostenibilità economica dei modelli open access*, “AIDA informazioni”, 26 (2008), n. 3-4, pp. 43-69, <<https://www.ask.unibocconi.it/wps/wcm/connect/ddcae4423d2e49a0b049e353a733a7a4/2008++La+sostenibilita+economica+dei+modelli+di+Open+Access.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jH.QZRk>>.

GIORDANO, Tommaso [2006] *Le collezioni non abitano più qui? Conservazione e strategie di cooperazione in transizione*, “Biblioteche oggi”, 24 (2006), n. 2, pp. 90-102, <<http://www.bibliotecheoggi.it/2006/20060209001.pdf>>.

GIORDANO, Tommaso [2007] *Gestione e conservazione delle pubblicazioni elettroniche. Percezione, pratiche, modelli*, "Biblioteche oggi", 25 (2007), n. 2, pp. 17-27, <<http://www.bibliotecheoggi.it/2007/20070201701.pdf>>.

GIORDANO, Tommaso [2019] *Quale politica per lo sviluppo delle collezioni? Nuove strategie e criticità*, *Conference paper* "La biblioteca che cresce: contenuti e servizi fra frammentazione e integrazione", Milano, 14-15 marzo 2019, <<http://eprints.rclis.org/34440/>>.

GROBELNY, Joseph D. [2013] *Self-publishing: a Bibliographic essay*, "Against the grain", 25 (2013), n. 3, pp. 35-36, <<https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6522&context=atg>>.

GU, Ben [2006] *National Bibliographies: the Chinese Experience*, atti del convegno "World library and information congress 72 IFLA General congress and council", Seul (Corea), 20-24 agosto 2006, <<https://archive.ifla.org/IV/ifla72/papers/109-Gu-en.pdf>>.

GUEDON, Jean Claude [2004] *Per la pubblicità del sapere. I bibliotecari, i ricercatori, gli editori e il controllo dell'editoria scientifica*, traduzione dall'originale inglese di Maria Chiara Pievatolo, Brunella Casalini, Francesca Di Donato, Pisa, *Plus-Pisa university press*, 2004, (prefazione) pp. 7-14, <<http://btfp.sp.unipi.it/ebooks/preguedon.html>>.

GUERCIO, Maria [2008] *Gli archivi come depositi di memorie digitali*, "DigItalia", 4 (2008), n. 2, <<http://digitalia.sbn.it/article/view/280/181>>.

GUERCIO, Maria [2016] *La conservazione delle memorie digitali*, in SOLIMINE, Giovanni - WESTON Paul Gabriele [2016], *Biblioteche e biblioteconomia. Principi e questioni*, Roma, Carocci, 2016, pp. 545 - 566.

GUERRA, Luca - PELIZZARI, Eugenio [2011] *E-book e biblioteche: una realtà in movimento. Alcune considerazioni dal versante universitario*, "Biblioteche oggi", 29 (2011), n. 3, pp. 30-37, <<http://www.bibliotecheoggi.it/2011/201100303001.pdf>>.

HOCKX-YU, Helen [2014] *Archiving Social Media in the Context of Non-print Legal Deposit*, *Conference paper* "IFLA WLIC 2014", Lione, 16-22 agosto 2014, <<http://library.ifla.org/999/>>.

IASA [2017] *The safeguarding of the audiovisual heritage: ethics, principles and preservation strategy*, London, IASA Technical Committee, 4th edition, 2017, <<https://www.iasa-web.org/tc03/ethics-principles-preservation-strategy>>.

IFLA [2003] *IFLA Statement on Open Access to Scholarly Literature and Research Documentation*, Aia, 5 dicembre 2003, <<https://www.ifla.org/publications/ifla-statement-on-open-access-to-scholarly-literature-and-researchdocumentation#:~:text=IFLA%20Statement%20on%20Open%20Access%20to%20Scholarly%20Literature%20and%20Research%20Documentation,fran%C3%A7ais%20%7C%20Espa%C3%B1ol%20%7C%20Deutsch&text=Open%20access%20guarantees%20the%20integrity,where%20relevant%2C%20elaboration%20or%20refutation.>>>.

IFLA [2011a] *IFLA Statement on open access. Clarifying IFLA's position and strategy*, *Governing Board IFLA meeting*, 18 aprile 2011, <<https://www.ifla.org/files/assets/hq/news/documents/ifla-statement-on-open-access.pdf>>.

- IFLA [2011b] *Statement on legal deposit, Governing Board IFLA meeting*, Den Haag, Netherlands, 7 dicembre 2011, <https://www.ifla.org/files/assets/clm/publications/ifla_statement_on_legal_deposit.pdf>.
- IPA [2014] *Digital legal deposit*, Special report, 24 th july 2014, <<https://perma.cc/S65F-CMJH>>.
- JASON, Jan [1991] *The international guide to legal deposit*, Aldershot, Ashgate, 1991.
- KELLS, Stuart [2018] *La biblioteca. Un catalogo di meraviglie*, traduzione di Laura Serra, Milano, Mondadori, 2019 (*The library. A catalogue of wonders*, Berkeley, Counterpoint Press, 2018).
- LARIVIERE, Jules [2000] *Guidelines for legal deposit legislation*, Parigi, UNESCO, 2000, <<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121413>>.
- LAURO, Barbara [2008] *Folksonomies. Indicizzazione e classificazione delle risorse in rete*, tesi Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari, Università degli Studi La Sapienza, Roma, a.a. 2008/2009, Relatore: Maria Teresa Biagetti, <<http://eprints.rclis.org/3910/1/barbaro.pdf>>.
- LUNN, Jean [1981] *Guidelines for legal deposit legislation*, Parigi, UNESCO, 1981, <<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000046869?posInSet=1&queryId=33efe60d-a88e-4afd-aaea-e1e5060edb7a>>.
- MAIELLO, Rosa [2018] *Nonsolocopyright. Diritto dell'informazione e biblioteche digitali*, "AIB Studi", 58 (2018), n. 1, pp. 39-51, <<https://aibstudi.aib.it/article/view/11764/11166>>.
- MAINI, Roberto [2004] *La nuova legge sul deposito legale: intervista a Antonia Ida Fontana, Rosaria Campioni, e Maria Prunai Falciani*, "Biblioteche oggi", 22 (2004), n. 6, pp. 7-12, <<http://www.bibliotecheoggi.it/2004/20040600701.pdf>>.
- MANDILLO, Anna Maria [2002] *La nuova legge sul deposito legale. Una riforma non solo per le biblioteche*, "AIB Notizie", 14 (2002), n. 3, pp. 4-7, <<https://www.aib.it/aib/editoria/n14/02-03mandillo.htm>>.
- MANDILLO, Anna Maria [2004] *Il difficile percorso della nuova legge sul deposito legale*, "AIB Notizie", 16 (2004), n. 6, pp. 3-4, <<https://www.aib.it/aib/editoria/n16/0406mandillo3.htm>>.
- MANDILLO, Anna Maria [2008] *La situazione del deposito legale in cinque punti*, "AIB notizie", 20 (2008), n. 5, pp. 6-7, <<https://www.aib.it/aib/editoria/n20/0506.htm3>>.
- MANZONI, Marina [1992] *A synthesis on legal deposit and its practice in the EC member States*, Commission of the European Communities, Lussemburgo, 1992, <<https://core.ac.uk/download/pdf/16514769.pdf>>.
- MARCHITELLI, Andrea - PIAZZINI, Tessa [2008] *OPAC, SOPAC e Social networking: cataloghi di biblioteca 2.0?*, "Biblioteche oggi", 26 (2008), n. 2, pp. 82-92, <<http://eprints.rclis.org/10964/>>.
- MASANES, Julien [2006] *Web Archiving. Issues and methods*, Berlino, Springer-Verlag, 2006.
- MICHETTI, Giovanni [2008] *Il modello OAI*, "DigItalia", 4 (2008), n. 3, pp. 32-49, <<http://digitalia.sbn.it/article/view/441/281>>.
- MIELE, Marzia [2004] *Il deposito legale dei documenti sonori e audiovisivi*, "AIB Notizie", 16 (2004), n. 6, pp. 12-13, <<https://www.aib.it/aib/editoria/n16/0406miele.htm>>.

MIELE, Marzia [2007] *Documenti in rete: nuovi paradigmi dell'accessibilità e della conservazione*, rapporto sulla conferenza “The challenge of accessibility and preservation international conference”, Firenze, 14-16 dicembre 2006, “AIB Notizie”, 19 (2007), n. 2, pp. 22-23, < <https://www.aib.it/aib/editoria/n19/02.pdf>>.

MORNATI, Susanna [2003] *Istanze open nella comunicazione scientifica: open archives*, Conference paper “Contenuti Open Source: nuove metodologie per la produzione in internet di materiale accademico e per l'uso didattico”, Milano, Università degli Studi, 9 dicembre 2003, < http://eprints.rclis.org/4439/1/milano_dic2003_mornati.pdf>.

NICHOLAS, Ian – ROWLANDS, David [2011] *Social media use in research workflow*, “Learned Publishing”, 24 (2011), n. 3, pp. 181-195, < <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1087/20110306>>.

NICHOLSON, Denise Rosemary [2015] *Legal deposit in South Africa: transformation in digital world*, atti del convegno IFLA WLIC 2015 “National bibliographies transformed: matters relating to the legal deposit of electronic resources”, Cape Town (South Africa), 17 agosto 2015, < <http://library.ifla.org/1121/089-nicholson-en.pdf>>.

OCLC - CRL [2007] *Digital Repository Certification Task Force* <https://www.crl.edu/sites/default/files/d6/attachments/pages/trac_0.pdf>.

ORTEGA, José Luis [2015] *Disciplinary differences in the use of academic social networking sites*, “Online Information Review”, 39 (2015), n. 4, pp. 520-535, < <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/OIR-03-2015-0093/full/pdf?title=disciplinary-differences-in-the-use-of-academic-social-networking-sites>>.

PACER, Matt [2015] *Small press and self-published books: a collection development dilemma*, “Against the grain”, 25 (2013), n. 3, pp. 33-34, < <https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6521&context=atg>>.

PINFIELD, Stephen - JAMES, Hamish [2003] *The Digital Preservation of e-Prints*, “D-Lib Magazine”, 9 (2003), n. 9, <<http://dlib.org/dlib/september03/pinfield/09pinfield.html>>.

PISTACCHI, Massimo [2010] *Il Deposito legale nell'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi: dalle norme del 1939 all'accordo con la Società Consortile Fonografici (SCF)*, “DigItalia”, 5 (2010), n. 1, pp. 123-129, < <http://digitalia.sbn.it/article/view/260>>.

PONZANI, Vittorio [2004] *La nuova legge sul deposito legale: un dibattito tra i bibliotecari italiani*, “AIB Notizie”, 16 (2004), n. 6, p. 6, < <https://www.aib.it/aib/editoria/n16/0406ponzani.htm>>.

PUGLISI, Paola [2007] *Deposito legale, la bicicletta nuova*, “Bollettino AIB”, 47 (2007), n. 1-2, pp. 11-42, <<https://bollettino.aib.it/article/view/5203>>.

PUGLISI, Paola [2020] *Deposito legale quattordici anni dopo: come, quando, 'quanto' e perché*, “AIB Studi”, 60 (2020), n. 3, pp. 591- 614, <<https://aibstudi.aib.it/article/view/12477>>.

RIDI, Riccardo [2003] *Un mosaico complesso: le biblioteche italiane*, “Economia della cultura”, 13 (2003), n. 3, pp. 279-286.

RIDI, Riccardo [2004] *La biblioteca digitale: definizioni, ingredienti e problematiche*, “Bollettino AIB”, 44 (2004), n. 3, pp. 273-344, < <http://eprints.rclis.org/5619/1/bibdig.pdf>>.

RIDI, Riccardo [2007] *La biblioteca come ipertesto. Verso l'integrazione dei servizi e dei documenti*, Milano, Bibliografica, 2007, <https://www.laterza.it/bibliotecheinrete/Cap10/Cap10_11.htm>.

RIDI, Riccardo - METTIERI, Fabio [2008], *Biblioteche in Rete. Istruzioni per l'uso*, Roma, Editori Laterza, 2008.

RULENT, Marco [2016] *L'archiviazione web agli archivi storici dell'Unione Europea*, Atti del convegno "The net, la rete come fonte e strumento di accesso alle fonti", Firenze, 25 febbraio 2016, Roma, Edizioni di storia e letteratura, (20) 2017, pp. 29-37, <<https://www.torrossa.com/it/resources/an/4219170>>.

SANTORO, Michele [2010] *La lunga marcia dell'e-book. Il libro elettronico fra dilemmi ideologici e utilizzo sociale*, "Bibliotime", 13 (2010), n. 2, <<https://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-xiii-2/santoro.htm>>.

SARDELLI, Alessandro [2007] *Deposito legale: un'occasione da non perdere*, "Biblioteche oggi", 25 (2007), n. 6, pp. 5-12, <<http://www.bibliotecheoggi.it/2007/20070600501.pdf>>.

SERINI, Paola [2003] *Attualità della letteratura grigia. Il ruolo delle biblioteche nella sua valorizzazione*, "Biblioteche oggi", 21 (2003), n. 1, pp. 61-72, <<http://www.bibliotecheoggi.it/pdf.php?filepdf=20030106101.pdf>>.

SHEOMBAR, Anand [2019] *Reflections on social media use along the academic research life cycle*, Conference paper of 12th IADIS International Conference on Information Systems, Utrecht, 13 aprile 2019, <https://www.researchgate.net/publication/332912284_Reflections_on_social_media_use_along_the_academic_research_life_cycle>.

STORTI, Chiara [2019] *Il deposito, la valorizzazione e la conservazione delle tesi di dottorato nell'esperienza di Magazzini digitali: un contributo per la ricerca e l'accesso*, "JLIS.it", 10 (2019), n. 1, pp. 114-124, <<https://www.jlis.it/article/view/12526>>.

THE LAW LIBRARY OF CONGRESS [2017], *Mandatory Deposit Laws in Selected Jurisdictions*, Global Legal Research Directorate, 2017, <<https://www.loc.gov/law/help/deposit-laws/mandatory-deposit-laws.pdf>>.

THE LAW LIBRARY OF CONGRESS [2018], *Digital Legal Deposit in Selected Jurisdictions*, Global Legal Research Center, 2018, <<https://www.loc.gov/law/help/digital-legal-deposit/digital-legal-deposit.pdf>>.

TRANIELLO, Paolo [1999] *Legislazione delle biblioteche in Italia*, Roma, Carocci, 1999.

TRANIELLO, Paolo [2002] *Storia delle biblioteche in Italia. Dall'Unità a oggi*, Bologna, Il Mulino, 2002.

TURNER, James [2008] *The legal deposit questionnaire: a step toward gathering information about the situation worldwide*, 74th IFLA General Conference and Council, Quebec (Canada), 10-14 august 2008, <<https://archive.ifla.org/IV/ifla74/papers/095-Turner-en.pdf>>.

UNESCO [1980] *Recommendation for the Safeguarding and Preservation of Moving Images*, approved on 21st session of the General Conference of UNESCO, Belgrado, 27 ottobre 1980, <http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13139&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>.

UNESCO [2003] *Charter on the Preservation of Digital Heritage*, adopted at the 32nd session of General Conference of UNESCO, Paris, 29 September to 17 October 2003, <

http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=17721%26URL_DO=DO_PRINTPAGE%26URL_SECTION=201.html>.

UNESCO [2015] *Recommandation concernant la préservation et l'accessibilité du patrimoine documentaire, y compris le patrimoine numérique*, 38ma Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, Parigi, 3-18 novembre 2015, <http://portal.unesco.org/fr/ev.phpURL_ID=49358&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>.

UNESCO/PERSIST [2016] *Guidelines for the selection of digital content for long-term digital preservation*, Unesco/Persist Content Task Force, March 2016, <<https://www.ifla.org/files/assets/hq/temporary/persistcontentguidelinesdraftdraft2september2015.pdf>>.

VAN NOORDEN, Richard [2014] *Scientists and the social network. Giant academic social networks have taken off to a degree that no one expected even a few years ago. A Nature survey explores why*, "Nature news", 2014, n. 512, pp. 126-129, <https://www.nature.com/news/polopoly_fs/1.157111!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/512126a.pdf>.

VERHEUL, Ingeborg [2006] *Networking for digital preservation. Current practice in 15 national libraries*, Berlin/Munchen, De Gruyter Saur, 2006 (IFLA Publications 119), <<https://pdfs.semanticscholar.org/bd8f/758ef31562409ad28f3d2e5cfeea71e2d031.pdf>>.

VIGNOCCHI, Marialaura [2006] *Il futuro sarà Open Access*, "AIB notizie", 18 (2006), n. 6, pp. 17-19, <<https://www.aib.it/aib/editoria/n18/0617.htm3>>.

VIGNOCCHI, Marialaura – LAURIOLA, Roberta [2011] *Il deposito legale delle tesi di dottorato di ricerca: l'esperienza dell'università di Bologna*, "DigItalia", 6 (2011), n. 2, pp. 137-143, <<http://digitalia.sbn.it/article/view/482>>.

VITIELLO, Giuseppe [1994] *Il deposito legale nell'Europa comunitaria*, Milano, Editrice Bibliografica, 1994.

VITIELLO, Giuseppe [1999] *Deposito legale e servizi bibliografici nazionali. Sviluppo nella prospettiva della cooperazione e del fenomeno della convergenza*, "Biblioteche oggi", 17 (1999), n. 2, p. 56, <<http://www.bibliotecheoggi.it/1999/19990205601.pdf>>

VITIELLO, Giuseppe [2002] *Alessandrie d'Europa. Storie e visioni di biblioteche nazionali*, Milano, Sylvestre Bonnard, 2002.

VITIELLO, Giuseppe [2003] *Una nazione con troppe biblioteche nazionali*, "Economia della cultura", 23 (2003), n. 3, pp. 301-312.

VITIELLO, Giuseppe [2007] *Come si consolida un'anomalia bibliotecaria*, "Biblioteche oggi", 25 (2007), n. 1, pp. 9-21, <<http://www.bibliotecheoggi.it/2007/20070100901.pdf>>.

VITIELLO, Giuseppe [2009] *Il libro contemporaneo. Editoria, biblioteconomia e comunicazione scientifica*, Milano, Editrice Bibliografica, 2009.

Bibliografia

VITIELLO, Giuseppe [2013] *Circuiti commerciali e non commerciali del sapere. La nuova catena di comunicazione editoriale scientifica*, “Biblioteche oggi”, 31 (2013), n.2, pp. 7-26, <<http://www.bibliotecheoggi.it/2013/20130200701.pdf>>.

ZARNDT, Frederick - CARNER, Dorothy - MCCAIN, Edward [2017] *Born Digital. Legal Deposit Policies and Practices*, atti del convegno IFLA WLIC 2017, Wrocław (Polonia), 2017, <<http://library.ifla.org/1905/1/S18-2017-zarndt-en.pdf>>.

Bibliografia legislativa italiana sul deposito legale

- **L. 26/03/1848:** Legge del 26 marzo 1848 n. 695 (*Editto Albertino sulla stampa*), <<http://www.interlex.it/testi/editto.htm>>;
- **L. 25/06/1865:** Legge del 25 giugno 1865 n. 2337 (*Legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno*), <http://www.ubertazzi.it/wp-content/uploads/codice_diritto_autore_doc443.pdf>;
- **R.D. 25/11/1869** Regio Decreto del 25 novembre 1869 n. 5368 (*Regio decreto che approva il riordinamento delle biblioteche governative del Regno*), <<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.regio:1869-11-25:5368@originale>>;
- **L. 07/07/1910** Legge del 7 luglio 1910 n. 432 (*Riguarda l'obbligo per lo stampatore o editore di consegnare la procuratore del re del circondario o distretto tre copie di ogni pubblicazione prima di porla in commercio*), <https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=11&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=008G0223&art.dataPubblicazioneGazzetta=2008-12-22&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1>;
- **L. 02/02/1939** Legge del 2 febbraio 1939, n. 374 (*Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni*), <http://www.interlex.it/testi/139_374.htm>;
- **D.L.L. 31/08/1945** Decreto legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660 (*Modificazioni alla legge 2 febbraio 1939, n. 374, che contiene norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni*), <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1945/10/27/045U0660/sg>>;
- **L. 102/2004** Legge del 15 aprile 2004 n. 106 (*Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico*), <<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04106l.htm>>;
- **D.P.R. 252/2006** Decreto Presidente Repubblica del 3 maggio 2006 n. 252 (*Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico*), <<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03:252!vig=>>>;
- **D.M. 28/12/2007** Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2007 (*Individuazione degli istituti depositari dei documenti della produzione editoriale, individuati in ciascuna regione e provincia autonoma in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252*), <https://www.librari.beniculturali.it/it/documenti/DepositoLegale/Testo_decreto_firmato28-12-2007.pdf>;
- **D.M. 10/12/2009** Decreto ministeriale del 10 dicembre 2009 (*Modifica del decreto 28 dicembre 2007, relativo alla individuazione degli istituti depositari dei documenti della produzione editoriale, individuati in ciascuna regione e provincia autonoma in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252*), <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/01/04/09A15437/sg>>;

- **L. 23/06/2014** Legge del 23 giugno 2014 n. 89 (*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Delege al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria*), <[>;](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/23/14G00102/sg#:~:text=Delega%20al%20Governo%20per%20l'adozione%20di%20un%20testo%20unico,legge%2023%20agosto%201988%2C%20n.>>;▪ D.D.G. 15/12/2014 Decreto del Direttore Generale del 15 dicembre 2014 (<i>Scarto di materiale bibliografico pervenuto per deposito legale relativamente alle due Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze</i>), <<a href=)
- **D.D.G. 13/05/2015** Decreto del Direttore Generale del 13 maggio 2015 (*Sanzioni sul materiale soggetto a deposito legale*), <[>.](https://www.librari.beniculturali.it/it/documenti/DepositoLegale/Gazzetta_28_maggio_2015_Sanzioni_deposito_legale.pdf)

Bibliografia legislativa internazionale sul deposito legale

- **Australia**

Civil Law and Justice Amendment Bill 2014 (2014) <<https://perma.cc/TV3Q-8PCF>>

Civil Law and Justice Amendment Act 2015 (2015) <<https://perma.cc/3FJK-Y29W>>

- **Canada**

Library and Archives of Canada Act (2004) <<https://perma.cc/NV6V-YWJ9>>

Legal Deposit of Publications Regulations (2006) <<https://perma.cc/26T3-L8ZQ>>

- **Cina**

Regulations on Publication Administration (2001 e successive modifiche) <<https://perma.cc/5UZ9-PDZ6>>

Provisions on Administration of Online Publishing Services (2016) <<https://perma.cc/58TN-YF6T>>

PRC Law on Public Library (2017) <<https://perma.cc/NA72-6BG6>>

- **Estonia**

Legal Deposit Copy Act (2016) <<https://perma.cc/3BLE-XZJU>>

- **Francia**

Code du patrimoine (2004 e successive modifiche) <<https://perma.cc/NFP7-ZBPS>>

- **Germania**

Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (2006 e successive modifiche) <<http://perma.cc/SP4M-T5GR>>

- **Israele**

Books (Duty of Deposit and Specification of Details) Regulations (2015) <<https://perma.cc/GB44-E8TQ>>

- **Giappone**

National Diet Library Act (1968 e successive modifiche) <<https://perma.cc/L8ZK-7Y5W>>

- **Nuova Zelanda**

National Library Requirement (Electronic Documents) Notice 2006 (2006) <<https://perma.cc/92A6-NN4E>>

- *National Library of New Zealand (Te Puna Mātauranga o Aotearoa) Act 2003* (2003) <<https://perma.cc/64SZ-3QZ8>>

- **Norvegia**

Changes in the Mandatary Deposit Act (Collection of Digital Material etc.) (2015) <<https://perma.cc/ZP5E-2FBH>>

- **Corea del Sud**

Library Act (2006 e successive modifiche) <https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=46323&type=sogan&key=8>

- **Spagna**

Real Decreto 635/2015 por el que se Regula el Depósito Legal de las Publicaciones en Línea (2015) <<https://perma.cc/Y76X-2WJE>>

Ley 23/2011 de Depósito Legal (2011) <<https://perma.cc/K3A8-8FFX>>

- **Gran Bretagna**

Legal Deposit Libraries Act 2003 (2003) <<https://perma.cc/VYP3-V8DT>>

- **Sud Africa**

Legal Deposit Act (1997) <https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/a54-97.pdf>